



3152/18

PORTALE Ndr

A

Procura della Repubblica di Bari

Scheda di iscrizione ed assegnazione al gruppo di lavoro

- ☒ Mod. 21 (notizie di reato - persone note) ☐ Direzione Distrettuale Antimafia
☐ Mod. 44 (notizie di reato - persone ignote) ☐ Direzione Distrettuale Antimafia
☐ Mod. 44 (notizie di reato - persone da identificare) ☐ Direzione Distrettuale Antimafia
☐ Mod. 45 (atti non costituenti notizia di reato)
☐ Mod. 46 (denunce o scritti anonimi)

Persona/e sottoposta/e ad indagini:

- 1) Monte Antonio 2) Campanella Roberto 3) Fiorillo Giovanni 4) Oro Giuseppe
5) Campanella Rosalina 6) Belotti Vito 7) Amorini Giovanni

per il seguente reato/i seguenti reati

- A) art. 323, 328, 419, 595 c.p. commesso/accertato in Polignano per il 19/9/17
B) art. commesso/accertato in il

Assegnazione al gruppo di lavoro

- ☐ Direzione Distrettuale Antimafia
☒ I. Reati in materia di ambiente, urbanistica, gestione dei rifiuti e alimenti
☐ II. Reati contro la P.A., di falsità in atti o strumenti di pubblica autenticazione
☐ III. Reati in materia di economia pubblica. Reati informatici. Reati tributari
☐ IV. Reati contro la famiglia, la libertà sessuale e la privacy
☐ V. Reati in materia di incolumità delle persone, infortunistica sul lavoro, colpa professionale
☐ VI. Reati in materia di economia ed impresa privata
☐ Materia generica residuale

☐ DDA	☐ 1	☒ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 6	☐ GEN
☐ 7	☐ 1-AMB	☐ 2-A.G.	☐ 3-CONTRAB		☐ 5-LES.LAV	☐ 6-RAP.BAN	☐ GEN.FTAB
	☐ 1-EDILIZ	☐ 2-FALSO	☐ 3-CONTRAF		☐ 5-LES.MED	☐ 6-RAP.GEN	☐ GEN.FTRAM
	☐ 1-FALS	☐ 2-FALSPER	☐ 3-FROD		☐ 5-OM.LAV	☐ 6-RAP.PT	☐ GEN.FTSTR
	☐ 1-LOTTIZ	☐ 2-P.A.	☐ 3-INFORM		☐ 5-OM.MED		
	☐ 1-P.A.	☐ 2-P.A.PRI	☐ 3-RICICLD				Mod. 21 bis
	☐ 1-PAES		☐ 3-TRIB				☐ LES.STR

☐ UFFICIO PRONTA DEFINIZIONE - UPD

Persona offesa dal reato/denunciante/querelante

- 1) Monte Antonio 2)

Avviso alla persona offesa dal reato (art. 408 co. 2 c.p.p.)

☐ Segnalazione di iscrizione con priorità☒ Note V.E. IN ALL. INTEGRATIVE

Ricerca precedenti iscrizioni

Bari, 2/3/17Il sostituto Procuratore di turno Ufficio Posta
don.ssa Savino Toscani

Codice	<u>2-8-45</u>	Rito:	Collegiale ☐	G.U.P. ☐	Monocratico ☐
Il Procuratore della Repubblica/Aggiunto					
Visti gli atti in allegato					
dispone					
procedersi ad iscrizione nelle forme e nei termini indicati ☐ con assegnazione al/alla dott. <u>FILONI, G.</u>					
☐ con assegnazione in automatico					
☐ Mod. 21					
☐ Mod. 44 - Persona/e da identificare					
☐ Mod. 45					
Bari, <u>2 marzo 2018</u>					
Il Procuratore della Repubblica/Aggiunto					



PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI

FOGLIO NOTIZIE (ART.280 T.U. 115/2002)

(B)

Dati del procedimento

N. 3152/2018 R.G.

(civile: contenz. - volont. - esecuz.)
(penale: procura - gip - dibattim.)

Nome delle parti / imputati

Petronelli Rosalisa + altri

REGISTRO ISCRIZIONE					SPESE ANTICIPATE RIPETIBILI	SPESE PRENOTATE	FIRMA DELL'ADDETTO ALL'ISCRIZIONE DELLE SPESE	PARTE 1) Tenuta al pagamento delle spese 2) Ammessa a patrocinio a spese dello Stato
N° or.	N° REG.	Mod.	Data	Natura della spesa				
1)			8.2.18					
2)								
3)								
4)								
5)								
6)								
7)								
8)								
9)								
10)								
11)								
12)								
13)								
14)								
15)								
16)								
17)								
18)								
19)								
20)								

ATTESTAZIONE DI CHIUSURA DEL FOGLIO NOTIZIE

☐ NON C'E' TITOLO PER IL RECUPERO.

Data _____

☐ C'E' TITOLO PER IL RECUPERO.

Firma del Funzionario addetto alla chiusura

Trasmessa/da trasmettere copia conforme ed allegati all'Ufficio per il recupero in data _____

Firma del Funzionario addetto alla chiusura

139
h-1-8



SP1 0000 93 PRECEDENT
10752/17
triod la

Legione Carabinieri Puglia

① 16 NOT
PILONI

Stazione di Modugno

Viale della Repubblica nr. 46 - 70026 Modugno (BA) - P. 081/5332000 siba331850@carabinieri.it; pec: lba24437@pec.carabinieri.it;

PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Bari
Ufficio Notizie di Reato - Ricezione
27 FEB. 2018

Nr. 9/139 di prot.llo

Modugno (BA), 21/09/2017

Alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale di

BARI

NO N 159
RE
13/18
22

DENUNCIA DI REATO COMMESSO DA PERSONE NOTE

Protocollo Annotazione Preliminare - Portale NdR: **P2017/805056**

Autore del reato identificato in:

1. Generalità e residenza/domicilio: LOCONTE Antonio nato a Bari (BA) il 29.10.1978 residente ad Adelfia (BA) in via Vittorio Emanuele 47, giornalista, Direttore responsabile del "Quotidiano Italiano";
2. Generalità e residenza/domicilio: Arch. PETRONELLI Rosalisa nata a Bari (BA) il 25/06/1979 residente a Triggiano (BA) in via Francesco Fallacara 87, architetto, Responsabile del Servizio 4 - Assetto del Territorio presso il Comune di Modugno;
3. Generalità e residenza/domicilio: CRAMAROSSA Fabrizio nato a Bari (BA) il 01.01.1969 residente a Modugno (BA) in via Girolamo Cornale n. 16, coniugato, medico, consigliere di minoranza del Comune di Modugno;
4. Generalità e residenza/domicilio: DEL ZOTTI Vito nato a Modugno (BA) il 23.08.1949 residente a Modugno (BA) in via Cornole di Ruccia n. 17, coniugato, impiegato, consigliere di minoranza del Comune di Modugno;
5. Generalità e residenza/domicilio: FICARELLA Gaetano nato a Milano (MI) il 19/02/1964 residente a Modugno (BA) in via Paradiso n.12, dipendente del Comune di Modugno;
6. Generalità e residenza/domicilio: AMATULLI Gaetano nato a Bari (BA) il 25.04.1973 residente a Modugno (BA) in via salvo d'Acquisto n.14, appartenente al Corpo della Guardia di Finanza;
7. Generalità e residenza/domicilio: ORO Giuseppe, nato a Bari (BA) il 19.02.1953 residente a Modugno (BA) in via Caduto del Lavoro 15, Direttore responsabile di "Bari Sud Ovest";

- Per nominativi dal nr. 1 al nr. 6 - Ipotesi di reato: per i reati di cui all'art. 167 e segg Dlgs nr. 196/2003 (DIFFUSIONE E PUBBLICAZIONE ILLEGITTIMA DI ATTI INTERNI AGLI UFFICI) e quanto altro ravvisabile dall'A.G. nella narrazione dei fatti;

- Per nominativi dal nr. 1 al nr. 5 - Ipotesi di reato: per i reati di cui agli artt. 323 C.P. (ABUSO D'UFFICIO) e 326 C.P. (RIVELAZIONE ED UTILIZZAZIONE DI SEGRETI DI UFFICIO) e quanto altro ravvisabile dall'A.G. nella narrazione dei fatti;

- Per nominativi dal nr. 2 al nr. 4 - Ipotesi di reato: per i reati di cui all'art. 340 C.P. (INTERRUZIONE DI UN UFFICIO O SERVIZIO PUBBLICO) e quanto altro ravvisabile dall'A.G. nella narrazione dei fatti;

- Per nominativi al nr. 2 - Ipotesi di reato: per i reati di cui all'art. 328 C.P. (RIFIUTO DI ATTI D'UFFICIO) e quanto altro ravvisabile dall'A.G. nella narrazione dei fatti;

- Per nominativi al nr. 2 ed al nr. 5 - Ipotesi di reato: per i reati di cui all'art. 479 C.P. (FALSITA' IDEOLOGICA DEL PUBBLICO UFFICIALE IN ATTI PUBBLICI) e quanto altro ravvisabile dall'A.G. nella narrazione dei fatti;

- Per nominativi al nr. 1 ed al nr. 7 - Ipotesi di reato: per i reati di cui all'art. 595 C.P. (DIFFAMAZIONE) e quanto altro ravvisabile dall'A.G. nella narrazione dei fatti;

Luogo e data de fatto: Modugno e sul Web, a partire dal 08.02.2017 fino al 03.08.2017;

Persona offesa: MAGRONE Cristina Lucia nata a Grumo Appula (BA) il 27.07.1949 residente a Toritto (BA) in Località Quasano in via degli Asparagi nr. 25, stato libero, pensionata;

Denunciante: MAGRONE Cristina Lucia nata a Grumo Appula (BA) il 27.07.1949 residente a Toritto (BA) in Località Quasano in via degli Asparagi nr. 25, stato libero, pensionata;

Attività svolta d'iniziativa con carattere d'urgenza: Nessuna.

o perquisizione : Nessuna.

o sequestro : Nessuna.

Persone informate sui fatti: //.

Redattore dell'informativa: Mar. Ord. Graziano DELLA CORTE.

SOMMARIA RICOSTRUZIONE DEI FATTI:

1. Per ulteriore corso di legge si trasmette l'esposto - denuncia - querela, datata 19.09.2017 e pervenuta in data 20.09.2017 a mezzo pec a questi uffici, da **MAGRONE Cristina Lucia**, in atti generalizzata, contro **LOCONTE Antonio**, **PETRONELLI Rosalisa**, **FICARELLA Gaetano**, **CRAMAROSSA Fabrizio**, **DEL ZOTTI Vito**, **AMATULLI Gaetano** e **ORO Giuseppe**, tutti sopra indicati, per i reati sopra ascritti nonché per tutti quelli ravvisabili da Codesta A.G. nella narrazione dei fatti.

(all. 1 – esposto-denuncia-querela pervenuta a mezzo pec in data 19.09.2017)

2. Dall'esposizione dei fatti, emergeva che in data 27.07.2017 sul sito internet del "QUOTIDIANO ITALIANO", è stata pubblicata la nota avente prot.lo nr. 10108 del "Servizio 4 Assetto del Territorio del Comune di Modugno" tra gli allegati, all'articolo del giornalista Antonio LOCONTE, relativo a presunti abusi edilizi

commessi dall'attuale Sindaco di Modugno, dott. Nicola MAGRONE e della di lui sorella, sig.ra Cristina Lucia MAGRONE.

3. La denunciante richiede il sequestro preventivo della relazione nr.10108 del 23.02.2017 redatta dal responsabile dell'ufficio tecnico del Comune di Modugno nonché il sequestro del sito internet del Quotidiano Italiano con riferimento agli articoli ed i documenti ivi pubblicati in data 27.07.2017 e 03.08.2017.

4. E' doveroso rappresentare che l'Arch. PETRONELLI Rosalisa, in data 10/08/2017 depositava presso questi uffici denuncia - querela contro ignoti per il reato di cui 326 c.p. nonché per tutti quelli ravvisabili da Codesta A.G. - trasmessa a Codesta A.G. con CNR 9/128 di prot.llo datata 13/08/2017 (NDR P2017/682634) di questo Comando Arma - in ordine alla pubblicazione dell'atto in parola ad opera di ignoti e che da un confronto eseguito da lei stessa tra l'originale della relazione n. 10108, da lei custodita in cassaforte e quella pubblicata sul sito web, sarebbero emerse delle difformità e pertanto quest'ultima sarebbe stata acquisita al di fuori ed in violazione di qualsiasi norma che regola l'accesso agli atti.

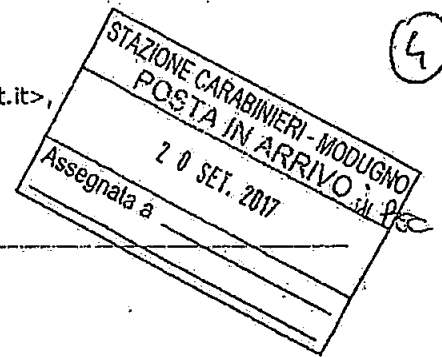
5. Tanto si comunica per dovere d'ufficio, per le valutazioni di Codesta Illustrissima Autorità Giudiziaria, restando in attesa delle determinazioni che riterrà opportuno impartire a questo Comando Arma.

C.N.R. a cura del Maresciallo Ordinario Graziano DELLA CORTE

Allegati: Come da elencazione meglio dettagliata in narrativa.

IL COMANDANTE
(Mar.Magg. Vincenzo LARDIELLO)

Da "cristinamagrone" <cristinamagrone@pec.it>
A "prot.procura.bari@giustiziacert.it" <prot.procura.bari@giustiziacert.it>,
"tba24437@pec.carabinieri.it" <tba24437@pec.carabinieri.it>
Data martedì 19 settembre 2017 - 19:57



esposto-querela Cristina Magrone

All'ill.mo Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari
All'ill.mo Sig. Comandante della Stazione dei Carabinieri di Modugno

Con la presente la sottoscritta Cristina Lucia Magrone, nata a Grumo Appula (BA) il 24/07/1949, e residente in Toritto (BA), località Quasano, al civico 25 di Via degli Asparagi, presenta esposto-querela avente ad oggetto la diffusione e pubblicazione illegittima di atti interni agli Uffici Assetto del Territorio del Comune di Modugno (artt. 167 e segg. D. Lgs. n. 196/2003) - la Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (Art. 326 c.p.) e l'Abuso d'Ufficio (Art. 323 c.p.) - la Falsità ideologica del pubblico ufficiale in atti pubblici (Art. 479 c.p.) - l'Interruzione di un ufficio o servizio pubblico (Art. 340 c.p.) - e la Diffamazione (art. 595 c.p.).

Con osservanza
Cristina Lucia Magrone

Allegato(i)

Esposto_Querela_Cristina_Magrone_19092017.pdf (3069 Kb)
CartaIdentità_CristinaMagrone.pdf (1590 Kb)
AllegatiEsposto_CristinaMagrone.rar (8561 Kb)



CITTÀ DI MODUGNO

Città Metropolitana di Bari

SERVIZIO 4 – ASSETTO DEL TERRITORIO

Via Rossini n° 49 – 70026 Modugno tel 080.5865396
assetto_delterritorio.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: trasmissione documenti sinistro Comune di Modugno/Petronelli

Facendo seguito alla nota prot. 28531 del 23/06/2022 si trasmette la documentazione richiesta come di seguito elencata:

- informativa al consenso al trattamento dei dati personali e sensibili debitamente sottoscritta;
- copia del primo atto relativo al procedimento penale 3152/18 RGNR notificato alla Sig.ra Petronelli;
- Dichiarazione dell'Ente che evidenzia il rapporto lavorativo/mandato e la sua durata tra il Comune e ciascun dipendente /amministratore coinvolto nel procedimento penale e richiedente il patrocinio legale dell'Ente;
- Dichiarazione ex art. 1910 c.c. sull'esistenza/inesistenza di altre polizze a garanzia del medesimo rischio contratte dall'assicurata.

Saluti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 4
ASSETTO DEL TERRITORIO E RIGENERAZIONE URBANA

Arch. Rosalisa Petronelli

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)

ROSALISA
PETRONELLI
20.07.2022
10:36:11
GMT+01:00





CITTÀ DI MODUGNO

Città Metropolitana di Bari

SERVIZIO 4 – ASSETTO DEL TERRITORIO

Via Rossini n° 49 – 70026 Modugno tel 080.5865396
assetto del territorio.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: trasmissione documenti sinistro Comune di Modugno/Petronelli

Facendo seguito alla nota prot. 28531 del 23/06/2022 si trasmette la documentazione richiesta ocme di seguito elencata:

- informativa al consenso al trattamento dei dati personali e sensibili debitamente sottoscritta;
- copia del primo atto relativo al procedimento penale 3152/18 RGNR notificato alla Sig.ra Petronelli;
- Dichiarazione dell'Ente che evidenzi il rapporto lavorativo/mandato e la sua durata tra il Comune e ciascun dipendente /amministratore coinvolto nel procedimento penale e richiedente il patrocinio legale dell'Ente;
- Dichiarazione ex art. 1910 c.c. sull'esistenza/inesistenza di altre polizze a garanzia del medesimo rischio contratte dall'assicurata.

Saluti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 4
ASSETTO DEL TERRITORIO E RIGENERAZIONE URBANA

Arch. Rosalisa Petronelli

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)

ROSALISA
PETRONELLI
20.07.2022
10:36:11
GMT+01:00



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Art. 13 Regolamento Europeo n. 679/2016 ("GDPR")

Secondo quanto previsto dalla normativa nazionale applicabile e dal Regolamento Privacy Europeo n. 679/2016 ("GDPR"), la IGS S.r.l. con sede legale in Latina, via Ligabue 2, gestisce i sinistri per conto della Compagnia AIG Europe Limited (di seguito AIG) o di Enti Pubblici, trattando i dati forniti anche su specifici supporti informatici utilizzati per la gestione del sinistro. Pertanto la IGS S.r.l. in qualità di Titolare del trattamento dei dati da lei forniti, intende darle informazioni circa il trattamento dei dati personali raccolti e trattati dalla società, integrando anche l'informativa fornita da AIG in qualità di titolare e scaricabile al seguente indirizzo web: <https://www.aig.co.it/informativaprivacy>.

A. QUALI DATI RACCOGLIAMO

La IGS S.r.l. in qualità di Titolare raccoglie i dati personali (in seguito anche "dati") necessari alla gestione di sinistri:

- Dati personali identificativi e non particolari come ad esempio: nome, cognome, documento di identità, codice fiscale, indirizzo, email, numero telefonico.
- Dati particolari e sensibili, richiesti per il servizio di gestione sinistri e necessari all'espletamento del servizio e per i quali si richiede un espresso consenso. A titolo esemplificativo dati relativi alla salute e visite mediche.

B. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO - SU QUALE BASE GIURIDICA RACCOGLIAMO I DATI

I dati forniti sono trattati per finalità assicurative e più precisamente per la gestione di sinistri. Nello specifico i dati personali e particolari sono trattati per le seguenti finalità e basi giuridiche:

- a) Per l'esecuzione del contratto/servizio: apertura del sinistro e verifica di quanto necessario alla gestione e liquidazione dei sinistri;
- b) Finalità contrattuali, connesse e strumentali al servizio di gestione sinistri
- c) Finalità connesse ad obblighi normativi, regolamentari, imposti da Autorità a ciò legittimate dalla legge, da Organi di Vigilanza e Controllo (ad esempio antiriciclaggio, casellario centrale infortuni, motorizzazione civile)
- d) Finalità funzionali, statutarie e strumentali alle attività del settore assicurativo, quali: indagini sulla qualità del servizio prestato, soddisfazione del cliente, strumentali al miglioramento della qualità dei servizi offerti dalla nostra Società, elaborazioni statistiche anche in forma anonima, analisi dei rischi legati agli eventi, storicità dei dati per analisi e prevenzione frodi, svolte sia direttamente o attraverso partners con modalità tradizionali (quali, ad esempio, posta cartacea e chiamate tramite operatori) e con modalità automatizzate (quali, ad esempio, chiamate senza intervento di operatori, posta elettronica, o altre forme di interazione a distanza che l'innovazione tecnologica renderà disponibili in futuro); I dati potranno essere comunicati anche a società collegate con IGS S.r.l., per il raggiungimento di fini istituzionali.
- e) Perseguimento del legittimo interesse del titolare:
 1. Gestire i reclami ed i contenziosi, recuperare i crediti, prevenire frodi e attività illecite;
 2. Esercitare i diritti e tutelare gli interessi legittimi del Titolare o di terzi Titolari ad esempio il diritto di difesa in giudizio;
 3. Finalità di marketing, attività statistiche di settore e di ricerche di mercato, ossia per informarla con lettere ordinarie, chiamate telefoniche, email, messaggi SMS, MMS, notifiche e newsletter delle iniziative e/o offerte.

C. CONSENSO FACOLTATIVO E OBBLIGATORIO - FACOLTA' DI RIFIUTO

Nell'ambito della nostra attività i dati personali saranno trattati sulla base di finalità precontrattuali o di obblighi contrattuali intercorrenti, in adempimento di obblighi di legge, e con il Suo consenso specifico se previsto. Il conferimento dei dati particolari e sensibili è strettamente strumentale all'erogazione del servizio. Pertanto è richiesto un esplicito consenso al trattamento e l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità di fornire i servizi richiesti.

D. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Per le finalità sopra descritte, i dati possono essere trattati attraverso strumenti manuali, informatici e/o altrimenti automatizzati secondo logiche strettamente connesse alle finalità di trattamento e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e riservatezza anche nel caso di trattamento attraverso strumenti innovativi di comunicazione a distanza. I dati sono trattati nel rispetto dei principi generali di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza e sempre nel pieno rispetto del principio di proporzionalità del trattamento, in base al quale le varie modalità d'uso dei dati devono essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.

E. CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI

Per le attività svolte dalla IGS srl, i dati raccolti potranno essere comunicati a soggetti terzi e più precisamente:

- Comunicazioni obbligatorie a organi di vigilanza o controllo: comunicazioni che la società è tenuta a fare in base a Leggi, regolamenti, disposizioni impartite da organi di vigilanza (ad esempio IVASS, INPS, UCI, ANIA, Forze dell'Ordine)
- Comunicazioni a Compagnie di assicurazioni per cui viene svolto il servizio
- Messì a disposizione dei Collaboratori del Titolare, in qualità di Soggetti autorizzati al trattamento per le finalità di cui sopra, come ad esempio Società di servizi preposte alla lavorazione delle diverse tipologie di dati, legali, periti, società di servizi cui siano affidati la gestione, liquidazione e pagamento dei sinistri, soggetti appartenenti al settore assicurativo quali: assicuratori, coassicuratori, agenti, sub-agenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione.
- Trattati da terzi, persone fisiche o giuridiche, solo se funzionali all'espletamento delle prestazioni richiesteci, cioè a Consulenti del Titolare (in qualità di Responsabili esterni) per gli aspetti di loro competenza (di natura amministrativa, commerciale, contabile o giuridica) e secondo le modalità previste dalla legge; Per il raggiungimento degli scopi istituzionali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: archiviazione della documentazione o valutazione della conformità della stessa; controllo, revisione e certificazione delle attività di IGS, vigilanza, rendicontazione, consulenza legale e fiscale.
- Potenzialmente accessibili da Responsabili esterni del Titolare per attività di manutenzione, controllo o verifica degli strumenti utilizzati per il trattamento e protezione.

F. TRASFERIMENTO DEI DATI

I dati personali non saranno oggetto di diffusione e, salvo quanto sopra, non saranno trasferiti verso nessun paese estero; tuttavia il Titolare si riserva la possibilità di utilizzare servizi in cloud e in tal caso i fornitori dei servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall'art. 46 del GDPR.

G. PERIODO DI CONSERVAZIONE

I dati sono conservati per il tempo necessario alla trattazione e gestione del sinistro e per i tempi previsti dalle normative di riferimento del settore assicurativo, e per adempiere ad obblighi di legge. I dati obbligatori ai fini contrattuali e contabili sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del rapporto contrattuale e contabile/fiscale.

H. DIRITTI ESERCITABILI DALL'INTERESSATO - diritto all'oblio

In tutti i casi di trattamento, Lei ha diritto di accedere, in ogni momento, ai Dati che La riguardano e di conoscere quali essi siano e come vengano utilizzati. Allo stesso modo può richiedere l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei Dati inesatti o incompleti, ovvero la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco per quelli trattati in violazione di legge.

Il diritto di opposizione al trattamento può essere esercitato per motivi legittimi (da evidenziare nella richiesta).

Per le comunicazioni di cui sopra può inviare una mail al seguente indirizzo email privacy@igsonline.it allegando il documento di identità e codice fiscale. Nel corpo della mail vanno indicate le sue generalità, la richiesta ed in caso di richiesta di cancellazione i motivi per cui si chiede la cancellazione.

I. DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO

L'interessato ha anche il diritto di proporre reclamo dinnanzi al Garante della Privacy, secondo le modalità indicate sul sito web www.garanteprivacy.it

CONSENSO ESPLICITO

Il sottoscritto ROSALISA BIANCHI Acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016,

Presta il suo consenso per il trattamento dei dati particolari e sensibili, richiesti per il servizio di gestione sinistri e necessari all'espletamento del servizio e per i quali si richiede un espresso consenso. A titolo esemplificativo dati relativi alla salute e visite mediche.

☒ SI
☐ NO

Firma [Firma]

Presto il suo consenso per il trattamento dei dati finalità di marketing, attività statistiche di settore e di ricerche di mercato, ossia per informarla con lettere ordinarie, chiamate telefoniche, email, messaggi SMS, MMS, notifiche e newsletter delle iniziative e/o offerte.

☒ SI
☐ NO

Firma [Firma]



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BARI
SEZIONE DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

N. 3152/18 R.G. N.R.

N. 1872/18 R.G. G.I.P.

Avviso di procedimento in Camera di Consiglio art. 127 c.p.p.
In seguito ad Opposizione alla Richiesta di Archiviazione avanzata dal PM

L'Assistente Giudiziario in relazione al procedimento nei confronti di:

1. ~~Petronelli Rosalisa~~, nato a Bari il 25.06.1979 - residente in Triggiano alla via F. Fallacara n. 87;
2. Cramarossa Fabrizio, n. a Bari il 01.01.1969, residente in Modugno alla via G. Cornale n. 16;
3. Del Zozzi Vito, n. a Modugno il 23.08.1949, ivi residente alla via Cornole di Ruccia n. 17;
4. Ficarella Gaetano, n. a Milano il 19.02.1964, residente a Modugno alla via Paradiso n. 12;
5. Amantuli Gaetano, n. a Bari il 25.04.1973, residente in Modugno alla via S. d'Acquisto n. 14;
6. Oro Giuseppe, n. a Bari il 19.02.1953, residente in Modugno alla via Caduto del Lavoro n. 15;
7. Loconte Antonio, n. a Bari il 29.19.1978, residente in Adelfa alla via Vittorio Emanuele n. 47.

In qualità di indagati per le ipotesi di reato di cui agli artt. 323, 328, 340, 479, 595 cp;

A V V I S A

Il P.M. dott.ssa Filoni

Gli indagati sopra generalizzati;

L'avv. Maria Agneta con studio legale in Bari alla Via F. Netti, difensore di ufficio (n. richiesta 014191243 del giorno 19.02.2019);

L'opponente (persona offesa):

➤ Magrone Cristina Lucia nato a Grumo Appula il 24.07.1949 Domiciliata ex art. 33 disp. att. cpp presso il difensore di fiducia Avv. Enrico Rinella con Studio Legale in Bari alla via Canulli n. 61

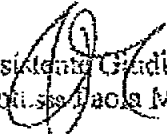
CHE

con Decreto del 18 febbraio 2019 il GIP dott. Francesco PELLECCIA ha fissato per il giorno 25 novembre 2019 ore 9,30, in Bari - Palazzo di Giustizia, viale S. Dioguardi, n. 1, l'udienza in Camera di Consiglio in relazione alla opposizione, depositata dalla persona offesa in data 04.02.2019 alla richiesta di archiviazione avanzata dal P.M.

Si avverte che le parti interessate, potranno prendere visione degli atti o presentare memorie in Cancelleria fino a cinque giorni prima dell'udienza.

Si comunica al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bari ai sensi dell'art. 409 c.p.p. 3° co..

Bari, 19 febbraio 2019


Assistente Giudiziario
Dott.ssa Paola Marzo



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il
TRIBUNALE DI BARI

RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE

- artt. 408/411 c.p.p., 125 e 126 D.Lv. 271/89 -

Il Pubblico Ministero dott. Simona FILONI, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari,

Visti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe, instaurato nei confronti di:

LOCONTE Antonio, in atti generalizzato;
PETRONELLI Rosalia, in atti generalizzata;
CRAMAROSSA Fabrizio, in atti generalizzato;
DEL ZOTTI Vito, in atti generalizzato;
FICARELLA Gaetano, in atti generalizzato;
AMATULLI Gaetano, in atti generalizzato;
ORO Giuseppe, in atti generalizzato;

per i reati p. e p. dagli artt. 323, 340, 328, 479 e 595 c.p.
in Modugno, in data 08.02.2017 al 03.08.2017;

RILEVATO CHE

Dalla disamina degli atti del fascicolo emerge l'impossibilità di sostenere l'azione penale in giudizio, atteso che, allo stato attuale, non risultava possibile individuare il soggetto o i soggetti che avevano partecipato alla diffusione, tramite il sito internet "quotidiano Nazionale", della relazione avente nr. pr. 10108 del 23.02.2017. In particolare, con riferimento alla posizione dell'Arch. PETRONELLI Rosalia e del dipendente FICARELLA Gaetano occorre sottolineare che, da un raffronto tra la nota pubblicata sul quotidiano online e quella "ufficiale", emergevano diverse differenze, tali da far affermare che la copia pubblicata sul web non corrispondeva a quella originale in atti. Pertanto risulta evidente che non è possibile asserire che i predetti indagati siano stati i responsabili della "fuga di notizie". Così come infondata risulta la condotta addebitata al direttore del Quotidiano Nazionale LOCONTE Antonio,

atteso che la pubblicazione della notizia da parte dello stesso non integra un'ipotesi di diffamazione a mezzo stampa essendo scriminata dalla causa di giustificazione del diritto di cronaca. Si osserva, infine, che non sussiste alcuna ipotesi delittuosa ascrivibile a carico dei consiglieri di minoranza del Comune di Modugno indagati, non sussistendo l'elemento materiale e psicologico del reato.

Richiamati tutti gli atti del procedimento;

Visti gli artt. 408/411 c.p.p., 125 D.Lv. 271/89

CHIEDE

che il Giudice per le indagini preliminari in sede voglia disporre l'archiviazione del procedimento e ordinare la conseguente restituzione degli atti al proprio Ufficio;

MANDA

Alla Stazione Carabinieri di Modugno, con facoltà di subdelega, per la notifica a MAGRONE Cristina Lucia, nata a Grumo Appula, il 24.07.1949 e residente in Toritto, località Quasano, al civico nr. 25 di Via Degli Asparagi, con avviso alla p.o. che nel termine di 20 giorni può prendere visione degli atti e presentare opposizione motivata.

Manda alla Segreteria per quanto di competenza.

Bari, li 18 SET. 2018

IL PUBBLICO MINISTERO
-d. SSA Simona FILONI-

COPIA

UNEP - CORTE DI APPELLO DI BARI

4 28

Reg 1/2019 Modello Bag

Cron.8076 - 1/7

R.G.
1872/19

Rich. TRIBUNALE GIP DI BARI

Relazione di notificazione



-7K118076/1

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto al su indicato ufficio, ho notificato il presente atto di FISSAZ.UD.CAMERA CONS. a:

PETRONELLI ROSALISA NELLA QUALITA' COME IN ATTI.

FALLACARA FRANCESCA (VIA) - TRIGGIANO.87 70019 TRIGGIANO - ITALIA

mediante consegna di copia conforme all'originale a mani di:

☒ convivente, i.q., capace, che ne cura la consegna stante la precaria assenza del destinatario/domiciliatario

☐ portiere che ne sottoscrive l'originale stante la precaria assenza del destinatario/domiciliatario e della persona di cui all'art. 157 c.p. p. e invio lettera raccomandata a.r.

☐ incaricato addetto alla ricezione atti

☐ segretaria ivi addetta/collega ivi addetto allo studio

☐ l'atto è stato inserito in busta chiusa e sigillata recante numero di cronologico

☐ Anzi, stante la precaria assenza delle persone indicate nell'art. 157 c.p.p. nei due accessi eseguiti:

I° Accesso il _____ ore: _____ II° Accesso il _____ ore: _____

mediante deposito nella casa Comunale in busta sigillata, affissione del relativo avviso ed invio racc. A.R..

eddi,

29.03.2019

Il Funzionario/L'Ufficiale Giudiziario

[Signature]
Il Funzionario/L'Ufficiale Giudiziario
CORTE DI APPELLO - Bari

Ud 25/11/2019

SPECIFICA	
Trasferte	€ 10,50
Spese	€ 0,00
TOTALE	€ 10,50

Data rich. 27/03/19

Ufficiale Giudiziario

5



CITTÀ DI MODUGNO

Città Metropolitana di Bari

SERVIZIO 4 – ASSETTO DEL TERRITORIO

Via Rossini n° 49 – 70026 Modugno tel 080.5865396
assetto del territorio.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: Dichiarazione ex art. 1910 C.C.

La sottoscritta Arch. Rosalisa Petronelli, nata a Bari il 25/06/1979 e residente a Triggiano (Ba) in via Francesca Fallacara n. 87, C.F. PTRRLS79H65A662B, ai sensi dell'art. 1910 C.C.

DICHIARA

Di non possedere altra polizza assicurativa a garanzia del medesimo rischio contratto.

Saluti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 4
ASSETTO DEL TERRITORIO E RIGENERAZIONE URBANA

Arch. Rosalisa Petronelli

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)

ROSALISA
PETRONELLI
20.07.2022
09:45:13
GMT+01:00





CITTÀ DI MODUGNO

Città Metropolitana di Bari

SERVIZIO 6 – FINANZIARIO

Viale della Repubblica n° 46 – 70026 Modugno
ragioneria.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: Dichiarazione rapporto lavorativo – arch. Rosalisa Petronelli.

La sottoscritta Valeria Depasquale, in qualità di Responsabile del Servizio 6 – Finanziario – Personale

DICHIARA CHE

L'Arch. Rosalisa Petronelli, nata a Bari il 25/06/1979 e residente in Triggiano alla via Francesca Fallacara n. 87, C.F. PTRRLS79H65A662B è dipendente a tempo indeterminato, cat. D, cat. Econ. D2, a far data dal 30/12/2014.

Saluti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 6
FINANZIARIO - PERSONALE

Dott.ssa Valeria Depasquale

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)



VALERIA DE
PASQUALE
COMUNE DI
MODUGNO
ISTRUTTORE
DIRETTIVO
20.07.2022 09:04:42
GMT+01:00



CITTÀ DI MODUGNO

Città Metropolitana di Bari

SERVIZIO 6 – FINANZIARIO

Viale della Repubblica n° 46 – 70026 Modugno
ragioneria.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: Dichiarazione rapporto lavorativo – arch. Rosalisa Petronelli.

La sottoscritta Valeria Depasquale, in qualità di Responsabile del Servizio 6 – Finanziario – Personale

DICHIARA CHE

L'Arch. Rosalisa Petronelli, nata a Bari il 25/06/1979 e residente in Triggiano alla via Francesca Fallacara n. 87, C.F. PTRRLS79H65A662B è dipendente a tempo indeterminato, cat. D, cat. Econ. D2, a far data dal 30/12/2014.

Saluti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 6
FINANZIARIO - PERSONALE

Dott.ssa Valeria Depasquale

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)



VALERIA DE
PASQUALE
COMUNE DI
MODUGNO
ISTRUTTORE
DIRETTIVO
20.07.2022 09:04:42
GMT+01:00

Oggetto: CONSEGNA: trasmissione documenti sinistro Comune di Modugno/Petronelli - [RIF.PROT.:c_f262|REG_PROT|32882/2022]

Mittente: posta-certificata@pec-email.com

Data: 20/07/2022, 14:26

A: affarigenerali.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 20/07/2022 alle ore 14:26:56 (+0200) il messaggio "trasmissione documenti sinistro Comune di Modugno/Petronelli - [RIF.PROT.:c_f262|REG_PROT|32882/2022]" proveniente da "affarigenerali.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it" ed indirizzato a "sinistri.bari@pec.assiteca.net" è stato consegnato nella casella di destinazione. Identificativo del messaggio: F555CFAF.03C612DE.1B92E8EF.BBA8B0D2.posta-certificata@legalmail.it

— postacert.eml —

Oggetto: trasmissione documenti sinistro Comune di Modugno/Petronelli - [RIF.PROT.:c_f262|REG_PROT|32882/2022]

Mittente: affarigenerali.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

Data: 20/07/2022, 14:26

A: sinistri.bari@pec.assiteca.net

— Allegati: —

dati-cert.xml	996 bytes
postacert.eml	7,3 MB
trasmissione_signed.pdf	884 kB
PETRONELLI_-_signed.pdf	738 kB
dichiarazione_polizza_signed.pdf	802 kB
AVVISO_FISSAZIONE_DI_UDIENZARICHIESTA_DI_ARCHIVIAZIONERELATA_DI_NOT IFICA_(proc._n._2018-3152_r.g.n.r._Bari)_-_PETRONELLI_arch._Rosalisa.pdf	131 kB
privacy_firmata.pdf	137 kB
trasmissione_signed_Marcato.pdf	885 kB
PETRONELLI_-_signed_Marcato.pdf	740 kB
dichiarazione_polizza_signed_Marcato.pdf	803 kB
AVVISO_FISSAZIONE_DI_UDIENZARICHIESTA_DI_ARCHIVIAZIONERELATA_DI_NOT IFICA_(proc._n._2018-3152_r.g.n.r._Bari)_-_PETRONELLI_arch._Rosalisa_Marcato.pdf	134 kB
privacy_firmata_Marcato.pdf	141 kB
Segnatura.xml	4,1 kB
ricevuta.pdf	85,1 kB

Data consegna:

mercoledì 22 giugno 2022 - 12:30:47

Mittente:

sinistri.bari@pec.assiteca.net

Email Mittente:

sinistri.bari@pec.assiteca.net

Destinatario:

affarigenerali.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

Destinatario Cc:**Oggetto:**

POSTA CERTIFICATA: richiesta documentazione Sinistro N.

BA01049846 del 01/07/2019 COMUNE DI MODUGNO/PETRONELLI

ROSALISA

Corpo:

Con riferimento all'oggetto trasmettiamo nota con la quale gli Assicuratori forniscono riscontro alla vostra del 21/06 e chiedono ulteriore documentazione.

In attesa di un cortese riscontro porgiamo cordiali saluti

ASSITECA S.p.A.

Corso Vittorio Emanuele II, 60 - 70122 Bari (BA)

<mailto:sinistri.bari@pec.assiteca.net> sinistri.bari@pec.assiteca.net -

<<https://www.assiteca.it/>> www.assiteca.it

Cap. soc. Euro 7.617.193,51 i.v. - Reg. Imprese MI/C.F./P. IVA IT

09743130156 - R.E.A. MI 1313138

In ottemperanza al Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), si precisa che le

informazioni contenute in questo messaggio sono riservate ad uso esclusivo

del destinatario. Qualora il messaggio le fosse pervenuto per errore, la invitiamo ad eliminarlo senza copiarlo e a non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione. Per ulteriori dettagli in merito al trattamento dei dati da parte di Assiteca S.p.a e di tutte le società del Gruppo, la invitiamo a prendere visione della Data Protection Policy sul sito

<<https://www.assiteca.it/>> www.assiteca.it. Grazie.

Pursuant to General Data Protection Regulation 2016/679, you are hereby informed that this message contains confidential information intended only for the use of the addressee. If you are not the addressee and have received

this message by mistake, please delete it and immediately notify us. You may

not copy or disseminate this message to anyone. For further details on the processing of data by Assiteca S.p.a and all the companies of the Group, we

invite you to read the Data Protection Policy on the website

<<https://www.assiteca.it/>> www.assiteca.it. Thank you.

Da: tutela.legale@igsonline.it [mailto:tutela.legale@igsonline.it]

Inviato: mercoledì 22 giugno 2022 12:24

A: maurizio.mastromauro@assiteca.it

Oggetto: Sinistro N. BA01049846 del 01/07/2019 COMUNE DI
MODUGNO/PETRONELLI
ROSALISA

Buongiorno,

prendiamo atto che la richiesta di attivazione della polizza TL riguarda la sola Sig. raPetronelli.

Ai fini istruttori si attende:

informativa al consenso al trattamento dei dati personali e
sensibili debitamente sottoscritta

copia del primo atto relativo al procedimento penale 3152/18

RGNR notificato alla Sig.ra Petronelli

. Determina di ammissione al patrocinio a spese dell'ente;

. Dichiarazione dell'Ente che evidenzi il rapporto lavorativo / mandato e la sua durata tra il Comune e ciascun dipendente / amministratore coinvolto nel procedimento penale e richiedente il patrocinio legale dell'Ente;

. Dichiarazione ex art. 1910 c.c. sull'esistenza/inesistenza di altre polizze a garanzia del medesimo rischio contratte dall'assicurata (in caso affermativo inviare copia della denuncia, copia del contratto, copia del relativo riscontro);

Riservandoci ogni valutazione al completamento dell'istruttoria con l'occasione è gradito porgere cordiali saluti.

PER UNA PIU' RAPIDA GESTIONE DELLA PRATICA SI PREGA DI
RISPONDERE INSERENDO
IL NUMERO DI SINISTRO NELL'OGGETTO DELLA VOSTRA E-MAIL.

LAURA CALISI

Ufficio Sinistri

<https://www.igsonline.it/enti/collaboratori/img/igs_claim.jpg>

IGS s.r.l.

Via Ligabue, 2

04100 - Latina (LT)

Tel: +39 0773.457901

Fax +39 0773.019865

email: laura.calisi@igsonline.it <<mailto:laura.calisi@igsonline.it>>

Pec: igs.sinistri@legalmail.it <<mailto:igs.sinistri@legalmail.it>>

Sito: www.igsonline.it <<http://www.igsonline.it>>

Nota:

Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati

sono riservate esclusivamente ai destinatari sopraindicati. Tutte le informazioni ivi contenute, compresi eventuali allegati, sono da ritenersi esclusivamente confidenziali e riservate secondo i termini del D.Lgs. 196/2003 in materia di privacy e del Regolamento europeo 679/2016 - GDPR - e

quindi ne è proibita l'utilizzazione ulteriore non autorizzata.

Se avete ricevuto per errore questa messaggio, Vi preghiamo cortesemente di contattare immediatamente il mittente e cancellare la e-mail.

The information contained in this e-mail and any attachments with it, shall be reserved exclusively for the recipients mentioned above. All the information contained, including any attachments, is to be considered exclusively confidential and confidential under the terms of D. Lgs. 196/2003 regarding privacy and the European Regulation 679/2016 - GDPR-and

therefore prohibited the use further unauthorized.

If you have received this message by mistake, please kindly To contact the sender immediately and cancel the e-mail.

Allegati:

- 525.eml
- privacy_igs_tutela.pdf

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: richiesta documentazione Sinistro N. BA01049846 del 01/07/2019 COMUNE DI MODUGNO/PETRONELLI ROSALISA

Mittente: "Per conto di: sinistri.bari@pec.assiteca.net" <posta-certificata@pec-email.com>

Data: 22/06/2022 12:30

A: "Affari Generali - Comune di Modugno"

<affarigenerali.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it>

Messaggio di posta certificata

Il giorno 22/06/2022 alle ore 12:30:47 (+0200) il messaggio

"richiesta documentazione Sinistro N. BA01049846 del 01/07/2019 COMUNE DI MODUGNO/PETRONELLI ROSALISA" è stato inviato da "sinistri.bari@pec.assiteca.net" indirizzato a:

affarigenerali.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo del messaggio: opec228.20220622123047.22988.05.1.15@pec-email.com

—postacert.eml—

Oggetto: richiesta documentazione Sinistro N. BA01049846 del 01/07/2019 COMUNE DI MODUGNO/PETRONELLI ROSALISA

Mittente: "PEC Sinistri Assiteca Bari" <sinistri.bari@pec.assiteca.net>

Data: 22/06/2022 12:30

A: "Affari Generali - Comune di Modugno"

<affarigenerali.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it>

Con riferimento all'oggetto trasmettiamo nota con la quale gli Assicuratori forniscono riscontro alla vostra del 21/06 e chiedono ulteriore documentazione.

In attesa di un cortese riscontro porgiamo cordiali saluti

 Assiteca

ASSITECA S.p.A.

Corso Vittorio Emanuele II, 60 - 70122 Bari (BA)

sinistri.bari@pec.assiteca.net - www.assiteca.it

Cap. soc. Euro 7.617.193,51 i.v. - Reg. Imprese MI/C.F./P. IVA IT 09743130156 - R.E.A. MI 1313138

In ottemperanza al Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate ad uso esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio le fosse pervenuto per errore, la invitiamo ad eliminarlo senza copiarlo e a non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione. Per ulteriori dettagli in merito al trattamento dei dati da parte di Assiteca S.p.a e di tutte le società del Gruppo, la invitiamo a prendere visione della Data Protection Policy sul sito www.assiteca.it. Grazie.

Pursuant to General Data Protection Regulation 2016/679, you are hereby informed that this message contains confidential information intended only for the use of the addressee. If you are not the addressee and have received this message by mistake, please delete it and immediately notify us. You may not copy or disseminate this message to anyone. For further details on the processing of data by Assiteca S.p.a and all the companies of the Group, we invite you to read the Data Protection Policy on the website www.assiteca.it. Thank you.

Da: tutela.legale@igsonline.it [mailto:tutela.legale@igsonline.it]

Inviato: mercoledì 22 giugno 2022 12:24

A: maurizio.mastromauro@assiteca.it

Oggetto: Sinistro N. BA01049846 del 01/07/2019 COMUNE DI MODUGNO/PETRONELLI ROSALISA

Buongiorno,

prendiamo atto che la richiesta di attivazione della polizza TL riguarda la sola Sig. ra Petronelli.

Ai fini istruttori si attende:

- . informativa al consenso al trattamento dei dati personali e sensibili debitamente sottoscritta
 - . copia del primo atto relativo al procedimento penale 3152/18 RGNR notificato alla Sig.ra Petronelli
 - . Determina di ammissione al patrocinio a spese dell'ente;
 - . Dichiarazione dell'Ente che evidenzi il rapporto lavorativo / mandato e la sua durata tra il Comune e ciascun dipendente / amministratore coinvolto nel procedimento penale e richiedente il patrocinio legale dell'Ente;
 - . Dichiarazione ex art. 1910 c.c. sull'esistenza/inesistenza di altre polizze a garanzia del medesimo rischio contratte dall'assicurata (in caso affermativo inviare copia della denuncia, copia del contratto, copia del relativo riscontro);
- Riservandoci ogni valutazione al completamento dell'istruttoria con l'occasione è gradito porgere cordiali saluti.

PER UNA PIU' RAPIDA GESTIONE DELLA PRATICA SI PREGA DI RISPONDERE INSERENDO IL NUMERO DI SINISTRO NELL'OGGETTO DELLA VOSTRA E-MAIL.

LAURA CALISI

Ufficio Sinistri

IGS s.r.l.
Via Ligabue, 2
04100 - Latina (LT)
Tel: +39 0773.457901
Fax +39 0773.019865
email: laura.calisi@igsonline.it
Pec: igs.sinistri@legalmail.it
Sito: www.igsonline.it

Nota:

Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono riservate esclusivamente ai destinatari sopraindicati. Tutte le informazioni ivi contenute, compresi eventuali

allegati, sono da ritenersi esclusivamente confidenziali e riservate secondo i termini del D.Lgs. 196/2003 in materia di privacy e del Regolamento europeo 679/2016 - GDPR - e quindi ne è proibita l'utilizzazione ulteriore non autorizzata.
Se avete ricevuto per errore questo messaggio, Vi preghiamo cortesemente di contattare immediatamente il mittente e cancellare la e-mail.

The information contained in this e-mail and any attachments with it, shall be reserved exclusively for the recipients mentioned above. All the information contained, including any attachments, is to be considered exclusively confidential and confidential under the terms of D. Lgs. 196/2003 regarding privacy and the European Regulation 679/2016 - GDPR-and therefore prohibited the use further unauthorized.
If you have received this message by mistake, please kindly To contact the sender immediately and cancel the e-mail.

— Allegati: _____

dati-cert.xml	996 bytes
postacert.eml	233 KB
privacy_igs_tutela.pdf	153 KB

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Art. 13 Regolamento Europeo n. 679/2016 ("GDPR")

Secondo quanto previsto dalla normativa nazionale applicabile e dal Regolamento Privacy Europeo n. 679/2016 ("GDPR"), la IGS S.r.l. con sede legale in Latina, via Ligabue 2, gestisce i sinistri per conto della Compagnia AIG Europe Limited (di seguito AIG) o di Enti Pubblici, trattando i dati forniti anche su specifici supporti informatici utilizzati per la gestione del sinistro. Pertanto la IGS S.r.l. in qualità di Titolare del trattamento dei dati da lei forniti, intende darle informazioni circa il trattamento dei dati personali raccolti e trattati dalla società, integrando anche l'informativa fornita da AIG in qualità di titolare e scaricabile al seguente indirizzo web: <https://www.aig.co.it/informativaprivacy>.

A. QUALI DATI RACCOGLIAMO

La IGS S.r.l. in qualità di Titolare raccoglie i dati personali (in seguito anche "dati") necessari alla gestione di sinistri:

- Dati personali identificativi e non particolari come ad esempio: nome, cognome, documento di identità, codice fiscale, indirizzo, email, numero telefonico.
- Dati particolari e sensibili, richiesti per il servizio di gestione sinistri e necessari all'espletamento del servizio e per i quali si richiede un espresso consenso. A titolo esemplificativo dati relativi alla salute e visite mediche.

B. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO - SU QUALE BASE GIURIDICA RACCOGLIAMO I DATI

I dati forniti sono trattati per finalità assicurative e più precisamente per la gestione di sinistri. Nello specifico i dati personali e particolari sono trattati per le seguenti finalità e basi giuridiche:

- a) Per l'esecuzione del contratto/servizio: apertura del sinistro e verifica di quanto necessario alla gestione e liquidazione dei sinistri;
- b) Finalità contrattuali, connesse e strumentali al servizio di gestione sinistri
- c) Finalità connesse ad obblighi normativi, regolamentari, imposti da Autorità a ciò legittimate dalla legge, da Organi di Vigilanza e Controllo (ad esempio antiriciclaggio, casellario centrale infortuni, motorizzazione civile)
- d) Finalità funzionali, statutarie e strumentali alle attività del settore assicurativo, quali: indagini sulla qualità del servizio prestato, soddisfazione del cliente, strumentali al miglioramento della qualità dei servizi offerti dalla nostra Società, elaborazioni statistiche anche in forma anonima, analisi dei rischi legati agli eventi, storicità dei dati per analisi e prevenzione frodi, svolte sia direttamente o attraverso partners con modalità tradizionali (quali, ad esempio, posta cartacea e chiamate tramite operatori) e con modalità automatizzate (quali, ad esempio, chiamate senza intervento di operatori, posta elettronica, o altre forme di interazione a distanza che l'innovazione tecnologica renderà disponibili in futuro); i dati potranno essere comunicati anche a società collegate con IGS S.r.l., per il raggiungimento di fini istituzionali.
- e) Perseguimento del legittimo interesse del titolare:
 1. Gestire i reclami ed i contenziosi, recuperare i crediti, prevenire frodi e attività illecite;
 2. Esercitare i diritti e tutelare gli interessi legittimi del Titolare o di terzi Titolari ad esempio il diritto di difesa in giudizio;
 3. Finalità di marketing, attività statistiche di settore e di ricerche di mercato, ossia per informarla con lettere ordinarie, chiamate telefoniche, email, messaggi SMS, MMS, notifiche e newsletter delle iniziative e/o offerte.

C. CONSENSO FACOLTATIVO E OBBLIGATORIO – FACOLTA' DI RIFIUTO

Nell'ambito della nostra attività i dati personali saranno trattati sulla base di finalità precontrattuali o di obblighi contrattuali intercorrenti, in adempimento di obblighi di legge, e con il Suo consenso specifico se previsto. Il conferimento dei dati particolari e sensibili è strettamente strumentale all'erogazione del servizio. Pertanto è richiesto un esplicito consenso al trattamento e l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità di fornire i servizi richiesti.

D. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Per le finalità sopra descritte, i dati possono essere trattati attraverso strumenti manuali, informatici e/o altrimenti automatizzati secondo logiche strettamente connesse alle finalità di trattamento e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e riservatezza anche nel caso di trattamento attraverso strumenti innovativi di comunicazione a distanza. I Dati sono trattati nel rispetto dei principi generali di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza e sempre nel pieno rispetto del principio di proporzionalità del trattamento, in base al quale le varie modalità d'uso dei dati devono essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.

E. CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI

Per le attività svolte dalla IGS srl, i dati raccolti potranno essere comunicati a soggetti terzi e più precisamente:

- Comunicazioni obbligatorie a organi di vigilanza o controllo: comunicazioni che la società è tenuta a fare in base a Leggi, regolamenti, disposizioni impartite da organi di vigilanza (ad esempio IVASS, INPS, UCI, ANIA, Forze dell'Ordine)
- Comunicazioni a Compagnie di assicurazioni per cui viene svolto il servizio
- Messaggi a disposizione dei Collaboratori del Titolare, in qualità di Soggetti autorizzati al trattamento per le finalità di cui sopra, come ad esempio Società di servizi preposte alla lavorazione delle diverse tipologie di dati, legali, periti, società di servizi cui siano affidati la gestione, liquidazione e pagamento dei sinistri, soggetti appartenenti al settore assicurativo quali: assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, agenti, sub-agenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione.
- Trattati da terzi, persone fisiche o giuridiche, solo se funzionali all'espletamento delle prestazioni richiesteci, cioè a Consulenti del Titolare (in qualità di Responsabili esterni) per gli aspetti di loro competenza (di natura amministrativa, commerciale, contabile o giuridica) e secondo le modalità previste dalla legge; Per il raggiungimento degli scopi istituzionali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: archiviazione della documentazione o valutazione della conformità della stessa; controllo, revisione e certificazione delle attività di IGS, vigilanza, rendicontazione, consulenza legale e fiscale.
- Potenzialmente accessibili da Responsabili esterni del Titolare per attività di manutenzione, controllo o verifica degli strumenti utilizzati per il trattamento e protezione.

F. TRASFERIMENTO DEI DATI

I dati personali non saranno oggetto di diffusione e, salvo quanto sopra, non saranno trasferiti verso nessun paese estero; tuttavia il Titolare si riserva la possibilità di utilizzare servizi in cloud e in tal caso i fornitori dei servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall'art. 46 del GDPR.

G. PERIODO DI CONSERVAZIONE

I dati sono conservati per il tempo necessario alla trattazione e gestione del sinistro e per i tempi previsti dalle normative di riferimento del settore assicurativo, e per adempiere ad obblighi di legge. I dati obbligatori ai fini contrattuali e contabili sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del rapporto contrattuale e contabile/fiscale.

H. DIRITTI ESERCITABILI DALL'INTERESSATO – diritto all'oblio

In tutti i casi di trattamento, Lei ha diritto di accedere, in ogni momento, ai Dati che La riguardano e di conoscere quali essi siano e come vengano utilizzati. Allo stesso modo può richiedere l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei Dati inesatti o incompleti, ovvero la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco per quelli trattati in violazione di legge.

Il diritto di opposizione al trattamento può essere esercitato per motivi legittimi (da evidenziare nella richiesta).

Per le comunicazioni di cui sopra può inviare una mail al seguente indirizzo email privacy@igsonline.it allegando il documento di identità e codice fiscale. Nel corpo della mail vanno indicate le sue generalità, la richiesta ed in caso di richiesta di cancellazione i motivi per cui si chiede la cancellazione.

I. DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO

L'interessato ha anche il diritto di proporre reclamo dinanzi al Garante della Privacy, secondo le modalità indicate sul sito web www.garanteprivacy.it

CONSENSO ESPlicito

Il sottoscritto _____ Acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016,

Presta il suo consenso per il trattamento dei dati particolari e sensibili, richiesti per il servizio di gestione sinistri e necessari all'espletamento del servizio e per i quali si richiede un espresso consenso. A titolo esemplificativo dati relativi alla salute e visite mediche.

- ☐ Sì
☐ No

Firma _____

Presto il suo consenso per il trattamento dei dati finalità di marketing, attività statistiche di settore e di ricerche di mercato, ossia per informarla con lettere ordinarie, chiamate telefoniche, email, messaggi SMS, MMS, notifiche e newsletter delle iniziative e/o offerte.

- ☐ Sì
☐ No

Firma _____

6024



CITTÀ DI MODUGNO

Città Metropolitana di Bari

SERVIZIO 4 – ASSETTO DEL TERRITORIO

Via Rossini n° 49 – 70026 Modugno tel 080.5865396
assetto del territorio.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: trasmissione documenti sinistro Comune di Modugno/Petronelli

Facendo seguito alla nota prot. 28531 del 23/06/2022 si trasmette la documentazione richiesta come di seguito elencata:

- informativa al consenso al trattamento dei dati personali e sensibili debitamente sottoscritta;
- copia del primo atto relativo al procedimento penale 3152/18 RGNR notificato alla Sig.ra Petronelli;
- Dichiarazione dell'Ente che evidenzia il rapporto lavorativo/mandato e la sua durata tra il Comune e ciascun dipendente /amministratore coinvolto nel procedimento penale e richiedente il patrocinio legale dell'Ente;
- Dichiarazione ex art. 1910 c.c. sull'esistenza/inesistenza di altre polizze a garanzia del medesimo rischio contratte dall'assicurata.

Saluti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 4
ASSETTO DEL TERRITORIO E RIGENERAZIONE URBANA

Arch. Rosalisa Petronelli

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)

ROSALISA
PETRONELLI
20.07.2022
10:36:11
GMT+01:00



All'ill.mo Sig. Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di BARI

5

OGGETTO: Diffusione e pubblicazione illegittima di atti interni agli Uffici Assetto del Territorio del Comune di Modugno (artt. 167 e segg. D. Lgs. n. 196/2003) - Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (Art. 326 c.p.) ed Abuso d'Ufficio (Art. 323 c.p.) - Falsità ideologica del pubblico ufficiale in atti pubblici (Art. 479 c.p.) - Interruzione di un ufficio o servizio pubblico (Art. 340 c.p.) - Diffamazione (art. 595 c.p.).

Con la presente la sottoscritta Cristina Lucia Magrone, nata a Grumo Appula (BA) il 24/07/1949, e residente in Toritto (BA), località Quasano, al civico 25 di Via degli Asparagi, espone quanto segue:

Atti istruttori interni connessi a pratiche di edilizia privata riguardanti la scrivente ed i dati in esse contenuti sono stati diffusi e resi noti illegalmente al pubblico dal Servizio Assetto del Territorio del Comune di Modugno. La diffusione è avvenuta anzitutto con una interrogazione consiliare che ha riportato interi stralci e in altri casi sintesi della relazione, seguita dalla pubblicazione integrale sottoforma di scansione, con altrettanta identità di contenuto tra la copia in atti al servizio e quella divulgata, sulla testata giornalistica "Quotidiano Italiano", da un successivo post facebook pubblico di un consigliere comunale (a nome suo, del collega e del Circolo Pd di Modugno), e dalla pubblicazione integrale sulla testata giornalistica "Bari Sud Ovest". Atti interni reiteratamente diffusi al pubblico tra i quali una relazione, si sottolinea, predisposta con false attestazione di fatti, non attendibili affermazioni ed erronee deduzioni.

Atti istruttori interni e dati con i quali il dipendente del comune di Modugno, Gaetano Ficarella, il Responsabile del Servizio Assetto del Territorio del Comune di Modugno, Rosalisa Petronelli, i consiglieri comunali del Pd di Modugno, Fabrizio Cramarossa e Vito Del Zotti, d'intesa con il giornalista Antonio Loconte e in alcuni altri casi dell'ufficiale della Guardia di Finanza, Gaetano Amatulli, e del giornalista Giuseppe Oro, hanno procurato intenzionalmente un danno ingiusto alla scrivente, ledendo i suoi diritti costituzionalmente garantiti ed il concorrente interesse pubblico al buon andamento della pubblica amministrazione. Per rappresentare e comprendere più chiaramente la gravità dei fatti ed a sostegno di quanto brevemente illustrato in premessa è utile una breve ricostruzione delle vicende amministrative e dei profili di illegittimità, anche sottese alla diffusione illegale di atti istruttori interni inerenti pratiche di edilizia privata.

1) In data 27 aprile 2017 la scrivente ha presentato al Servizio Assetto del Territorio del Comune di Modugno una Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) tardiva - in sanatoria - (ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, comma 1 lettera "c" di cui all'art. 3 comma 1 lettera "d", all'art. 6/bis comma 5 e all'art. n. 36 del r.u.c.- d.p.r. n. 380/2001 del 06-giugno-2001 e s.m.i.) inerente la regolarizzazione urbanistica relativa all'intervento di ristrutturazione edilizia di parte (5,20 mq) di un'immobile urbano-rurale e rupestre ubicato in territorio di Modugno (Ba) in contrada "sottosomma" sulla vecchia strada vicinale Balsigano, edificato prima dell'entrata in vigore della Legge Urbanistica del 17 agosto 1942 e prima dell'entrata in vigore della Legge Ponte del 1 settembre 1967, riportato nel n.c.e.u. a cavallo fra le particelle n. 1077 e n. 1079, al foglio n. 28 - pte. n. 1078 - sub. 1. L'intervento non ha interessato la parte (13,20 mq) del predetto immobile rurale-rupestre arrivata fino ai giorni nostri in maniera integra rispetto alla forma, alla consistenza e alle

caratteristiche tecnico strutturali. La Scia è stata protocollata con il n° 0021838 del 27/4/2017 ed attualmente, nonostante fughe di notizie riservate e palesi conflitti d'interesse di alcuni dipendenti degli Uffici, è in fase d'istruttoria e valutazione. 6

2) In data 27 luglio 2017 la sottoscritta del tutto inaspettatamente è venuta conoscenza - tramite la pubblicazione sul "Quotidiano Italiano" (testata giornalistica iscritta al Tribunale di Bari Num. R.G. 2561/2011 Num. Reg. Stampa 31) in un articolo scritto e pubblicato dal direttore responsabile Antonio Loconte - di una nota del Servizio Assetto del Territorio del Comune di Modugno, avente protocollo n. 10108 del 23/02/2017. In particolare, a seguito dell'articolo del citato giornale *on line*, anche la sottoscritta - come indefiniti lettori - veniva a conoscenza di una relazione del febbraio u.s. redatta da un impiegato amministrativo del Comune di Modugno (tale Gaetano Ficarella, fatto passare come istruttore tecnico) sull'immobile urbano-rurale e rupestre della scrivente; relazione redatta sulla base degli atti interni all'ufficio e avente ad oggetto la comunicazione di presunte e pretese violazioni delle norme in materia urbanistica (nota prott. 7738 del 13/2/2017 del Corpo di Polizia Locale), rese evidenti da una segnalazione apocrifia (ritenuta tale dal Comando Polizia locale di Modugno e "dall'architetto amministrativo").

Sicché, alla data del 27 luglio 2017, si determinava una situazione a dir poco caotica - un groviglio di eccessi di potere, di omissioni di controllo, di falsi ideologici - dentro alla quale la sottoscritta, legittima promotrice della Scia, veniva costretta a constatare una vera e propria traslazione della vicenda dagli Uffici comunali a redazioni di piccoli o grandi giornali, nelle sale da barba, nei bar e nelle famiglie, mentre la scrivente era rimasta l'unica a non disporre legalmente dell'atto "interno" e comunque illegittimo ma portato volutamente a conoscenza pubblica.

Si deve precisare, in questa rapida esposizione degli accadimenti, che la relazione n. 10108 dell'impiegato amministrativo Ficarella, conteneva inattendibili affermazioni ed erronee deduzioni del relatore, era ed è un atto endoprocedimentale di natura riservata, interno ed a conoscenza dei soli Uffici dell'Assetto del Territorio del Comune di Modugno, che era stato scansionato e diffuso illegalmente al pubblico, diffuso e reso noto illegittimamente ed illegalmente, con identità di contenuto tra la copia in atti al servizio e quella divulgata, pur essendo sottoposto alla normativa dettata dalla "Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme sul procedimento amministrativo" e dal "Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali"; oltre che in violazione dell'Articoli 326 e 323 c.p. (ALLEGATO A).

Va precisato che il "Responsabile del procedimento", cioè l'"amministrativo" Gaetano Ficarella, incaricato il 17/02/2017 dal Responsabile del Servizio Assetto del Territorio Rosalisa Petronelli di "*verificare l'esistenza, di titoli edilizi e riferire*", confezionava una relazione sulla base degli atti interni all'ufficio e nel rilevare abusi edilizi sugli immobili indicati genericamente nella lettera apocrifia, attestava falsamente fatti come l'assenza di edificazione e recinzione del suolo, al luglio 2005 e sino ad agosto 2016, sulla base di accertamenti aereo-fotogrammetrici approssimativi e scientificamente obsoleti, relativi al fondo agricolo di proprietà della scrivente.

Questo, dunque, il paradosso: l'Architetto Ficarella, impiegato amministrativo del Comune di Modugno, arbitrariamente venne destinato da parte del Responsabile del servizio Assetto del Territorio Petronelli, ad un compito da istruttore tecnico. Con la precisazione che il Ficarella era ed è, da tempo, coinvolto in un contenzioso finalizzato, appunto, al suo "trasferimento ordinamentale al settore tecnico da quello anche attualmente e da anni gli si riconosce come "amministrativo". Si può, sul punto concludere: I fatti attestano una falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.) contenuta nella relazione n. 10108 del 23/02/2017 che è stata poi dallo stesso Responsabile (Ficarella) diffusa illegalmente al di fuori degli uffici, come prospettato e denunciato, "scoperta la vicenda", dalla stessa Responsabile del Servizio Assetto del Territorio, Petronelli, pare con una formale denuncia. Responsabile del

Servizio, che deve comunque rispondere per omessa vigilanza, sugli obblighi e sui doveri di servizio, in relazione alle responsabilità dei vari soggetti implicati e dell'Ufficio da lei gestito soprattutto quanto alla diffusione di atti interni.

Annottazione: ancora oggi, la sottoscritta può personalmente prelevare la "nota Ficarella" (che ha il falso "pregio" di dichiarare di aver accertato anomalie e irregolarità urbanistiche commesse dalla sottoscritta) anche solo recandosi in un bar di Modugno e non all'Ufficio pubblico competente dove le negano sistematicamente e indebitamente il più elementare diritto di accesso agli atti. Dall'Ufficio competente, invece, continua la sequela di sfregi ad ogni diritto calpestato del cittadino. Con la precisazione che ancor oggi si è in attesa delle valutazioni conclusive del Responsabile Assetto del Territorio (senza lecita istruttoria, senza sopralluogo, senza spiegare perché le consulenze di parte non siano state nemmeno lette).

3) in data 27 luglio 2017 la sottoscritta è venuta a conoscenza, sempre tramite la pubblicazione del predetto articolo sul "Quotidiano Italiano", di una interrogazione consiliare su presunti abusi edilizi presentata dai consiglieri comunali del gruppo Pd di Modugno, Fabrizio Cramarossa e Vito Del Zotti. Nel testo dell'interrogazione (nota prot.0036689 del 12/7/2017) protocollata 15 giorni prima della pubblicazione dell'articolo sono riportati interi stralci e in altri casi sintesi della relazione del Servizio Assetto del Territorio del Comune di Modugno (nota prot. 10108 del 23/02/2017) diffusa illegalmente al pubblico con il predetto articolo. E che la predetta relazione e comunque i dati in essa contenuta trovino corrispondenza e siano stati utilizzati per redigere l'interrogazione lo si evince chiaramente dal raffronto tra i due testi (ALLEGATO B), pubblicati con l'articolo del "Quotidiano Italiano". Dati ed aspetti noti ai soli uffici dell'Assetto del Territorio, si sottolinea, riportati e diffusi 15 giorni prima della pubblicazione dell'articolo e senza che vi fosse accesso agli atti, formale ed informale o presa visione, autorizzata, come attestato dal Segretario generale del Comune di Modugno, Monica Calzetta, nella sua qualità di Responsabile per la trasparenza e la prevenzione della corruzione (in data 1/9/2017).

Più in particolare i consiglieri comunali Fabrizio Cramarossa e Vito Del Zotti oltre a rivelare e diffondere notizie interne d'ufficio ne hanno anche camuffato la conoscenza scrivendo nell'interrogazione che "ci è giunta notizia che sarebbe stata effettuata una ricognizione tecnica degli atti esistenti e dello stato dei luoghi di due diverse località in Modugno, da parte dell'UTC di Modugno, effettuata presumibilmente a seguito della denuncia di un cittadino inoltrata al Comando di Polizia Locale, in base alla quale si evidenzerebbero due situazioni di presunto abuso edilizio". L'interrogazione, è utile chiarire dal punto di vista della mera cronaca, è stata formalmente respinta dal Presidente del Consiglio e dal Segretario generale del Comune di Modugno "esulando la stessa dalle competenze del Consiglio così come riconosciute dalla legge, dallo statuto e dal regolamento".

Insomma, solo i giornali e i Consiglieri di opposizione possono conoscere la cosiddetta "nota Ficarella", tranne la sottoscritta che pure ha chiesto l'accesso agli atti, cocciutamente negato.

4) In data 3 agosto 2017 la sottoscritta è venuta conoscenza, naturalmente tramite la pubblicazione sul "Quotidiano Italiano" di un ulteriore articolo scritto e pubblicato (ALLEGATO C) dal direttore responsabile Antonio Loconte, con richiamo al primo articolo del 27/7/2017, che la relazione n. 10108 del 23/02/2017, atto interno di natura riservata a conoscenza dei soli Uffici e volutamente diffuso al pubblico, è stata oggetto, al pari dell'interrogazione dei consiglieri comunali:

- di un'interrogazione a risposta scritta, nel corso di una seduta parlamentare, rivolta al Ministro dell'Interno con cui un deputato del Partito Democratico chiede di conoscere di quali elementi disponga il Ministro circa i fatti in questione (??) e se non ritenga la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 142 del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL). Nell'interrogazione parlamentare si cita e si argomenta sulla relazione, riportando passi e sintesi, facendo riferimento alla scansione della nota n. 10108 del 23/02/2017 pubblicata illegalmente dal "Quotidiano Italiano" il 27/7/2017.

- di un esposto alla Procura della Repubblica ed al Prefetto presentato dai consiglieri comunali Fabrizio Cramarossa e Vito Del Zotti, sulla base della relazione del Servizio Assetto del Territorio (nota prot. 10108 del 23/02/2017) diffusa illegalmente. 8

5) in data 4 agosto 2017 la scrivente ha presentato con posta elettronica certificata denuncia/riciesta chiarimenti sulla diffusione e la pubblicazione illegittima di atti interni agli Uffici rivolgendola al Segretario generale del Comune, Monica Calzetta, al Responsabile del Servizio Assetto del Territorio, Rosalisa Petronelli e per conoscenza al Prefetto di Bari, Marilisa Magno.

6) In data 4 agosto 2017 la sottoscritta è venuta conoscenza della pubblicazione di un post su facebook del Consigliere comunale di Modugno Fabrizio Cramarossa nel quale a nome suo, del collega consigliere comunale Vito del Zotti e del Circolo Pd di Modugno, è stata nuovamente diffusa la relazione interna degli Uffici del 23/02/2017 "invitando a leggere con attenzione il documento del RUP dell'Ufficio Tecnico di Modugno, perché è sulla base di quello che in data 2 agosto è stato trasmesso un esposto alle Autorità competenti". Invitando chiunque a leggere un atto interno di natura riservata a conoscenza dei soli Uffici e dolosamente diffuso al pubblico. (ALLEGATO D).

- Nel predetto post su facebook sono presenti link del servizio Google Drive (spazio online per archiviare e condividere file) a diversi documenti creati il 3 agosto 2017 da Gaetano Amatulli, ufficiale della Guardia di finanza e membro del Circolo Pd di Modugno, in qualità di proprietario dei predetti documenti. Tra questi l'interrogazione comunale, il riscontro di diniego alla predetta e soprattutto la relazione interna degli Uffici del 23/02/2017 scansionata ed illegalmente diffusa al pubblico dal "Quotidiano Italiano" ed anticipata con stralci e sintesi nell'interrogazione (prot.0036689) del 12/7/2017 di Cramarossa e Del Zotti. (ALLEGATO E).

- La volontà di procurare intenzionalmente un danno ingiusto si traduce nuovamente in abuso in data 4 agosto 2017 con la pubblicazione di un post su facebook da parte di Fabrizio Cramarossa nel quale a nome suo, del collega consigliere comunale Vito del Zotti e del Circolo Pd di Modugno, è stata nuovamente diffusa illegalmente la relazione interna degli Uffici (prot. n. 10108 del 23/02/2017). I consiglieri comunali oltre a rivelare notizie interne d'ufficio ne hanno anche agevolato la conoscenza "invitando a leggere con attenzione - scrive Cramarossa nel post - il documento del RUP dell'Ufficio Tecnico di Modugno, perché è sulla base di quello che in data 2 agosto è stato trasmesso un esposto alle Autorità competenti", ritenendolo "il documento chiave di questa vicenda che pochi hanno letto". Esplicitamente invitando chiunque, data la natura pubblica del post, a leggere un atto interno di natura riservata a conoscenza dei soli Uffici e dolosamente diffuso al pubblico. Fa specie che i consiglieri Cramarossa e Del Zotti per diffondere la relazione l'abbiano conservata e resa disponibile al pubblico con la complicità di un ufficiale della Guardia di Finanza, Gaetano Amatulli, che in data 3 agosto ha inserito sul servizio di archiviazione on line di Google Drive il predetto atto interno agli uffici illegalmente diffuso. Prova ne sono sul post facebook di Cramarossa del 4 agosto 2017 i link del servizio Google Drive che riportano come proprietario dei documenti l'Amatulli, membro del Circolo Pd di Modugno oltre che ufficiale della Guardia di Finanza.

Il ruolo strumentale della ormai famosa relazione Ficarella (nota a tutti tranne che alla sottoscritta) veniva, così, dichiarato: La funzione della "nota" si rivelava davvero "chiave" dell'intera vicenda: dal compito istruttorio conferito all'impiegato amministrativo comunale artificiosamente investito di ruolo tecnico alle valutazioni di merito intorno alla Scia proposta dalla sottoscritta. Nel merito, infatti, quella relazione è un campione di alterazione dei fatti e di atti, come la sottoscritta ha dimostrato con 6 consulenze autorevoli di ingegneri, architetti, geologi e chimici.

- Un ulteriore danno ingiusto ed un ulteriore prova della continua divulgazione illegittima di atti interni al Servizio Assetto del Territorio del Comune di Modugno, si ha sempre in data 4 agosto 2017 con la

9

pubblicazione del predetto post su facebook da parte di Fabrizio Cramarossa nel quale a nome suo, del collega consigliere comunale Vito del Zotti e del Circolo Pd di Modugno, si argomenta tecnicamente, senza citarla, sulla Scia presentata dalla scrivente in data 27 aprile 2017 (prot. n° 0021838). Pur non potendone avere conoscenza, essendo la predetta Scia al pari della Relazione (prot. n. 10108 del 23/02/2017) un atto a conoscenza dei soli Uffici dell'Assetto del Territorio del Comune di Modugno, i consiglieri citano le foto dell'Istituto Geografico Militare presenti nella predetta Scia. Fa specie il dato delle foto dell'Istituto Geografico Militare perché le predette sono parte integrante della Scia presentata dalla scrivente in data 27 aprile 2017 (prot. n° 0021838) ed oggetto di alcuni dei documenti integrativi richiesti (prot. n° 0034093 del 29/06/2017) dal Servizio Assetto del Territorio del Comune di Modugno, quali la relazione ed istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica e la relazione descrittiva e illustrativa della documentazione scritta grafica e/o fotografica, necessaria ad accertare la consistenza, forniti dalla scrivente agli Uffici con nota 0039878 del 27/07/2017. Documenti, lo si ribadisce, interni ed a conoscenza dei soli Uffici, ed elementi tecnici, lo si sottolinea, ancora una volta acquisiti dai consiglieri comunali e da loro diffusi al pubblico al di fuori ed in violazione di qualsiasi norma che regola l'accesso agli atti amministrativi, in violazione del diritto alla riservatezza delle informazioni personali delle persone fisiche in esso citate. Fa specie anche il dato delle "foto tratte da Google per la rilevazione "aerofotogrammetrica" perché l'utilizzo delle predette da parte del Responsabile del procedimento, Gaetano Ficarella, può essere conosciuto e riscontrato solo tramite gli allegati della Relazione (prot. n. 10108 del 23/02/2017) diffusa illegalmente.

Insomma, gli estranei possono accedere agli atti e farne man bassa, fino alla discussione delle consulenze di parte mentre alla sottoscritta è ancora impedito di accedere anche ad uno straccio di atto.

- Dall'interrogazione (del 12/7/2017), dai post su facebook (in particolare del 04/08/2017), dalla richiesta di accesso agli atti (del 13/7/2017), dall'esposto (del 02/08/2017), dagli atti e dai comportamenti posti in essere dai consiglieri comunali Fabrizio Cramarossa e Vito Del Zotti, con la complicità in alcuni di essi dell'ufficiale della Guardia di Finanza, Gaetano Amatulli, si evincono tutti gli elementi che integrano la fattispecie di cui all'art. 326 c.p. (Rivelazione continuata ed utilizzazione di segreti di ufficio), di cui all'art. 323 c.p. (Abuso di ufficio) ed anche di quelli all'art. 340 c.p. (Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità) avendo i predetti, in qualità di pubblici ufficiali turbato la regolarità dell'Ufficio Assetto del Territorio e del Comune di Modugno, con comportamenti illeciti diretti ad impedire il regolare espletamento dell'attività amministrativa e con una condotta diretta a causare una temporanea alterazione, oggettivamente apprezzabile, della regolarità dell'ufficio e del servizio. Si sottolinea che per turbamento si intende quella alterazione del regolare funzionamento del servizio che, pur senza comportare la cessazione dell'attività, pregiudica in maniera apprezzabile il conseguimento dei fini che la pubblica amministrazione si propone e tra questi sicuramente il principio di imparzialità.

7) La fuoriuscita e divulgazione illegittima di documenti riservati si evidenzia anche nella comunicazione compiuta dal responsabile del Servizio Assetto del Territorio, Rosalisa Petronelli, che in data 28/08/2017 ha reso noto ai consiglieri comunali Fabrizio Cramarossa e Vito Del Zotti, in violazione della normativa che regola l'accesso agli atti e di quella in materia di protezione dei dati personali, la Scia e gli estremi della pratica, l'oggetto e gli atti in essa contenuti, comprese le relazioni prodotte come documentazione integrativa di parte. A riguardo si sottolinea che in data 5 settembre 2017 a parziale riscontro della istanze presentate dalla scrivente la responsabile del Servizio Assetto del Territorio, Rosalisa Petronelli, comunicava (ALLEGATO F) attestando il falso che "non ha consentito l'accesso agli atti informale o formale", omettendo invece di comunicare se avesse (al 30/8/2017) comunicato o reso noto la Scia e gli estremi della pratica, dell'oggetto e degli atti in essa contenuti (come le foto dell'Istituto geografico militare), comprese le relazioni prodotte come documentazione integrativa richiesta dagli Uffici il 29/06/2017.

Insomma, a fronte della "chiusura" alla sottoscritta, le porte venivano aperte ai promotori della campagna spingendosi addirittura fino alla spontanea consegna di atti riservati dall'Ufficio ai giornali (o al Consigliere per i giornali)

Una situazione francamente lasciata all'arbitrio e agli interessi di alcuni, segnalata dalla scrivente al Segretario generale del Comune, alla quale in qualità di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza è stato chiesto il 13/09/2017 di valutare, essendo venuta meno anche solo potenzialmente l'imparzialità richiesta al dipendente comunale, la ricorrenza di fatti, atti e circostanze che impongano al responsabile del Servizio Assetto del Territorio l'astensione dal procedimento che riguarda la scrivente.

8) La fuoriuscita e divulgazione illegittima si evidenzia anche con la condotta del giornalista Antonio Loconte (n° di tessera 73660 dell'Ordine dei Giornalisti della Puglia) che pubblicava in data 27 luglio 2017 sul "Quotidiano Italiano" (testata giornalistica iscritta al Tribunale di Bari Num. R.G. 2561/2011 Num. Reg. Stampa 31) negli articoli scritti in qualità di direttore responsabile contenente la nota del Servizio Assetto del Territorio del Comune di Modugno, avente protocollo n. 10108 del 23/02/2017. In particolare Loconte rivelava, diffondeva e pubblicava un atto endoprocedimentale di natura riservata, interno ed a conoscenza dei soli Uffici dell'Assetto del Territorio del Comune di Modugno, allegando all'articolo una scansione della predetta relazione, acquisita al di fuori ed in violazione di qualsiasi norma, con identità di contenuto tra la copia in atti al servizio e quella divulgata, come confermato dal segretario generale Monica Calzetta.

Insomma: un allarmante rapporto diretto tra beneficiari di notizie e di atti e Ufficio pubblico.

Con la precisazione che il complessivo contegno degli autori del "fatto", la violazione sistematica del segreto di ufficio, è impunemente attivo.

- Pubblicava in data 3 agosto 2017 sul "Quotidiano Italiano" un ulteriore articolo, scritto sempre in qualità di direttore responsabile, nel quale diffondeva nuovamente la relazione del Servizio Assetto del Territorio del Comune di Modugno, avente protocollo n. 10108 del 23/02/2017, riportando il link al primo articolo del 27 luglio 2017 con il quale l'atto interno agli Uffici è stato originariamente rivelato e diffuso al pubblico. Inoltre Loconte scrive che "allegato a quel pezzo c'era una nota in cui il funzionario incaricato riferiva circa gli esiti degli accertamenti svolti sugli atti interni a quell'Ufficio in ordine alle presunte violazioni segnalate, da cui si evincono numerose presunte difformità tra lo stato dei luoghi e i dati storici nonché le planimetrie catastali in possesso dello stesso Servizio".

Come si vede: un documento infedele (Ficarella), dipendente amministrativo abusivamente assunto alla posizione di "istruttore tecnico" molto apprezzato dagli organizzatori ed esecutori della campagna di diffamazione.

- in data 3 agosto 2017 Antonio Loconte inserisce una "ricostruzione dei fatti", nella quale scrive che "A quel punto entriamo in scena noi, che il 27 luglio pubblichiamo un articolo, all'interno del quale delle *immagini relative ai presunti abusi, allegati a quel pezzo c'era una nota in cui il funzionario incaricato riferiva circa gli esiti degli accertamenti svolti sugli atti interni a quell'Ufficio in ordine alle presunte violazioni segnalate, da cui si evincono numerose presunte difformità tra lo stato dei luoghi e i dati storici nonché le planimetrie catastali in possesso dello stesso Servizio*".

In breve, la fonte delle cosiddette notizie è costantemente la ormai famosa relazione Ficarella, spacciata come veritiera; è quella che tutti hanno franne la sottoscritta.

9) Anche un altro giornalista ha avuto un ruolo attivo, a dimostrazione ulteriore di uno stretto nesso esistente con gli atti ed i comportamenti illegittimi posti in essere dai consiglieri comunali. Il giornalista Giuseppe Oro, detto Pino, nato il 19/02/1953 (n° di tessera 149248 dell'Ordine dei Giornalisti della Puglia) pubblicava sul

giornale "Bari Sud Ovest" (testata giornalistica iscritta al Tribunale di Bari Num. R.G. 1170/2011 Num. Reg. Stampa 19 del 22/04/2011) in qualità di direttore responsabile una serie di articoli a far data dal 27 luglio 2017 fino ad oggi. Nei predetti articoli oltre a citare ed argomentare sulla relazione n. 10108, Pino Oro si è più volte spinto ad affermare dati-fatti e ad attribuire comportamenti in modo diffamatorio.

- Da ultimo in data 18/09/2017 ha pubblicato su "AMODUGNO", il "periodico di informazione ed approfondimento" del giornale "Bari Sud Ovest" la relazione n. 10108 del 23/02/2017. La pubblicazione contiene anche due articoli a firma dell'ufficiale della Guardia di Finanza, Gaetano Amatulli, e del giornalista Giuseppe Oro nei quali argomentando sulle "false verità" del funzionario pubblico Ficarella nuovamente si affermano dati-fatti e comportamenti in modo diffamatorio. (ALLEGATO G)

*** **

Dalla relazione n. 10108 del 23/02/2017, dall'interrogazione del 12/7/2017, dai post su facebook (in particolare del 04/08/2017), dalla richiesta di accesso agli atti (13/7/2017), dall'esposto (del 02/08/2017), dagli articoli pubblicati sul "Quotidiano Italiano" e su "Bari Sud Ovest", dagli atti e dai comportamenti posti in essere dal dipendente del comune di Modugno, Gaetano Ficarella (in qualità di Responsabile del procedimento), dal Responsabile del Servizio Assetto del Territorio, Rosalisa Petronelli, dai consiglieri comunali Fabrizio Cramarossa e Vito Del Zotti, con la complicità del giornalista Antonio Loconte e in alcuni altri casi dell'ufficiale della Guardia di Finanza, Gaetano Amatulli e del giornalista Giuseppe Oro, emerge chiaramente la volontà di procurare intenzionalmente un danno ingiusto, ledendo l'interesse privato della scrivente costituzionalmente garantito, oltre che il concorrente interesse pubblico al buon andamento della pubblica amministrazione. Emerge anche la volontà di pregiudicare in maniera apprezzabile il conseguimento dei fini che la pubblica amministrazione si propone e tra questi sicuramente il principio di imparzialità sancito dall'art. 97 Costituzione, oltre che di turbare nella sua valutazione il Servizio Assetto del Territorio di Modugno, il Servizio Osservatorio e Pianificazione paesaggistica della Regione e la Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per la Città di Bari quanto alla valutazione della Scia n. 21838.

*** **

Tanto premesso, si chiede alla Procura della Repubblica di Bari di procedere per il reato di cui agli artt. 167 e segg. D.Lgs. n.196/2003 nei confronti del direttore responsabile del "Quotidiano Italiano", Antonio Loconte, del dipendente del comune di Modugno e Responsabile del procedimento, Gaetano Ficarella, dei consiglieri comunali del Pd, Fabrizio Cramarossa e Vito Del Zotti, e dell'ufficiale della Guardia di Finanza, Gaetano Amatulli, del Responsabile del Servizio Assetto del Territorio, Rosalisa Petronelli, oltre che dell'autore/i di tutte le condotte delittuose che la S.V. ravviserà nel fatto esposto. Si chiede anche di procedere per il reato di cui agli artt. 326 e 323 c.p. nei confronti dei consiglieri comunali del Pd, Fabrizio Cramarossa e Vito Del Zotti, e del Responsabile del procedimento, Gaetano Ficarella, del Responsabile del Servizio Assetto del Territorio, Rosalisa Petronelli, oltre che nei confronti di Antonio Loconte e dell'autore/i di tutte le condotte delittuose che la S.V. ravviserà nel fatto esposto. Si chiede inoltre di procedere per il reato di cui all'art. 340 c.p. nei confronti dei consiglieri comunali del Pd, Fabrizio Cramarossa e Vito Del Zotti, oltre che del Responsabile del Servizio Assetto del Territorio, Rosalisa Petronelli e dell'autore/i di tutte le condotte delittuose che la S.V. ravviserà nel fatto esposto. Si chiede inoltre di procedere per il reato di cui all'art. 479 c.p. nei confronti dei dipendenti del comune di Modugno, Gaetano Ficarella e Rosalisa Petronelli, e per il reato di cui all'art. 328 c.p. anche nei confronti del predetto Responsabile del Servizio Assetto del Territorio, Rosalisa Petronelli. Si chiede infine di procedere per il reato di cui all'art. 595 c.p. nei confronti del direttore responsabile del "Quotidiano Italiano", Antonio Loconte, e del direttore responsabile di "Bari Sud Ovest", Giuseppe Oro.

La sottoscritta chiede sin d'ora che la S.V. voglia disporre in via d'urgenza il sequestro della relazione n. 10108 del 23/02/2017 agli atti dell'Ufficio Assetto del Territorio del Comune di Modugno ed il sequestro preventivo e parziale (cfr. Cass. SS. UU. 29.01.2015) del sito internet del "Quotidiano Italiano" (cfr. Cass. SS. UU. 29.01.2015), con riferimento agli articoli ed ai documenti ivi pubblicati in data 27/07/2017 e 3/8/2017. Con il presente esposto si formula inoltre denuncia-querela, sempre in relazione ai fatti descritti, nell'ipotesi in cui dagli accertamenti svolti emergano (come la sottoscritta ritiene che emergano abbondantemente) reati per i quali la legge richiede la procedibilità a querela. La sottoscritta si riserva di costituirsi parte civile per il risarcimento dei danni subiti. Chiede di essere avvisata, ai sensi dell'art. 406 c.p.p., nel caso in cui il Pubblico Ministero avanzi formale richiesta di protoga delle indagini e nel caso in cui, ai sensi dell'art. 408 c.p.p., presenti richiesta di archiviazione. Con osservanza.

La sottoscritta chiede al Sig. Procuratore che intervenga tempestivamente atteso che si tratta oggettivamente di situazione oggettiva di aggressione alla persona.

Dichiara la sua disponibilità ad essere sentita dal Pm quanto prima per rispondere ad ogni domanda e precisare, se ritenuto necessario o solo utile, la presente denuncia.

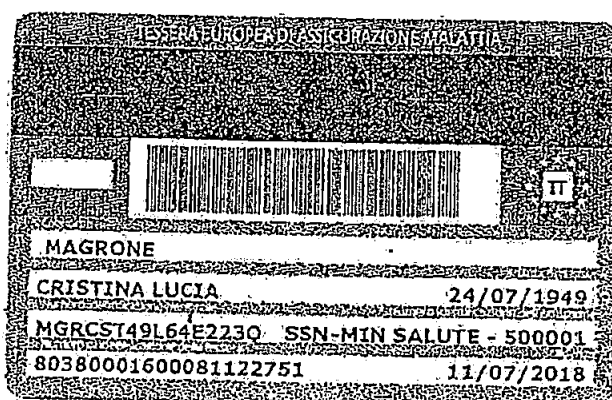
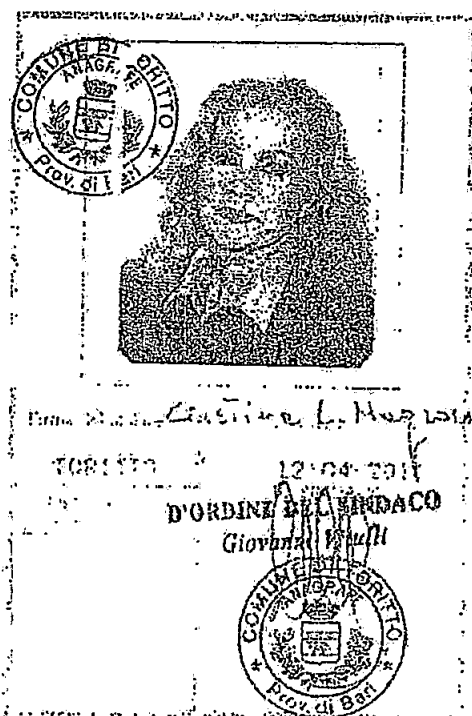
Modugno 19/09/2017

Cristina Lucia Magrone _____

ALLEGATE:

- A) Articolo "Quotidiano Italiano" del 27/07/2017 con scansione relazione n. 10108 del 23/02/2017
- B) Raffronto tra interrogazione consiliare e relazione n. 10108 del 23/02/2017
- C) Articolo "Quotidiano Italiano" del 03/08/2017
- D) Post facebook del Consigliere comunale Fabrizio Cramarossa del 04/08/2017
- E) Link del servizio Google Drive con scansione Gaetano Amantùlli della relazione n. 10108 del 23/02/2017
- F) Riconcontro responsabile del Servizio Assetto del Territorio del 05/09/2017
- G) Articoli "Bari Sud Ovest" del 18/09/2017 con scansione relazione n. 10108 del 23/02/2017

AU 6078281

[illegible]

Modugno, presunti abusi edilizi dei Magrone: respinta interrogazione PD. Sindaco in difficoltà ¹⁴

Grande imbarazzo al Comune di Modugno, per due presunti abusi edilizi riconducibili a proprietà che fanno capo al Sindaco Nicola Magrone e ad altri familiari. Il caso più emblematico è quello dei due trulli, con viale e piazzale in località Balsignano, sede di un insediamento neolitico.

"Agli Atti di questo Ufficio non vi sono elementi che legittimo l'attuale stato dei luoghi e la modifica catastale descritta. Da accertamenti planimetrici storici e dalle mappe catastali in possesso dell'Ufficio, non si rilevano elementi edilizi preesistenti". Questo scrive, con protocollo 10108 del 23 febbraio scorso il responsabile unico del procedimento, poi rimosso, all'architetto Rosalisa Petronelli, del Servizio 4 - Assetto del Territorio del Comune di Modugno.

I luoghi in questione sono due trulli alti 4,10 e 4,75 metri, un viale d'accesso e un piazzale intorno alle costruzioni di proprietà di Cristina Lucia Magrone, sorella del sindaco di Modugno, Nicola Magrone. L'area si trova sulla strada vicinale Vecchia Balsignano. Una zona classificata dal recente PPTR (Piano Paesaggistico Territoriale Regionale) come di *"notevole interesse pubblico"* e recentemente acquisito al patrimonio pubblico con grande clamore mediatico.

Il presunto abuso edilizio, evidenziato nel documento che pubblichiamo, ha scatenato un acceso dibattito cittadino, ma soprattutto la meticolosa richiesta di chiarimenti avanzata dall'opposizione. L'imbarazzo è tanto. I consiglieri comunali del PD Fabrizio Cramarossa e Vito Del Zotti, hanno presentato un'interrogazione affinché della questione fosse investito il Consiglio Comunale. L'interrogazione, però, è stata giudicata irricevibile dal presidente della massima assise cittadina, Valentina Longo.

Volendo sintetizzare, il problema sta nel fatto che i due hanno chiesto di approfondire faccende personali e non situazioni che attengono alle mansioni istituzionali degli amministratori pubblici. L'interesse pubblico della zona dove si starebbe perpetrando il presunto abuso edilizio, però, rende necessario che tutti i cittadini sappiano, per evitare che altri possano immaginare di costruire trulli, viali e piazzali senza le necessarie autorizzazioni.

Il paradosso, però, è che l'attuale Amministrazione ha fatto della lotta all'illegalità il suo cavallo di battaglia, *"con specifico riferimento alle questioni di carattere urbanistico e di tutela ambientale"*, scrivono i consiglieri del PD. Senza contare, poi, che lo stesso Paolo Magrone, nipote del Sindaco e consigliere comunale, in un recente Consiglio si è espresso senza mezzi termini: *"Il problema è che questi Movimenti e questi Partiti sono in perfetta continuità con le porcate che sono state fatte negli anni passati"*. Alcuni aderenti a quei partiti e movimenti ai quali sono state genericamente affibiate tali porcate non hanno gradito e sono passati al contrattacco.

E allora si sarebbe scoperto che fino al 2005 sul suolo incriminato non c'era alcuna costruzione, neppure la recinzione. Tutto sarebbe stato edificato dal 2006 al 2015. Ciò che meraviglia è *"la presunta assenza di autorizzazioni edilizie di qualsiasi natura"*, si legge ancora nell'interrogazione irricevibile. Nella stessa interrogazione emergerebbe, poi, un secondo abuso edilizio sul terrazzo dell'abitazione in cui risiede il Sindaco Magrone e condonato in maniera dubbia.

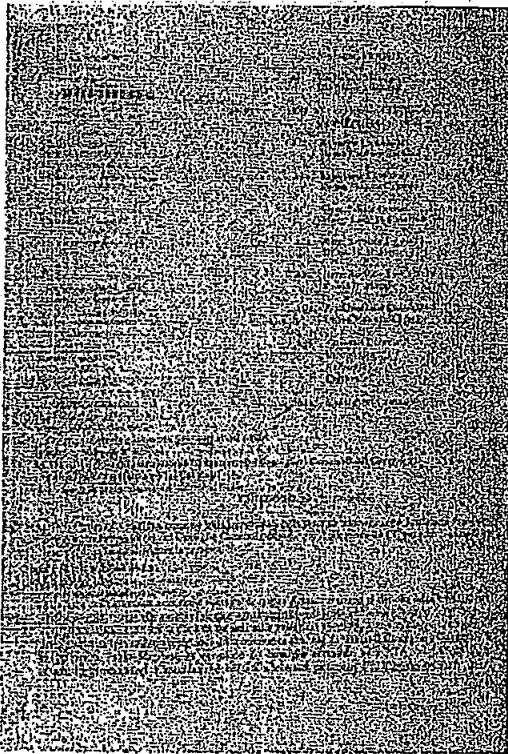
I consiglieri chiedono di sapere: *"Quali sono le ragioni per le quali la situazione di abuso*

relativo al volume realizzato sul terrazzo dell'immobile di proprietà del Sindaco sito nel centro storico di Modugno è stata sanata il giorno successivo al Consiglio Comunale del 14 giugno, in cui abbiamo sollevato la questione e dopo circa 13 anni dalla presentazione della istanza di condono: chiediamo cioè quante altre domande di condono pendevano a quella data, al solo fine di comprendere se rispetto a taluna di esse è stato applicato un criterio di priorità". 45

I consiglieri, e insieme a loro buona parte della cittadinanza, chiedono di sapere: *"quali siano i documenti agli atti presso l'Ufficio tecnico, anche relativi a procedura interna all'ufficio stesso, dai quali si può confermare oppure smentire lo stato dei fatti descritti e in caso di conferma avere la possibilità di accedere e visionare quegli atti".*

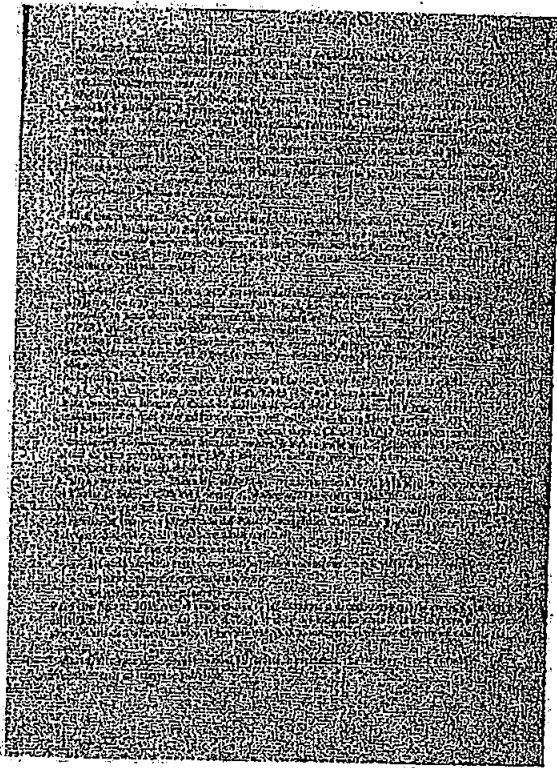
Qualora fosse stato commesso un abuso, per quel genere di reato è previsto l'abbattimento, con l'interessamento diretto del responsabile del settore e del primo cittadino che, interpellato sulla faccenda, ha detto: *"Non ho nulla da dichiarare, perché non so neppure cosa ci sia scritto in quella pratica".* Ora, a scanso di equivoci, lo sanno tutti.

1 di 17

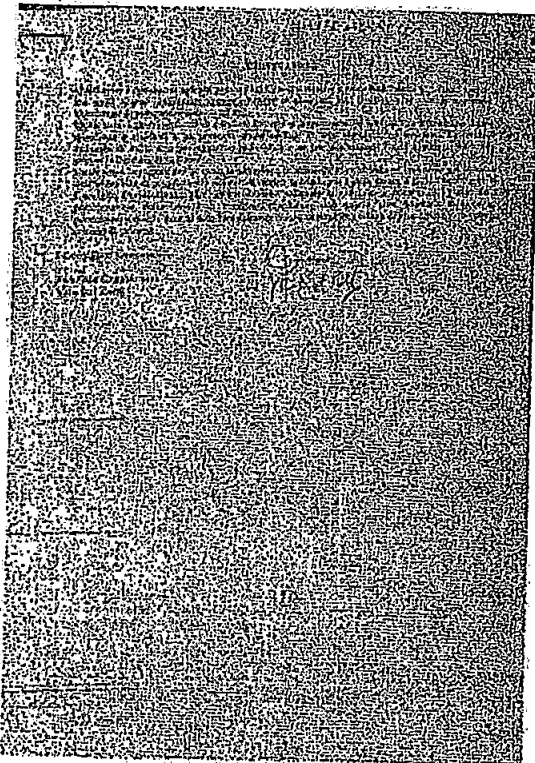


Modugno, interrogazione presunto abuso edilizio Magrone Balsignano

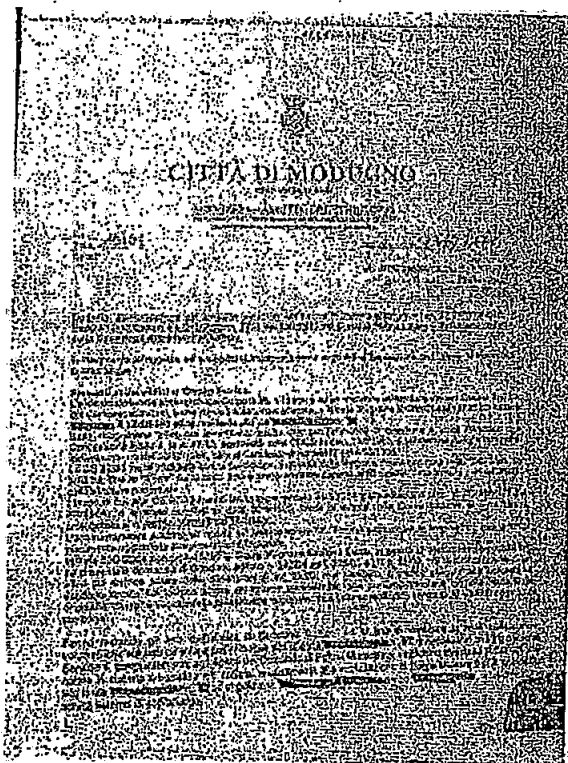
16



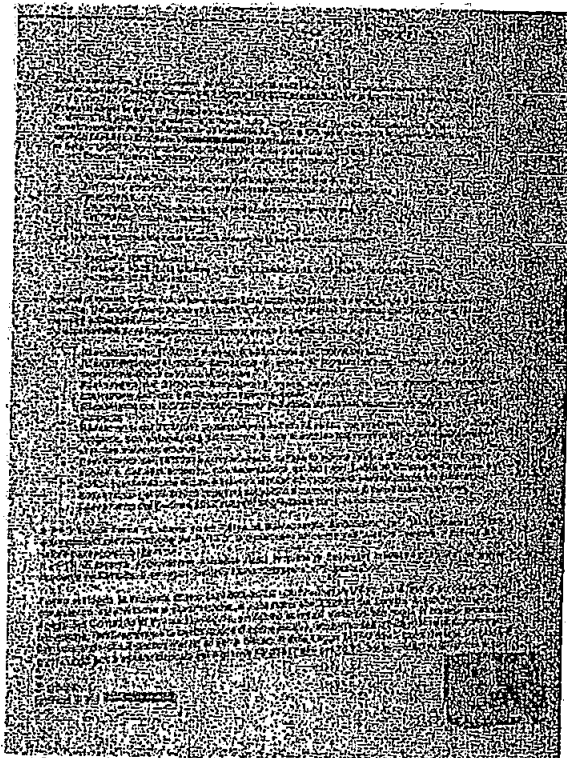
Modugno, interrogazione presunto abuso edilizio Magrone Balsignano (2)



Modugno, interrogazione presunto abuso edilizio Magrone Balsignano (3)



Modugno, accertamento presunto abuso edilizio Magrone Balsignano



Modugno, accertamento presunto abuso edilizio Magrone Balsignano (2)

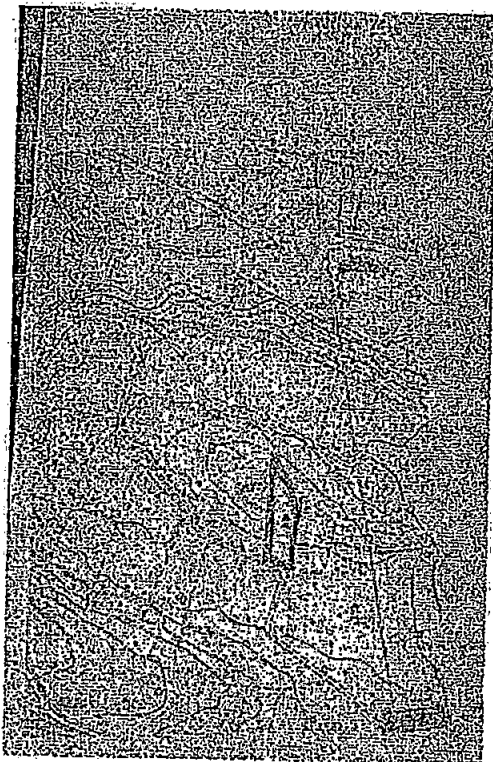
18

Plano CUCS del 10 maggio 1983	Al. 1
Parco della Regione Puglia del 19/1/1980	Al. 2
Concessione edilizia n. 87/83	Al. 3
Atto di concessione edilizia n. 20/12/1983	Al. 4
Planimetria catastale storico	Al. 5
Percezione di concessione edilizia n. 87/83	Al. 6
Concessione edilizia n. 20/12/1983	Al. 7
Visura catastale	Al. 8
Planimetria catastale attuale	Al. 9
Valutazione strada vicinale Vecchia B. (Modugno)	Al. 10
Stralcio catastale storico	Al. 11
Visura catastale attuale	Al. 12
Stralcio B. n. 1 (Modugno B. n. 1)	Al. 13
Stralcio B. n. 2	Al. 14
Rilievi aerei fotografici	Al. 15

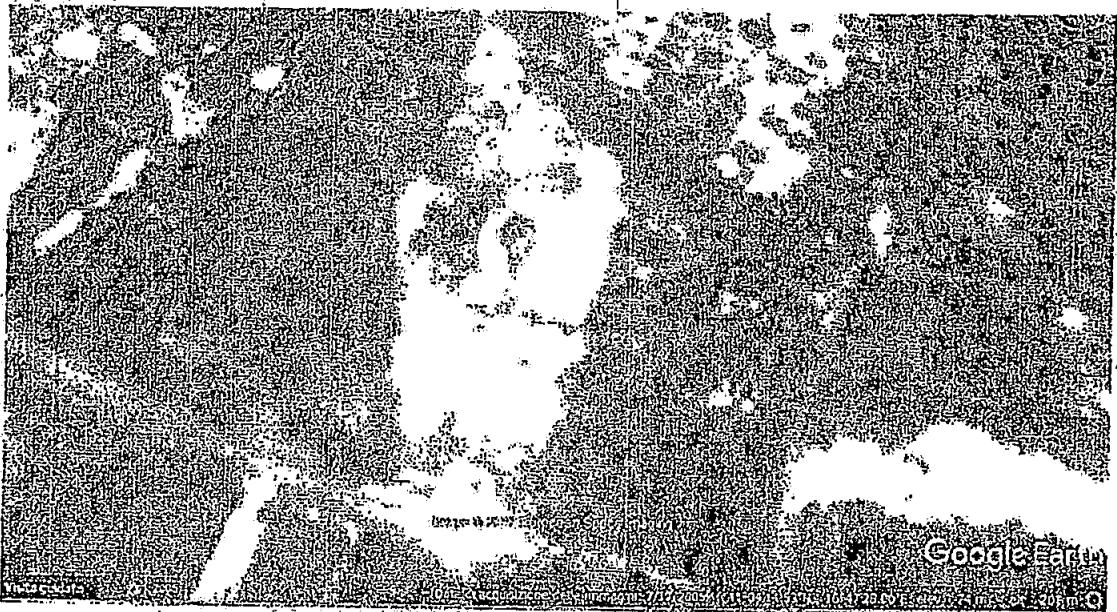
Modugno 23 febbraio 2017

Il Sindaco della Città di Modugno

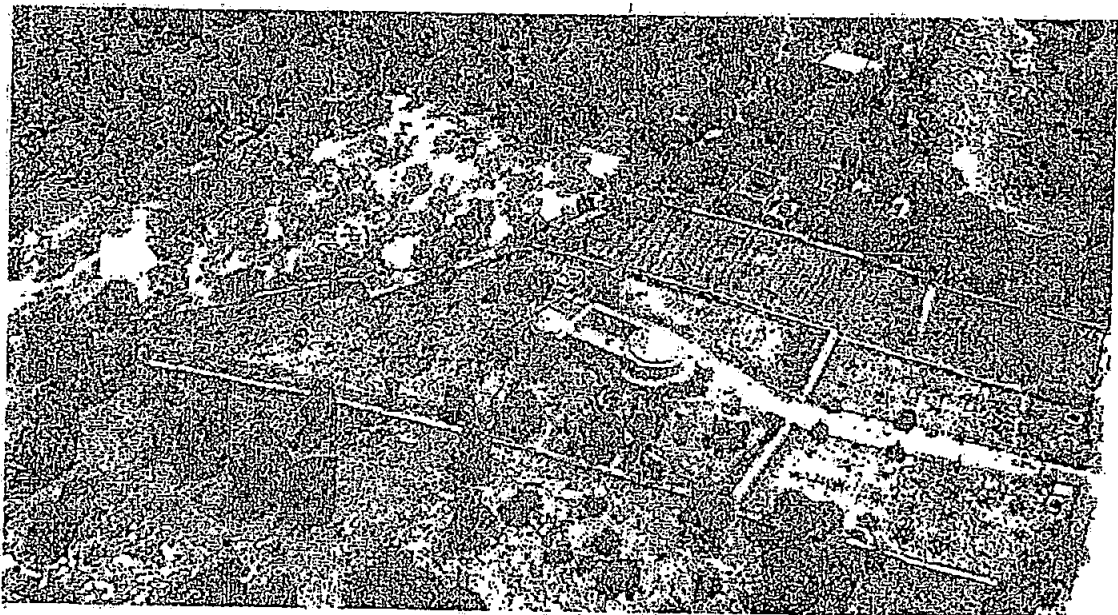
Modugno, accertamento presunto abuso edilizio Magrone Balsignano (3)



Modugno, piantina area Magrone Balsignano 1976

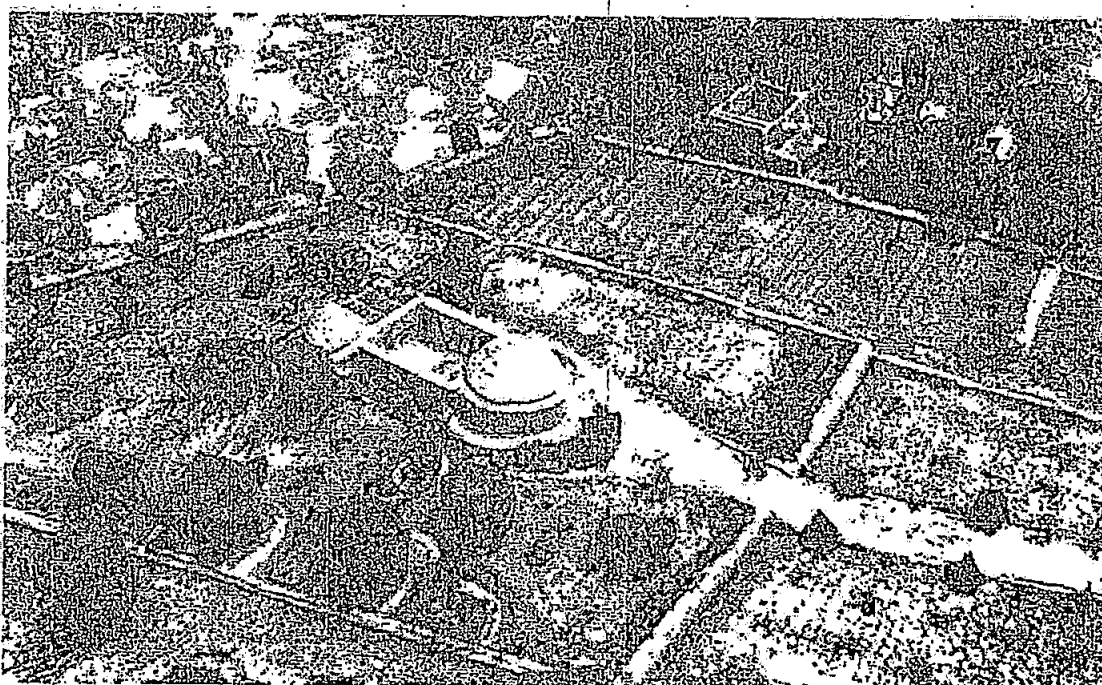


Modugno, piantina area Magrone Balsignano 2005



Modugno, piantina area Magrone Balsignano oggi

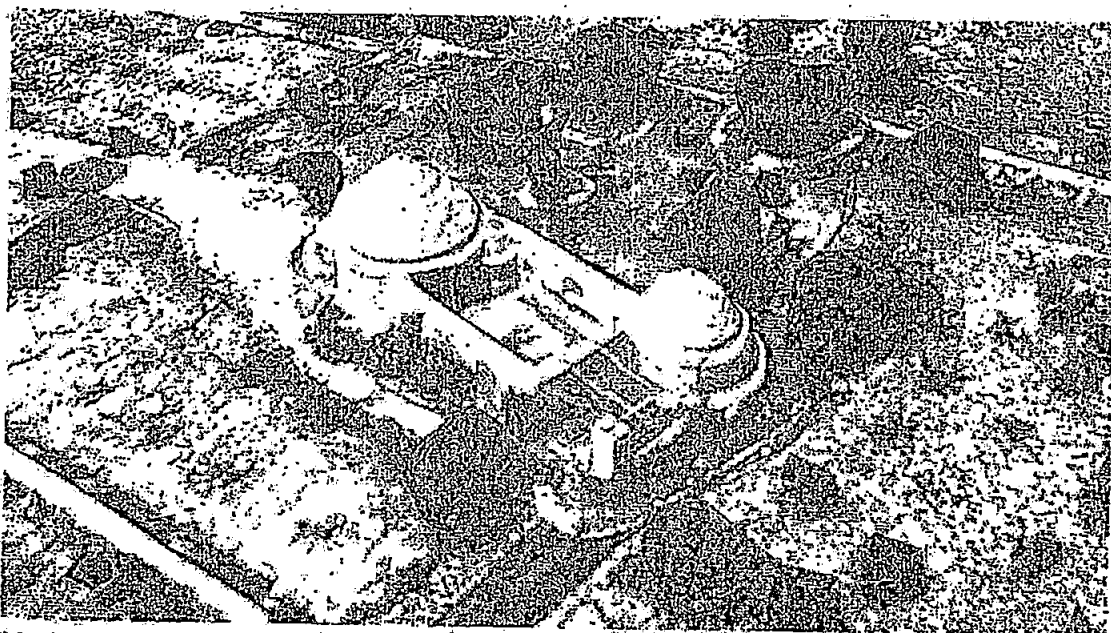
20



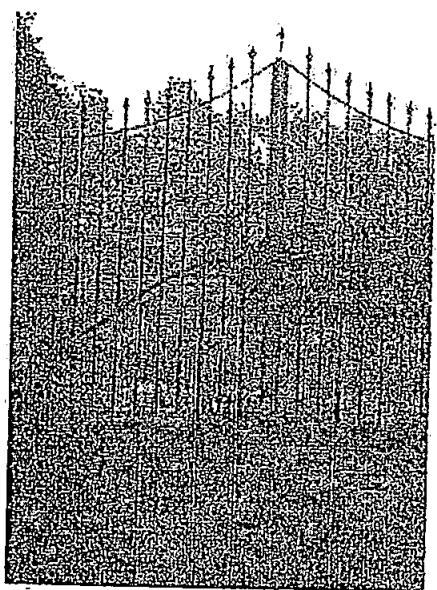
Modugno, piantina area Magrone Balsignano oggi (2)



Modugno, piantina area Magrone Balsignano oggi (3)

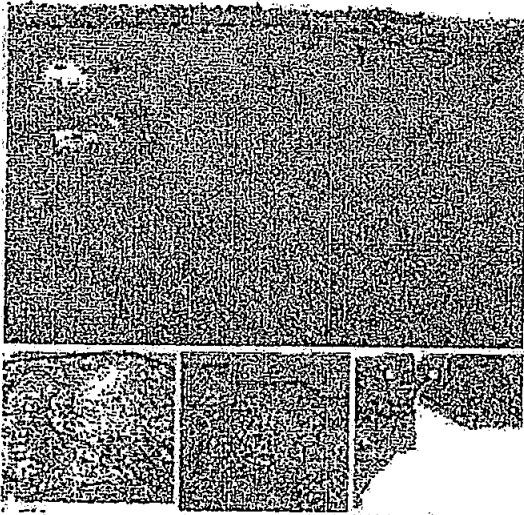


Modugno, piantina area Magrone Balsignano oggi (4)



Modugno, piantina area Magrone Balsignano oggi (5)

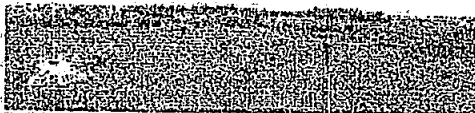
Formicola: "Provvedimento strategico per la comunità. Per il completo recupero dell'insediamento neolitico potremo utilizzare fondi pubblici. Prima della valorizzazione, riprenderemo gli scavi per la definitiva emersione del giacimento archeologico e per completare gli studi".



Modugno, Balsignano acquisito a patrimonio pubblico

Il Consiglio Comunale di Modugno ha approvato all'unanimità la proposta dell'amministrazione Magrone di acquisire al patrimonio del Comune un bene riconosciuto di particolare interesse archeologico: un esteso Villaggio Neolitico - l'insediamento risalebbe al VI-V millennio avanti Cristo - situato tra le coltivazioni agricole in contrada Balsignano. L'area in questione, dopo le scoperte fatte con la campagna di scavi archeologici nelle lame del territorio barese a inizio anni '90, fu sottoposta nel 1995 a vincolo di tutela diretta (vincolo archeologico-L. 1089/1939) con Decreto del Ministro dei Beni Ambientali e Culturali.

L'assessore al patrimonio culturale, William Formicola: "Provvedimento strategico per la comunità. Per il completo recupero dell'insediamento neolitico potremo utilizzare fondi pubblici. Prima della valorizzazione, riprenderemo gli scavi per la definitiva emersione del giacimento archeologico e per completare gli studi".



Modugno, Balsignano acquisito a patrimonio pubblico (2)



23

Modugno, valorizzazione beni culturali

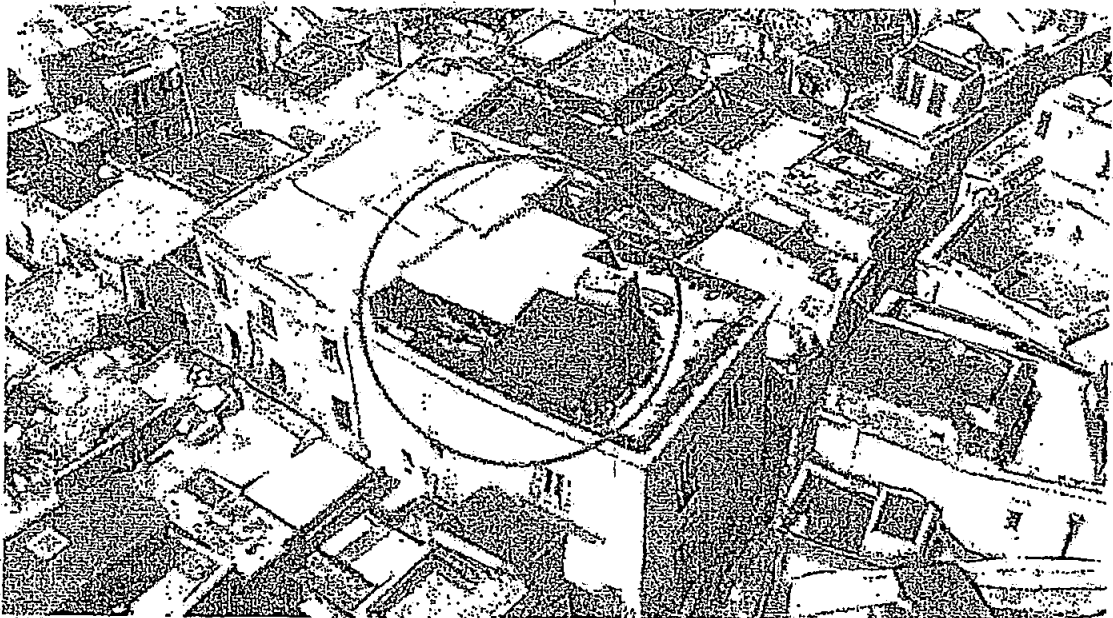
IL VILLAGGIO NEOLITICO IN LOCALITÀ
BALSIGNANO ENTRA NEL PATRIMONIO DEL
COMUNE

CONSEGNATO COSÌ ALLA COLLETTIVITÀ UN
BENE CULTURALE DI ALTISSIMO VALORE

A inizio anni '90, scavi archeologici portarono
alla luce l'antichissimo insediamento che è
sempre rimasto di proprietà privata. In passato
l'acquisizione pubblica è stata "più volte
sfiorata, ma mai conseguita".

Il Consiglio Comunale di Modugno ha
approvato all'unanimità la proposta
dell'amministrazione Magrone di acquisire al
patrimonio del Comune un bene sconosciuto
di particolare interesse archeologico: un
esteso Villaggio Neolitico - l'insediamento
risalirebbe al VI-V millennio avanti Cristo -
situato tra le coltivazioni agricole in contrada
Balsignano. L'area in questione, dopo le

Modugno, Balsignano acquisito a patrimonio pubblico (3)



Modugno, presunto abuso edilizio Magrone Modugno condonato

5
SHARES



Facebook 5



Twitter 0



G+ Google+ 0



Pinterest 0

24 A
ACCERTAMENTO ①



CITTÀ DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

SERVIZIO 4 - ASSETTO DEL TERRITORIO

Via Rossini n° 49 - 70026 Modugno tel 080.5851396 - fax 080.5865143
assetto.delterritorio.comune.modugno@pec.regione.puglia.it

Prot. 10108
GF/RF

Modugno, li 22/3/14

AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 4
ARCH. ROSALISA PETRONELLI
SEDE

Oggetto: comunicazione per presunte violazioni alle norme in materia urbanistica (art. 27 DPR 380/01 - Regolamento Edilizio - L. 241/90) prot. 7738 del 13/2/2017 del Corpo di Polizia Locale - Relazione redatta sulla base degli Atti interni all'Ufficio.

In riferimento all'oggetto, ed a seguito di indagine interna sugli Atti a disposizione dell'Ufficio, si comunica quanto segue:

Presunti abusi edilizi in Centro Storico.

L'esposto denuncia trasmesso dal Corpo di PL si riferisce ad un immobile unifamiliare sito nel Centro Storico del Comune, intestato, come da visura catastale allegata, a Nicola Magrone MGRNCL40E17F2620 nato a [redacted] il 17/5/1940 ed ivi residente alla via [redacted] n. [redacted].

Dalla ricognizione effettuata in archivio, risulta che per l'immobile in questione è stata rilasciata una Concessione Edilizia, la n. 87/83, approvata dalla CUCS in data 19/5/1983, e successiva Autorizzazione di variante interna del 20/12/1984, oltre al Certificato di Abitabilità del 4/10/1986.

La CE 87/83 viene rilasciata con la condizione, espressa dalla Regione Puglia con nota prot. 10078/urb del 5/10/83, che le "Serre" sul lastrico solare siano arretrate rispetto ai fili stradali della misura pari all'altezza delle strutture progettate.

I lavori di cui alla CE 87/83 hanno avuto inizio in data 21/4/1984 (comunicazione prot. 10352/1156 UT del 4/5/1984), e si sono conclusi in data 30/6/1986, come si evince dalla Comunicazione di Fine Lavori protocollata al n. 16154/3662 UT del 17/7/1986.

L'accatastamento successivo riporta sul lastrico solare un "Torrino e ripostiglio in ferro-velro", non vi sono planimetrie aggiornate alla prescrizione regionale.

In data 30/3/2004 con prot. 16790 la Sig.ra Magrone Cristina Lucia, in qualità di "Residente comodataria", ha presentato domanda di Condono edilizio n. 243/04 ex L. 326/03 e LR n. 28/03, per la realizzazione di un vano sul lastrico solare delle dimensioni di mq 26,00, mai rilasciato. Il grafico allegato alla richiesta di condono riporta sul lastrico solare un volume preesistente, che presumibilmente è ciò che resta delle originarie "Serre" a seguito della prescrizione regionale, ed il volume realizzato senza titolo edilizio oggetto di condono.

Fermo restando gli esiti dell'istanza di Condono Edilizio, ed al fine di verificare le reali consistenze volumetriche sul lastrico solare dell'immobile sito alla via [redacted] n. [redacted], è necessario che i tecnici del Servizio 4, congiuntamente agli Agenti del Comando di Polizia Municipale, verifichino eventuali violazioni alle norme in materia urbanistica e/o edilizia, relativamente alla realizzazione di opere abusive per il fabbricato sito in via [redacted] n. [redacted] ad angolo con [redacted] e vico [redacted], attraverso una attività esterna di sopralluogo.

ACCERTAMENTO ②

Considerando che il procedimento, ai sensi dell'art. 8 della Legge 241/90 dovrà concludersi in 30 giorni, il sopralluogo potrà essere disposto per il giorno 10/3/2017 alle ore 9.00, per le operazioni di verifica in loco.

Presunti abusi in area di Salvaguardia Ambientale

Il terreno, oggetto di segnalazione, si trova sulla strada vicinale Vecchia Balsignano, ed è identificato catastalmente al Foglio di Mappa n. 28, Particelle 171, 172 e 173, ed è intestato a Madrone Cristina Lucia MGR CST 49L64E2230 nata a ~~5/10/1949~~ il 24/7/1949. In data 5/10/2011, con protocollo n. BA0467149 viene presentato al Catasto il Tipo Mappale con il quale il Geom. Oronzo Tortora deposita una "Pianta del piano terra" importante:

- Un volume con "Copertura a cono" dell'altezza complessiva di m. 4,75;
- Un "Atrio scoperto" finestrato con accesso dall'esterno e comunicante col volume di cui al punto precedente;
- Un volume con "Copertura a cono" dell'altezza complessiva di m. 4,10;
- Un "Portico" coperto pilastro.

Con la stessa operazione i dati catastali assumono la seguente identificazione:

Particella 1077 (Uliveto)

Particella 1078 (Ente Urbano) Cat. C/2 Consistenza 49 mq e Superficie Catastale 41 mq

Particella 1079 (Uliveto)

Agli Atti di questo Ufficio non vi sono elementi che legitimino l'attuale stato dei luoghi e la modifica catastale descritta. Da accertamenti planimetrici storici e dalle mappe catastali in possesso dell'Ufficio non si rilevano elementi edili preesistenti.

Da accertamenti aereo-fotogrammetrici storici si evince la seguente cronologia:

- Rilevamento del 17/7/2005: assenza di edificazione e recinzione del suolo;
- Rilevamento del 11/9/2006: formazione di "ambito di ingresso" all'area, recinzione del suolo e formazione di una costruzione circolare;
- Rilevamento del 31/7/2009: formazione di muretti perimetrali alle piante presenti sul terreno e costruzione dell'atrio e di un secondo corpo circolare;
- Rilevamento del 18/5/2010: proseguimento dell'attività edilizia con innalzamento delle pareti dell'atrio scoperto;
- Rilevamento del 21/4/2011: proseguimento dell'attività edilizia con innalzamento delle pareti dell'atrio scoperto, con sistemazione del lotto con il viale di accesso dall'ingresso agli edifici e piantumazione di nuove essenze arboree;
- Rilevamento del 18/5/2013: completamento dell'attività edilizia relativa ai due edifici con copertura conica e dell'atrio scoperto, con sistemazione del lotto con il viale di accesso dall'ingresso agli edifici, piantumazione di nuove essenze arboree e formazione di piazzale intorno alle costruzioni;
- Rilevamento del 29/8/2015: copertura del portico e piantumazione di nuove essenze arboree;
- Rilevamento del Gennaio 2017: stato dei luoghi attuale come da accatastamento.

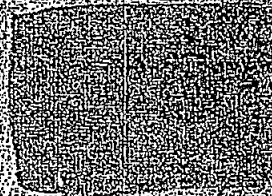
Il PRG lizza l'area in esame come "Area di Salvaguardia Ambientale" (art. 14bis) mentre i "Primi adempimenti per l'attuazione del P.U.T.T.P." la classificano all'interno dell'"Ambito Territoriale Escluso B" di valore paesaggistico rilevante.

Il PPTR di recente approvazione classifica l'area in quelle di "notevole interesse pubblico" in quanto ricadente nell'ambito di salvaguardia della Lama "Sottomura" e "Sopracastello".

Fermo restando la richiesta di eventuali titoli edili non rinvenuti in Ufficio, ed al fine di verificare le reali consistenze volumetriche e planimetriche, è necessario che i tecnici del Servizio 4, congiuntamente agli Agenti del Comando di Polizia Municipale, verifichino eventuali violazioni alle norme in materia urbanistica e/o edilizia, relativamente alla realizzazione di opere abusive, attraverso una attività esterna di sopralluogo. Considerando che il procedimento, ai sensi dell'art. 8 della Legge 241/90 dovrà concludersi in 30 giorni, il sopralluogo potrà essere disposto per il giorno 10/3/2017 alle ore 10.00, per le operazioni di verifica in loco.

Si allega:

(edificio di via ~~XXXXXXXXXX~~)



Modugno 23 febbraio 2017

- Atto 1
 - Atto 2
 - Atto 3
 - Atto 4
 - Atto 5
 - Atto 6
 - Atto 7
 - Atto 8
 - Atto 9
 - Atto 10
 - Atto 11
 - Atto 12
 - Atto 13
 - Atto 14
- Parere GUCS del 19 maggio 1983
- Parere della Regione Puglia del 5/10/1983
- Concessione Edilizia n. 87/83
- Autorizzazione allo variante interna del 20/12/1984
- Pianimetrie catastali storiche
- Parere igienico-sanitario dell'1/9/1983
- Certificato di abitabilità del 4/10/1983
- Visure catastali
- Pianimetrie catastali attuali
- Voluntà in strada vicinale vecchia Balsignano
- Stato catastale storico
- Visure catastali attuali
- Stato primi adempimenti P.U.T./o
- Stato P.P.T.R.
- Rilevamenti aereo-fotogrammetrici

RELAZIONE SERVIZIO 4 ASSETTO TERRITORIO del 23 febbraio 2017

[omissis] In data 5/10/2011, con protocollo n. BA0467149 viene presentato al Catasto il Tipo Mappale con una "Pianta del piano terra" riportante:

Un volume con "Copertura a cono" dell'altezza complessiva di m 4,75;
Un "Atrio scoperto" finestrato con accesso dall'esterno e comunicante col volume di cui al punto precedente;
Un volume con "Copertura a cono" dell'altezza complessiva di m 4, 10; Un "Portico" coperto pilastrato.

Con la stessa operazione i dati catastali assumono la seguente identificazione:
Particella 1077 (Uliveto);
Particella 1078 (Ente Urbano) Cat. C/2 Consistenza 49 mq e Superficie Catastale 41 mq; Particella 1079 (Uliveto).

Agli Atti di questo Ufficio non vi sono elementi che legittimino l'attuale stato dei luoghi e la modifica catastale descritta.
Da accertamenti planimetrici storici e dalle mappe catastali in possesso dell'Ufficio, non si rilevano elementi edilizi preesistenti.
Da accertamenti aereo-fotogrammetrici storici si evince la seguente cronologia:

Rilevamento del 17/7/2005 assenza di edificazione e recinzione del suolo;
Rilevamento dell'11/8/2006 formazione di ambito di ingresso all'area, recinzione del suolo e formazione di una costruzione circolare;
Rilevamento del 31/7/2009 formazione di muretti perimetrali alle piante presenti sul terreno e costruzione dell'atrio e di un secondo corpo circolare;
Rilevamento del 18/5/2010 proseguimento dell'attività edilizia con innalzamento delle pareti dell'atrio scoperto;
Rilevamento del 21/4/2011 proseguimento dell'attività edilizia con innalzamento delle pareti dell'atrio scoperto, con sistemazione del lotto con il viale di accesso dall'ingresso agli edifici e piantumazione di nuove essenze arboree;
Rilevamento del 18/5/2013 completamento dell'attività edilizia relativa ai due edifici con copertura conica e dell'atrio scoperto, con sistemazione del lotto con il viale di accesso dall'ingresso agli edifici, piantumazione di nuove essenze arboree e formazione di piazzale intorno alle costruzioni; Rilevamento del 29/8/2015 copertura del portico e piantumazione di nuove essenze arboree; Rilevamento del Gennaio 2017 stato dei luoghi attuale come da accatastamento.

INTERROGAZIONE PD

[Omissis] L'altra situazione poco chiara riguarderebbe invece le particelle 1077, 1078 e 1079 riportate in catasto al Foglio di Mappa n. 28 del Comune di Modugno, di proprietà di altro familiare dello stesso Sindaco Nicola Magrone ed in uso da quanto sembra, anche allo stesso nipote consigliere comunale Paolo Magrone, in una zona identificata dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale come di pregio e di salvaguardia, nelle quali sarebbero statati realizzati:

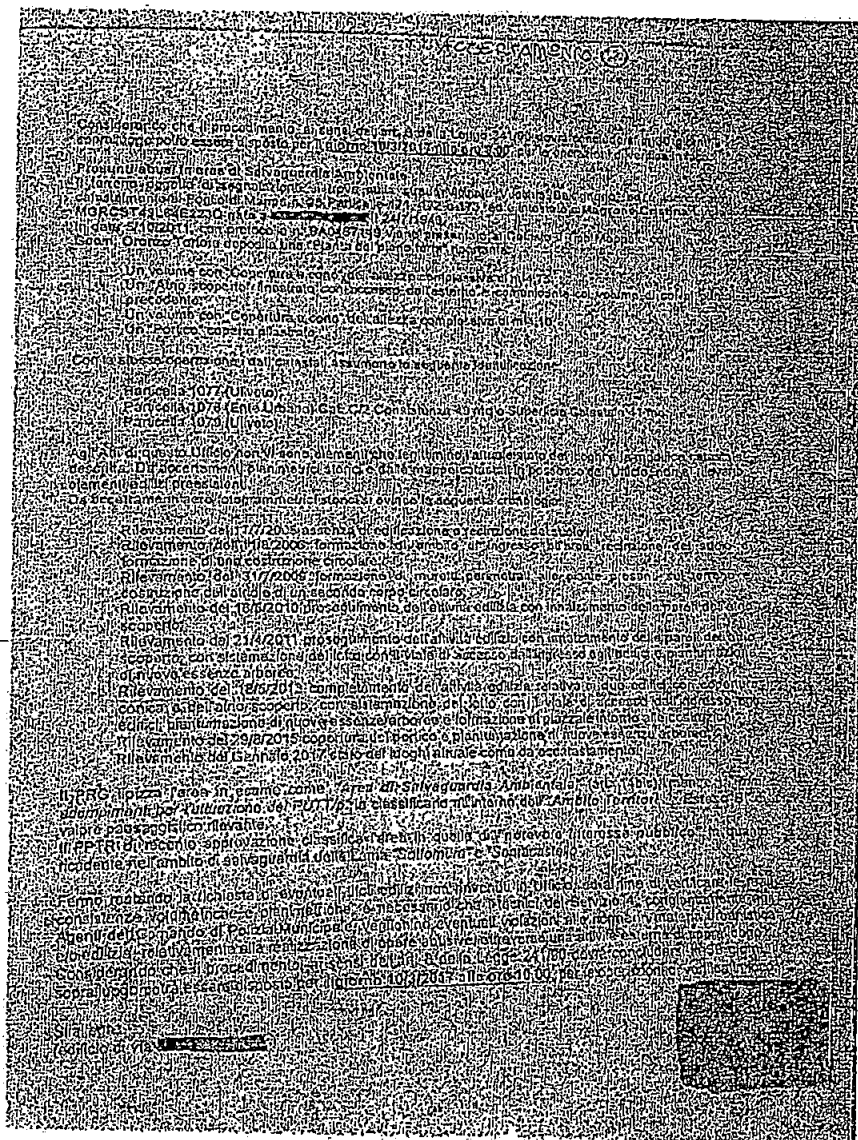
un volume con copertura a cono;
un atrio scoperto con accesso dall'esterno e comunicante con il volume precedente;
un altro volume con copertura a cono;
un portico coperto pilastrato.

Parè che fino al 2005 non vi era presenza di edificazione o di recinzione su tale suolo, e che con una attività edilizia continua, dal 2006 al 2015, lo stato dei luoghi ha assunto la consistenza attuale senza che agli atti dell'ufficio tecnico vi sarebbe traccia di autorizzazioni edilizie di qualsiasi natura.

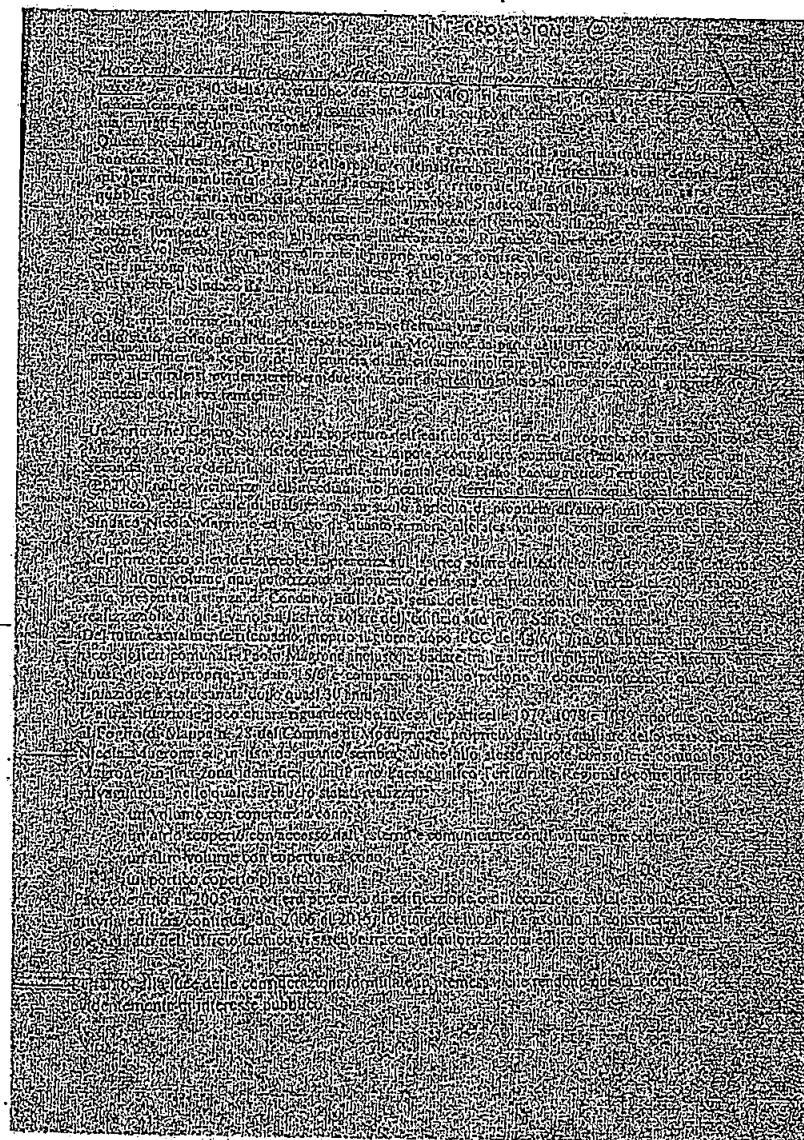
[omissis] Ci è giunta notizia, infatti, che sarebbe stata effettuata una ricognizione tecnica degli atti esistenti e dello stato dei luoghi di due diverse località in Modugno, da parte dell'UTC di Modugno, effettuata presumibilmente a seguito della denuncia di un cittadino inoltrata al Comando di Polizia Locale, in base alla quale si evidenzerebbero due situazioni di presunto abuso edilizio a carico di proprietà del Sindaco e della sua famiglia. Una prima nel Centro Storico, sulla copertura dell'edificio di residenza di proprietà del sindaco Nicola Magrone, ove lo stesso risiede insieme al nipote, consigliere comunale Paolo Magrone, ed una seconda, in area definita di salvaguardia ambientale dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), nelle vicinanze dell'insediamento neolitico (terreno di recente acquisito al patrimonio pubblico) e del Casale di Balsignano, su suolo agricolo di proprietà di altro familiare dello stesso Sindaco Nicola Magrone ed in uso da quanto sembra, allo stesso nipote, consigliere comunale Paolo Magrone. [omissis]

27 18

RELAZIONE SERVIZIO 4 ASSETTO TERRITORIO



INTERROGAZIONE PD



Modugno, città dei trulli: il presunto abuso dei Magrone finisce in Procura e Parlamento

Si moltiplicano le parodie sul caso che riguarda il Sindaco di Modugno e che adesso finisce in Procura e in Parlamento. Da alcuni mesi, infatti, si parla insistentemente dei presunti abusi edilizi a carico di alcune proprietà del Sindaco di Modugno, Nicola Magrone, e della sua famiglia, perpetrati anche in zone di particolare pregio ambientale e paesaggistico, tipizzate dal Piano Regolatore Generale (PRG) vigente come "area di salvaguardia ambientale" e dal Piano Paesaggistico Territoriale (PPTR) come di "notevole interesse pubblico".

La parodia è diventata una cosa serissima. Ieri infatti è stato trasmesso un esposto alla Procura della Repubblica e al Prefetto, con cui si chiede: di verificare l'esistenza di titoli edilizi che legittimino la presenza degli immobili segnalati, con particolare riferimento alla costruzione esistente in località Balsignano; di accertare la sussistenza di possibili omissioni in ordine alla mancata comunicazione alle autorità competenti di circostanze costituenti violazione alle norme in materia edilizia e ambientale ovvero della mancata emissione della conseguente ingiunzione di demolizione; di verificare la consistenza delle motivazioni per le quali è stata impedita la discussione dell'interrogazione in consiglio comunale, ancorché a porte chiuse, come previsto dal regolamento del codice civile.

Sempre ieri, nel corso della seduta parlamentare, il deputato del Partito Democratico, Dario Ginefra, ha presentato un'interrogazione a risposta scritta al ministro dell'Interno con cui chiede di conoscere di quali elementi disponga il Ministro circa i fatti in questione e se non ritenga la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 142 del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL).

LA RICOSTRUZIONE DEI FATTI

"Modugno, presunti abusi edilizi dei Magrone: respinta interrogazione PD. Sindaco in difficoltà"

I consiglieri comunali del PD Fabrizio Cramarossa e Vito Del Zotti, con nota del 12 luglio scorso, indirizzata agli organi politici e amministrativi del Comune di Modugno, presentavano una interrogazione per avere notizie in ordine a questa situazione, da discutere nel corso di una seduta di Consiglio Comunale, motivata dall'interesse pubblico della vicenda per la tutela della legalità in materia urbanistica.

Il giorno dopo, mediante pec, chiedevano l'accesso agli atti relativi. Richiesta che non è mai stata riscontrata. Con nota a firma congiunta del Segretario Generale, Monica Calzetta e del Presidente del Consiglio comunale Valentina Longo, veniva comunicato che "l'istanza formulata non può ritenersi riconducibile alla ipotesi disciplinata dall'art. 26 del regolamento e, pertanto, essere inserita all'ordine del giorno delle sedute di Consiglio comunale".

A quel punto entriamo in scena noi, che il 27 luglio pubblichiamo un articolo, all'interno del quale delle immagini relative ai presunti abusi, allegati a quel pezzo c'era una nota in cui il funzionario incaricato riferiva circa gli esiti degli accertamenti svolti sugli atti interni a quell'Ufficio in ordine alle presunte violazioni segnalate, da cui si evincono numerose presunte difformità tra lo stato dei luoghi e i dati storici nonché le planimetrie catastali in possesso dello stesso Servizio.

D

<https://www.facebook.com/groups/ConsapevolMente/permalink/1550996348285392/>
<https://www.facebook.com/fabrizio.ciamarossa.1/posts/10212002278911320>

30

I documenti citati:

I PRESUNTI ABUSI, LA RICHIESTA DI CHIARIMENTI IN CONSIGLIO E LE MINACCE DA BULLI.

Come sempre interveniamo con i documenti alla mano, in questo caso documenti pubblicati dalla stampa e già noti al web, ma da un certo momento in poi anche alle autorità competenti.

Da diversi anni si parlava in città di presunti abusi edilizi a carico di alcune proprietà del Sindaco di Modugno e della sua famiglia perpetrati anche in zone di particolare pregio ambientale e paesaggistico, tipizzate dal PRG vigente come "area di salvaguardia ambientale" e dal PPTR come di "notevole interesse pubblico"; sapevamo che sulla stessa vicenda un privato cittadino aveva sporto denuncia alla Procura della Repubblica e che lì c'era già un fascicolo aperto. Abbiamo ascoltato in tutti questi anni il Sindaco tuonare contro l'illegalità, specie urbanistica, abbiamo ascoltato dentro e fuori dal CC gli insulti suoi e degli accoliti verso la continuità dei nostri partiti e movimenti con quel mondo di malaffare. Non ci siamo mai sognati di portarlo in tribunale per una diffamazione costante, verso di noi e verso la gran parte della Città per bene. Sapevamo di quelle illazioni, allusioni a presunti abusi che diversi cittadini che non lo amano ci raccontavano con dovizia di dettagli tecnici, che rinvenivano da una storia che noi non conoscevamo.

Ma poi è successo che nel CC del 14 giugno, quello per intenderci dedicato alle famose NTA, il nipote del Sindaco nonché consigliere comunale, si è lanciato nell'ennesima diffamazione, indicandoci come continuatori delle "porcate" del passato (pg 40 della trascrizione del CC); fu allora che uno di noi, in modo mite e disincantato, ricordò genericamente a tutto il consiglio comunale di pensare ciascuno agli abusi di casa propria. Genericamente. Accadde invece che il giorno dopo, il 15 giugno, comparve sull'albo pretorio, la sanatoria di uno dei due presunti abusi, del quale era stato chiesto precedentemente il condono. Decenni prima.

Una strana circostanza cronologica che ci spinse a formulare una interrogazione consiliare con nota del 12/07/2017

https://drive.google.com/.../0B_1ypOCzcw93SGwwMTZlaUdXR.../view...

con lo scopo di "chiarire nell'assise cittadina e consentire al Sindaco di svolgere più autorevolmente il proprio ruolo sgombrando il campo da illazioni ed eventuali false notizie". In data 18/7/2017, inoltre chiedevamo l'accesso agli atti relativi, richiesta che non è mai stata riscontrata.

Sarebbe stato semplice rendere conto alla città, rapidamente, di una vicenda certamente privata ma che riguardando il primo cittadino che ha fatto della legalità la sua cifra, diventava e diventa inevitabilmente pubblica. Invece con nota prot. 38653 del 20/07/2017 a firma congiunta del Segretario Generale dr.ssa Monica Calzetta e del Presidente del Consiglio comunale dr.ssa Valentina Longo, veniva comunicato che "l'istanza da Voi formulata non può ritenersi riconducibile alla ipotesi disciplinata dall'art. 26 del regolamento e, pertanto, essere inserita all'ordine del giorno delle sedute di Consiglio comunale".

https://drive.google.com/.../0B_1ypOCzcw93OE14dTAXOUtSV.../view...

In data 27/07/2017, il giornale online "Il Quotidiano italiano" pubblicava un articolo a firma del suo direttore Antonio Loconte, dal titolo "Modugno, presunti abusi edilizi dei Magrone: respinta interrogazione PD. Sindaco in difficoltà"

<http://bari.ilquotidianoitaliano.com/.../modugno-presunti-ab.../>

Allo stesso link, oltre alla pubblicazione delle immagini relative ai presunti abusi, veniva pubblicata una nota del Servizio 4 – Assetto del Territorio del Comune di Modugno, avente prot. n. 10108 del 23/02/2017, in cui il Funzionario incaricato ha riferito circa gli esiti degli accertamenti svolti sugli atti interni a quell'Ufficio in ordine alle presunte violazioni segnalate, da cui si evincono numerose difformità tra lo stato dei luoghi e i dati storici nonché le planimetrie catastali in possesso dello stesso Servizio.

E' IL DOCUMENTO CHIAVE DI QUESTA VICENDA CHE POCCHI HANNO LETTO.

https://drive.google.com/.../0B_1ypOCzcw93R1J2VXY4VZctU.../view...

Nel corso della seduta parlamentare del 2 agosto, inoltre, il deputato del Partito Democratico Dario Ginefra ha presentato una interrogazione a risposta scritta al Ministro dell'Interno con cui chiede di conoscere di quali elementi disponga il Ministro dell'Interno circa i fatti in questione
https://drive.google.com/.../0B_1ypOCzcw93Z241U1VkdIhaT.../view...

Infine il secondo articolo del Quotidiano Italiano chiosa sulla vicenda
<http://bari.ilquotidianoitaliano.com/.../modugno-citta-dei-tr...-dei-magrone-finisce-in-procura-e-parlamento-168753.html/>

Invitiamo a leggere con attenzione il documento del RUP dell'Ufficio Tecnico di Modugno, perché è sulla base di quello che in data 2 agosto è stato trasmesso un esposto alle Autorità competenti.
https://drive.google.com/.../0B_1ypOCzcw93R1J2VXY4VzctU.../view...

Noi abbiamo posto delle domande al Sindaco, usando i condizionali e la prudenza del caso e sarebbe stato semplice fornire una risposta, perché chi riveste ruoli pubblici ha quel dovere.
 Se ce ne avesse dato la possibilità gli avremmo chiesto se in quella zona c'era una tabula rasa oppure se c'era una "casedde" (pare che così si chiamerebbe dalle nostre parti un trulletto che tale non è) diroccata; se è lecito che chi possiede una campagna in un'area vincolata e magari possiede su quella una minuscola "casedde", senza alcun permesso né parere delle autorità competenti, proceda alla costruzione ex novo, ricostruzione oppure ri-strutturazione. Senza alcun permesso; gli avremmo chiesto se è lecito che su tabula rasa oppure anche eventualmente sulla base di una casedde di volume x, si costruiscano oppure ri-costruiscano volumi x+y e un'intera recinzione prima inesistente senza alcun permesso né parere delle autorità competenti; avremmo chiesto alla dirigente che cosa accadrebbe a un cristo qualunque in questi casi: avrebbe subito l'ordinanza di demolizione? Sarebbe stato poi denunciato alla Procura?
 Pare che in zona vincolata come quella di che trattasi non si possa muovere pietra senza permessi degli enti preposti e che nel caso si muova pietra senza permessi, non ci sia scampo.
 Queste domande avremmo fatto al sindaco e il punto non è se il RUP abbia usato per la rilevazione aerofotogrammetrica Google oppure l'Istituto Geografico Militare; il punto non è certo quello di stabilire se lì vi era una casedde diroccata e poi ri-costruita e ampliata con altre strutture o se invece c'era tabula rasa.

Il punto è quello di rappresentare alla cittadinanza se in un'area vincolata come quella di Balsignano, si possano fare interventi di qualsivoglia natura senza permessi e pareri degli Enti preposti. Il punto è di stabilire cosa accadrebbe a un povero cristo qualunque se facesse la stessa cosa.

Queste domande avremmo posto al sindaco. Invece abbiamo ricevuto gli strali consueti, la diffamazione solita, con i soliti toni da Istituto Luce.

Ai cittadini la valutazione e agli Enti preposti l'esposto.

Fabrizio Cramarossa
 Vito Del Zotti
 e il Circolo PD di Modugno

**Fabrizio Cramarossa**

SEMPRE

I PRESUNTI ABUSI, LA RICHIESTA DI CHIARIMENTI IN CONSIGLIO E LE MINACCE DA BULLI.

Come sempre interveniamo con i documenti alla mano, in questo caso documenti pubblicati dalla stampa e già noti al web, ma da un certo momento in poi anche alle autorità competenti.

Da diversi anni si parlava in città di presunti abusi edilizi a carico di alcune proprietà del Sindaco di Modugno e della sua famiglia perpetrati anche in zone di particolare pregio ambientale e paesaggistico, tipizzate dal PRG vigente come "area di salvaguardia ambientale" e dal PPTR come di "notevole interesse pubblico"; sapevamo che sulla stessa vicenda un privato cittadino aveva sporto denuncia alla Procura della Repubblica e che lì c'era già un fascicolo aperto. Abbiamo ascoltato in tutti questi anni il Sindaco tuonare contro l'illegalità, specie urbanistica, abbiamo ascoltato dentro e fuori dal CC gli insulti suoi e degli accoliti verso la continuità dei nostri partiti e movimenti con quel mondo di malaffare. Non ci siamo mai sognati di portarlo in tribunale per una diffamazione costante, verso di noi e verso la gran parte della Città per bene. Sapevamo di quelle illazioni, allusioni a presunti abusi che diversi cittadini che non lo amano ci raccontavano con dovizia di dettagli tecnici, che rinvenivano da una storia che noi non conoscevamo.

Ma poi è successo che nel CC del 14 giugno, quello per intenderci dedicato alle famose NTA, il nipote del Sindaco nonché consigliere comunale, si è lanciato nell'ennesima diffamazione, indicandoci come continuatori delle "porcate" del passato (pg 40 della trascrizione del CC); fu allora che uno di noi, in modo mite e disincantato, ricordò genericamente a tutto il consiglio comunale di pensare ciascuno agli abusi di casa propria. Genericamente. Accadde invece che il giorno dopo, il 15 giugno, comparve sull'albo pretorio, la sanatoria di uno dei due presunti abusi, del quale era stato chiesto precedentemente il condono. Decenni prima.

Una strana circostanza cronologica che ci spinse a formulare una interrogazione consiliare con nota del 12/07/2017

precedentemente il condono. Decenni prima.

Una strana circostanza cronologica che ci spinse a formulare una interrogazione consiliare con nota del 12/07/2017

https://drive.google.com/.../0B_1ypOCzcw93SGwwMTZlaUdXR.../view...

con lo scopo di "chiarire nell'assise cittadina e consentire al Sindaco di svolgere più autorevolmente il proprio ruolo sgombrando il campo da illazioni ed eventuali false notizie". In data 18/7/2017, inoltre chiedevamo l'accesso agli atti relativi, richiesta che non è mai stata riscontrata.

Sarebbe stato semplice rendere conto alla città, rapidamente, di una vicenda certamente privata ma che riguardando il primo cittadino che ha fatto della legalità la sua cifra, diventava e diventa inevitabilmente pubblica. Invece con nota prot. 38653 del 20/07/2017 a firma congiunta del Segretario Generale dr.ssa Monica Calzetta e del Presidente del Consiglio comunale dr.ssa Valentina Longo, veniva comunicato che "l'istanza da Voi formulata non può ritenersi riconducibile alla ipotesi disciplinata dall'art. 26 del regolamento e, pertanto, essere inserita all'ordine del giorno delle sedute di Consiglio comunale". https://drive.google.com/.../0B_1ypOCzcw93OEI4dTAXOUtSV.../view...

In data 27/07/2017, il giornale online "Il Quotidiano italiano" pubblicava un articolo a firma del suo direttore Antonio Loconte, dal titolo "Modugno, presunti abusi edilizi del Magrone: respinta interrogazione PD. Sindaco in difficoltà"

<http://bari.ilquotidianoitaliano.com/.../modugno-presunti-ab.../>

Allo stesso link, oltre alla pubblicazione delle immagini relative ai presunti abusi, veniva pubblicata una nota del Servizio 4 – Assetto del Territorio del Comune di Modugno, avente prot. n. 10108 del 23/02/2017, in cui il Funzionario incaricato ha riferito circa gli esiti degli accertamenti svolti sugli atti interni a quell'Ufficio in ordine alle presunte violazioni segnalate, da cui si evincono numerose difformità tra lo stato dei luoghi e i dati storici nonché le planimetrie catastali in possesso dello stesso Servizio.

E' IL DOCUMENTO CHIAVE DI QUESTA VICENDA CHE POCHI HANNO LETTO.

https://drive.google.com/.../0B_1ypOCzcw93R1J2VXY4VzctU.../view...

Nel corso della seduta parlamentare del 2 agosto, inoltre, il deputato del

E' IL DOCUMENTO CHIAVE DI QUESTA VICENDA CHE POCHI HANNO LETTO.

https://drive.google.com/.../0B_1ypOCzcw93R1J2VXY4VzctU.../view...

Nel corso della seduta parlamentare del 2 agosto, inoltre, il deputato del Partito Democratico Dario Ginefra ha presentato una interrogazione a risposta scritta al Ministro dell'Interno con cui chiede di conoscere di quali elementi disponga il Ministro dell'Interno circa i fatti in questione

https://drive.google.com/.../0B_1ypOCzcw93Z241UIVkdlhaT.../view...

Infine il secondo articolo del Quotidiano Italiano chiusa sulla vicenda <http://bari.ilquotidianoitaliano.com/.../modugno-citta-dei-tr...-dei-magrone-finisce-in-procura-e-parlamento-168753.html/>

Invitiamo a leggere con attenzione il documento del RUP dell'Ufficio Tecnico di Modugno, perché è sulla base di quello che in data 2 agosto è stato trasmesso un esposto alle Autorità competenti.

https://drive.google.com/.../0B_1ypOCzcw93R1J2VXY4VzctU.../view...

Noi abbiamo posto delle domande al Sindaco, usando i condizionali e la prudenza del caso e sarebbe stato semplice fornire una risposta, perché chi riveste ruoli pubblici ha quel dovere.

Se ce ne avesse dato la possibilità gli avremmo chiesto se in quella zona c'era una tabula rasa oppure se c'era una "casedde" (pare che così si chiamerebbe dalle nostre parti un trulletto che tale non è) diroccata; se è lecito che chi possiede una campagna in un'area vincolata e magari possiede su quella una minuscola "casedde", senza alcun permesso né parere delle autorità competenti, procede alla costruzione ex novo, ricostruzione oppure ri-strutturazione. Senza alcun permesso; gli avremmo chiesto se è lecito che su tabula rasa oppure anche eventualmente sulla base di una casedde di volume x, si costruiscono oppure ri-costruiscono volumi x+y e un'intera recinzione prima inesistente senza alcun permesso né parere delle autorità competenti; avremmo chiesto alla dirigente che cosa accadrebbe a un cristo qualunque in questi casi: avrebbe subito l'ordinanza di demolizione? Sarebbe stato poi denunciato alla Procura?

Pare che in zona vincolata come quella di che trattasi non si possa muovere pietra senza permessi degli enti preposti e che nel caso si muova pietra senza permessi, non ci sia scampo.



basi di una casedde di volume x , si costruiscono oppure ri-costruiscono volumi $x+y$ e un'intera recinzione prima inesistente senza alcun permesso né parere delle autorità competenti; avremmo chiesto alla dirigente che cosa accadrebbe a un cristo qualunque in questi casi: avrebbe subito l'ordinanza di demolizione? Sarebbe stato poi denunciato alla Procura?

Pare che in zona vincolata come quella di che trattasi non si possa muovere pietra senza permessi degli enti preposti e che nel caso si muova pietra senza permessi, non ci sia scampo.

Queste domande avremmo fatto al sindaco e il punto non è se il RUP abbia usato per la rilevazione aerofotogrammetrica Google oppure l'Istituto Geografico Militare, il punto non è certo quello di stabilire se lì vi era una casedde diroccata e poi ri-costruita e ampliata con altre strutture o se invece c'era tabula rasa.

Il punto è quello di rappresentare alla cittadinanza se in un'area vincolata come quella di Balsignano, si possano fare interventi di qualsivoglia natura senza permessi e pareri degli Enti preposti. Il punto è di stabilire cosa accadrebbe a un povero cristo qualunque se facesse la stessa cosa.

Queste domande avremmo posto al sindaco. Invece abbiamo ricevuto gli strali consueti, la diffamazione solita, con i soliti toni da Istituto Luce.

Ai cittadini la valutazione e agli Enti preposti l'esposto.

Fabrizio Cramarossa

Vito Del Zotti

e il Circolo PD di Modugno

Mi piace

Commenta

Condividi

3

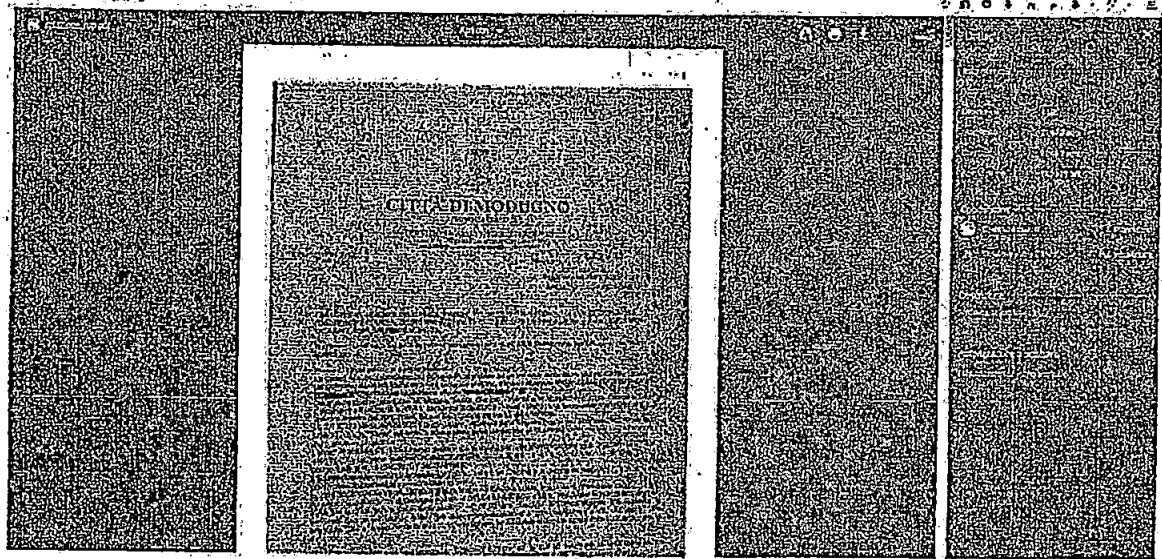
E

36

<https://www.facebook.com/fabrizio.cramarossa.1/posts/10212002278911320>

https://drive.google.com/file/d/0B_1ypOCzcw93R1J2VXY4VzctUWc/view

Proprietario file Gaetano Amatuilli





CITTÀ DI MODUGNO

Città Metropolitana di Bari

SERVIZIO 4 - ASSEITO DEL TERRITORIO

[illegible]

Proti. 45576 del 04/09/2017

Alla Dott.ssa Cristina Lucia Magrone

cristinimagrone@pec.it

E n.c.

Al Segretario Generale

Bozza Técnica Calzetex

segundo: a forma de a. 2.ª e a 3.ª idades. Quer dizer: 2.ª e 3.ª

Al Pineda et al.

Start, can't change, a life-size

mailto:preetha@preetha.com id: 10.

Oggetto: "Diffusione e pubblicazione illegittima di atti interni agli uffici". Riscontro

Con la presente si riscontrano le Sue richieste, agli atti di questo Ufficio al prot. n. 41576 del 1/08/2017, n. 42703 del 14/08/2017, n. 44200 del 25/08/2017 ad oggetto la "diffusione e pubblicazione illegittima di atti interni agli Uffici" e la nota acquisita al prot. n. 44932 del 21/08/2017, ad oggetto "richiesta di accesso agli atti - richiesta onolamenti su dell'area illegittima di atti interni agli Uffici".

Con la prima sua nota (prot. n. 41576 del 7/08/2017) è stata denunciata la diffamazione di natura riservata, con particolare riferimento alla rubrica Filema prot. 1824, del 15/02/2017, da parte del Servizio Assente del Tenorino, agguerrito che "la procura non tiene conto della buona fede dell'autore e degli altri fattori che possono aver influenzato l'opinione di chi ha scritto il giudizio".

Preliminarmente si precisa che, così come già esposto alle autorità competenti, il documento pubblicato in data 27.07.2017 sul sito internet del "Quotidiano Italiano", non è conforme agli atti originali ed interni dell'ufficio.

In secondo luogo, non si comprende sulla base di quali risultanze fattuali Lei conferma la "continua fuoriuscita dagli uffici di documenti e pratiche anche in corso", circostanza che non risulta alla scrivente, che in qualità di Responsabile del servizio vigila affinché sia mantenuta la riservatezza sugli atti dell'ufficio.

In merito alla richiesta inerente l'eventuale accesso agli atti che La riguardano, si conferma che ad oggi, sebbene sia pervenuta la nota prot. 38000 del 18/07/2017 con cui alcuni consiglieri comunali, con riferimento alla precedente interrogazione consiliare, hanno chiesto: "di verificare tutti gli atti relativi alla tematica di cui all'interrogazione", il Servizio Assetto del Territorio non ha consentito l'accesso informale o formale ad essi e si riserva di provvedere in ordine all'istanza.

Con la seconda richiesta (prot. n. 42703 del 14/08/2017), recante riscontro alla nota per del 9/08/2017 del Segretario Generale, chiede nuovamente notizie in merito ad un eventuale accesso agli atti; confermo che nessun accesso è stato concesso.

Con la terza nota (prot. n. 44200 del 25/08/2017), nel sollecitare nuovamente il riscontro alla richiesta di informazioni già formulata nelle precedenti note si formulano altresì puntuali richieste. In merito si rappresenta quanto segue:

1. come già esposto alle autorità competenti, il documento pubblicato in data 27.07.2017 sul sito internet del "Quotidiano Italiano", non è conforme agli atti originali ed interni dell'ufficio;
2. il Servizio Assetto del Territorio non ha concesso alcun accesso agli atti; diversamente, se sarebbe stata notificata la comunicazione di evvio del procedimento ai sensi della normativa vigente in materia di accesso agli atti;
3. alla richiesta di cui al punto C della Sua nota non è possibile fornire un riscontro;
4. la sottoscritta ha già relazionato in merito alla diffusione di informazioni e di natura riservata al Segretario Generale e per conoscenza al Sindaco;
5. in merito alla richiesta di cui al punto E della Sua nota, non è possibile fornire un riscontro;
6. le autorità competenti sono state informate;
7. tra la relazione prot. n. 10105 del 23/02/2017 e la pratica di edilizia privata relativa alla "SCIA tardiva - in sanatoria - inerente la regolarizzazione urbanistica relativo all'intervento di ristrutturazione edilizia dell'immobile urbano-rurale e rape già ubicato in territorio di Modugno Contrada "Sottosolmo" sulla Vecchia Strada Vecchia Balsignano, consistente in fedele ricostruzione parziale dell'antico insediamento rurale, aperto ai campi di piante coltivate adibite a ricovero e stazionamento di perenne, con annesso agricolo" prot. n. 21235 del 27/04/2017, tuttora in corso di istruttoria, che non è ancora conclusa.

Con riferimento alla quarta nota (prot. n. 44938 del 31/08/2017) non posso quanto segue:

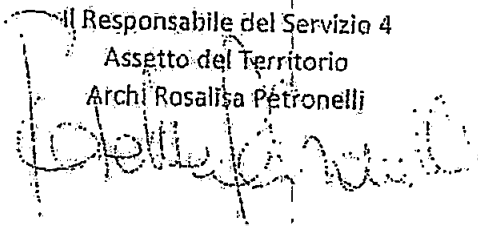
1. confermare quanto già riferito in ordine all'accesso agli atti

2. a seguito di esplicita richiesta da parte degli organi di controllo sovraordinati (Regione Puglia e Soprintendenza) è stata comunicata l'esistenza di una pratica edilizia in corso di istruttoria presso gli uffici comunali;

Infine con riferimento alla richiesta di accesso agli atti formulata nella ultima Sua nota innanzi citata, per un verso non si comprende se la stessa è riferita anche agli atti della SCIA da Lei depositati presso il Comune e alla relazione prot. 10108 del 23/02/2017 agli atti del Comune; quanto agli altri atti, stante la evidente genericità della istanza, Le è consentito l'esercizio dell'accesso informale al fascicolo (nei giorni martedì e giovedì dalle ore 11.00 alle ore 13.30) affinché in quella sede siano individuati gli atti dei quali intende acquisire copia; in alternativa, La invito a precisare gli atti ai quali si riferisce la Sua istanza di accesso formale.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio 4
Assetto del Territorio
Arch. Rosalisa Petronelli



Fgr

Da "Segretario Generale - Comune di Modugno" <segretariogenerale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it>
"assetto del territorio.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it"
A <assetto del territorio.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it>, "comunemodugno@pec.rupar.puglia.it"
<comunemodugno@pec.rupar.puglia.it>
Cc "cristinamagrone@pec.it" <cristinamagrone@pec.it>
Data lunedì 11 settembre 2017 - 13:36

40

Re: POSTA CERTIFICATA: Riscontro nota prot. 45576 - segnalazione diffusione e pubblicazione illegittima di atti interni agli Uffici

Faccio seguito alla segnalazione di seguito riportata e con la presente, nell'invitarLa a voler integrare il riscontro già formulato come da richiesta.

La invito altresì a volermi fornire informazioni e chiarimenti in ordine al seguente assunto: "già in data 4/8/2017 la scrivente ha denunciato e fatto presente la pubblicazione su post di facebook di post, con diffusione pubblica, nei quali si argomenta, anche tecnicamente, su fatti istruttori interni inerenti pratiche di edilizia privata riguardanti la scrivente ed in particolare la Scia prot.n.0021838 (pur essendo la predetta Scia al pari della Relazione prot.n.10108 un atto a conoscenza dei soli Uffici dell'Assetto del Territorio) con tanto di citazione delle foto dell'Istituto Geografico Militare che sono parte integrante della Scia presentata dalla scrivente in data 27.04.2017".

Quanto alla Relazione prot.n.10108 del 23.02.2017, ritengo debba essere dichiarata "identità di contenuto" e non solo "la conformità", tra la copia in atti al servizio e quella divulgata.

Rassicuro, quindi, la dott.ssa Magrone, che ci legge in copia, che l'Ente e gli uffici in questa vicenda sono parte lesa e che, parimenti alla S.V., hanno in animo di tutelare tali posizioni in tutte sedi competenti ed avvalendosi delle prerogative che la legge attribuisce. In ordine alla esistenza di procedure di individuazione interna dei responsabili della diffusione non autorizzata, infatti, come ho già avuto modo di riscontrare personalmente nella mia precedente nota PEC, tale procedura è stata avviata grazie ad una relazione interna della stessa Responsabile.

Infine, qualora intenda da subito esercitare il diritto richiesto alla ostensione dei documenti, vorrà il Responsabile del Servizio comunicare, previa intesa, tempi e modalità.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale
(avv. Monica Calzetta)

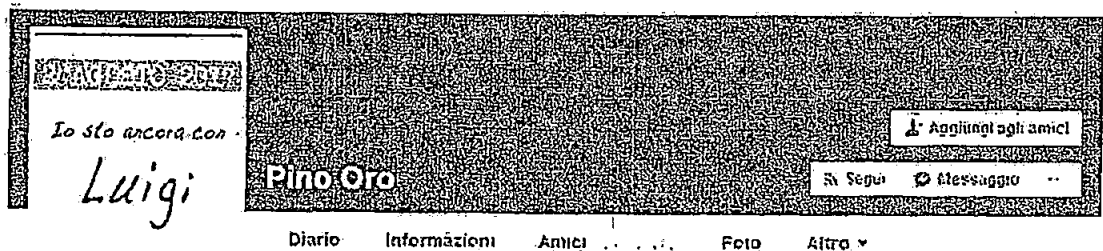
Il 05/09/2017 20:42, Per conto di: cristinamagrone@pec.it ha scritto:

cristinamagrone@pec.it assetto del territorio.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

4

<https://www.facebook.com/pino.oro?fref=ts>

<https://www.facebook.com/pino.oro/posts/10209955452188383>



CONOSCI PINO?

Per vedere cosa condivide con gli amici, invagli una richiesta di amicizia



In breve

Visa a Bar

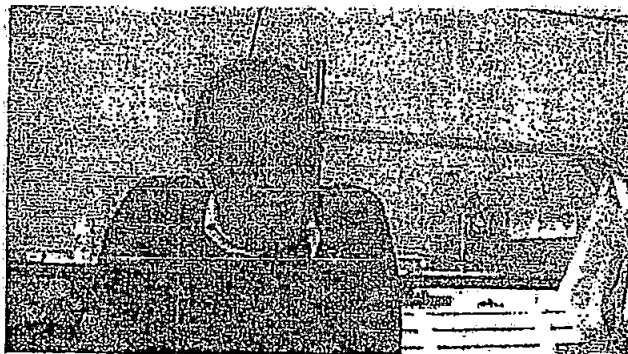
Ca Bar

Iscrizione febbraio 2002

Foto



Pino Oro



Coraggio, sindaco Magrone,

ancora poco è la sua calda estate finita Quella che si conclude sarà certamente ricordata come l'estate più calda che Modugno abbia mai sopportato. Tutti hanno avuto il piacere di auto alle alte temperature. Molti hanno dovuto sfiorare i...

Mi piace

Commenta

Condividi

ATLAS 32

42

CRONACA

POLITICA

ECONOMIA

L'OPINIONE

EVENTI

VIDEO

► Home » L'opinione » Coraggio, sindaco Magrone,

CORAGGIO, SINDACO MAGRONE,

DI FINESTRO 22/08/2017 L'OPINIONE

ancora poco e la sua calda estate finirà



Quella che si conclude sarà certamente ricordata come l'estate più calda che Modugno abbia mai sopportato. Tutti hanno subito il malessere dovuto alle alte temperature. Molti hanno dovuto sforzare i condizionatori domestici. Ai più fortunati di quelli sprovvisti di condizionatore d'aria è stato possibile prendere il fresco al mare o sul terrazzo di casa, comodamente sistemati all'ombra, a rimirare le onde i primi, il panorama offerto dal centro storico i secondi. Panorama fatto di tetti, campanili, altre terrazze, tante terrazze. Su una di queste però, quella del sindaco Magrone, anche se abbondantemente

43

ombreggiata, nessuno ha preso il fresco. Il proprietario, come ognuno degli altri residenti, comodatari o meno dell'immobile, non ha voluto usufruire della fresca ombra fornita dalla struttura situata sulla terrazza. Una struttura che, da quanto è scritto su alcuni documenti che si dice provengano dall'ufficio tecnico comunale, è stata autorizzata come serra nel lontano 1983 ma che è stata, poi, indebitamente allargata negli anni successivi, tanto da coprire quasi per intero la superficie del lastrico solare, come è possibile rilevare da alcune foto (ritoccate?) prese dall'alto. Per tale abuso edilizio (così è scritto nei documenti di cui sopra) la sorella del sindaco, alla quale, presumibilmente, il sindaco ha concesso la terrazza in comodato d'uso, in qualità appunto di residente comodataria nell'immobile, nel 2004, cioè 13 anni fa, ha chiesto, ma non ha ottenuto, di poter sanare l'illecito allargamento della struttura usufruendo di uno dei tanti condoni edilizi che hanno permesso lo scempio urbanistico di Modugno. Siamo sicuri, anche perché crediamo a quanto dichiarato dal sindaco, che egli saprà dimostrare che tutto questo sventolio di documenti e fotografie aeree non è altro che una manovra occulta organizzata da quelle forze oscure che da sempre ostacolano il suo progetto di rendere Modugno giusta secondo la costituzione. Siamo sicuri che il dottor Nicola Magrone saprà dimostrare la falsità dei documenti secondo cui la sorella, coabitante nella sua stessa casa, ha presentato una richiesta di condono per abuso edilizio. Ne siamo sicuri perché, altrimenti, questo significherebbe che lui nulla sapeva e mai si sia accorto dell'anormale accrescimento delle dimensioni della sua serra. E siamo altrettanto sicuri che, fedele e coerente a quanto detto e fatto durante la sua lunghissima carriera da magistrato, saprà dissolvere le ombre che oggi offuscano la sua immagine facendolo apparire come uno dei tanti falsi sempliciotti ai quali vengono intestate proprietà e rendite a loro insaputa. Siamo certi, e non solo perché lui così ha detto, che il sindaco Nicola Magrone non ha terreni o costruzioni di sua proprietà sui quali siano stati commessi abusi edilizi per i quali debba chiedere, o ha mai chiesto, che qualcuno chiuda gli occhi o possa agevolarlo, o mai l'abbia fatto, nel sanare tali illeciti edilizi. Quindi e pertanto, sicuri che il Sindaco Magrone continuerà a rappresentare l'ideale modugnese dell'uomo onesto, in attesa che dimostri anche alle più ottuse malelingue la sua rettitudine facendo abbattere – senza alcun riguardo verso chicchessia e con l'ausilio delle persone veramente oneste dell'ufficio tecnico comunale – tutto ciò che di illecito è stato edificato, nel centro urbano come in campagna, non ci resta che aspettare, dopo che avrà reso pubbliche sia le vere foto aeree del suo terrazzo sia la denuncia dell'estensore del falso documento dell'ufficio tecnico, di vederlo finalmente prendere il fresco sul suo terrazzo. Solo allora, per il sindaco Magrone, finirà questa calda estate.

111 286 Visite totali, 286 visite odierne

AMODUGNO

PERIODICO DI INFORMAZIONI E APPROFONDIMENTI DI PARISUDOVESI
 Via S. Crist. - R.G. 1170/2011 - Reg. St. 1944/22/01/2011
 Dir. Res. G. S. 171 C. 17 - Redazione: Via C. Magli. 58 - Modugno - Tel. 081/707253

MODUGNO L'ULTIMO CITTADINO SI CHIEDE MAIORALI O MINORALI?

Rino Oro

Due aggettivi: immortale-immorale, diversi solo per la lettera I. Immortale indica ciò che non può morire, che è eterno; l'anima è immortale, eterna. A volte lo utilizziamo per indicare quello che, per qualità e importanza, non avrà fine o non sarà dimenticato. La memoria di ognuno di noi è piena di gesta e persone il cui ricordo resterà, incancellabile, per tutta la nostra vita. Impossibile, purtroppo per noi, essere immortali, anche se vorremmo. Eppure a Modugno dobbiamo sperarlo. Morire, in questa città, significa obbligare i parenti a buttarle le salme dei defunti in qualche fossa comune, vista l'impossibilità di reperire un misero loculo, una minuscola ricchia dove far riposare ciò che resta dei loro cari. Tutto ciò è immorale, ecco il secondo aggettivo del titolo, immorale. Tutto ciò che è apertamente contrario alle norme morali di una Comunità, ai fondamenti del costume sociale di un popolo. Immorale è essere incurante o volutamente offensivo del comune senso del pudore. Immorale è non preoccuparsi, pur dovendo, di risolvere il problema del cimitero. Immorale è comportarsi, senza pudore, in modo differente da quello che si pretende facciano gli altri; immorale è pretendere rispetto non rispettando gli altri. Immorale è cancellare dalla memoria i nomi di chi è morto per difendere la nostra patria, immorale è disperdere le loro foto, i loro cimeli. Immorale è cacciare per strada chi, gelosamente e rispettosamente, custodiva il ricordo dei modugnesi caduti in guerra e si adoperava, gratuitamente, affinché in noi tutti restasse, immortale, il senso dell'onore di appartenere a questa città.

Gaetano Amatulli cittadino modugnese che rivendica eguale trattamento e trasparenza nel funzionamento degli Uffici. E poi c'è la questione Balsignano, la più delicata, perché riguarda un territorio considerato di particolare pregio che gode della tutela massima prevista dalle norme vigenti in materia urbanistica e ambientale. Come è potuto succedere, si chiede sempre l'ultimo cittadino di questa città, che una costruzione così imponente, seppur gradevole, sia stata possibile per qualcuno? Sarebbe consentita anche ai proprietari dei terreni confinanti oppure no? Due domande semplici a cui è dovuta una risposta. E che il primo cittadino potrebbe dare in questo istante, ora, con la velocità e l'immediatezza che

Scrive il funzionario comunale incaricato dell'accertamento sulla documentazione interna depositata presso l'Ufficio tecnico che "agli Atti di questo Ufficio non vi sono elementi che legittimino l'attuale stato dei luoghi e la modifica catastale descritta. Da accertamenti planimetrici storici e dalle mappe catastali in possesso dell'Ufficio, non si rilevano elementi edilizi preesistenti". Lo dice un funzionario pubblico e non è detto che sia la verità assoluta. Ma intanto lo dice. E la questione, da quel momento, diviene di interesse pubblico per due ordini di ragioni: 1. perché la relazione di quel funzionario è un atto amministrativo che produce effetti giuridici. In positivo o in negativo, ma li produce, nei confronti di tutto e tutti; 2. perché il manufatto in questione insiste in una zona di notevole pregio paesaggistico e archeologico con divieto di in edificabilità assoluto. Rispetto alla prima questione non si conosce quale seguito abbia avuto quella segnalazione. Due consiglieri di minoranza hanno chiesto di discuterne in consiglio comunale ma la Presidenza del Consiglio ha respinto quella istanza. Sarebbe bastato, molto più semplicemente, spiegare loro, ma più in generale a tutta la città, quale evoluzione abbia avuto quel procedimento amministrativo. Che esito ha avuto quella segnalazione? Questo si chiede l'ultimo



egli, utilizzando i social, riserva a tutte le notizie. Anche a quelle ordinarie. Come una buca riparata o una panchina ripristinata. Risparmiandoci, ove possibile, lo spettacolo indecoroso dei soliti servi e serve scirechi già impegnati nel gridare al complotto. Cominci a spiegare a tutta la cittadinanza, in questo momento quale esito ha avuto quel procedimento amministrativo. E soprattutto come mai è trascorso tanto tempo da quella relazione. Mostri il Sindaco, le carte, le faccia ora, e dimostri che lui, come ha sempre voluto farci credere, è diverso dagli altri



N.S.D.

Modugno Unione
 Società del Bello



LA CHIAVE NELLA TOPE

È così anche questa caldissima estate ha concluso la sua avventura. L'ha conclusa portandosi appresso quanto, d'ordinario, è costume discutere in ogni estate: le mete delle vacanze, le feste e le sagre di paese, il mercato dei calciatori, i costumi delle star e dei vip, il gossip su personaggi pubblici e dello spettacolo ecc.. Beninteso, non che siano mancati argomenti di discussione meno ardui: terrorismo, immigrazione, vaccinazioni, jus soli, abusi edilizi, terremoti, siccità, Corea del Nord, vaccini e altro. Tutte materie che hanno costituito il *divertissement*, la fascinazione dell'estate 2017 e che hanno "importunato" i pensieri e la faccenda di tanti e tante.

Stavolta, però, tra queste fascinazioni si è intrufolata un'altra non meno degna: la sinistra. Che cosa è oggi la sinistra, chi è di sinistra, cosa deve fare la sinistra, i programmi della sinistra, le alleanze della sinistra e via dissertando. E sull'argomento molte sono state le voci autorevoli, critici, saggisti, politologi prestigiosi, che si sono pronunciate, e anche con argomenti assai pertinenti e meritevoli di ogni rispetto. Perciò tra un Alfano sì e un Alfano no, il tormento sincero sulle radici smarrite, il disorientamento e la trepidazione dei militanti, le settimane estive sono trascorse nelle disamine, talvolta serie talaltra bizzarre, su quotidiani, settimanali, social e TV.

Io avrei gradito che la discussione avesse affrontato - e potrebbe sembrare anacronistico con i tempi e la cultura che viviamo - il tema "essere di sinistra", cos'è e che vuol dire. Che è pure un sentimento radicato in tanta parte della nostra comunità nazionale, quella, per intenderci, che non si riconosce nella *vulgata* più propalata, il sentimento. Quello stato d'animo permanente che, negli Honoré Gabriel Riqueti de Mirabeau anni, si consolida sempre più in tanti esseri umani che permea e condiziona anche l'amicizia, l'affettività, l'amore, la mimica, la fisicità, i comportamenti che, uniti a quelli "standant" della fratellanza, della solidarietà, della comprensione, della tolleranza, specie nel trascorso secolo breve, hanno costituito per milioni di uomini il fondamento esistenziale, quello che, peraltro, ha orientato, con decisione, scelte im-

portanti nel welfare, nell'economia, nella cultura, nella scuola. Ecco, il sentimento. Che è, altresì, quello delle lunghe riunioni e discussioni, quello che spacca il cappello in quattro, quello del ritornare a discutere, quello della decisione sofferta ma obbligata, quello del continuo patimento interiore. La sinistra, un sentimento di proprietà individuale che si fa collettivo nella collettività per divenire cultura di vita e azione e coraggio di più soggetti.

Il pragmatismo o - se volete - l'aridità, però, ahimè, prende sempre più il sopravvento e quel sentimento deve cedere il passo o soccombere, ma non si può eludere la sua esistenza e il suo valore indelebili.

Esiste un sentimento di sinistra tra i modugnesi? Certo che sì, sarà anche minoritario ma esiste. Esiste e nemmeno tanto nascosto. Nei luoghi e nelle singole soggettività di talune associazioni, del volontariato, del cattolicesimo, della politica partitica, del sindacato, dell'ambientalismo, della cultura, sebbene sovente misconosciute o strangolate (secondo Costituzione?) mentre mi è difficoltoso riscontrarlo nei posti Honoré Gabriel Riqueti de Mirabeau "deputati", in quelli per così dire "istituzionali" dove quel crogiolo di stati d'animo, di comportamenti, di linguaggi ma anche di fisicità dovrebbe manifestarsi con sobria autorevolezza e invece... Ecco, la fisicità, il comportamento, la collocazione, il posizionamento, la comunicazione. Per non dire del dibattito e della discussione ridotti a what-sappato e mi piace-

ciare in continuazione per rendere nota o condividere una "posizione politica" (di sinistra?). Addirittura scopro che nel Consiglio Comunale di Modugno la cosiddetta sinistra, l'opposizione, si siede a destra mentre la destra, la maggioranza, si siede a sinistra. *Tutti gli am-* commenterebbero gli esecuti e gli antropologi della nostra politica cittadina. Quindi in "dissenso" con tutto il mondo dove da oltre duecento anni in ogni consesso istituzionale la sinistra si siede a sinistra e la destra si siede a destra.

Certo che non è un bel vedere, un bell'assistere, un bell'ascoltare di questa cosiddetta sinistra assisa a destra e di questi destri che si fanno sinistri. Sicché di fronte a tanto decadimento se Mirabeau e i sanculotti, nella tomba, vengono colti sempre più spesso da tristezza e commiserazione, anche Almirante e Tatarella, sempre nella tomba, non si sentono tanto bene.



Honoré Gabriel Riqueti de Mirabeau

FATE COME DICO, NON DITE COSA FACCIO

Presunti abusi edilizi del sindaco Magrone - Il Pd chiede chiarimenti
(Antonio Loconte su "Il quotidiano italiano" del 27/07/2017)

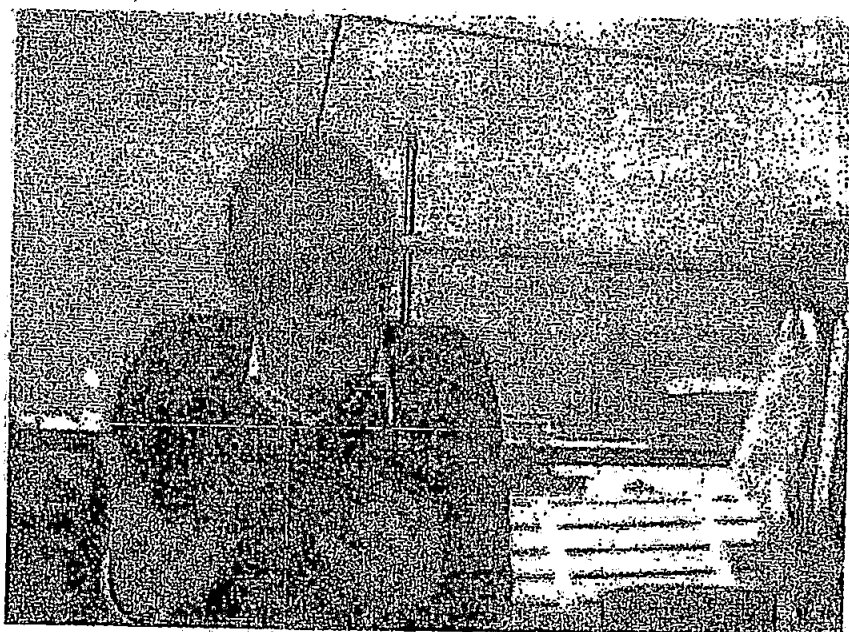
Grande imbarazzo al Comune di Modugno, per due presunti abusi edilizi riconducibili a proprietà che fanno capo al Sindaco Nicola Magrone e ad altri familiari. Il caso più emblematico è quello dei due trulli, con viale e piazzale in località Balsignano, sede di un insediamento neolitico.

"Agli Atti di questo Ufficio non vi sono elementi che legittimino l'attuale stato dei luoghi e la modifica catastale descritta. Da accertamenti planimetrici storici e dalle mappe catastali in possesso dell'Ufficio, non si rilevano elementi edilizi preesistenti". Questo scrive, con protocollo 10108 del 23 febbraio scorso il responsabile unico del procedimento, poi rimosso, all'architetto Rosalisa Petronelli, del Servizio 4 - Assetto del Territorio del Comune di Modugno.

I luoghi in questione sono due trulli alti 4,10 e 4,75 metri, un viale d'accesso e un piazzale intorno alle costruzioni di proprietà di Cristina Lucia Magrone, sorella del sindaco di Modugno, Nicola Magrone. L'area si trova sulla strada vicinale Vecchia Balsignano. Una zona classificata dal recente PPR (Piano Paesaggistico Territoriale Regionale) come di "notevole interesse pubblico" e recentemente acquisito al patrimonio pubblico con grande clamore mediatico.

Il presunto abuso edilizio, evidenziato nel documento che pubblichiamo, ha scatenato un acceso dibattito cittadino, ma soprattutto la meticolosa richiesta di chiarimenti avanzata dall'opposizione. L'imbarazzo è tanto. I consiglieri comunali del PD Fabrizio Cramarossa e Vito Del Zotti, hanno presentato un'interrogazione affinché della questione fosse investito il Consiglio Comunale. L'interrogazione, però, è stata giudicata irricevibile dal presidente della massima assemblea cittadina, Valentina Longo.

Volendo sintetizzare, il problema sta nel fatto che i due hanno chiesto di approfondire faccende personali e non situazioni che attengono alle mansioni istituzionali degli amministratori pubblici. L'interesse pubblico della zona dove si starebbe perpetrando il presunto abuso edilizio, però, rende necessario che



tutti i cittadini sappiano, per evitare che altri possano immaginare di costruire trulli, viali e piazzali senza le necessarie autorizzazioni.

Il paradosso, però, è che l'attuale Amministrazione ha fatto della lotta all'illegalità il suo cavallo di battaglia, "con specifico riferimento alle questioni di carattere urbanistico e di tutela ambientale", scrivono i consiglieri del PD. Senza contare, poi, che lo stesso Paolo Magrone, nipote del Sindaco e consigliere comunale, in un recente Consiglio si è espresso senza mezzi termini: "Il problema è che questi Movimenti e questi Partiti sono in perfetta continuità con le porcate che sono state fatte negli anni passati". Alcuni aderenti a quei partiti e movimenti ai quali sono state genericamente affibiate tali porcate non hanno gradito e sono passati al contrattacco.

E allora si sarebbe scoperto che fino al 2005 sul suolo incriminato non c'era alcuna costruzione, neppure la recinzione. Tutto sarebbe stato edificato dal 2006 al 2015. Ciò che meraviglia è "la presunta assenza di autorizzazioni edilizie di qualsiasi natura", si legge ancora nell'interrogazione irricevibile. Nella stessa interrogazione emergerebbe, poi, un secondo abuso edilizio sul terrazzo dell'abitazione in cui risiede il Sindaco Magrone e condonato in maniera dubbia.

I consiglieri chiedono di sapere: "Quali sono le ragioni per le quali la situazione di abuso relativo al volume realizzato sul terrazzo dell'immobile di proprietà del Sindaco sito nel centro storico di Modugno è stata sanata il giorno successivo al Consiglio Comunale del 14 giugno, in cui abbiamo sollevato la questione e dopo circa 13 anni dalla presentazione della istanza di condono: chiediamo cioè quante altre domande di condono pendevano a quella data, al solo fine di comprendere se rispetto a taluna di esse è stato applicato un criterio di priorità".

I consiglieri, e insieme a loro buona parte della cittadinanza, chiedono di sapere "quali siano i documenti agli atti presso l'Ufficio tecnico, anche relativi a procedura interna all'ufficio stesso, dai quali si può confermare oppure smentire lo stato dei fatti descritti e in caso di conferma avere la possibilità di accedere e visionare quegli atti".

Qualora fosse stato commesso un abuso, per quel genere di reato è previsto l'abbattimento, con l'interessamento diretto del responsabile del settore e del primo cittadino che, interpellato sulla faccenda, ha detto: "Non ho nulla da dichiarare, perché non so neppure cosa ci sia scritto in quella pratica".

Ora, a scanso di equivoci, lo sanno tutti.



CITTÀ DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

SERVIZIO 4 - ASSISTO DEL TERRITORIO

Prot. 10352/156UT
15/05/2017

Modugno, li 23/7/17

Al RESPONSABILE DEL SERVIZIO 4
ARCH. ROSALISA PETRONELLI
SEDE

Oggetto: comunicazione per presunti abusivi edilizi - alla norma in materia urbanistica (art. 27 DPR 380/01 - Regolamento Edilizio - L. 74/76; prot. 7738 del 13/2/2017 del Corpo di Polizia Locale - Relazione redatta sulla base degli Atti interni all'Ufficio

In riferimento all'oggetto, ed a seguito di indagine interna sugli Atti a disposizione dell'Ufficio si comunica quanto segue

Presunti abusivi edilizi in Centro Storico.

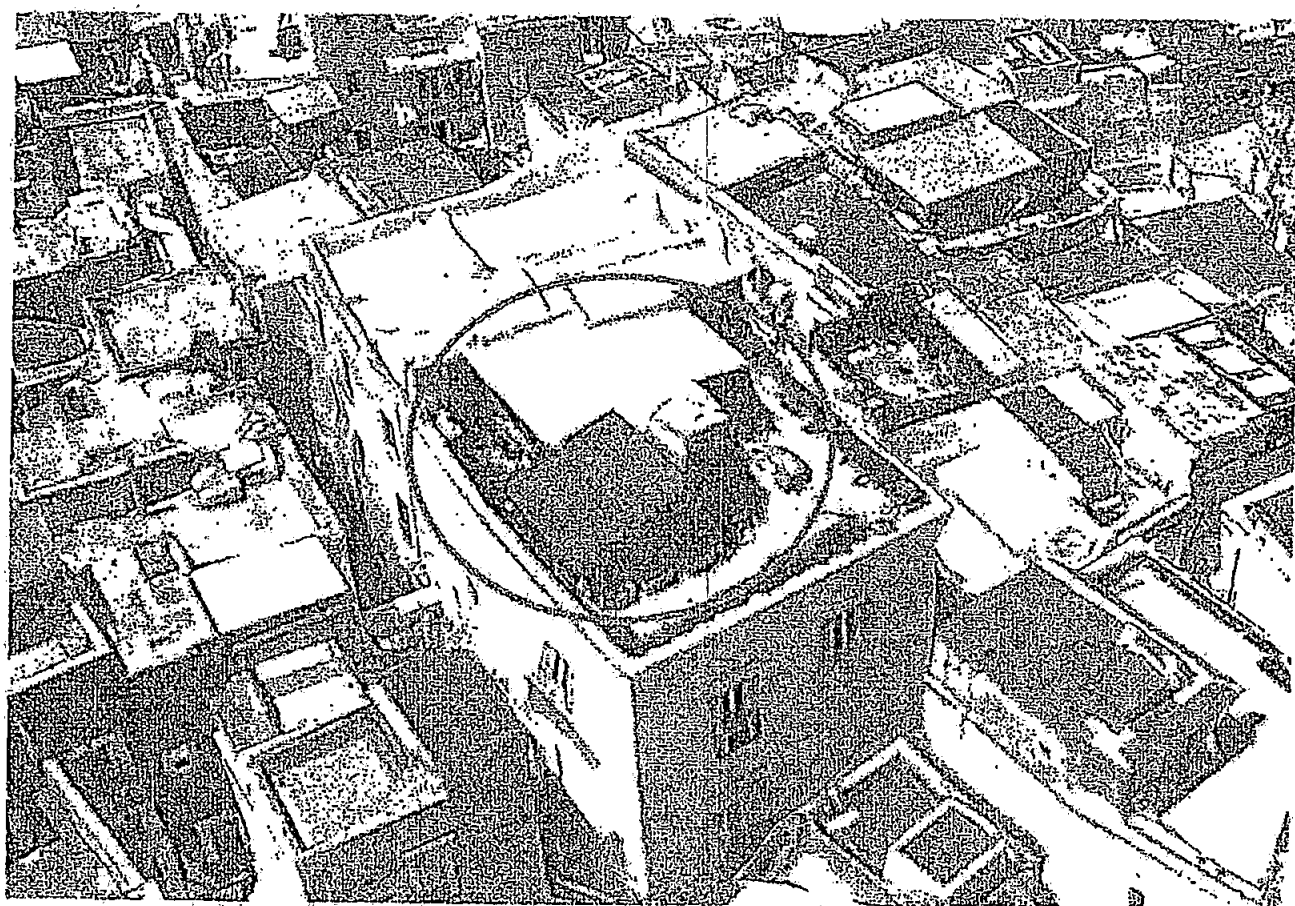
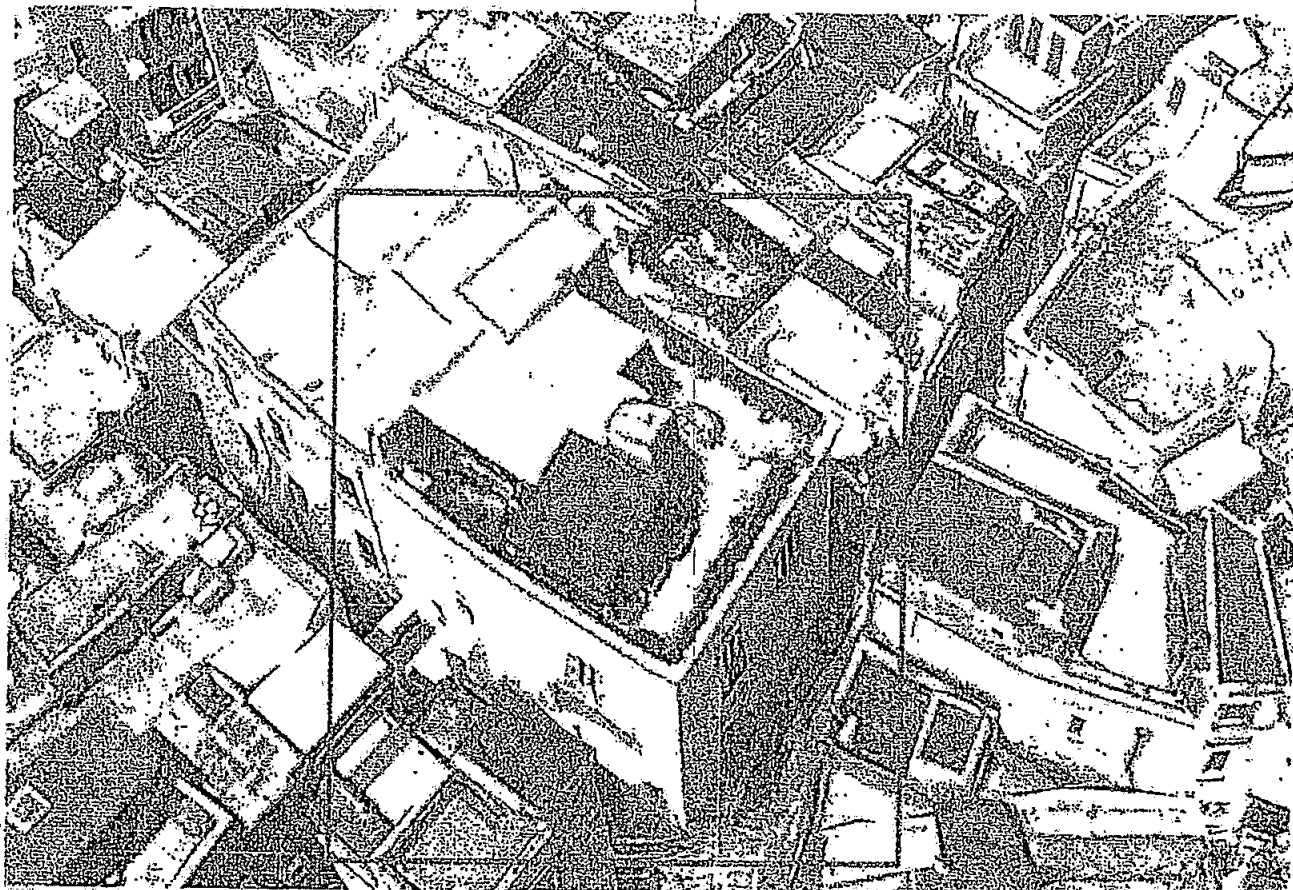
L'esposto denuncia trasmesso dal Corpo di PL si riferisce ad un immobile unifamiliare sito nel Centro Storico del Comune, intestato, come da visura catastale allegata, a Nicola Magrone MGRHCL40E17F2620 nato a [redacted] il 17/5/1940 ed ivi residente alla via [redacted]. Dalla ricognizione effettuata in archivio, risulta che per l'immobile in questione è stata rilasciata una Concessione Edilizia, la n. 87/83, approvata dalla CUCS in data 19/5/1983, e successiva Autorizzazione di variante interna del 20/12/1984, oltre al Certificato di Abitabilità del 4/10/1986. La CE 87/83 viene rilasciata con la condizione, espressa dalla Regione Puglia con nota prot. 10078/urb del 5/10/83, che la "Serre" sul lastrico solare siano arretrate rispetto ai fili stradali della misura pari all'altezza delle strutture progettate.

I lavori di cui alla CE 87/83 hanno avuto inizio in data 21/4/1984 (comunicazione prot. 10352/156UT del 4/5/1984), e si sono conclusi in data 30/6/1986, come si evince dalla Comunicazione di Fine Lavori protocollata al n. 16154/3662UT del 17/7/1986.

L'accatastamento successivo riporta sul lastrico solare un "Tornio e ripostiglio in ferro-vetro", non vi sono planimetrie aggiornate alla prescrizione regionale.

In data 30/3/2004 con prot. 16790 la Sig.ra Magrone Cristina Lucia, in qualità di "Residente comodataria", ha presentato domanda di Condono edilizio n. 243/04 ex L. 326/03 e LR n. 28/03, per la realizzazione di un vano sul lastrico solare delle dimensioni di mq 26,00, mai rilasciato. Il grafico allegato alla richiesta di condono riporta sul lastrico solare un volume preesistente, che presumibilmente è ciò che resta delle originarie "Serre" a seguito della prescrizione regionale, ed il volume realizzato senza titolo edilizio oggetto di condono.

Fermo restando gli esiti dell'istanza di Condono Edilizio, ed al fine di verificare le reali consistenze volumetriche sul lastrico solare dell'immobile sito alla via [redacted] è necessario che i tecnici del Servizio 4, congiuntamente agli Agenti del Comando di Polizia Municipale, verifichino eventuali violazioni alle norme in materia urbanistica e/o edilizia, relativamente alla realizzazione di opere abusive per il fabbricato sito in via [redacted] n. [redacted] angolo con [redacted] attraverso una allività esterna di sopralluogo.



Stampa: 12/07/2017 09:27
Modugno, 12/7/2017

Modugno, 12/7/2017

- Al Sindaco di Modugno
Dr. Nicola Magrone
- Alla Resp. Servizio 4 - Urbanistica
Arch. Rosalisa Petronelli
- All'Avvocato Comunale
D.ssa Cristina Carlucci
- Alla Segretaria Comunale
D.ssa Monica Calzetta
- Al Com. Polizia Locale
Magg. Luigi Di Caterino
- Alla Resp. Servizio 3 - Ambiente
D.ssa M. Magrone
- Alla Resp. Servizio 1 - Cultura
D.ssa B. Maggio
- Alla Presidente del Consiglio
D.ssa Valentina Longo
- Agli Assessori Comunali
Urbanistica
Ambiente
Cultura
- Ai Consiglieri Comunali

Oggetto: Interrogazione su presunti abusi edilizi.

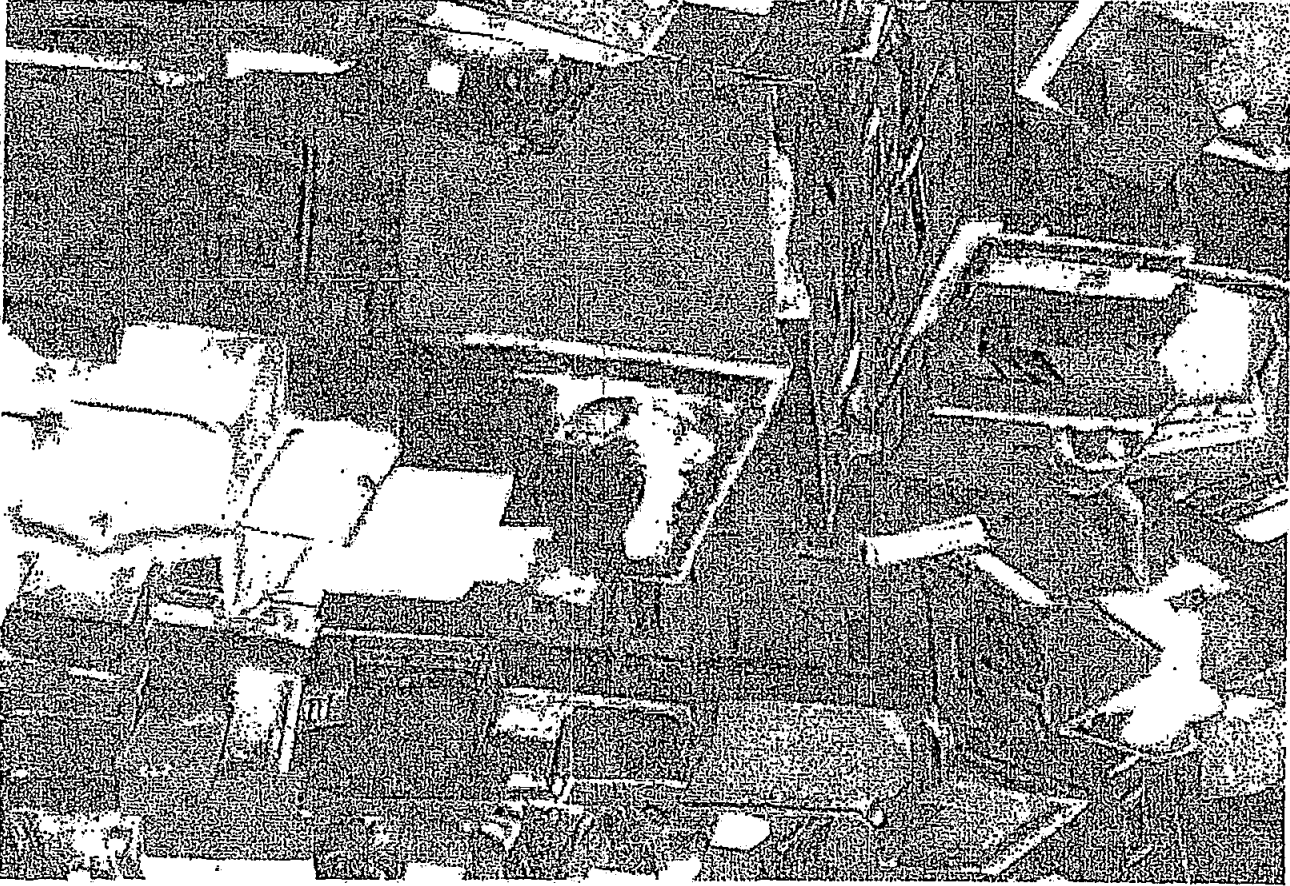
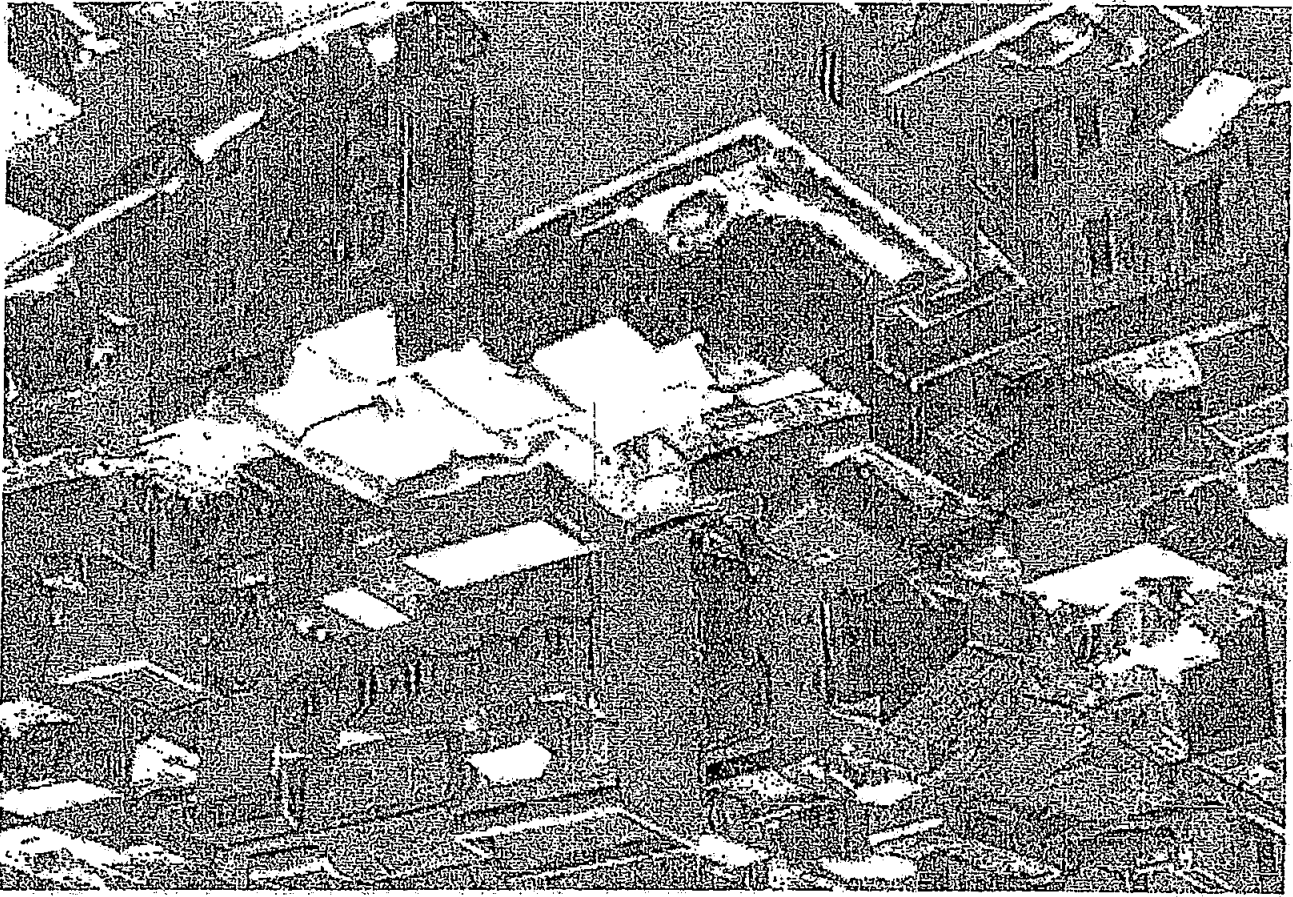
Al sensi del Regolamento del C.C. i sottoscritti Consiglieri Comunali del Gruppo PD
Fabrizio Crapanzosa e Vito Del Zotti

CHIEDONO

che nel primo Consiglio Comunale utile i destinatari della presente interrogazione compiano i necessari atti, e che la Presidente del Consiglio Comunale sia incaricata al fine di far pervenire al Comune, nelle forme opportune, le interrogazioni in materia di cui sopra.

PREMESSA

Alla luce della continua situazione riservata da questa Amministrazione e in tal senso di trasparenza e di specifico riferimento alle questioni di carattere urbanistico di tutela ambientale, non consideriamo che il conflitto sociale in cui sta la Città da tre anni sulle medesime questioni, anche mediante una certa inaspettata spinta, come nei riguardi della situazione, per non da ultimo il Consiglio Comunale, di maggioranza PD, Modugno, in occasione del prossimo Consiglio Comunale del 3 del 12/2017, ha affidato l'incarico a speculazione edilizia e interessi particolari e di pubblica e di questa.



pagina sette

AMADUINO

Estate 2017

Abstracto: «Según Tucumcán, en el 1910, los comanches, por el peligro que corrían ante la gran guerra, pasaron a ser de la invención del G.C. del 1910, mientras que los comanches que siguieron insistiendo en sus creencias, relativas a los antiguos abusos, fueron llamados de nuevo "comanches", "antiguos" y de la sus templa, memoria antecesor».

Questa vicenda infatti, nel clima che si è venuto a creare in Città sulle questioni urbanistiche, nonché e altresì per il pregio dell'area in cui insiederebbe uno dei più importanti (definita di salvaguardia ambientale dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale), assume un carattere pubblico. Chiarito nell'assise cittadina consentendo al Sindaco di sottoporre più ampiamente al proprio Consiglio sulle questioni urbanistiche, e soprattutto al campo da affidare ed accettare, talà come, domando le risposte alla presente interrogazione. Ritengo altresì che il Responsabile di Settore scioglierebbe più autorevolmente il proprio ruolo e forte, e alla fine, in ordine alla conferma che i cittadini sono tutti uguali di fronte alla legge e alle regole, specie quelle urbanistiche, sulle quali ammonta il Sindaco da anni richiama l'attenzione.

C'è da giunta notizia, infatti, che sarebbe stata effettuata una ricognizione tecnica degli atti esistenti e dello stato dei luoghi di due diverse località in Molodugno, da parte dell'Uff. di Molodugno, ed è stata presumibilmente a seguito della decisione di un cittadino moloduniano al Comando di Polizia Locale, in base alla quale si evidenzierebbero due situazioni di presunto abuso edilizio a carico di proprietà del Sindaco e della sua famiglia.

Una prima del Centro Storico, sulla copertura dell'edificio di residenza di proprietà del sindaco Nicola Magrone, ora lo stesso risiede insieme al nipote consigliere comunale Paolo Magrone, ed una seconda, in area definita di salvaguardia ambientale dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTT), nelle vicinanze dell'insediamento industriale (partenza di linee aeree) al gasdottaggio pubblico e del Casale di Balsagimmo, su suolo agricolo di proprietà de' altri familiari dello stesso sindaco Nicola Magrone ed in modo che prima, sempre, con il fratello e ora con il nipote Paolo Magrone.

Il primo caso si verificherebbe in presenza di un unico solo dei variabili x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 con un valore non autorizzato di membro della sua lista, che, secondo il del 1994, avrebbe staia presentata istanza di Condono. I dati ai sensi delle leggi nazionali e regionali vigenti, per la redazione di quel vanto sul bilancio totale dell'edilizia, ma in via Santa Caterina 14.

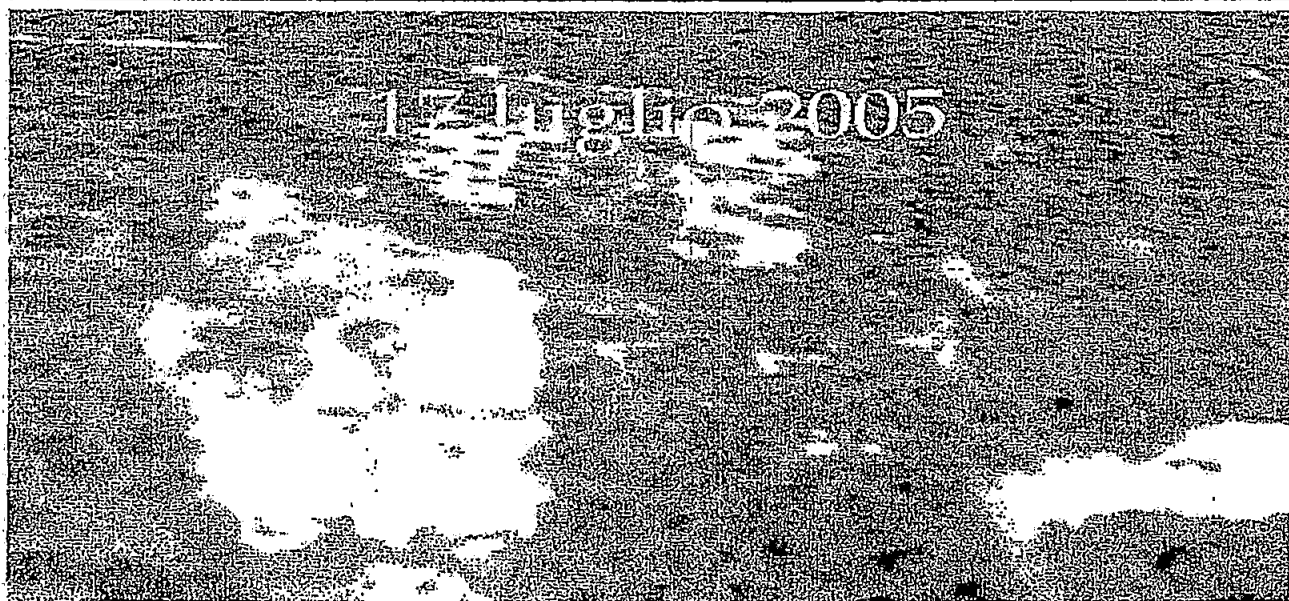
Del tutto casualmente intanto, proprio il giorno dopo (11 e 12-13-14) si era già reso noto tra i consiglieri comunali. Paolo Maggiore inteso, a badare tra le altre cose, alla difesa dei suoi beni e all'abuso di essi propri, in data 15-6-50 comparve, salì alla prefettura di domandare per il quale questa amministrazione è stata sanata dopo questi 30 anni.

L'alta cartagine non può chiara riguarderebbe invece la particelle 1072-1078 e 1079 riportate in catasto al Foglio di Mappa n. 28 del Comune di Montegrotto di proprietà di altro familiare dello stesso Sindaco Nicola Montegrotto ed in uso da quanto sembra anche allo stesso nipote e cognato del comune Paolo Montegrotto in una zona identificata dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale come di pregio e si deve ignorare, nelle quali sarebbero stati realizzati

- the volume can be perturbed a little
- an unperturbed can have a small $\pm$ difference in apparent local volume probability
- the volume can be perturbed a little
- or positive constant probability

Per la fine di 2005 non si era ancora conclusa la prima fase del processo di riforma, che, in un periodo compreso tra il 2000 e il 2005, ha portato innanzi le riforme del sistema tributario, del sistema di bilancio pubblico e della spesa pubblica, e ha avviato la riforma del sistema pensionistico.

Il presente, alla luce delle considerazioni precedenti, è stato oggetto di un'indagine empirica, al fine di verificare l'effettiva percezione di interesse pubblico.



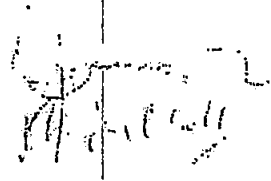
CHIEDIAMO

1. Quali sono i documenti negli atti presso l'UFFC, anche relativi a procedura interna all'ufficio stesso, dai quali si può confermare oppure smentire lo stato dei fatti descritti e in caso di conferma chiediamo di poter avere accesso ad essi.
2. Quali sono i provvedimenti di carattere istruttorio amministrativo adottati con riferimento a tale questione e riservati a un presunto abuso edilizio in area vincolata, ivi compresa l'eventuale richiesta di nulla osta paesaggistico-ambientale e se per tale vicenda risulta aperto un fascicolo presso la Procura della Repubblica.
3. Quali sono le ragioni per le quali la situazione di abuso relativo al volume realizzato sul terrazzo dell'immobile di proprietà sito nel centro storico di Modugno è stata sanata il giorno successivo al Consiglio Comunale del 14/6, in cui abbiamo sollevato la questione e dopo circa 13 anni dalla presentazione della istanza di condono: chiediamo cioè quante altre domande di condono pendevano a quella data, al solo fine di comprendere se rispetto a taluna di esse è stato applicato un criterio di priorità.

I Consiglieri Comunali

Fabrizio Cramarossa

Vito Del Zotti



Consiglio Comunale del 28 luglio

Fabrizio Cramarossa

URBANISTICA

Il sindaco propone in aula il ritiro di un delicato provvedimento urbanistico, di quelli sui quali in passato ha costruito la sua retorica del malaffare diffuso in Città. Lo ritira perché durante la discussione si rende conto, insieme alla dirigente, che mancavano documenti e informazioni utili ai consiglieri comunali per l'approvazione. Un consiglio comunale e una maggioranza mandata allo sbaraglio ad approvare un provvedimento che conosceva poco o nulla. In altri tempi il Magrone di lotta e del non governo avrebbe tirato giù i palazzi per lo scalpore. Ma che scrivo, è esattamente quello che ha fatto. Ma allora era di lotta, garantista sui generis. Muta l'assessore al ramo. Ieri il ramo era secco.

SFRATTO ASSOCIAZIONI

Il Sindaco biascica qualcosa che ha a che fare con una perdurante guerra civile in città. "Ma di chi sarà la colpa, si chiede. Com'è che vanno dicendo che voglio cacciare tutte le associazioni e affamarle? Ma ho sistemato tutto con la delibera n.71 del 7 luglio", dice. Poi come da copione ampiamente preannunciato, scarica sui dirigenti, con particolare attenzione a un ex dirigente in pensione, che avrebbe prescritto ai col-

leghi. E quelli, zitti zitti, avrebbero obbedito. Insomma come da cronaca annunciata nell'altro post.

E allora gli abbiamo ripetuto in aula la cronistoria della SUA prescrizione ai dirigenti di intimare gli sfratti e ingiungere i pagamenti dei canoni e delle utenze. Con i documenti e le date, suggerendo quello che forse la stessa Corte dei Conti potrebbe suggerirgli. Una delibera di consiglio comunale per regolamentare le concessioni degli spazi. Insomma quello che il dirigente dei servizi sociali e il suo stesso assessore ai servizi sociali, gli avevano suggerito un anno fa. Ma di chi sarà la responsabilità di questo clima strisciante da guerra civile, si chiedeva ieri il sindaco? A Nostradamus la risposta.

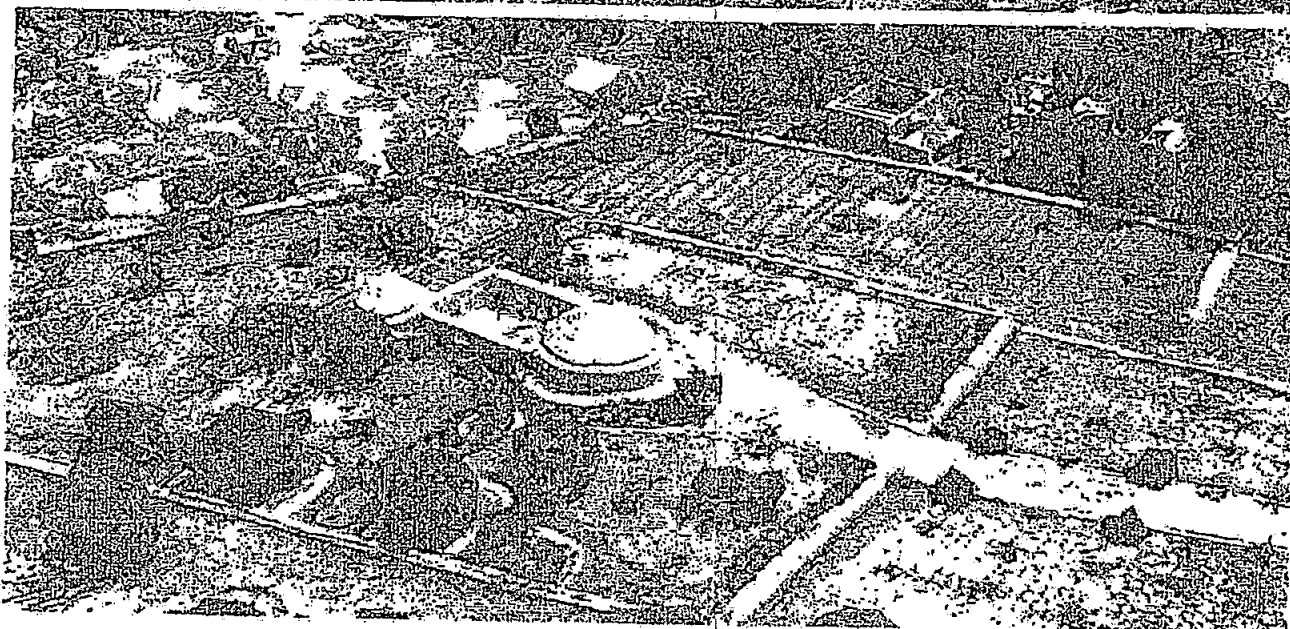
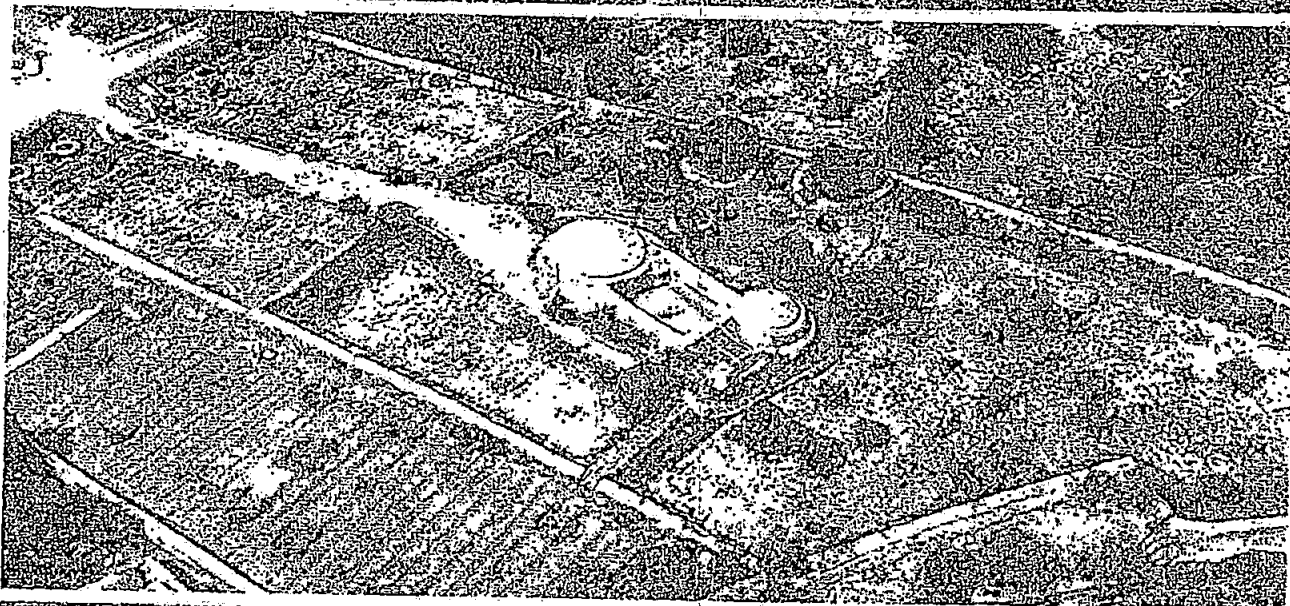
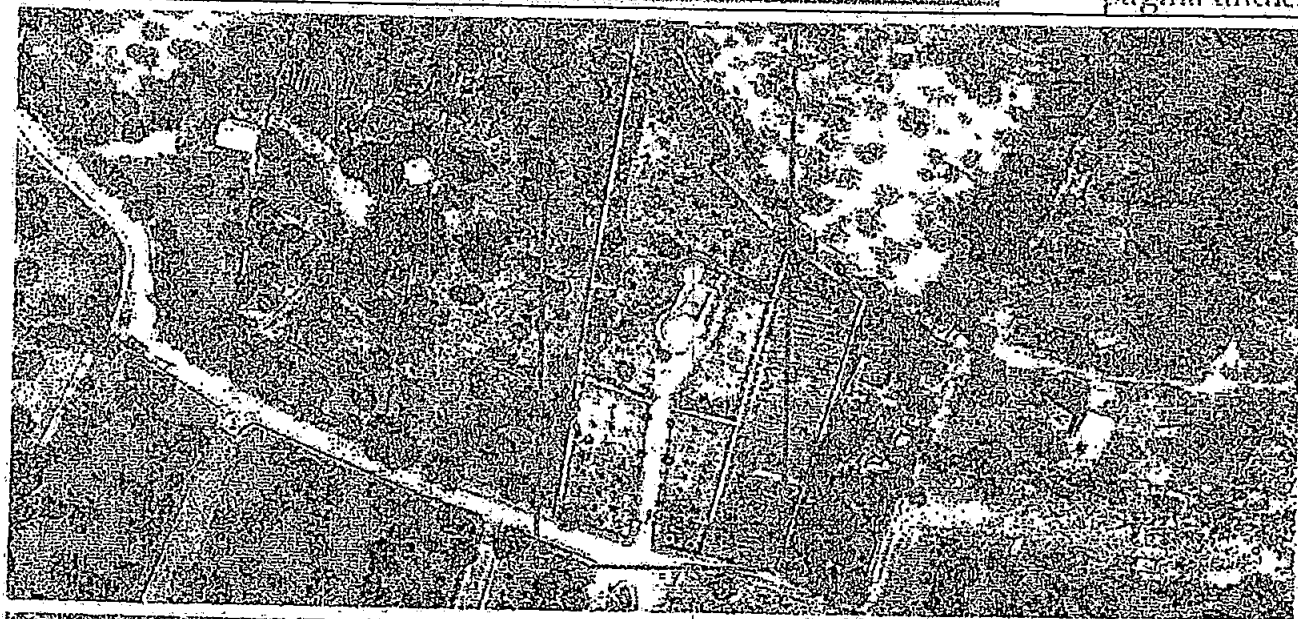
ASSESTAMENTO DI BILANCIO

Tra i circa due milioni assestati, circa 650mila sono relativi ai rifiuti. L'Assessora dice che è stato un errore dell'ufficio per non aver vincolato al settore ambiente 500mila euro di entrate dallo stesso processo di smaltimento della differenziata. Le domande vertevano al solito sui costi dello smaltimento dell'organico. Qui l'Assessora al ramo, ieri aveva il ramo molto verde. Ci ha raccontato quanto è stata brava a farci passare dalla raccolta stradale a quella differenziata e ci ha fatto sentire fortunati di averla. E fortunati siamo. Ci ha suggerito come e a che cosa appas-

sionarci, nientedimeno: alla certificazione dell'indifferenziato. Ai conti in ordine, all'aumento di frequenza della raccolta della plastica, alla riduzione di quella dell'indifferenziato. E ci ha fatto diagnosi: noi siamo ossessionati dall'organico, siamo ossessionati da quanto costa smaltirlo, da quanto costa trasportarlo. E giù con il pippone della Tersan, con cui non esclude la trattativa quando sarà superato un non meglio definito contenzioso.

Nulla è stato detto ieri a riguardo, se non da parte dell'assessore che non esclude accordi con Tersan, "quando sarà superato il contenzioso". Salvo pubblicare oggi, sulla pravda di famiglia, del nostro amore per Tersan.

Chissà com'è che in città striscia un clima da guerra civile? Chissà com'è che salta fuori sistematicamente la distrazione di massa della puzza in città e di Tersan, quando i nostri eroi sono in difficoltà. Saranno le associazioni sfrattate ad angustiare i loro sonni? Saranno i giornalisti liberi che pubblicano notizie clamorose che riguardano il loro privato, che è indiscutibilmente pubblico quando si tratta di rispetto delle regole, magari proprio urbanistiche? Sarà. Ma in ogni caso facciamo un appello. Il Sindaco è stanco, dal 1 agosto al 31 agosto deve riposare. Si prega di non disturbare!



ALLA SCOPERTA DI MODUGNO: LAMA MISCIANO

Hermes Lopez

Lama Misciano è una diramazione della Lama Balice ed attraversa la zona industriale a nord di Modugno.

Lunga circa 1,5 km, la lama è caratterizzata dalla presenza di numerose tracce del mondo rurale: ipogei, menhir, trappeti, masserie, casedde, frantoi (come il frantoio di Montepeloso) e ancora, cavità naturali (la grotta di S. Angelo) e torri medievali.

Nel marzo del 1994 una segnalazione fatta dalla sede di Modugno dell'Archeoclub d'Italia alla Soprintendenza archeologica fece avviare nel mese

di maggio del medesimo anno alcune brevi campagne di scavo in una piccola area della contrada che portò alla luce un sepolcreto altomedievale e i resti dell'abside di una chiesa.

Lama Misciano rappresenta, quindi, un luogo intessuto di storia e di reperti archeologici, ma che non è mai stato valorizzato a dovere dalla comunità locale. Un'area così importante, da un punto di vista non solo paesaggistico bensì anche storico, merita tutt'altra importanza.

Dopo l'attivazione del sito di Balsignano è d'uopo dare nuova luce a questa bellissima contrada.

Fino ad ora poche iniziative sono state intraprese per "rispolverare" questo

luogo insito di intenso fascino. Ricordo di rare passeggiate in bicicletta, ma null'altro. Le attività per rendere Lama Misciano un polo attrattivo sono molteplici: escursioni, visite guidate, corse campestri, bicicletate.

Riscoprire/scoprire le bellezze della città di Modugno, valorizzarle!

Questo dev'essere l'imperativo sia della comunità modugnese e delle associazioni culturali presenti sul territorio sia, ovviamente, dell'amministrazione comunale.

Attraverso una rete di collaborazioni si potrebbe trasformare Lama Misciano in una tappa obbligatoria da visitare per chi varca la soglia della città.

MONDO DELLE FAVOLE E MONDO REALE, UN CONNUBIO CONCRETO

Grazia Disantarosa

Le favole da sempre con le loro storie e figure sono un utile strumento educativo e di insegnamento per i bambini.

L'errata convinzione è che le favole siano, appunto, solo roba per bambini.

Da riporre in scatoloni e ripostigli una volta cresciuti, finendo nel dimenticatoio.

In realtà il mondo delle favole è un mondo che rimanda messaggi e sollecitazioni anche agli adulti.

Le narrazioni delle favole racchiudono in sé vere e proprie "istruzioni di vita" e parlano all'individuo adulto così come a quello bambino.

Sono esempi fruibili da tutti al di là del luogo, del contesto, dell'età.

Le diverse funzioni che la fiaba assolve sia da un punto di

vista pedagogico che psicologico sono utili ai più piccoli ma parimenti anche a chi bambino non lo è più. Danno riferimenti per affrontare gli eventi della vita, investono sulle emozioni e permettono di sperimentare le varie sfumature dell'animo umano.

I personaggi con le loro avventure e caratteristiche presentano uno scenario che seppur immaginario ben si sposa con la realtà odierna, proponendo riferimenti veritieri e fortemente attuali.

Il caso per eccellenza è il Piccolo Principe, il racconto di Saint-Exupéry rimanda a tutti quegli adulti di oggi la cui preoccupazio-

natura di Colodi. Sono tanti i finocchi di oggi: quelli che promettono e non mantengono, che raccontano balle, pronti a sbuffeggiare nel paese dei Balocchi dell'effimero e dell'egoismo.

Alice nel paese delle meraviglie è lo specchio della società odierna, complessa e fatta di frenesia con annesse stramberie e insensatezze.

La piccola Alice che nella storia, cambia vistosamente statura è l'emblema di ogni individuo che si ritrova a cambiare o a perdere la sua identità per fronteggiare gli eventi.

E poi, c'è Peter Pan - l'eterno bambino - colui che non voleva crescere, oggi vera e propria sindrome dai risvolti quasi patologici per certi adulti.

Insomma, la lista del mondo delle fiabe è lunga e potremmo conti-

ne e il mero tornaconto, che vivono intrappolati nel materialismo e vittime della vanità e della cupidigia. La storia è dunque una stimolazione a scoprire e ri-scoprire il valore dei sentimenti, della cura, dell'attenzione e dei legami.

Un altro esempio incalzante è il bu-

nuare ancora.

Tutte le favole portano con sé riferimenti che ognuno può rinvenire nella propria quotidianità.

Infine, ogni storia che si rispetti termina sempre con un "...e vissero felici e contenti!" Beh, su quello c'è ancora da lavorare.



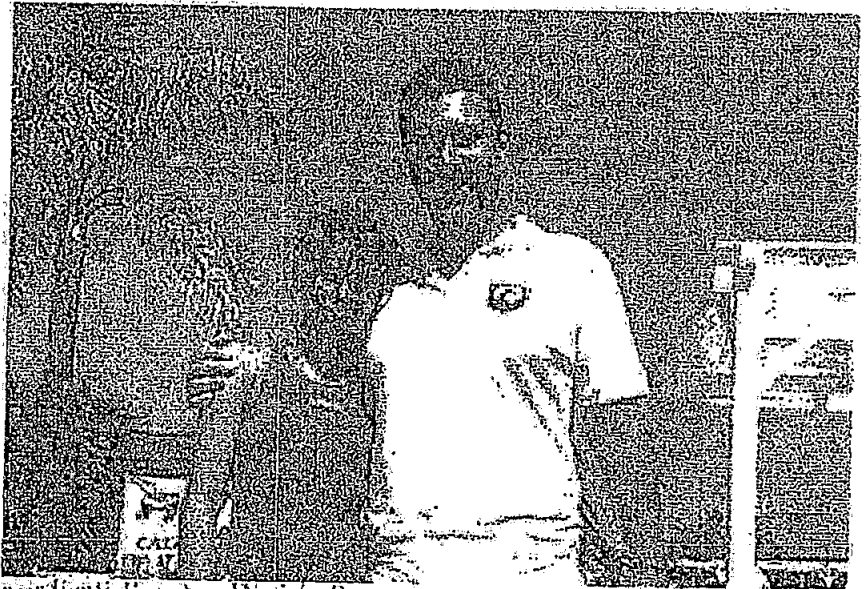
Estate 2017

MODUGNO

pagina tredici

TROFEO DELLE REGIONI: FERRULLI SUPERLATIVA

Quarto posto in classifica generale per la rappresentativa di Nuova Puglia al trofeo delle Regioni tenutosi a Scanzano Jonico, dove la nostra modugnese FRANCESCA FERRULLI ha dominato, portandosi a casa tre fantastiche medaglie, oltre al premio come seconda miglior prestazione della manifestazione nel 200 stile libero. Francesca non ha deluso le aspettative della vigilia e con un ottimo tempo di 1:07"38 vince l'oro nei 100 tuffata. Segue la sua marcia roventale, con un argento nei 100 stile libero, a pochi decimetri dalla vettura di una vincente testa a testa contro l'avversaria unibra CHIARA LUNA MARIA. Ma è nel 200 stile libero che la nostra Francesca dimostra il suo enorme talento, siglando uno strepitoso 2'12"77 che gli regala l'oro ed il premio per la seconda migliore prestazione, lasciando dietro le avversarie a ben quattro secondi di distanza. Una prestazione della nostra Francesca, esordiente a chi ben dimostra l'ottimo lavoro del tecnico Michele Garardi e di tutto il comparto tecnico della Sport Project, con Alessandro Caputo che segue gli



esordienti E e A e Daniele Bonaccelli alla guida tecnica degli Assoluti. Un risultato, quello nel 200 stile libero che lancia la modugnese anche ad un altro appuntamento di rilievo, i campionati nazionali estivi di Roma. Infatti Francesca ha siglato un tempo che gli permetterà di aggregarsi al team della Sport Project che nei prossimi giorni sarà in par-

tenza per Roma e dove sia Francesca che i suoi compagni, renderanno trionfale anche questa avventura nazionale Romana, portando in alto i colori giallo-nero della Fenice.

FORZA RAGAZZINI!

FORZA SPORT PROJECT!!!

Dal sito facebook di Sport Project del 7 luglio.

SE MODUGNO AVESSE IL MARE...

Grazia Disantaresa

Tempo d'estate. Ma ci pensate se a Modugno ci fosse il mare?

Sarebbe più bella o meno bella? più efficiente o meno efficiente? con più problemi o meno pensieri? Al popolo il verdetto.

Forse, i fatidici "cubotti" impiantati in Corso Cavour che tanto fanno parlare, almeno sarebbero serviti per sedersi ad ammirare la vista mare.

I bidoncini della differenziata sarebbero preda anche di gabbiani e con le folate di vento impetuoso, alcuni di loro finirebbero in mare e poi ve li immaginate i proprietari l'indomani a recuperarli dalla riva.

Il fenomeno del sacchetto abbandonato e delle discariche a cielo aperto nelle campagne, di sicuro, avrebbe una location in più, tanto poi ci penserebbe la corrente a spazzare tutto via. Chissà che "odore" avrebbero le emissioni della zona industriale miste all'odore del mare.

Gli audaci nonni che popolano i circoli di Piazza Sedile andrebbero a

parlare di pensione e politica "ngannu a mar".

I giovanissimi, tutti li a scattare selfie, a sorvegliare spritz, a godersi la tintarella... peccato però che il mare non possa raccogliere curriculum.

Con la pioggia, si pensi al cavalcavia e a tutte quelle zone subito preda di allagamenti e allora non si capirebbe dove sia il vero mare.

E poi, le attività commerciali, quelle con le serrande abbassate e quelle che ancora sono in piedi, la festa patronale e le manifestazioni popolari tutte con vista mare.

La pista ciclabile costeggerebbe il "lungomare"? Forse sì. E i pedoni e le bici, un po' lì, un po' lungo la via. Dove sarebbe il porto? La cemen-teria non sarebbe male come area portuale.

Cartoline, queste di un paesaggio immaginario.

Se Modugno, avesse il mare... certo è che i modugnese e le "modugnese" sarebbero sempre gli stessi. Però,



pensandoci, non abbiamo il mare, quello vero, azzurro e con i pescherecci, ma un mare ce l'abbiamo.

C'è da convivere con gli effetti collaterali della raccolta differenziata che ancora fa tanto discutere, con il nuovo look di alcune zone della cittadina che a commercianti e abitanti proprio non piace, con la precarietà di opportunità e iniziative di ogni genere.

Insomma, una lunga lista. Chi più ne ha, più ne metta.

Un mare di cose da fare e rifare, vedere e rivedere.

Sorridete modugnese, che sia amaramente o felicemente... sorridete!

IMMIGRATI, CHI LI CONOSCE DAVVERO?

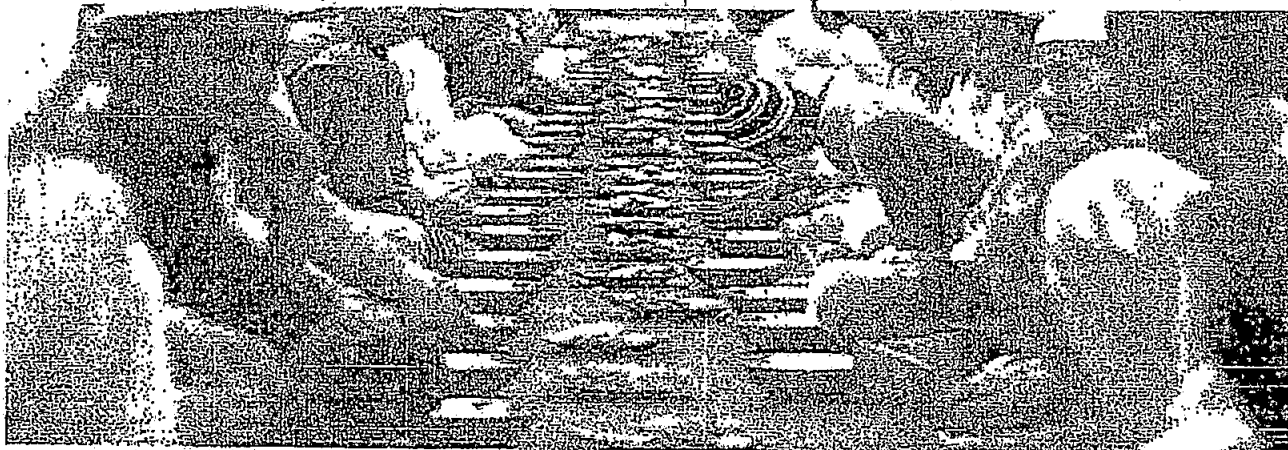
Quanti sono e chi sono? da dove vengono? come sono arrivati qua? e ancora, la domanda più importante di tutte le altre: dove sono?

Sono qui, sono tra noi, e sono tanti. La maggior parte di loro è "invisibile", sono persone alle quali non si presta attenzione, non li si guarda in volto, non si cerca il loro sguardo per un saluto, per

un frettoloso "ciao, come stai? tutt'ap-
posto? fatti sentire". Non li conosciamo
e li trattiamo come tutti quelli che non
si conoscono: li ignoriamo. Poi, davanti
al televisore, su internet, sul telefonino,
dal salumiere o dal barbiere, nella sala
d'attesa del medico ci scopriamo esperti
di immigrazione clandestina, sappiamo
tutto del traffico di esseri umani, di in-
gressi illegali, di barconi e leggi marit-
time. Pontifichiamo su culture e usanze
di popoli sconosciuti. Evitiamo di cono-

scerli ma siamo convinti di sapere tutto
di loro. Cerchiamo di "scanzarli", di evi-
tarli come facciamo con gli sconosciuti
e non perché sono diversi, checcchè ne
dicano i buonisti ad oltranza, quelli che
in nome dell'antirazzismo parlano sem-
pre di differenze di pelle e di costumi,
che fanno graduatorie e classifiche in
base al colore della pelle, al contenito-
re invece del contenuto, al come appare
piuttosto che a quello che è.
Non siamo razzisti, siamo ignoranti.

Ramadan, un'occasione per conoscersi



Ernesto Chiarantoni

Questa mattina ero in una scuola elementare per festeggiare con un gruppo di studenti la vittoria di un importante premio teatrale. La genuinità dei bambini è tale da metterli spesso in imbarazzo per le domande che ti rivolgono alle quali spesso è difficile rispondere.

Non essendo io un attore (e lungi dall'intraprendere una strada di questo tipo), una bambina mi ha chiesto quale lavoro svolgessi veramente come attività primaria dato che con la scuola abbiamo offerto il supporto tecnico di una Associazione.

Fin qui, tutto bene: "Lavoro per una cooperativa sociale che si chiama Costruiamo insieme e mi occupo di comunicazione e progettazione. Tra le altre cose, la Cooperativa gestisce le strutture che ospitano i migranti".

"Quindi - è intervenuto un altro bimbo - lavori con i musulmani?".

"Certo - ho risposto - non solo gli ospiti delle strutture, ma anche tanti miei colleghi di lavoro sono musulmani!".

Un'altra bambina, con il braccio

alzato che chiedeva di parlare, ha detto che il giorno prima la maestra (che era al mio fianco) ha spiegato che è iniziato il periodo del Ramadan e che era importante studiarlo perché "come noi festeggiamo le nostre ricorrenze e pretendiamo rispetto dagli altri, dobbiamo rispettare quelle degli altri".

Allora ho chiesto cosa avesse spiegato la maestra e qual era il risultato delle loro ricerche sul tema.

Subito, un biondino dagli occhi vispi, si è avvicinato porgendomi fiero la sua ricerca: era la stampa di wikipedia sulla quale, però, aveva sottolineato dei passaggi.

Nel corso del mese di Ramadan i musulmani debbono astenersi dal bere, mangiare, fumare e dal praticare attività sessuali.

Particolarmente intensa deve essere la lotta contro i cattivi pensieri, le cattive azioni, la rabbia.

"Iddio Potente e Glorioso ha detto: 'Ogni azione del figlio di Adamo gli appartiene, eccetto il digiuno, che appartiene a Me, ed io ne do ricompensa; il digiuno è un'armatura, e quando sia giorno di digiuno per uno di voi, non nutra propositi osceni né coiffe, e se qualcuno lo ingiuria o lo combatte, dica:

'Sto digiunando'; e per Colui nella Cui Mano è l'anima di Muhammad, l'alto cattivo che pronama dalla bocca di colui che sta digiunando è migliore davanti a Dio del profumo del muschio. Chi digiuna ha due motivi di cui rallegrarsi: si rallegra quando lo rompe, e si rallegerà del digiuno fatto quando incontrerà il suo Signore".

Poi ha continuato dicendo che le donne incinte o che allattano, i bambini e i malati cronici sono esentati dal digiuno e dovrebbero al suo posto, secondo le loro possibilità, fare la carità come ad esempio nutrire le persone bisognose indipendentemente dalla loro religione, gruppo etnico o dalle loro convinzioni.

In quel momento, come quando rimandi indietro un film, mi sono passate davanti tante immagini, prima fra tutte quelle dell'ultimo attentato a Bagdad.

È bello scoprire che, finalmente, anche nelle scuole e soprattutto con i bambini si ragiona in termini di convivenza e si sia rotto il meccanismo mediatico che induce a parlare di accoglienza che "sembra una parola senza futuro!" come ha detto saggiamente una bambina.

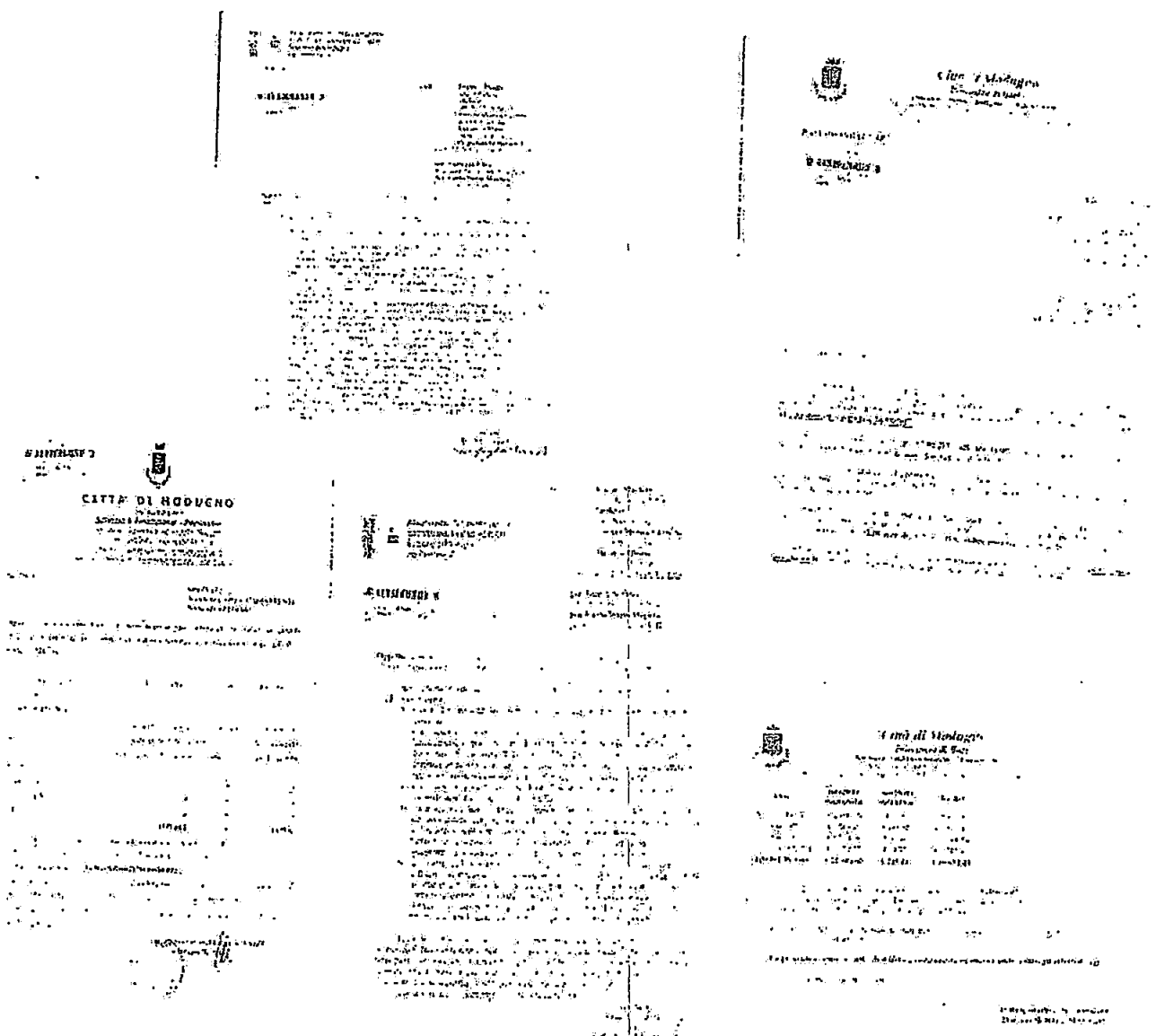
Buon Ramadan a tutti!

La storia, finita, dell'Istituto del "Nostro Azzurro" Associazioni Combattentistiche - sez. di Modugno

Pino Oro. Ma ancora prima di metterli fuori dal luogo in cui, da anni, custodiscono il ricordo dei caduti modugnesi nelle due guerre mondiali, hanno tentato di privarli della loro dignità di combattenti. Per molti difendersi dai soppressi, dalle angosce, dai prepotenti che la vita, troppo spesso, ci riversa addosso, rappresenta un banco di prova per la propria capacità di combattere, di resistere e chi è sorretto dalla virtù del coraggio e dalla fede nelle proprie ragioni, riesce a resistere sino a conquistare la vittoria. Ma come resistere alla burocrazia,

ad una amministrazione che fa la voce grossa con delle persone ormai avanti negli anni alle quali chiede il pagamento di migliaia di euro di affitto arretrato, perché componenti di associazioni che da anni occupano immobili di proprietà comunale concessi loro, in comodato d'uso? Come possono resistere delle persone anziane che hanno ricevuto delle ingiunzioni di pagamento senza che mai siano stati avvisati, convocati o che abbiano mai avuto la possibilità di fornire una documentazione idonea a dimostrare la loro buona fede? Come possono, delle persone abituate a fidarsi delle istituzioni, combattere contro esponenti politici

ai quali hanno dato il loro voto, con i quali spesso hanno sfilato, preceduti dalla bandiera, lungo le vie della città, dietro il medagliere che racconta ciò che i caduti modugnesi hanno fatto per la loro patria? Come resistere contro chi ha l'ardire di chiedere il pagamento di oltre 1600 euro di consumo di energia elettrica quando i locali che l'associazione occupa non ha il contatore elettrico? Lasciare i locali dell'associazione, per loro, non è arrendersi ma dimostrare di avere dignità. Dignità che manca a quei consiglieri comunali che cercano di convincerli a chiedere, come favore, una proroga. Meschini.



TANTO TUONÒ, CHE PIOVVE

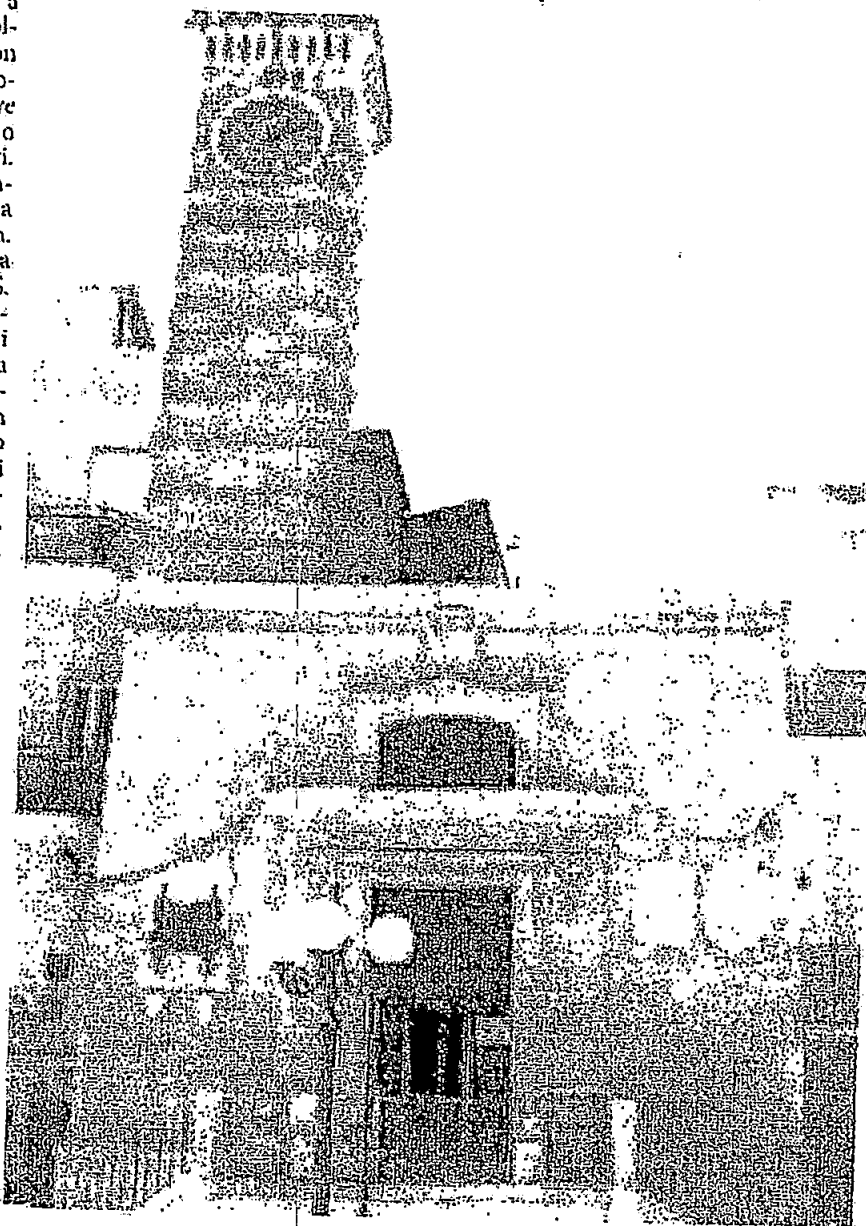
Michele Ventrella

Mentre scrivevo il titolo del mio articolo per il numero scorso di questa rivista: "Giugno: un mese col botto per la Pro Loco" non pensavo neppure lontanamente a quanto stava per venirci addosso. Nella mia intenzione, il botto era una serie di manifestazioni ed iniziative con le quali andavamo a chiudere in bellezza il nostro anno sociale. Del resto, anche la "Modugno in bicicletta" si era svolta in un clima piacevole con la visita al bosco, quel lembo residuo di macchia mediterranea alla quale moltissimi fra i partecipanti accedevano per la prima volta. Lo stesso Sindaco, On. Dott. Nicola Magrone era passato a salutarci e si era intrattenuto piacevolmente in un colloquio amichevole con noi che gli mostravamo il sito archeologico di Santa Maria di Modugno, dove da tre anni allestiamo la "Casa di Babbo Natale" per la gioia dei piccoli visitatori. Bene, dopo tante dimostrazioni di simpatia, mai avrei immaginato il Botto, la tegola, che ci stava per cadere sulla testa. Mentre eravamo in piena attività per la preparazione del Corteo Storico di S. Giovanni, ecco che il 16 giugno un mese comunale ci recapitava un avviso di sfratto per morosità e relativa richiesta indennizzo per i pregressi mesi di occupazione abusiva: 11.000 e rotti euro. In un sol colpo noi della Pro Loco ci siamo trovati accomunati a famiglie occupanti abusive di alloggi comunali e Associazioni di volontariato come l'UNIVOL, l'UTE, due Associazioni di Assistenza down, gli Amici del Canarino, La Banda Musicale Casavola, ecc... tutti insieme nel calderone dei grandi abusivi, morosi sfruttatori del pubblico demanio. NOI NON SIAMO OCCUPANTI ABUSIVI: fin dal 18 marzo del 1999 con delibera di Giunta Comunale e successivi rinnovi, la Sala della Torre dell'Orologio "il Sedile" sita in Piazza Sedile 22, era stata concessa in comodato d'uso gratuito all'Associazione Pro Loco di Modugno. Coll'insediarsi dell'attuale Amministrazione Magrone, il contratto non era stato rinnovato ma il sottoscritto, sentendo in giro voci del tipo: «adesso vi caccerranno...», «Ora vedrete che vi toglieranno la Sede e vi manderanno via di lì...» a più riprese aveva inviato lettere al Sindaco ed al Dirigente del Settore di pertinenza, chiedendo il rinnovo del contratto stesso di comodato, senza ottenerne alcuna risposta in nessun senso. Nel frattempo abbiamo proseguito nella nostra attività di promozione del terri-

torio pubblicando opuscoli, organizzando il Corteo Storico del Solstizio di San Giovanni senza che alcun sostegno economico provenisse da questa amministrazione, che pure garantiva il suo patrocinio alle nostre iniziative, e assumevamo giovani con la formula SERVIZIO CIVILE. Per l'anno venturo era prevista l'assunzione di quattro ragazzi, ma questo non potrà più avvenire perché, lasciando la sede abbiamo anche difficoltà a concludere il Servizio Civile per i giovani attualmente assunti. Ora, se si ritiene inutile e ingombrante la nostra presenza sulla Piazza (lo scorso Natale gli attuali amministratori sono arrivati addirittura a coprire con un loro striscione quello della Pro Loco) in

ottemperanza a quanto richiesto e previsto dall' stesso contratto di comodato d'uso siamo pronti a liberare i locali. Ma essere considerati occupanti abusivi questo no, questo proprio non lo posso sopportare.

Mentre scrivo la situazione è ancora fluida e, forse, non sono state prese ancora decisioni definitive nei confronti della nostra e della altre Associazioni che si trovano nella nostra stessa situazione. Mi perdonerà la Sig. a Dubis se faccio una incursione nel campo dell'oroscopo: Come Battiato, "spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco"; ora è "la festa del GRANDE COCOMERO" e il cocomero lo sai; lo mangi, lo bevi e ti ci lavi pure la faccia.





Legione Carabinieri Puglia
Stazione di Modugno

Vi è richiesta di
sequestro

N. 9/139-2-2017 di prot.

Modugno, 26.02.2018

OGGETTO: Integrazione denuncia-querela sporta da Magrone Cristina Lucia nata a Grunio Appula il 24.07.1949, residente a Toritto località Quasano via degli Asparagi n. 25, stato libero, pensionata, contro:

- Arch. Petronelli Rosalisa, nata a Bari il 25.6.1979, residente a Triggiano via F. Fallacara n.87, responsabile del Servizio 4 - assetto del territorio del Comune di Modugno;
 - Avv. Calzetta Monica, nata a Roma il 06/06/1969, residente a cassando delle Murge via Collina Santa Lucia n. 16, Segretario Comunale di Modugno
- ritenute responsabili dei reati di cui agli artt. 323(abuso ufficio)

323(falsità ideologica del PU)
479(rilevazione e utiliz. segreti ufficio)
326(diffusione e pubblicazione illegitt)
340(interruzione di ufficio o pub serv)

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI

B A R I

Si fa seguito alla denuncia-querela sporta da Magrone Cristina Lucia trasmessa da questo Comando con NDR n. 805056/2017, di cui si allega copia.

Per l'ulteriore corso di legge si trasmette l'integrazione della denuncia querela pervenuta a mezzo posta certificata, in data 23.02.2018, da parte della denunciante con la quale, in relazione ai fatti cui tratta la denuncia a seguito, chiede la punizione anche dei nominati in oggetto per i reati ipotizzati. Al riguardo la stessa Magrone Cristina Lucia chiede il sequestro della relazione n. 10108 del 23/02/2017 agli atti dell'ufficio tecnico ed il sequestro preventivo e parziale dei siti internet del "Quotidiano Italiano" e "Bari Sud Ovest" con riferimento agli articoli ed ai documenti pubblicati in data 27/7/2017 e 3/8/2017.

Tanto se ne riferisce per dovere d'ufficio, precisando che i particolari temi trattati e le richieste avanzate dalla denunciante rappresentano la necessità di coinvolgere un consulente tecnico e reparti specializzati delle FF.PP. che possano procedere nel settore telematico.

IL COMANDANTE
(Lgt. Vincenzo Lardiello)

Stazione Carabinieri Modugno

61

Da: cristinamagrone [cristinamagrone@pec.it]

Inviato: venerdì 23 febbraio 2018 08:05

A: Procura Bari ; Carabinieri Modugno

Oggetto: integrazione denuncia-querela di Cristina Magrone

Priorità: Alta

Allegati: ALLEGATO_A_DiniegoScia17102017_MX-M753U_20171017_110100.pdf;
ALLEGATO_B_Relazione_Riscontro_DiniegoScia.pdf;
ALLEGATO_C_Determinazione_Insussistenza_Conflitto_Interessi.pdf;
ALLEGATO_D_Richiesta_Istanza_Note_Conflitto_Interessi.pdf;
ALLEGATO_E_Riscontro_a_Consiglieri_Soprintendenza.pdf; ALLEGATO_F_Riscontro_Ai_Consiglieri.pdf;
ALLEGATO_G_Documento.pdf; Integrazione_Denuncia_Querela_di_CristinaMagrone23022018.pdf

All'ill.mo Sig. Procuratore della Repubblica presso Il Tribunale di Bari
All'ill.mo Sig. Comandante della Stazione dei Carabinieri di Modugno

Con la presente la sottoscritta Cristina Lucia Magrone, nata a Grumo Appula (BA) il 24/07/1949, e residente in Toritto (BA), località Quasano, al civico 25 di Via degli Asparagi, presenta integrazione di denuncia-querela avente ad oggetto "Servizio Assetto del Territorio del Comune di Modugno: Abuso d'Ufficio (Art. 323 c.p.), Falsità ideologica del pubblico ufficiale in atti pubblici (Art. 479 c.p.), Rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio (Art. 326 c.p.), Diffusione e pubblicazione illegittima di atti interni agli Uffici (artt. 167 e segg. D.Lgs. 196/2003), Interruzione di ufficio o servizio pubblico (Art. 340 c.p.)".

Con osservanza
Cristina Lucia Magrone

All'ill.mo Sig. Procuratore della

Repubblica presso il Tribunale di BARI

OGGETTO - Servizio Assetto del Territorio del Comune di Modugno: Abuso d'Ufficio (Art. 323 c.p.), Falsità ideologica del pubblico ufficiale in atti pubblici (Art. 479 c.p.), Rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio (Art. 326 c.p.), Diffusione e pubblicazione illegittima di atti interni agli Uffici (artt. 167 e segg. D.Lgs. 196/2003), Interruzione di ufficio o servizio pubblico (Art. 340 c.p.).

La sottoscritta Cristina Lucia Magrone, nata a Grumo Appula (BA) il 24/07/1949, e residente in Toritto (BA), località Quasano, al civico 25 di Via degli Asparagi, in relazione alla propria denuncia - querela inviata all'ill.mo Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari dalla scrivente in data 19 settembre 2017 tramite posta certificata (opecc285.20170919195723.20591.06.1.63@pec.aruba.it) e trasmessale anche dall'ill.mo Sig. Comandante della Stazione dei Carabinieri di Modugno (NDR P2017/805056), intende informare e conseguentemente denunciare i nuovi fatti in stretta connessione con quelli precedentemente denunciati con la predetta Pec, che qui si intendono integralmente richiamati, al fine di riunirli per motivi di connessione ed opportunità con la seguente denuncia/querela, che la sottoscritta ha ritenuto di sottoporre al suo giudizio.

Si segnala che abusi di ufficio e falsità ideologiche hanno contraddistinto ulteriormente l'attività del Servizio Assetto del Territorio del Comune di Modugno con nuovi comportamenti oggettivamente illegittimi posti in essere dal Responsabile del predetto Servizio, Rosalisa Petronelli, e tra le novità dei fatti segnalati in questo esposto anche di Monica Calzetta, Segretario generale del Comune di Modugno, nonché Responsabile della prevenzione della corruzione e Responsabile della Trasparenza. Elementi gravi che la scrivente non può esimersi dal segnalare ad iniziare da ulteriori clamorosi falsi, dopo quello contenuto nella ormai nota "relazione Ficarella", che hanno contraddistinto il Servizio Assetto del Territorio del Comune di Modugno sino all'illegittima conclusione del procedimento di Scia in sanatoria n. 201/2017 in danno alla scrivente.

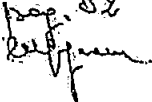
Per rappresentare e comprendere più chiaramente la gravità dei fatti si sottolinea che le illegittime condotte poste in essere contro la scrivente sono arrivate al punto da coinvolgere indebitamente anche il Sindaco di Modugno, Nicola Magrone, del tutto estraneo ai fatti ed alle vicende, nel tentativo di danneggiarlo ingiustamente.

*** **

pag. 01
Cristina Magrone

A) Si segnala e si denuncia che il Responsabile del Servizio Assetto del Territorio del Comune di Modugno, Rosalisa Petronelli, ha dichiarato il falso nella comunicazione di improcedibilità (prot. 53961 del 16/10/2017 - ALLEGATO A) della Scia n. 201/2017 asserendo che la fornita prova della preesistenza dell'immobile e della relativa consistenza e sagoma non fondino su apposita documentazione storica e verifica dimensionale in sito. Un'affermazione quella sulle "mancate verifiche" e la "documentazione di parte" meritevole di querela e che qui esplicitamente si fa per gli elementi di falsità espressi. Una falsa affermazione (pagina 6, punto 1 della nota di diniego - improcedibilità) smentita dalla copiosa documentazione fotografica (anche Igm) e tecnico-scientifica prodotta agli atti dalla scrivente e dai ripetuti sopralluoghi, compiuti dai tecnici rilevatori e consulenti scientifici di parte che hanno realizzato le verifiche e le analisi poste alla base delle relazioni legate alla Scia 201/2017 (ALLEGATO B). Va sottolineato che la Petronelli, non solo ha evitato di compiere una verifica dimensionale, ma che ha addirittura ritenuto ed attestato non vi fosse un immobile sul quale effettuare indagini, quantomeno mal interpretando, se non peggio, quelle norme, sentenze e pareri alle quali lei e lo stesso Servizio del Territorio hanno fatto riferimento e che se applicate correttamente avrebbero obbligato ad accogliere l'istanza diretta a sanare opere solo formalmente abusive poiché eseguite senza il previo rilascio del titolo, ma conformi nella sostanza alla disciplina urbanistica applicabile per l'area su cui sorgono.

B) Si segnala e si denuncia che il Segretario del Comune di Modugno, Monica Calzetta, ha dichiarato il falso asserendo che la scrivente ha espresso dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla ricusazione del responsabile del Servizio Assetto del Territorio, nella determinazione di insussistenza (ALLEGATO C) del conflitto d'interessi sollevato dalla scrivente a carico di Rosalisa Petronelli. Un'affermazione quella sul "superamento del conflitto di interessi" mai espressa e quindi impossibile da attestarsi, meritevole di querela, che qui esplicitamente si fa, per gli elementi di falsità espressi. Una falsa affermazione smentita dalle note (ALLEGATO D) trasmesse dalla scrivente al Segretario generale del Comune di Modugno prima e dopo la determinazione d'insussistenza: la nota del 27 settembre 2017 sull'abuso di ufficio ed il conflitto di interessi del Responsabile del Servizio Assetto del Territorio, Rosalisa Petronelli; l'istanza di significazione trasmessa il 27 settembre 2017 sul predetto conflitto (acclarata al protocollo del Comune di Modugno n. 50651 del 28/09/2017); la nota inviata il 9 ottobre 2017 per contestare la determinazione d'insussistenza confermando nel merito le riserve sul conflitto di interessi; la nota inviata il 10 ottobre 2017 per segnalare ed evidenziare di non aver mai rinunciato a sollevare la questione del conflitto d'interessi. Alla determinazione d'insussistenza, così viziata, lo si sottolinea è conseguito un provvedimento di declaratoria di improcedibilità (ALLEGATO A) altrettanto illegittimo.

pag. 02


G) Si segnala e si denuncia che il Responsabile del Servizio Assetto del Territorio del Comune di Modugno, Rosalisa Petronelli, ha dichiarato il falso negando di aver illegittimamente comunicato ai consiglieri comunali Fabrizio Cramarossa e Vito Del Zotti dati e fatti inerenti la Scia n. 201/2017, non altrimenti da loro conoscibili. Un'affermazione quella sul "mancato riscontro e comunicazione" meritevole di querela, che qui esplicitamente si fa, per gli elementi di falsità espressi. Una falsa affermazione smentita dagli atti posti in essere dalla stessa Rosalisa Petronelli che ha utilizzato il riscontro (ALLEGATO E) alle note della Regione Puglia e della Soprintendenza per comunicare fasi endoprocedimentali, atti e fatti privati della scrivente ai consiglieri comunali. Un falso giustificato con l'incredibile affermazione contenuta nella nota (ALLEGATO F) con la quale, riscontrando quanto contestato dalla scrivente sulla comunicazione ai consiglieri, la Petronelli attesta che il Servizio Assetto del Territorio non ha concesso alcun accesso agli atti. Uno sviamento della realtà bello e buono.

Senza qui dilungarsi oltre in ordine alle questioni denunciate dalla scrivente sul conflitto d'interessi della Petronelli o sul limite della strumentalità e funzionalità dell'accesso agli atti rispetto al munus publicum dei consiglieri comunali, si avverte il dovere di sottolineare che la comunicazione illegittima è stata attestata dal Responsabile del Servizio del Territorio del Comune di Modugno come un atto addirittura doveroso. Doveroso come la denuncia/querela che la stessa Petronelli ha sporto sulla ormai nota "relazione Ficarella". Un fatto di rilievo penale quello della divulgazione anche a giudizio del Responsabile del Servizio Assetto del Territorio, tanto da denunciare Gaetano Ficarella, che ha redatto illegittimamente e con falsità la relazione tecnica, dando inizio ad una procedura che è stata conclusa dalla stessa Petronelli altrettanto illegittimamente in danno alla scrivente. A sostegno di quanto illustrato si ritiene utile chiarire che il documento interno fuoriuscito dal Servizio Assetto del Territorio era posto sotto la vigilanza della Petronelli in qualità di responsabile del predetto Servizio, come denunciato dalla scrivente sulla diffusione illegittima al pubblico della "relazione Ficarella". Diffusione avvenuta anzitutto con l'interrogazione dei consiglieri Cramarossa e Del Zotti. Inoltre si ritiene utile segnalare che la Responsabile del Servizio Assetto del Territorio ha ritenuto valido un atto illegittimo compiuto dall'istruttore Gaetano Ficarella, denunciando poi il predetto per la "fuga di notizie". Ficarella, che all'epoca era istruttore amministrativo, ha ricevuto infatti incarico dal Responsabile del Servizio di limitarsi alla ricerca agli atti d'ufficio di eventuali titoli abilitanti, non potendo disporre come ha illegittimamente fatto in totale autonomia e responsabilità il sopralluogo esterno del fondo agricolo per il 10/3/2017 alle ore 10. Un sopralluogo cui il Servizio Assetto del Territorio si era obbligato, ma mai effettuato, al quale la scrivente non avrebbe tardato a fornire il proprio consenso, come più volte espresso durante l'estraneo procedimento amministrativo della Scia, messo in connessione dalla Petronelli con la viziatissima "relazione Ficarella", legandone atti e destino.

pag. 33
P. Petronelli

D) Si segnala e si denuncia che ad oggi la scrivente può ancora tranquillamente consultare la "relazione Ficarella" su internet ed avere così visione anche delle foto allegate, che rese disponibili a tutti non sono state fornite e non sono nemmeno state fatte visionare nel parziale riscontro fornito dal Responsabile del Servizio Assetto del Territorio, Rosalisa Petronelli, alla richiesta di accesso agli atti avanzato dalla scrivente. La "relazione Ficarella" è inoltre ancora consultabile sul post Facebook del Consigliere comunale di Modugno Fabrizio Crarnarossa, tramite i link del servizio Google Drive (spazio online per archiviare e condividere file) creati dall'ufficiale della Guardia di finanza, Gaetano Amatulli; sul "Quotidiano Italiano" (testata giornalistica iscritta al Tribunale di Bari Num. R.G. 2561/2011 Num. Reg. Stampa 31) grazie agli articoli scritti del giornalista e direttore responsabile Antonio Loconte, e sul giornale "Bari Sud Ovest" (Tribunale di Bari Num. R.G. 1170/2011 Num. Reg. Stampa 19 del 22/04/2011) grazie agli articoli del giornalista e direttore responsabile Giuseppe Oro.

E) Si segnala sulla continua ed incontrollata diffusione dal Servizio Assetto del Territorio di atti interni un documento (ALLEGATO G) pervenuto alla scrivente in forma anonima che sembra contenere la dimostrazione di una diffusione illegittima (all'esterno) della nota interna d'improcedibilità sulla Scia 201/2017 da parte del Responsabile del Servizio Assetto del Territorio, Rosalisa Petronelli, con una mail indirizzata anche al segretario generale del Comune di Modugno, Monica Calzetta.

E) Si segnala infine che la scrivente ha presentato ricorso al Tar Puglia impugnando gli atti amministrativi del Comune di Modugno citati nella presente e precedente denuncia/querela, compresa l'illegittima ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. 07/2017.

*** **

Tanto premesso, si chiede alla Procura della Repubblica di Bari di procedere per il reato di cui agli Articoli 323 c.p. (Abuso d'Ufficio), 479 c.p. (Falsità ideologica del pubblico ufficiale in atti pubblici), 326 c.p. (rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio), 340 c.p. (Interruzione di ufficio o servizio pubblico) e degli artt. 167 e segg. D. Lgs. n. 196/2003 (Diffusione e pubblicazione illegittima di atti interni agli Uffici) nei confronti del Responsabile del Servizio Assetto del Territorio, Rosalisa Petronelli, del Segretario Generale del Comune di Modugno, Monica Calzetta, e del Responsabile del procedimento, Gaetano Ficarella, oltre che dell'autore/i di tutte le condotte delittuose che la S.V. ravviserà nel fatto esposto. La sottoscritta chiede che la S.V. voglia disporre in via d'urgenza il sequestro della relazione n. 10108 del 23/02/2017 agli atti dell'Ufficio Assetto del Territorio del Comune di Modugno ed il sequestro preventivo e parziale (cfr. Cass. SS. UU. 29.01.2015) del sito internet del "Quotidiano Italiano" (cfr. Cass. SS. UU. 29.01.2015), con riferimento agli articoli ed ai documenti pubblicati in data 27/07/2017 e 3/8/2017, e di quelli sul sito di "Bari Sud Ovest".

[Firma]

66
Con il presente esposto la sottoscritta formula inoltre denuncia-querela, sempre in relazione ai fatti descritti, nell'ipotesi in cui dagli accertamenti svolti emergano (come la sottoscritta ritiene che emergano abbondantemente) reati per i quali la legge richiede la procedibilità a querela.

La sottoscritta si riserva di costituirsi parte civile per il risarcimento dei danni subiti. Chiede di essere avvisata, ai sensi dell'art. 406 c.p.p., nel caso in cui il Pubblico Ministero avanzi formale richiesta di proroga delle indagini e nel caso in cui, ai sensi dell'art. 408 c.p.p., presenti richiesta di archiviazione.

La sottoscritta chiede infine all'ill.mo Sig. Procuratore d'intervenire tempestivamente e di riunire le due denunce/querelle presentate, dichiarando la sua disponibilità ad essere sentita dal Pm quanto prima per rispondere ad ogni domanda e precisare, se ritenuto necessario o solo utile, la presente denuncia.

Con osservanza.

Modugno 23/02/2018

Cristina Lucia Magrone

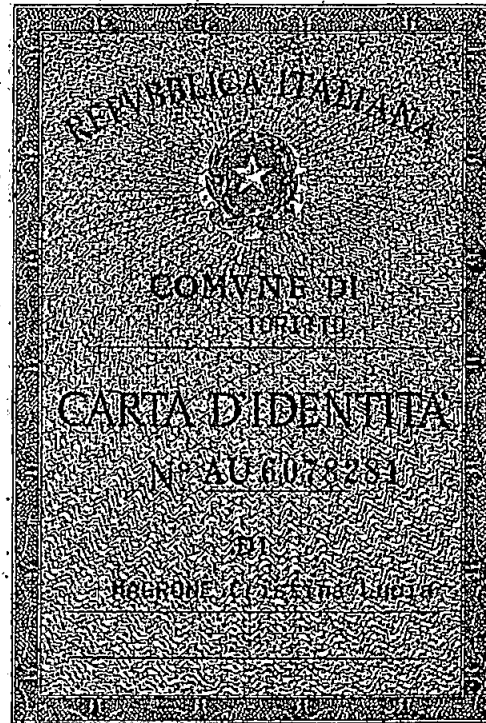
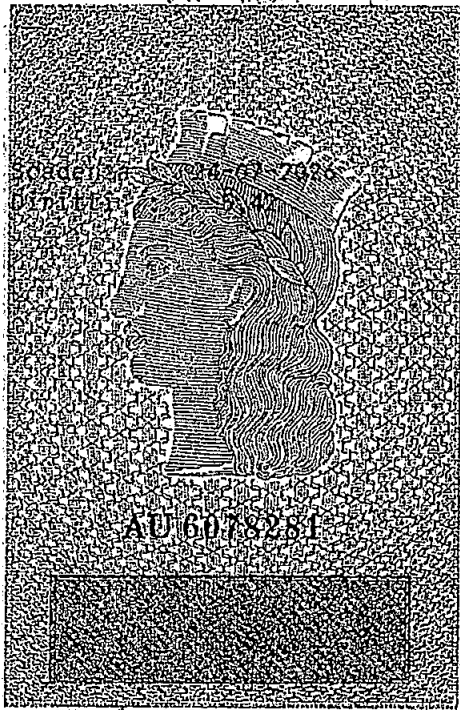
Cristina Lucia Magrone

ALLEGATI:

- A) Comunicazione di improcedibilità;
- B) Relazione tecnica a riscontro e confutazione della Comunicazione di improcedibilità;
- C) Determinazione di insussistenza conflitto d'interessi Responsabile Servizio Assetto del Territorio;
- D) Richiesta, istanza e note su conflitto d'interesse Responsabile Servizio Assetto del Territorio;
- E) Riscontro Assetto del Territorio a note della Regione Puglia e della Soprintendenza;
- F) Riscontro Assetto del Territorio sulla comunicazione ai consiglieri Pd Cramarossa-Del Zotti;
- G) Documento.

H. OS
H. OS

67



Cognome: MAGRONE
 Nome: CRISTINA LUCIA
 Data di nascita: 24-07-1949
 Sesso: F
 Gruppo sanguigno: A 1549
 Cittadinanza: Italiana
 Residenza: TORITTO (BA)
 Stato civile: Sposata
 Professione: Pensionata
 Connotati e contrassegni salienti:
 Statura: 170
 Capelli: Biondi
 Occhi: Verdi
 Segni particolari:





CITTA' DI MODUGNO

Città Metropolitana di Bari

SERVIZIO 4 - ASSETTO DEL TERRITORIO

Via Rossini n° 49 - 70026 Modugno tel. 080.5865396 - fax 080.5865343
assetto.delt.territorio.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

Prot. n° 53961 del 16/10/2017

Alla Sig.ra MAGRONE CRISTINA LUCIA
PEC: cristinamagrone@pec.it

E.p.c.

Al Comando di Polizia
Municipale
SEDE

Oggetto: Prot. 0021838 del 27/04/2017, SCIA n. 201/2017, tardiva - In sanatoria - (ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, comma 1 lettera "C" di cui all'art. 3 comma 1 lettera "D", all'art. 6/bis comma 5 ed art. 36 del T.U.E. - D.P.R. n. 380/2001 del 6 giugno 2001 e ss.mm.ii.) a nome della Sig.ra MAGRONE CRISTINA LUCIA,
COMUNICAZIONE DI IMPROCEDIBILITA' - ex art. 2 - comma 1 - L. 241/90 e s.m.i.

Vista la SCIA n. 201/2017, Prot. 0021838 del 27/04/2017, presentata ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, comma 1 lettera "C" di cui all'art. 3 comma 1 lettera "D", all'art. 6/bis comma 5 ed art. 36 del T.U.E. - D.P.R. n. 380/2001 del 6 giugno 2001 e ss.mm.ii., inerente la regolarizzazione urbanistica relativa all'intervento di ristrutturazione edilizia dell'immobile urbano-rurale e rupestre ubicato in territorio di Modugno (BA) in Contrada "Sottosomma" sulla vecchia Strada Vicinale Balsignano - consistente in: fedele ricostruzione parziale dell'antico insediamento rurale/rupestre in conci di pietra calcarea adibito a ricovero e stazionamento di persone, animali e attrezzi agricoli - nel N.C.E.U. - Agenzia delle Entrate - Ufficio del Territorio della Provincia di Bari - Servizi Catastali - la U.I.U. è riportata, a cavallo fra le particelle contigue n. 1077 e n. 1079, come segue: foglio n. 28 - ptc. N. 1078 - sub. 1, di proprietà della Sig.ra MAGRONE CRISTINA LUCIA.

Dato Atto che la stessa ha ad oggetto, più specificatamente:

"Ricostruzione parziale di un originario, antico insediamento rurale/rupestre costituito:

- A) - un primo trullo (grande trullo) della superficie utile netta interna di circa mq. 13,20 (max=ml. 4,25 - Hmin=ml. 2,30) ab origine adibito a ricovero di persone in caso di pioggia o anche per brevi e/o lunghi periodi di riposo giornaliero e anche notturno nel periodo di pascolo del gregge;
- B) - una adiacente area cortili zia/ovile attualmente a cielo aperto, della superficie utile netta di circa mq. 26,00; ab origine, sicuramente coperta con struttura leggera (travi in legno con copertura in tavolato e/o stuoie/teli), per consentire la sosta, riparo e mungitura delle pecore al pascolo e successiva produzione di formaggio e ricotta;

C) — un secondo trullo (piccolo trullo accessorio, adiacente all'area cortili zia/ovile) della superficie utile netta interna di circa mq. 5,20 ($H_{max}=m. 4,10 - H_{min}=m. 2,15$) ab origine adibito a deposito attrezzi agricoli e masserizie

D) — area di portico fra l'area cortili zia/ovile e secondo trullo, attualmente a cielo aperto, della superficie utile netta di circa mq. 10,50; ab origine sicuramente coperta con struttura leggera (travi in legno con copertura in tavolata e/o stuoie/teli), per consentire l'accesso al coperto sia all'area cortili zia/ovile che al secondo trullo (piccolo trullo accessorio).

Dell'originario antico insediamento (come affermato dalla Comittente/Proprietà), soltanto il "Grande Trullo" di cui al precedente Punto A) è arrivato sino ai nostri giorni. Infatti — rimasto integro nella sua reale/attuale consistenza e caratteristiche tecnico-strutturali — sarebbe stato sottoposto soltanto ad "Ordinaria manutenzione", consistente nella totale, radicale pulizia e sanificazione;

Letta la relazione tecnica a firma dell'Arch. Giuseppe Rocco Losole, agli atti prot. 21838 del 27/04/2017, in cui si rileva che: "Le dimensioni piano-altimetriche e volumetriche del "Piccolo Trullo" ricostruito, sarebbero state determinate in base alla giacitura dell'esistente piano di fondazione; alle caratteristiche tecnico-strutturali del "Grande Trullo" e di altri "Trulli" simili presenti in zona";

Richiamati gli atti del procedimento amministrativo, in particolare:

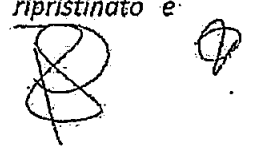
1. la richiesta di integrazioni prot. 34093 del 29/06/2017;
2. la documentazione integrativa acquisita al protocollo comunale al n. 39878 del 27/07/2017, in riscontro alla nota prot. 34093 del 29/06/2017, comprensiva di:
 - a. Attestazione a firma del proprietario circa la databilità dell'intervento realizzato;
 - b. Relazione descrittiva e illustrativa dell'insediamento rurale/rupestre inerente la "preesistente consistenza" rapportata allo stato di fatto ed ai riscontri fotografici;
 - c. Relazione ed istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167 e art. 181 del D.Lgs. 42/2004;
3. la ulteriore documentazione integrativa, pervenuta a mezzo pec in data 04/08/2017, acquisita al protocollo comunale al n. 41540 del 07/08/2017, con la quale si inoltra, anticipatamente, il certificato di idoneità statica, trasmesso successivamente, in originale, in data 07/08/2017 ed acquisito al protocollo comunale al n. 41565;
4. l'assegnazione della pratica al nuovo responsabile del procedimento del 08/08/2017 a causa del collocamento in aspettativa del precedente responsabile del procedimento;
5. la richiesta di integrazioni prot. 45572 del 04/09/2017;
6. la documentazione integrativa pervenuta a mezzo pec in data 15/09/2017 e acquisita al protocollo comunale al n. 48664 del 18/09/2017, comprensiva di:
 - a. relazione di riscontro a firma della sig.ra Magrone e dell'Arch. Losole;
 - b. Relazione trullo piccolo e relativo allegato;
 - c. Relazione area attio.

Rilevato che con la nota prot. 34093 del 29/06/2017 questo ufficio comunicava quanto segue: "Considerato che l'intervento è classificato ai sensi dell'art. 3 c. 1 lettera D del DPR 380/01 s.m.i. che si riporta di seguito: d) ... ommissis ... Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente. Al fine del prosieguo dell'iter istruttorio è necessario che sia trasmesso quanto segue:

- attestazione a firma del proprietario circa la databilità dell'intervento realizzato senza titolo e/o documentazione dimostrativa;
- documentazione scritta e/o fotografica necessaria ad accertare in base a riscontri documentali ed elementi certi la preesistente consistenza, dal momento che agli atti di questo ufficio non risulta alcun titolo edilizio che dimostri lo stato dei luoghi (art. 3 c. 1 lettera d del DPR 380/01 s.m.i.);
- documentazione scritta grafica necessaria al fine di poter trasmettere l'istanza per il relativo parere di competenza all'Ufficio Paesaggio della Regione Puglia trattandosi di zona soggetta a vincolo paesaggistico diretto a vincolo relativo alla Lama Sinata;
- adempimenti in materia antisismica (art. 93 - 94 del DPR 380/01 s.m.i.);
- omissis.

Letta la documentazione integrativa acquisita al protocollo comunale al n. 39878 del 27/07/2017, ed in particolare

1. La dichiarazione sostitutiva di notorietà con la quale la Sig.ra Magrone Cristina Lucia ha dichiarato: "... che il "corpo A - Trullo grande" (non oggetto di sanatoria) della superficie utile netta di 13,20 metri quadrati è arrivato fino ai giorni nostri in maniera integra rispetto alla forma, alla consistenza e alle caratteristiche tecnico strutturali. Il fabbricato rurale insistente sul terreno agricolo è stato edificato prima dell'entrata in vigore della Legge Urbanistica del 17 agosto 1942 e prima dell'entrata in vigore della Legge Ponte del 1° settembre 1967. All'immobile sopra descritto non sono state apportate successivamente modifiche per le quali fossero richiesti concessione, licenza edilizia o ulteriori titoli abilitativi edilizi. Che il "corpo B - Corte - Area cortilizia" della superficie utile netta di 26,00 metri quadri, il "Corpo C - Trullo piccolo" della superficie utile netta di 5,20 metri quadri ed il "Corpo D - Pergola - Area a portico" della superficie utile netta di 10,50 metri quadri sono stati edificati prima dell'entrata in vigore della Legge Urbanistica del 17 agosto 1942 e prima dell'entrata in vigore della Legge Ponte del 1° settembre 1967. Ai corpi (B, C e D) sopra descritti sono state apportate successivamente modifiche, da marzo 2005 ad aprile 2011, con la ricostruzione, in elevazione sulle strutture murarie di fondazione in conci di pietra calcarea squadrati ed assestati a secco ed a incastro, con la stessa volumetria preesistente e con gli stessi contenuti e peculiarità tecnico-strutturali sulla base di dimensioni plano-altimetriche e volumetriche determinate dalla giacitura dell'esistente piano di fondazione, dalle caratteristiche tecnico-strutturali del corpo A - Trullo grande (integrale rispetto alla forma, alla consistenza e alle caratteristiche tecnico strutturali) e di altri trulli presenti nella zona...".
2. la relazione descrittiva e illustrativa in cui l'Architetto Giuseppe Rocco Losole evidenzia che: "il corpo B - Corte - Area cortilizia della superficie utile netta di 26,00 metri quadri, il Corpo C - Trullo piccolo della superficie utile netta di 5,20 metri quadri ed il corpo D - Pergola - Area a portico della superficie utile netta di 10,50 metri quadri sono stati edificati prima dell'entrata in vigore della Legge Urbanistica del 17 agosto 1942 e prima dell'entrata in vigore della Legge Ponte del 1° settembre 1967. Ai corpi (B, C e D) sopra descritti sono state apportate successivamente modifiche, dal 2005 al 2011, con la ricostruzione in elevazione sulle strutture murarie di fondazione in conci di pietra calcarea squadrati ed assestati a secco ed a incastro. La ristrutturazione con la volumetria preesistente e con gli stessi contenuti e peculiarità tecnico-strutturali è avvenuta sulla base di dimensioni plano-altimetriche e volumetriche determinate dalla giacitura dell'esistente piano di fondazione, dalle caratteristiche tecnico-strutturali del corpo A - Trullo grande (integrale rispetto alla forma, alla consistenza e alle caratteristiche tecnico strutturali) e altri trulli presenti nella zona ... omissis ... La ristrutturazione con la stessa volumetria preesistente e con gli stessi contenuti e peculiarità tecnico-strutturali del "Corpo C - trullo piccolo", ripristinato e



recuperato rigorosamente in conci di pietra posati a secco ed incastrati secondo l'antica tradizione, è stata possibile grazie ad alcuni elementi fondamentali e chiaramente leggibili quali le tracce sul terreno e sulla proprietà nel corso degli anni";

Visti altresì l'atto di vendita del 20/09/1979, rep. 12105, e l'atto di compravendita del 19/04/2002, rep. 158.933 - racc. 8.127, con i quali la Sig.ra Magrone Cristina Lucia ha acquistato i fondi rustici su cui insistono gli immobili oggetto di sanatoria, immobili che, tuttavia, non sono menzionati negli atti di vendita né sono rappresentati sull'estratto di mappa catastale allegato all'atto del 19/04/2002;

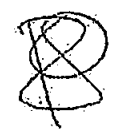
Richiamata la nota comunale prot. 45572 del 04/09/2017 con la quale, visto il Parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. 10911 del 24/12/2015 è stato assegnato l'ulteriore termine di 10 giorni per produrre documentazione probatoria che dimostri in modo incontrovertibile ed oggettivo le dimensioni planimetriche e volumetriche e le caratteristiche degli immobili preesistenti oggetto di intervento;

Richiamato:

1. l'art. 3 comma 1, lett. D del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., il quale recita: "Interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli al sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente";
2. integralmente, condividendone presupposti e conclusioni, il parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. 10911 del 24/12/2015, espresso a seguito della richiesta formulata dalla Regione Lazio in merito all'esatta interpretazione cui attenersi per gli interventi di ripristino di un edificio alla luce delle modifiche all'art. 3, comma 1 lett. d), del D.P.R. n. 380/2001 ad opera del D.L. n. 69/2013, convertito dalla legge n. 98/2013, con il quale è stato chiarito che: "... la preesistente consistenza è rappresentata dalla presenza dei connotati essenziali di un edificio (pareti, solai e tetto), ovvero è dimostrabile tramite apposita documentazione storica e verifica dimensionale in situ; in caso contrario di insussistenza di tale requisito non sarà possibile applicare l'art. 3 comma 1 lett. d) del DPR n. 380/2001, e l'intervento edilizio su "ruderi" dovrà essere considerato di nuova costruzione... omisss... Per gli edifici più antichi, occorre ogni altro documento utile a descrivere la situazione edilizia. La ricostruzione della volumetria, deve essere "tecnicamente verificabile" (in quanto fondata su parametri oggettivi) e non impraticabile" (Consiglio di Stato sent. N. 5791/04);

Considerato che la sig.ra Cristina Lucia Magrone, al fine della dimostrazione dei requisiti di cui all'art. 9 comma d) del DPR 380/2001, ha trasmesso a questo ufficio, sia con la prima documentazione integrativa che con la seconda, i seguenti documenti:

1. foto aeree fornite dall'Istituto Geografico Militare, dalle quali non è possibile evincere in maniera oggettiva e dimensionalmente certa l'esistenza e l'entità dell'immobile oltre che gli altri elementi architettonici ricostruiti;
2. relazione descrittiva e illustrativa dell'insediamento rurale/rupestre inerente la "preesistenza della consistenza" rapportata allo stato di fatto ed ai riscontri fotografici, nella quale la seguente affermazione "la ristrutturazione con la stessa volumetria preesistente e con gli stessi contenuti peculiarità tecnico-strutturali è avvenuta sulla base di dimensioni plano-altimetriche e volumetriche determinate dalla giacitura dell'esistente piano di fondazione, dalle caratteristiche tecnico-strutturali del corpo A - Trullo grande e di altri trulli presenti nella zona" non può essere ritenuta elemento determinante riferito alla esatta preesistente-consistenza dell'immobile in quanto tale consistenza avrebbe dovuto essere unicamente "rappresentata dalla presenza dei connotati essenziali di un edificio (pareti, solai e tetto), ovvero (...) dimostrabile tramite apposita documentazione storica e verifica dimensionale in sito", come rimarcato nel richiamato parere;
3. elaborato 5 - Descrizione progettuale e compatibilità paesaggistica, nel quale l'Ing. Simone Lucia Annunziata,
 - a. nel paragrafo relativo alla descrizione progettuale - par. 5.2.1 Caratteristiche tipologiche dell'intervento, nell'affermare che "... omissis ... lo stato di abbandono da svariati anni aveva provocato l'implodere del trullo piccolo e delle mura della corte esterna con il conseguente allontanamento delle pietre per svariati utilizzi all'interno della proprietà, motivo per il quale nelle foto satellitari non di antica fotogrammetria non si rileva chiaramente la linea delle forme del corpo in pietra a secco, a causa del degrado dovuto all'azione degli agenti atmosferici, l'accumulo di depositi incoerenti e la presenza diffusa di microrganismi vegetali, forme e perimetri chiaramente desumibili dalle rilevazioni aeree certificate dei primi anni 40 - 50", di fatto, conferma l'impossibilità oggettiva di ritrovare i connotati essenziali di un edificio (pareti, solai e tetto) che consentano in maniera oggettivamente verificabile di determinare la consistenza volumetrica dell'immobile ristrutturato;
 - b. nel paragrafo relativo alla descrizione progettuale - par. 5.2.2 Interventi puntuali, si afferma che
 - i. "... omissis ... nello specifico si è cercato di ... omissis ... eliminare tutte le superfetazioni che ne hanno alterato l'identità originaria"; di fatto non si comprende a quale superfetazione ci si riferisca posto che l'immobile non è percepibile nella sua consistenza precedente né è possibile evincerne l'identità originaria (foto storiche, ecc);
 - ii. "... omissis ... nello specifico si è cercato di ... omissis ... adeguare i manufatti dal punto di vista tecnologici"; in merito vi è una contraddizione con la precedente dichiarazione di cui allo stesso paragrafo nella quale si afferma che "non sono presenti servizi igienici, non vi è allaccio alla fornitura di acqua, non è previsto lo smaltimento dei reflui civili mediante fossa biologica di tipo IMHOFF e sistema disperdente costituito da trincea drenante".
4. Elaborato 7 - Schede, nel quale l'Ing. Simone Lucia Annunziata, fornisce affermazioni contrastanti con quanto dichiarato nell'elaborato 5 - Descrizione progettuale e compatibilità paesaggistica con particolare riferimento agli allacci idrici.

Letta la nota e i relativi allegati inviati a mezzo pec in data 15/09/2017 ed acquisiti al protocollo comunale al n. 48656 del 18/09/2017, con cui la sig.ra Cristina Lucia Magrone ha svolto argomentazioni riferite alla verifica della consistenza dell'immobile in questione, di seguito riportate:

1. *"l'aver richiamato integralmente, da parte dell'istruttore tecnico e del responsabile del servizio, il parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. 10911 del 24/12/2015 non esime i predetti dal dover valutare ed esprimersi su elementi dotati di sufficiente consistenza, di fronte ai quali spetta al Servizio Assetto del Territorio offrire una prova contraria o analogo e contrario elemento di prova";* sul punto deve osservarsi che non incombe certo sulla p.A. l'opera della prova contraria in relazione a circostanze di fatto che risultano assolutamente indimostrate, e che avrebbero dovuto essere riferite alla consistenza del preesistente immobile e alla relativa sagoma, presupposti ineludibili per l'applicazione della norma in questione. Né risulta conferente il richiamato precedente del TAR Piemonte-Torino del 2013, che è stato reso in fattispecie di immobile esistente la cui datazione (quasi centenaria e antecedente l'entrata in vigore della l. n. 765/1967) è stata dimostrata dalle parti private con riferimento alla tipologia di materiale utilizzato, senza che il Comune avesse preso posizione sul punto; infatti, nella specie non vi è un immobile sul quale effettuare tali indagini e comunque gli elementi offerti dalla S.V. ad asserita prova della preesistenza di un immobile e della relativa consistenza e sagoma in realtà non dimostrano la presenza dei connotati essenziali di un edificio né fondano su apposita documentazione storica e verifica dimensionale in-situ. Con la ulteriore conseguenza che difetta il presupposto principale per l'applicazione della norma introdotta con l. n. 98/2013, posto che la prospettazione offerta dalla sig.ra Magrone non fonda sulla prova di elementi certi in grado di confermare lo stato attuale, limitandosi a ricostruzioni in linea teorica basate su somiglianza a tipi edilizi e/o valutazioni strutturali che non accertano con assoluta inconfutabilità la consistenza del preesistente immobile e/o delle murature dell'area cortilizia, dal momento che l'aver dimostrato la presenza nei due manufatti (trullo grande e trullo piccolo) di conci della stessa età non equivale ad averne dimostrato l'originaria consistenza degli stessi immobili;
2. *l'altezza dell'area cortilizia è stata desunta con riferimento "alla dimensione della porta storica", ulteriore elemento di natura non oggettiva, ma basato su calcoli presuntivi riferiti a tipologia costruttiva analoghe che non risponde allo spirito della norma ed al dovere di certezza oggettiva della prova del manufatto esistente e della sua esatta consistenza, così come richiesto;*
3. *"... sulla consistenza, a riscontro che la "preesistente" corrispondeva all'attuale "stato di fatto", si sono valutati i materiali utilizzati, i particolari costruttivi e sulla base delle relazioni tecniche e specialistiche... si è attestato che "le soluzioni murarie di fondazione del trullo piccolo sono contemporaneamente temporaneamente a quanto presente nel Trullo grande e certamente risalenti a ben prima il 1967". Soluzioni murarie di fondazione, con la corrispondenza tra lo "stato di fatto" e lo "stato preesistente", sulle quali è avvenuta la ricostruzione che rispecchia fedelmente "l'inviluppo originario dello storico trullo piccolo, tenendo ben presente, quanto a dimensioni e volume, che i connotati essenziali della struttura in conci di pietra, l'inviluppo a sezione costante verso l'alto, l'altezza ed il profilo del cono sono necessariamente legate alle soluzioni murarie di fondazione che determinano, sotto il profilo fisico/matematico ed architettonico/sostanziale la storica e l'attuale consistenza... allo stesso modo le dimensioni plano-altimetriche e volumetriche delle mura ricostruite dell'Atrio-Area cortilizia sono state determinate in base alla giacitura dello storico e preesistente piano di fondazione ed al primo "corso" della mura di fondazione. Elementi certi che hanno consentito una fedele ricostruzione dell'antico atrio,*

storicamente adibito ad ovile-stalla oltre che a ricovero e stazionamento di persone ed attrezzi agricoli; sono state compiute delle indagini tecniche diagnostiche sulla composizione materica degli elementi lapidei preesistenti al piede basamentale delle soluzioni murarie portanti verticali del trullo piccolo in raffronto con quanto ubicato sul trullo grande... Il trullo piccolo, parte storica dell'immobile urbano-rurale e rupestre, di 5,20 metri quadrati è stato edificato prima dell'entrata in vigore della Legge Urbanistica del 17 agosto 1942 e prima dell'entrata in vigore della Legge Ponte del 1° settembre 1967. Al corpo sopra descritto sono state apportate successivamente modifiche, dal 2005 al 2011, consistenti in interventi di ristrutturazione e/o ricostruzione di soluzioni murarie sulle strutture fondali preesistenti della medesima tipologia e natura materica costruttiva... Le dimensioni plano-altimetriche e volumetriche delle mura ricostruite sono state determinate in base alla giacitura dell'esistente piano di fondazione ed al primo "corso" della muratura di fondazione... Quanto all'altezza delle mura, giova qui specificare, che nell'elevazione è stata decisiva la larghezza del "paramento murario" e del "riempimento" della parte storica delle mura e che si è avuto riguardo anche alle caratteristiche tecnico-strutturali del "Grande Trullo"; a tal riguardo, la ricostruzione sulla consistenza delle preesistenze, effettuata sulla base di indagini di diagnostica sui campioni di pietra posti sul corpo di fabbrica denominato "Trullo grande" e sulle fondazioni del "Trullo piccolo" non fornisce dati certi e inequivocabili sulla effettiva preesistenza della parte in elevazione del "Trullo piccolo". L'asserita conferma della medesima esecuzione operativa non implica necessariamente la contemporaneità della realizzazione del trullo piccolo rispetto a quella del trullo grande. Le conoscenze geometriche e le tecniche tradizionali che costituiscono la stereotomia sono state tramandate per secoli tra le maestranze locali, pertanto l'asserita medesima esecuzione operativa non può implicare la medesima maestranza.

Inoltre, si rimarca che il certificato di idoneità statica prodotto in seguito alla richiesta di adempimenti in materia antisismica ai sensi dell'art. 93 e 94 del DPR 380/2001 (nota comunale prot. 34093 del 29/06/2017) non può essere considerato esaustivo rispetto alla richiesta. Infatti, trattandosi di un intervento in sanatoria che ha previsto la ricostruzione della parte denominata "Trullo piccolo" (come affermato anche nella stessa integrazione del 15/09/2017) è necessaria regolare denuncia ai sensi degli artt. 93 e 94 del D.P.R. 06/06/2011 n.380/01 e s.m.i., come tra l'altro chiarito al punto 4) della circolare esplicativa AOO_064_06/07/2010-0063622 dell'Area politiche per l'ambiente, le Reti e la qualità urbana - Servizio Lavori Pubblici: "In caso di progetti in sanatoria in tutte le 4 zone sismiche, a conclusione della procedura descritta agli artt. 98, comma 3, e 100, si applica il regime autorizzativo di cui all'art. 94 del citato D.P.R. che prevede l'esame preventivo dei contenuti tecnici, verificando che gli stessi siano conformi alle N.T.C. vigenti al momento dell'abuso edilizio. Effettuato tale controllo con esito positivo, gli Uffici Tecnici Provinciali preposti rilasceranno, per il tramite dell'Ufficio comunale competente per territorio, ovvero dello Sportello Unico, ove costituito, l'atto autorizzativo che sarà trasmesso al committente dell'attività."

Considerato che

- a) la Corte di Cassazione ha sancito che la verifica possa essere oggettivamente desunta da apposita documentazione probatoria;
- b) il Consiglio di Stato con sentenza n. 3221/2013 ha stabilito che devono intendersi per componenti essenziali di un edificio: "i muri perimetrali, le strutture orizzontali, la copertura";
- c) con sentenza 15 marzo 2016, n. 1025 il Consiglio di Stato, ha ricordato che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, la ricostruzione del rudere va considerata (quando la parte dell'opera muraria ancora esistente non consente la sicura

individuazione dei connotati essenziali del manufatto originario) realizzazione di una nuova costruzione, in quanto tale non equiparabile alla ristrutturazione edilizia (confermando il risalente orientamento della giurisprudenza amministrativa incardinato nella sentenza del Consiglio di Stato, IV, 15 settembre 2006, n. 5375).

- d) L'attività di ricostruzione di ruderi è stata invece concordemente considerata, a tutti gli effetti, realizzazione di una nuova costruzione (sfr. Cass. pen. 20 febbraio 2001, n. 13982; Cons. Stato, V, 1° dicembre 1999, n. 2021; Cassazione penale, sez. III, 13 aprile 2007, n. 15054; "... secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema - la ricostruzione dei ruderi costituisce sempre nuova costruzione, in quanto il concetto di ristrutturazione edilizia postula necessariamente la preesistenza di un fabbricato da ristrutturare, cioè di un organismo edilizio dotato delle murature perimetrali, strutture orizzontali e copertura. In mancanza di tali elementi strutturali non è possibile valutare l'esistenza e la consistenza dell'edificio da consolidare ed i ruderi non possono che considerarsi alla stregua di un'area non edificata [vedi Cass., Sez. 13.1.2006, Polverina; 4.2.2003, Pellegrino; 20.2.2001, Perfetti; nonché C. Stato, Sez. V; 28.5.2004, n. 3452; 15.4.2004, n. 2142; 1.12.1999, n. 2021; 4.8.1999, n. 398; 10.3.1997, n. 2401]).
- e) la Corte di Cassazione Penale con sentenza n. 32889 del 6/07/2017 ha confermato che "è possibile qualificare come ristrutturazione edilizia l'intervento di ripristino o di ricostruzione di un edificio o di parte di esso, eventualmente crollato o demolito, in ommissis", a condizione, però, che sia possibile accertare, in base ai riscontri documentali o altri elementi certi e verificabili e non, quindi ad apprezzamenti meramente soggettivi, la preesistente "consistenza", intesa come il complesso di tutte le caratteristiche essenziali dell'edificio (volumetrica, altezza, struttura complessiva), con la conseguenza che la mancanza anche uno solo di tali elementi, necessari per la dovuta attività ricognitiva, impedisce di ritenere sussistente il requisito che la citata disposizione richiede per escludere, in ragione dell'anzidetta qualificazione, la necessità di preventivo permesso di costruire" (cassazione penale sez. 3 n. 45147 del 08/10/2015).

Dalla foto aeree e dalla documentazione prodotta, agli atti della pratica, non si evincono elementi chiari, certi ed oggettivi tali da consentire la verifica della preesistente consistenza del "trullo piccolo", del portico e dell'area cortilizia e relative dimensioni certe, così come richiesto dall'art. 3 comma 1 lettera d) del D.P.R. n. 380/2001 e meglio specificato nel richiamato parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nonché in tutta la citata giurisprudenza.

Tenuto conto degli effetti sostanziali connessi alla qualificazione dell'intervento, risulta evidente che, come statuito dalla Suprema Corte, il sistema in vigore esclude che si possa ricorrere a fonti non documentali o comunque prive dei caratteri di certezza e verificabilità, considerando altresì che l'utilizzazione del termine "consistenza" inevitabilmente include tutte le caratteristiche essenziali dell'edificio preesistente, senza possibilità che la verifica possa essere rimessa ad apprezzamenti meramente soggettivi;

Tutto ciò premesso, sul presupposto che la documentazione prodotta non dimostra in modo incontrovertibile ed oggettivo le dimensioni planimetriche e volumetriche e le caratteristiche degli immobili preesistenti oggetto di intervento (vedi Corte di Cassazione, Sez. III Penale, sentenza 11/11/2015 n. 45157), e che non si evincono elementi certi ed oggettivi tali da consentire la verifica della preesistente consistenza del "trullo piccolo", del portico e dell'area cortilizia e dimensioni certe, così come richiesto dall'art. 3 comma 1 lettera d) del D.P.R. n. 380/2001 e meglio specificato nel citato parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, non rilevando, per le ragioni dianzi esposte, da intendersi qui richiamate, la documentazione prodotta dall'istante;

76.
Dato atto, altresì, che:

1. la sanzione versata pari ad € 1.000,00, ai sensi dell'art. 6 bis comma 5 del D.P.R. n. 980/2001 e s.m.i., è riferita ad interventi eseguiti in assenza di comunicazione di inizio lavori asservata anziché ad interventi eseguiti in assenza di segnalazione certificata di inizio attività;
2. per quanto riguarda gli interventi di demolizione e ricostruzione o di ripristino di edifici o parti di essi crollati o demoliti, eseguiti in zona di vincolo, devono ritenersi assoggettati a permesso di costruire ove non sia possibile accertare la preesistente volumetria delle opere (vedi Cassazione Sez. III n. 40342 del 03/06/2014, Rv. 260552 - Sez. III n. 32899 del 20/04/2017);

Visto il D.P.R. n. 380/01 e s.m.i. recante Disposizioni Legislative e Regolamentari in materia edilizia;

Visto l'art. 107 del DL n. 267/2000 "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Vista la nota prot. 52460 del 9/10/2017 a firma del Segretario Generale in qualità di Responsabile per la prevenzione della Corruzione;

DISPONE

L'IMPROCEDIBILITA' della Segnalazione Certificata di Inizio Attività in oggetto, - ex art. 2 - comma 1 - L. 241/90 e s.m.i.,

INVITA

Il Responsabile della Polizia Locale, a porre in essere ogni idonea iniziativa, per quanto di propria competenza, finalizzata all'attuazione delle verifiche edilizie e delle connesse procedure tecnico-amministrative prescritte dalle vigenti normative in materia.

INFORMA

che, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. 241/1990, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Puglia-Bari nel termine di 60 giorni dalla notifica e, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione.

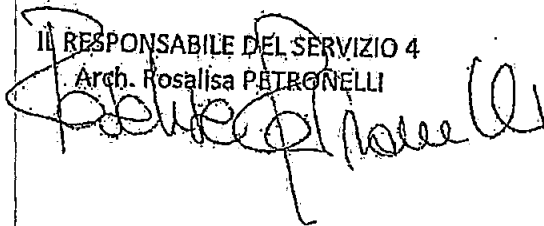
Per eventuali informazioni la S.V. potrà rivolgersi allo scrivente nella giornata di giovedì, dalle ore 11,00 alle ore 13,00, presso l'ufficio del Servizio 4 - Assetto Del Territorio - del Comune di Modugno, sito in Via Rossini n. 49, oppure previo appuntamento, il martedì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 ed il giovedì dalle ore 16,00 alle ore 17,00.

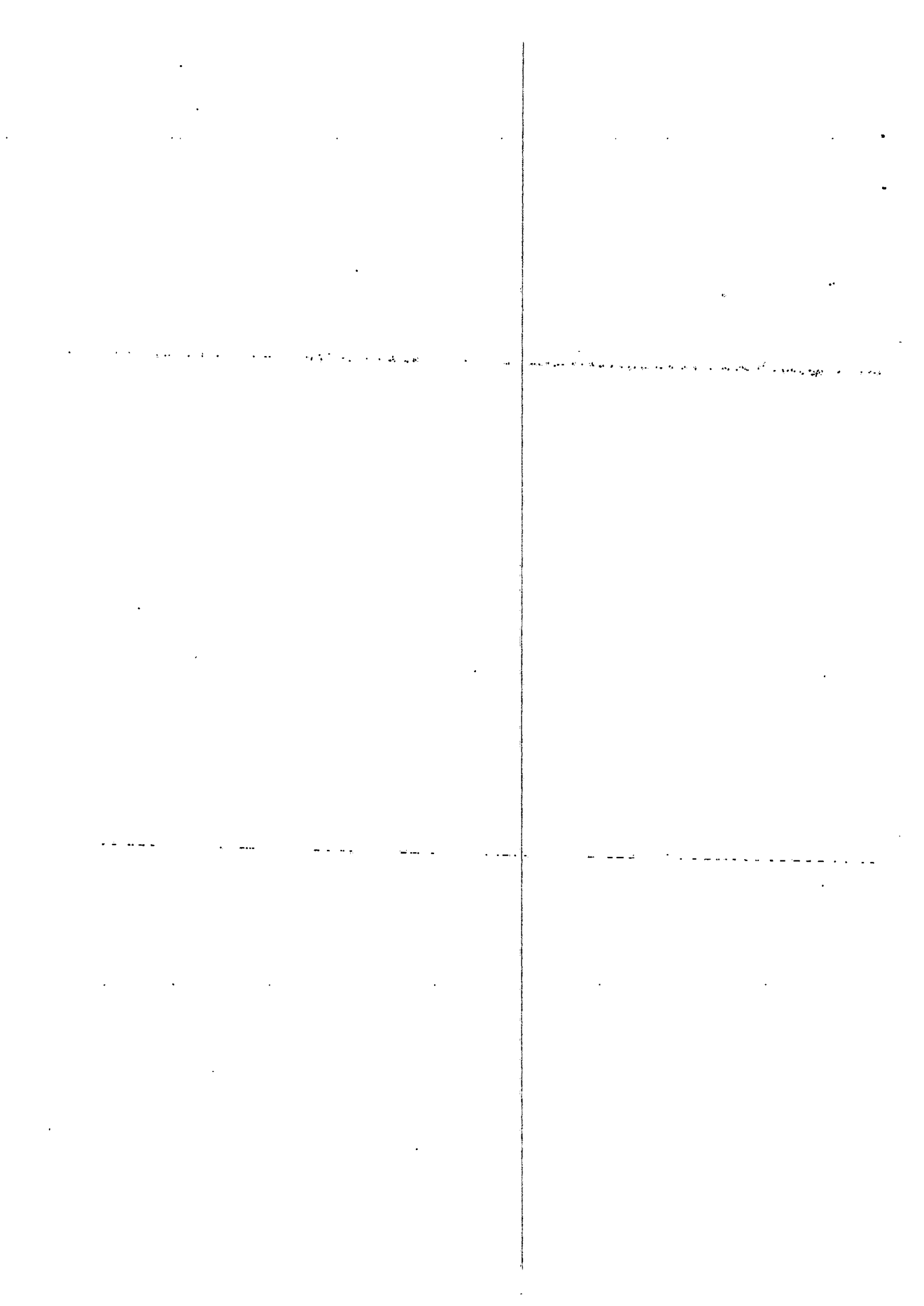
Cordiali saluti.

L'ISTRUTTORE TECNICO
Geom. Gianfranco PORCELLI



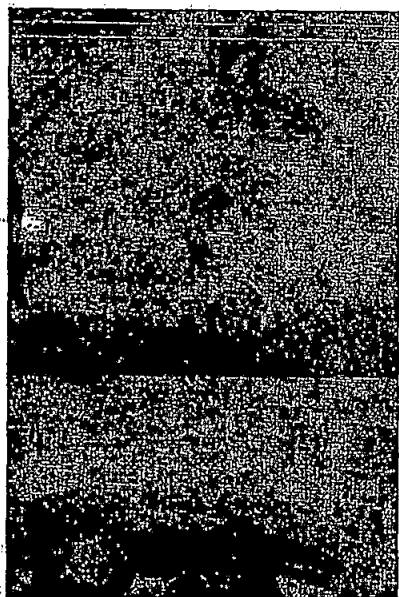
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 4
Arch. Rosalisa PETRONELLI





Con specifico riferimento alla comunicazione di improcedibilità inviata il 17/10/2017 dal Servizio Assetto del Territorio del Comune di Modugno con nota pec (prot. n. 53961 del 16/10/2017) ed avente ad oggetto "prot. 0021838 del 27/04/2017, SCIA n. 201/2017, tardiva - in sanatoria - (ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, comma 1 lettera "C" di cui all'art. 3 comma 1 lettera "D", all'art. 6/bis comma 5 ed art. 36 del T.U.E.- D.P.R. n. 380/2001 del 6 giugno 2001 e ss.mm.ii.) a nome della Sig.ra MAGRONE CRISTINA LUCIA. COMUNICAZIONE DI IMPROCEDIBILITA' - ex art. 2 - comma 1- L. 241/90 e s.m.i." inerente la regolarizzazione urbanistica relativa all'intervento di ristrutturazione edilizia dell'immobile urbano-rurale e rupestre ubicato in territorio di Modugno (BA) in Contrada "Sottosomma" sulla vecchia Strada Vicinale Balsignano - consistente in fedele ricostruzione parziale dell'antico insediamento rurale/rupestre in conci di pietra calcarea adibito a ricovero e stazionamento di persone, animali e attrezzi agricoli - nel N.C.E.U. - Agenzia delle Entrate - Ufficio del Territorio della Provincia di Bari - Servizi Catastali - la U.I.U. è riportata a cavallo fra le particelle contigue n. 1077 e 1079 del foglio n. 28 - ptc. N. 1078 - sub. 1, di proprietà della Sig.ra Magrone Cristina Lucia", il sottoscritto tecnico rilevatore Arch. Giuseppe Rocco Losole, su incarico ricevuto dalla committenza, Sig.ra Cristina Lucia Magrone, sotto la consulenza scientifica del Ph.D. Ing. Colapietro Domenico, riporta le seguenti considerazioni tecniche e scientifiche di sorta:

PREMESSA - Occorre in primis osservare che al Servizio Assetto del Territorio è stata prodotta documentazione tale (certa, probante, sufficiente e non confutata) da provare in modo incontrovertibile ed oggettivo l'esistenza, le dimensioni planimetriche e volumetriche e le caratteristiche degli immobili preesistenti oggetto di intervento, a seguito di diverse verifiche dimensionali in sito, con analisi tecniche e specialistiche, realizzate dallo scrivente architetto Giuseppe Losole, dall'ingegnere Domenico Colapietro, dal geologo Francesco Bianco, dal ingegnere Lucia Simone e dal chimico dr. Giuseppe Specchia. Verifiche ed analisi poste alla base delle relazioni che sono parte integrante della Scia presentate al Servizio Assetto del Territorio che, ben guardandosi dal compiere anche un solo semplice sopralluogo o verifica dimensionale in sito, è invece arrivato ad asserire che nella Scia la fornita prova della preesistenza dell'immobile e della relativa consistenza e sagoma non fondino su apposita documentazione storica e verifica dimensionale in sito (pagina 6, punto 1 della nota di diniego - Improcedibilità); verifiche invece, come anzidetto, ampiamente compiute da parte del sottoscritto, degli altri tecnici e consulenti scientifici.

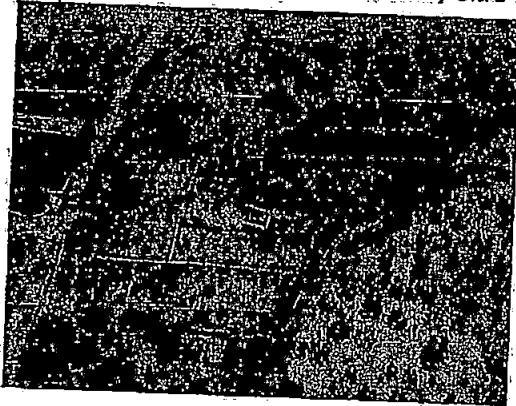


Il Servizio Assetto del Territorio ha evitato di compiere una verifica dimensionale, anche solo per confutare l'idonea attestazione di parte sullo stato legittimo del "preesistente" e dello "stato di fatto" o per visionare e prendere contezza (come già ad occhio nudo si evince dalla foto a sinistra con la diversità cromatica dei conci antichi del basamento e dei primi corsi del muro di fondazione o del cono) della distinzione netta tra soluzioni storiche esistenti ed altre oggetto di intervento secondo le finalità del recupero.

Il predetto Servizio ha addirittura ritenuto che nella specie non vi fosse un immobile sul quale effettuare indagini (pagina 5, punto 1 della nota di diniego - Improcedibilità), quantomeno mal interpretando, se non peggio, quelle stesse norme, sentenze e pareri alle quali lo stesso Servizio ha fatto riferimento e che se applicate correttamente lo avrebbero obbligato ad accogliere l'istanza di sanatoria, diretta a sanare opere solo formalmente abusive poiché eseguite senza il previo rilascio del titolo, ma conformi nella sostanza alla disciplina urbanistica applicabile per l'area su cui sorgono.

La soluzione avrebbe potuto, anzi dovuto, essere diversa, in quanto il Servizio Assetto del Territorio aveva tutti gli elementi per pronunciarsi positivamente. Da un lato una documentazione certa e capace di provare come la ricostruzione sia assolutamente fedele alla preesistenza dell'immobile urbano-rurale e rupestre, essendo al cospetto di interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali oltre che dell'immutata destinazione. Dall'altro il Servizio Assetto del Territorio che, senza un sopralluogo, non ha evidenziato elementi rilevanti o tali da poter revocare (anche solo in dubbio) le conclusioni cui sono giunti i periti di parte, e che limitandosi a supposizioni ed interpretazioni è arrivato addirittura a

non ritenere certa l'esistenza dell'immobile urbano-rurale e rupestre, attestata invece dalle foto aeree storiche fornite dall'Istituto Geografico Militare, oltre che non valide le indagini tecniche e diagnostiche ed i loro esiti.

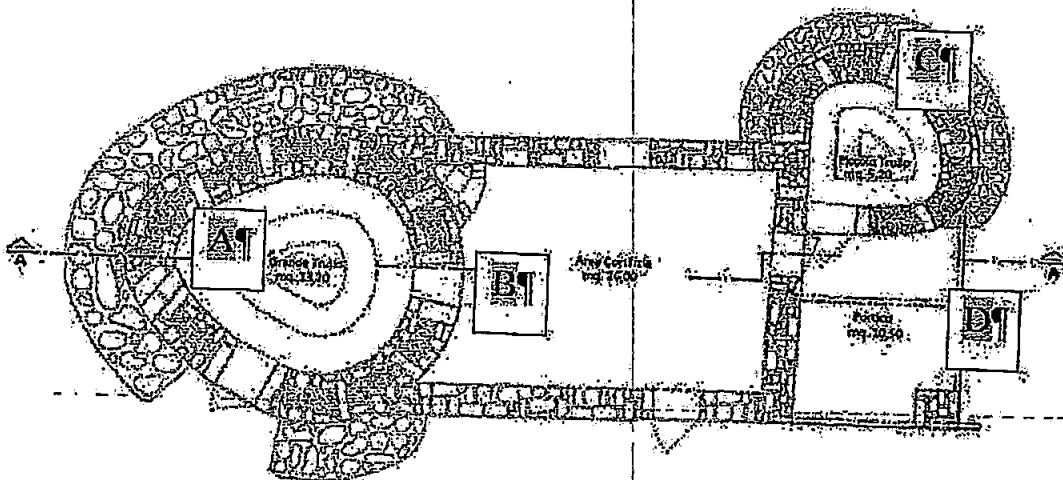


Risultanze nelle quali si attesta (in sintesi, ai fini di questa premessa) che, in base ai materiali utilizzati e ad alcuni particolari costruttivi, gli edifici in muratura risalgono a circa 80-100 anni addietro e che la preesistente consistenza corrisponde all'attuale stato di fatto; si conferma che le soluzioni murarie di fondazione del trullo piccolo sono contermini temporalmente a quanto presente nel trullo grande e certamente risalenti a ben prima il 1967, oltre alla medesima esecuzione operativa da parte della medesima maestranza per le parti storiche arrivate sino ai giorni nostri grazie all'opera doverosa di conservazione realizzata dalla Sig.ra Cristina Lucia Magrone.

RELAZIONE DESCRITTIVA E ILLUSTRATIVA DELL'INSEDIAMENTO RURALE/RUPESTRE

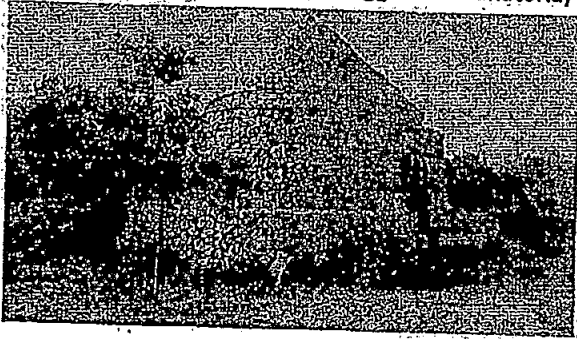
L'insediamento rurale/rupestre è suddivisibile in elementi tipici d'architettura rurale costituiti da:

- Corpo A - Trullo grande (non oggetto di sanatoria);
- Corpo B - Corte-Area cortilizia;
- Corpo C - Trullo piccolo;
- Corpo D - Pergola-Area a portico.

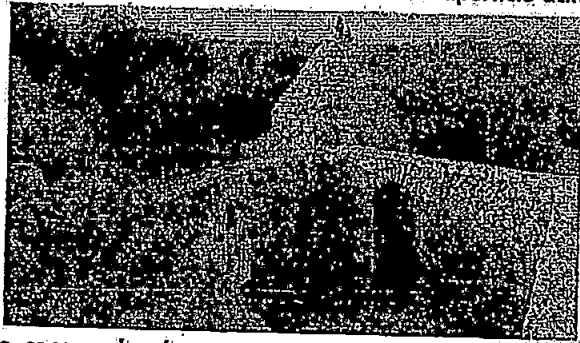


2p

Il corpo A – Trullo grande (non oggetto di sanatoria) della superficie utile netta di 13,20 metri quadri è arrivato fino ai giorni nostri in maniera integra rispetto alla forma, alla consistenza e alle caratteristiche tecnico strutturali. Il fabbricato rurale insistente sul terreno agricolo è stato edificato prima dell'entrata in vigore della Legge Urbanistica del 17 agosto 1942 e prima dell'entrata in vigore della Legge Ponte del 1° settembre 1967. All'immobile sopra descritto non sono state apportate successivamente modifiche per le quali fossero richiesti concessione, licenza edilizia o ulteriori titoli abilitativi edilizi.



Il corpo B – Corte-Area cortilizia della superficie utile netta di 26,00 metri quadri; il Corpo C – Trullo piccolo della superficie utile netta di 5,20 metri quadri ed il corpo D – Pergola-Area a portico della superficie utile netta di 10,50 metri quadri sono stati edificati prima dell'entrata in vigore della Legge Urbanistica del 17 agosto 1942 e prima dell'entrata in vigore della Legge Ponte del 1° settembre 1967. Ai corpi (B, C e D) sopra descritti sono state apportate successivamente modifiche, dal 2005 al 2011, con la ricostruzione in elevazione sulle strutture murarie di



a secco ed a incastro. La ristrutturazione con la stessa volumetria preesistente e con gli stessi contenuti e peculiarità tecnico-strutturali è avvenuta sulla base di dimensioni plano-altimetriche e volumetriche determinate dalla giacitura dell'esistente piano di fondazione e dei primi corsi del muro di fondazione, dalle caratteristiche tecnico-strutturali del corpo A – Trullo grande (integro rispetto alla forma, alla consistenza e alle caratteristiche tecnico strutturali) e di altri trulli presenti nella zona come attestato tra l'altro dalla relazione paesaggistica e dalla relazione tecnica generale - descrittiva - illustrativa che corredda la Scla (ai sensi del D.P.R. n. 380/2001).

URBANISTICA E COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA – INQUADRAMENTO

Le Norme tecniche di attuazione (Nta) del Piano regolatore generale (Prg) del Comune di Modugno prescrivono all'articolo 14 "l'obbligo di conservare e mantenere recinzioni, pareti, 'lamie', 'trulli' ed ogni manufatto in pietra a secco esistente, secondo i criteri d'intervento rappresentati nelle linee guida per la tutela, il restauro e gli interventi sulle strutture in pietra a secco della Puglia previste (linee guida) nel piano paesaggistico territoriale regionale (Pptr)". Nelle linee guida Pptr per "patrimonio edilizio rurale si intendono manufatti aventi qualunque destinazione, edificati prima della riforma agraria e fondiaria in Puglia e in ogni caso realizzati prima del 1967". Le linee guida del Pptr 4.4.6 (per il recupero, la manutenzione e il riuso dell'edilizia e dei beni rurali), sancendo che "è indispensabile indagare accuratamente sulle tecniche costruttive tradizionali", specificano che "il criterio della sostenibilità dovrebbe configurarsi come il 'filtro di valutazione' del recupero e riuso e come elemento di verifica delle scelte progettuali e costruttive". Ebbene nella relazione paesaggistica redatta dall'ingegnere Lucia Simone "l'intervento realizzato risulta essere esso stesso opera di mitigazione rispetto al pregresso parzialmente crollato e depredato degli elementi costitutivi quali pietre a conci grossi spaccati rigorosamente a mano. L'impatto si ritiene nullo, in quanto gli interventi hanno riguardato la stessa area interessata dai corpi di fabbrica in pietra preesistenti, non è considerata quindi una sottrazione di suolo e molta parte dell'area libera, non è stata interessata dalla realizzazione di alcun elemento costruttivo. Non vi è quindi alterazione della percezione paesaggistica, in quanto tale effetto è conseguenza dell'introduzione sul territorio di elementi tali da generare occultamenti visivi parziali o totali o dell'alterazione dell'equilibrio percettivo del paesaggio attraverso la modifica della morfologia del paesaggio" (diffusamente antropizzato come da foto in alto).



LA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA / PREMESSA – Riveste importanza notevole sotto un profilo sistematico, la circostanza che il legislatore abbia definitivamente inquadrato nel genus della ristrutturazione edilizia la ricostruzione di edifici diruti o crollati o demoliti, purché sia possibile accertarne la pregressa consistenza, con ciò ampliando, di fatto, il concetto d'intervento ricostruttivo. A fronte della novella apportata all'art. 3, comma 1, lett. d), del DPR 380/01 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito (prot. 10911 del 24/12/2015) un parere facoltativo, non vincolante, non costitutivo d'interpretazione autentica della norma in esame. Il Servizio Assetto del Territorio del Comune di Modugno nel richiamare integralmente, condividendone presupposti e conclusioni, il predetto parere del Ministero lo ha poi applicato in modo erroneo e, con specifico riferimento alle motivazioni di improcedibilità della Scia n. 201/2017, con un'interpretazione della normativa che va censurata, avendo limitato la possibilità di ricostruzione solo ed esclusivamente alla presenza fisica di pareti, solai e tetto al momento della ristrutturazione. La volumetria può essere infatti oggettivamente desunta da apposita documentazione storica o attraverso una verifica dimensionale in sito. Il Servizio Assetto del Territorio, negando le verifiche tecniche in loco, ha addirittura ritenuto che nella specie non vi fosse un immobile sul quale effettuare indagini (pagina 5, punto 1 della nota di diniego – improcedibilità), quantomeno mal interpretando, se non peggio, quelle stesse norme, sentenze e pareri alle quali lo stesso Servizio ha fatto riferimento e che se, come detto in premessa, applicate correttamente lo avrebbero obbligato ad accogliere l'istanza di sanatoria, diretta a sanare opere solo formalmente abusive poiché eseguite senza il previo rilascio del titolo, ma conformi nella sostanza alla disciplina urbanistica applicabile per l'area su cui sorgono.

IL PARERE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 10911 – Il parere del Ministero delle Infrastrutture prot. 10911 del 24/12/2015 è stato espresso sull'intervento di ripristino di un edificio alla luce delle modifiche apportate all'art. 3, comma 1, lett. d), del DPR 380/01 dal parte del DL 69/13 (come convertito dalla L. 98/13), con la precisazione che il predetto parere è facoltativo, non vincolante, non costituendo interpretazione autentica della norma in esame. Nel parere si specifica che *"è stata novellata la lett. d) dell'art. 3 del T.U. dell'Edilizia, ricomprendendo tra gli interventi di ristrutturazione edilizia anche quelli "... volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza"*. *"Per poter far rientrare gli interventi di ripristino di edifici eventualmente crollati o demoliti nell'ambito della categoria della ristrutturazione edilizia, anziché – è detto nel parere – della nuova costruzione, è necessario però, secondo il nuovo disposto normativo, che sia possibile accertarne la preesistente consistenza, al fine della determinazione della volumetria che il fabbricato ripristinato dovrà rispettare"*. *"Dimostrare la "preesistente consistenza" vuol dire ... dar conto – secondo il parere – della "destinazione d'uso e dell'ingombro planivolumetrico complessivo del fabbricato crollato", profilo quest'ultimo che richiede certezza in punto di murature perimetrali e di strutture orizzontali di copertura, ai fini del calcolo del volume preesistente occupato dal fabbricato (TAR Toscana, Sez. III, sentenza 21.03.2014 n. 567)"*. *"Sulla base degli orientamenti giurisprudenziali, un rudere può essere ricostruito con Scia, ai sensi del nuovo disposto introdotto dal D.L. n.69/2013, quando è possibile individuare le murature perimetrali, le strutture orizzontali di piano e la copertura, che fisicamente delimita il volume preesistente occupato dal manufatto (Consiglio di Stato, 11 giugno 2013, n. 3221)"*. *"La norma non chiarisce – è detto nel parere – attraverso quali strumenti debba effettuarsi l'accertamento "della preesistente consistenza. La Corte di Cassazione ritiene che il sistema in vigore escluda sì possa ricorrere a fonti non documentali, o comunque prive dei caratteri di certezza e verificabilità (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 07.02.2014 n. 5912)"*. *"La Suprema Corte, di recente ha stabilito che, salva la speciale disciplina per gli immobili siti in zona vincolata, un rudere può essere oggetto di ristrutturazione, e dunque realizzato tramite Scia, solo se è dotato di elementi strutturali che ne indicano la struttura preesistente dovendo la consistenza, ai fini della disposizione in esame, essere rappresentata dalla presenza dei connotati essenziali di un edificio (pareti, solai e tetto), in modo che possa esserne determinata la volumetria, ovvero che essa possa essere oggettivamente desunta da apposita documentazione storica o attraverso una verifica dimensionale in sito, con la conseguenza che, in caso contrario, non è applicabile l'art. 3 comma 1 lett. d) D.P.R. n.380 del 2001, come novellato dalla legge n. 98 del 2013 (Cass. Pen. n. 40342114)"*. *"L'interpretazione giurisprudenziale prevalente – si sostiene nel parere – dovrà essere pertanto il riferimento per i tecnici. In conclusione secondo la citata giurisprudenza la preesistente consistenza è rappresentata dalla presenza dei connotati essenziali di un edificio (pareti, solai e tetto), ovvero è dimostrabile tramite apposita documentazione storica e verifica dimensionale in sito; in caso contrario di insussistenza di tale requisito non sarà possibile applicare l'art. 3 comma 1 lett. d) del DPR. n. 380/2001, e l'intervento edilizio su ruderi dovrà essere considerato di nuova costruzione"*. *"La documentazione cui fare riferimento – si rimarca nel parere – è sicuramente catastale, tecnica, iconografica al fine di fornire all'amministrazione comunale utili elementi per poter ricavare l'effettiva consistenza del fabbricato. Per gli edifici più antichi, occorre ogni altro documento utile a descrivere la situazione edilizia. La ricostruzione della volumetria, deve essere tecnicamente verificabile (in quanto fondata su parametri oggettivi) e non impraticabile (Consiglio di Stato sent. n. 5791/04)"*.

A CONFUTAZIONE DELL'IMPROCEDIBILITÀ DELLA SCIA 201/2017 - Il Servizio Assetto del Territorio del Comune di Modugno nel dichiarare l'improcedibilità della Scia 201/2017 ha, tra le diverse erronee valutazioni commesse, deciso volutamente di non compiere alcuna verifica tecnica-dimensionale in loco e di vincolarsi ad uno solo degli elementi (la presenza di pareti, solai e tetto) previsti dalla normativa e dal parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (prot. 10911 del 24/12/2015), negando volutamente ed in modo erroneo la validità della documentazione prodotta, spingendosi addirittura a negare che lo scrivente architetto Giuseppe Losole, l'ingegnere Domenico Colapietro, il geologo Francesco Bianco, l'ingegnere Lucia Simone ed il chimico dr. Giuseppe Specchia abbiano mai compiuto sull'immobile urbano-rurale e rupestre ubicato in territorio di Modugno (BA) in Contrada "Sottosomma" verifiche dimensionali in campo, ponendole poi alla base delle relazioni tecniche prodotte.

Nello specifico l'istruttore tecnico ed il responsabile del Servizio Assetto del Territorio hanno ridotto, senza alcuna giustificazione concreta o prova contraria, gli elementi certi e verificabili prodotti dai tecnici di parte a meri apprezzamenti soggettivi. In particolare hanno erroneamente affermato che "non vi è un immobile sul quale effettuare tali indagini e comunque gli elementi offerti ad asserita prova della preesistenza di un immobile e della relativa consistenza e sagoma in realtà non dimostrano la presenza dei connotati essenziali di un edificio né fondano su apposita documentazione storica e verifica dimensionale in sito" (Pagina 6, punto 1 della nota di diniego - improcedibilità). Da questa grave affermazione, erronea e priva di fondamento, sull'assenza di un immobile sul quale effettuare indagini, sulle verifiche effettuate in loco e sugli elementi offerti a prova della preesistenza dell'immobile e della relativa consistenza e sagoma, hanno poi stabilito "l'ulteriore conseguenza che difetta il presupposto principale per l'applicazione della norma introdotta con l. n. 98/2013, posto che la prospettazione offerta non fonda sulla prova di elementi certi in grado di confermare lo stato attuale, limitandosi a ricostruzioni in linea teorica basate su somiglianza a tipi edilizi e/o valutazioni strutturali che non accertano con assoluta inconfutabilità la consistenza del preesistente immobile e/o delle murature dell'area cortilizia; dal momento che l'aver dimostrato la presenza nei due manufatti (trullo grande e trullo piccolo) di concetti della stessa età non equivale ad averne dimostrato l'originaria consistenza degli stessi immobili". (Pagina 6, punto 1 della nota di improcedibilità e diniego).

Le affermazioni erronee e prive di fondamento abbondano nell'improcedibilità della Scia, avendo voluto il Servizio del Territorio arrivare, per ragioni non basate su elementi tecnici, a motivare in qualche modo il diniego. A dimostrazione che le prove e la documentazione tecnica prodotta avrebbero invece dovuto portare all'accoglimento della Scia ed a confutazione di quanto stabilito dal predetto Servizio nell'improcedibilità si sottolinea ulteriormente che l'istruttore tecnico ed il responsabile del Servizio Assetto hanno erroneamente stabilito che (Pagina 5, punto 1 della nota di diniego - improcedibilità) dalle foto aeree fornite dall'Istituto geografico militare "non è possibile evincere in maniera oggettiva e dimensionalmente certa l'esistenza e l'entità dell'immobile oltre che gli altri elementi architettonici ricostruiti"; e che (Pagina 8 della nota di diniego - improcedibilità) altrettanto erroneamente dalle foto aeree ed alla documentazione prodotta, agli atti della pratica "non si evincono elementi chiari, certi ed oggettivi tali da consentire la verifica della preesistente consistenza del trullo piccolo, del portico e dell'area cortilizia e relative dimensioni certe, così come richiesto dall'art. 3 comma 1 lettera d) del D.P.R. n. 380/2001 e meglio specificato nel richiamato parere del Ministero delle Infrastrutture nonché in tutta la citata giurisprudenza". Anche in questo caso, senza nemmeno voler dare troppo rilievo alla dimensione volutamente negazionista e soggettiva della capacità di "conoscenza oggettiva" mostrata dal Servizio Assetto del Territorio, è necessario sottolineare l'erroneità delle valutazioni. L'esistenza dell'insediamento rurale/rupestre è stata infatti provata in maniera oggettiva, certa, probante e sufficiente grazie alle foto dell'Istituto geografico militare ed alle diverse verifiche in campo effettuate, con le opportune analisi in situ ed in laboratorio, dai tecnici di parte. Il tentativo di legare la prova dell'esistenza a quella della consistenza storica tramite una foto è ulteriore dimostrazione che nell'improcedibilità della Scia, il Servizio del Territorio ha voluto motivare in qualche modo un diniego deciso a priori. Ebbene, a confutazione, chiarito che da una foto, attuale e soprattutto storica, è difficilissimo se non impossibile ricavare in modo oggettivo la consistenza reale e che devono quindi soccorrere altri tipi di valutazioni (con esami sulla struttura), si sottolinea che le foto dell'Istituto geografico militare attestano l'esistenza e contribuiscono (come nel caso della forma della cupola e della relativa volta conica) ad appurare la consistenza dell'insediamento rurale/rupestre e lo stile architettonico. A dar certezza probatoria - lo si ribadisce dal punto di vista tecnico - in modo incontrovertibile ed oggettivo sulle dimensioni planimetriche e volumetriche oltre che sulle caratteristiche degli immobili preesistenti (oggetto e non oggetto di intervento) sono le verifiche e le visite dimensionali in campo e le conseguenti analisi effettuate, che sono entrate a far parte sotto forma di relazioni nella Scia. Sul punto segue specifica disamina con valutazioni tecniche sull'esistenza e consistenza, in grado di mostrare le bontà e la veridicità delle ragioni di parte (e che il ricorrente ha esposto).

CONFUTAZIONE DELL'IMPROCEDIBILITÀ DELLA SCIA - VALUTAZIONI SU ESISTENZA E CONSISTENZA -

ESISTENZA - L'esistenza dell'insediamento rurale/rupestre è stata provata in maniera oggettiva, certa, probante e sufficiente grazie alle foto dell'Istituto geografico militare ed alle diverse verifiche in campo effettuate, con le opportune analisi in situ ed in laboratorio, dallo scrivente architetto Giuseppe Losole, dall'ingegnere Domenico Colapietro, dal geologo Francesco Blanco, dal ingegnere Lucia Simone e dal chimico dr. Giuseppe Specchia.

1) Le foto dell'Istituto geografico militare attestano l'esistenza e contribuiscono ad appurare la consistenza dell'insediamento rurale/rupestre. I rilievi aerei forniti dall'Igm hanno fatto risultare la presenza di quello che è il complesso antico in pietra a secco, composto da i seguenti elementi tipici d'architettura rurale:

- Corpo A - Trullo grande (non oggetto di sanatoria);
- Corpo B - Corte-Area cortilizia;
- Corpo C - Trullo piccolo;
- Corpo D - Pergola-Area a portico.

2) Le diverse verifiche e le visite dimensionali in campo, le opportune analisi effettuate in situ ed in laboratorio corroborano dal punto di vista tecnico-scientifico l'esistenza e la vetustà del complesso antico in pietra a secco che è risultato sicuramente antecedente alla data del 1942, potendo addirittura risalire alla seconda metà del 1800. Anche le predette analisi e verifiche attestano l'esistenza e contribuiscono ad appurare la consistenza.

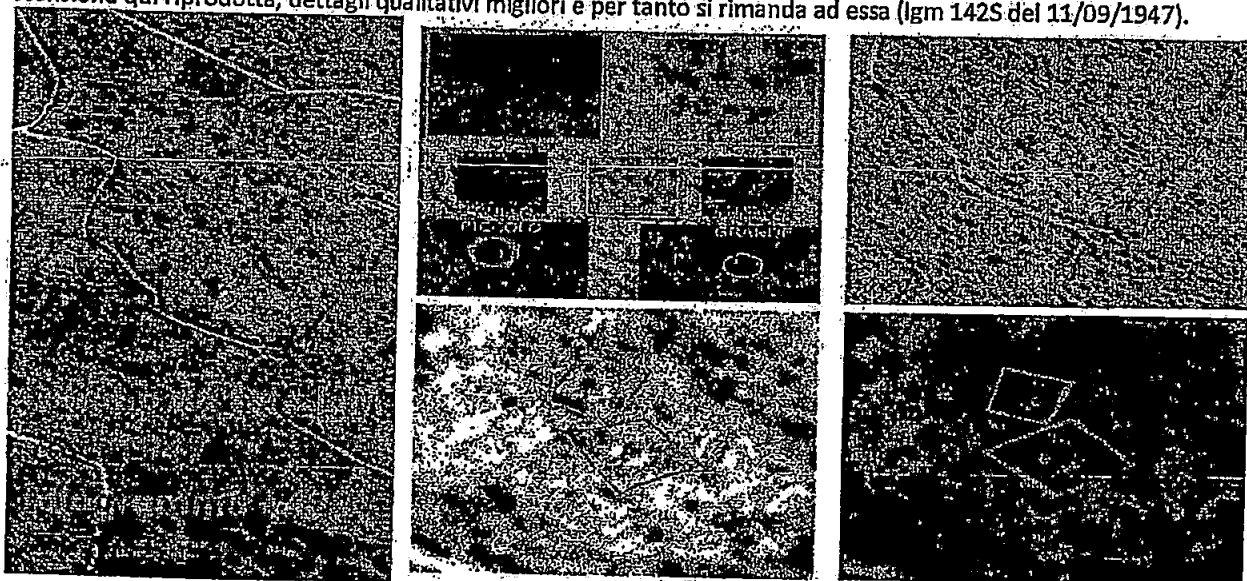
CONSISTENZA - Le foto dell'Istituto geografico militare non garantiscono abbastanza risoluzione da percepire correttamente le differenze di altezza date dai manufatti, potendo così solo contribuire (come nel caso della forma della cupola e della relativa volta conica) ad appurare la consistenza. A dar certezza probatoria in modo incontrovertibile ed oggettivo sulle dimensioni planimetriche e volumetriche, oltre che sulle caratteristiche degli immobili preesistenti (oggetto e non oggetto di intervento) sono le verifiche e le visite dimensionali in campo e le conseguenti analisi effettuate in situ ed in laboratorio, che sono entrate a far parte sottoforma di relazioni nella Scia. Tutto parte dalla visita dimensionale in campo e dalle tracce lasciate sul terreno dall'antico insediamento rurale/rupestre in conci di pietra calcarea adibito a ricovero e stazionamento di persone, animali e attrezzi agricoli.

SULL'ESISTENZA E LA CONSISTENZA - ASPETTI E RIFERIMENTI STORICI - Rispetto a quanto sostenuto dall'istruttore tecnico e dal responsabile del servizio, i quali dichiarano che "dalle foto aeree e dalla documentazione prodotta, agli atti della pratica, non si evincono elementi certi ed oggettivi tali da consentire la verifica della preesistente consistenza" e "in maniera oggettiva e dimensionalmente certa l'esistenza" si richiama quanto già prodotto nelle documentazione contenuta ed allegata alla Scia prot. n° 0021838 e quanto già attestato e comprovato sulla preesistenza e consistenza dell'organismo edilizio edificato prima dell'entrata in vigore della Legge Urbanistica del 17 agosto 1942 e prima dell'entrata in vigore della Legge Ponte del 1° settembre 1967. Premesso che da una foto, per quanto storica o attuale, è difficile ricavare la consistenza reale e devono soccorrere altri tipi di valutazioni (con esami sulla struttura), nelle predette relazioni che corredano la "segnalazione certificata di inizio attività" sono presenti foto dell'Istituto geografico militare che attestano l'esistenza e contribuiscono ad appurare la consistenza. In particolare sono agli atti degli Uffici (contenute nella "tavola 00" presentata il 27 aprile 2017 al Servizio Assetto del Territorio del Comune di Modugno con prot. n° 0021838) i tre estratti dei fotogrammi in bianco e nero con identificativo Igm:

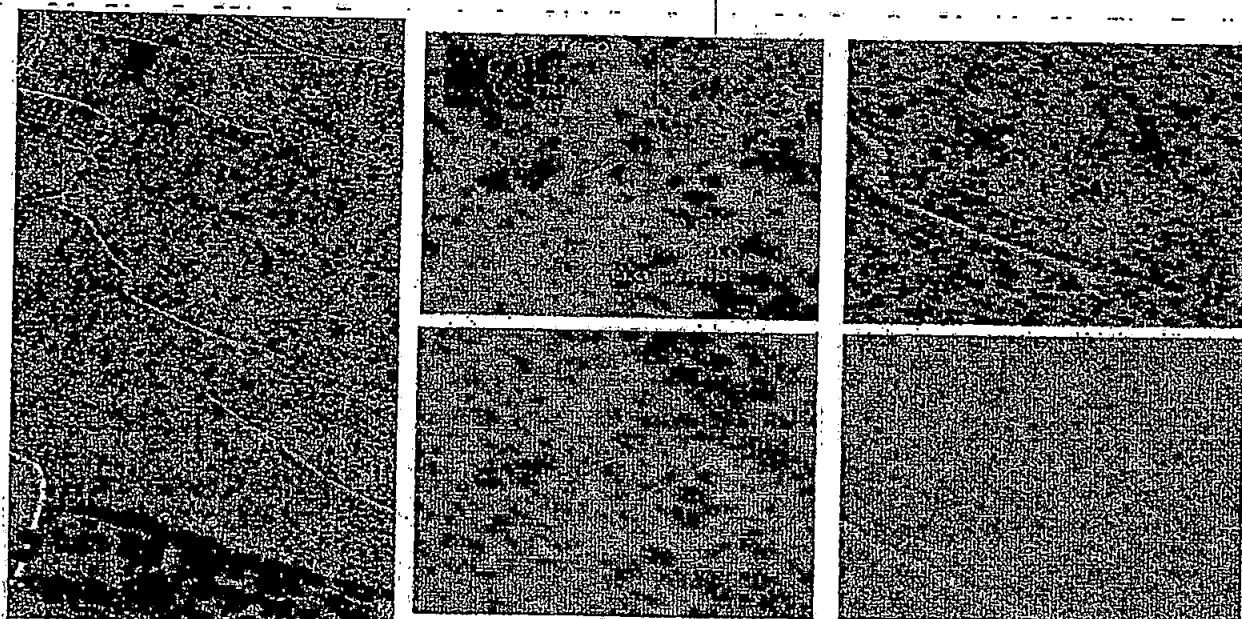
- 142S realizzato in data 11/09/1947 (quota 4400 e scala 23000)
- 7957 realizzato il 13/06/1973 (quota 4550 e scala 29000)
- 1739 realizzato il 17/07/1974 (quota 2500 e scala 15000)

I rilievi aerei forniti dall'Istituto Geografico Militare, comprovanti la presenza del corpo oggetto di ricostruzione fedele alla preesistenza, hanno fatto risultare la presenza di quello che è il complesso antico in pietra a secco che potrebbe risalire alla seconda metà del 1800 e comunque antecedente alla data del 1942.

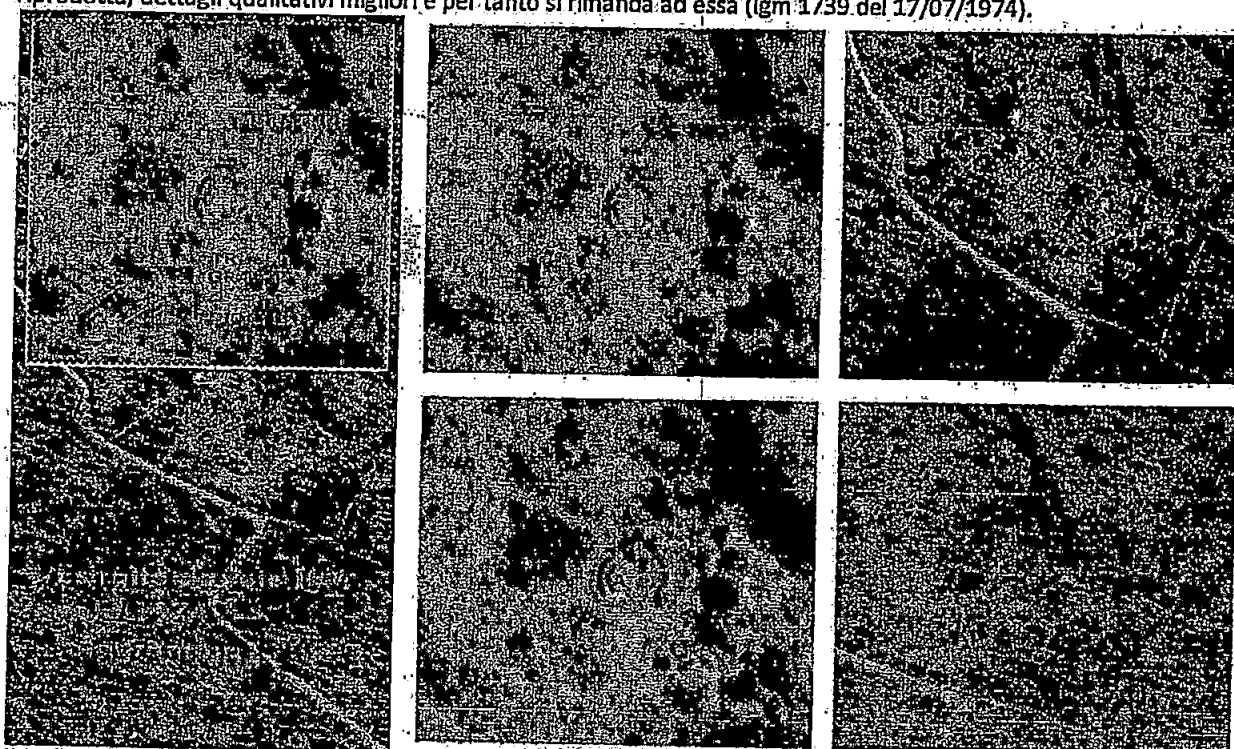
Nella foto del 1947 ad occhio nudo, in modo chiaro e immediatamente percepibile, si distinguono il "Corpo A - Trullo grande" ed il "Corpo C - Trullo piccolo"; sempre in modo chiaro, ma meno percepibile il "Corpo B - Corte-Area cortilizia" ed il "Corpo D - Pergola-Area a portico". Portando in primo piano, stringendo sui particolari con ingrandimento digitale come nell'estratto dalla foto, si possono osservare i dettagli dell'insediamento rurale/rupestre "pluricellulare, con strutture rurali accorpate in maniera lineare" e vedere distintamente tutti gli elementi tipici d'architettura rurale, ossia trullo grande, corte, trullo piccolo e pergola. Si tenga presente che la stampa fotografica che corredata la "segnalazione certificata di inizio attività - tardiva" possiede, rispetto alla scansione qui riprodotta, dettagli qualitativi migliori e per tanto si rimanda ad essa (lgm 142S del 11/09/1947).



Nella foto del 1973 ad occhio nudo, in modo chiaro e immediatamente percepibile, si distingue nitidamente il "Corpo C - Trullo piccolo"; sempre in modo chiaro e immediatamente percepibile, ma sfocato, il "Corpo A - Trullo grande". Portando in primo piano, stringendo sui particolari con ingrandimento digitale come nell'estratto dalla foto, si possono osservare i dettagli dell'insediamento rurale/rupestre "pluricellulare, con strutture rurali accorpate in maniera lineare" e vedere distintamente come nel riquadro in basso a destra (con indicazione delle lettere di tutti e quattro gli elementi tipici d'architettura rurale) anche le murature del "Corpo B - Corte-Area cortilizia" (ricoperta all'interno da vegetazione) e la colonna del "Corpo D - Pergola-Area a portico". Si tenga presente che la stampa fotografica che corredata la "segnalazione certificata di inizio attività - tardiva" possiede, rispetto alla scansione qui riprodotta, dettagli qualitativi migliori e per tanto si rimanda ad essa (lgm 7957 del 13/06/1973).



Nella foto del 1974 ad occhio nudo, in modo chiaro e immediatamente percepibile, si distingue nitidamente il "Corpo A - Trullo grande"; sempre in modo chiaro e immediatamente percepibile, ma sfocato, il "Corpo C - Trullo piccolo". Portando in primo piano, stringendo sui particolari con ingrandimento digitale come nell'estratto dalla foto, si possono osservare i dettagli dell'insediamento rurale/rupestre "pluricellulare, con strutture rurali accorpate in maniera lineare" e vedere distintamente come nel riquadro in basso al centro (con indicazione delle lettere di tutti e quattro gli elementi tipici d'architettura rurale) anche le murature del "Corpo B - Corte-Area cortilizia" (ricoperta all'interno da vegetazione) e la colonna del "Corpo D - Pergola-Area a portico". Si tenga presente che la stampa fotografica che correde la "segnalazione certificata di inizio attività - tardiva" possiede, rispetto alla scansione qui riprodotta, dettagli qualitativi migliori e per tanto si rimanda ad essa (Igm 1739 del 17/07/1974).



I rilievi aerei forniti dall'Istituto Geografico Militare, a cui si è richiesto di fornire la documentazione comprovante la presenza del fabbricato rurale rupestre, oggetto di ricostruzione fedele alla preesistenza, hanno fatto risultare la presenza di quello che è il complesso antico in pietra a secco, che potrebbe risalire alla seconda metà del 1800 ed è comunque antecedente alla data del 1942. Questa dimostrazione è ben chiara dai fotogrammi estratti dai voli forniti e richiesti all'Istituto Geografico Militare. Ne deriva che è tutelata la legittimità edilizia dell'intero corpo in pietra a secco risultante di epoca antecedente al 1942 ed al 1967, e che la dimostrazione aereo fotogrammetrica rinveniente dai voli dell'I.G.M. dimostra anche la legittimità in funzione dei vincoli di tutela paesaggistica apposti in seguito, preservando la sanabilità rispetto all'art. 167 e 181 del D.Lgs 42/2004.

Deve quindi sottolinearsi che, con riferimento ai citati fabbricati rurali, è stato prodotto un elemento inoppugnabile quanto alla prova dell'esistenza, una prova certa che dal punto di vista storico attesta l'esistenza al 1947, al 1973 ed al 1974 dell'insediamento rurale e rupestre. Erroneo da parte del Servizio Assetto del Territorio aver negato l'esistenza e del tutto fuorviante l'aver legato indissolubilmente la prova dell'esistenza a quella della consistenza, sostenendo che (pagina 5, punto 1, della nota di diniego - Improcedibilità) dalle foto Igm "non è possibile evincere in maniera oggettiva e dimensionalmente certa l'esistenza e l'entità dell'immobile oltre che gli altri elementi architettonici ricostruiti". Non esiste foto, lo si chiarirà ampiamente più avanti nella relazione, soprattutto storiche o anche attuali, che consentano di ricavare con certezza la consistenza reale di un fabbricato, tanto che sull'aspetto delle dimensioni devono soccorrere (ed essere richiesti e prodotti) altri tipi di valutazioni, con specifici esami sulla struttura. Dalle foto, lo si ribadisce, si può appurare solo l'esistenza e ricavare un contributo per appurare la consistenza quanto agli elementi architettonici (forma della cupola e della relativa volta conica ad esempio).

A fronte di chiare indicazioni su quanto oggettivamente e ragionevolmente si possa riscontare nei rilievi aerofotogrammetrici (con i rilievi aerei forniti dall'Istituto Geografico Militare che, come anzidetto, comprovano la presenza del corpo oggetto di ricostruzione, attestano l'esistenza e contribuiscono ad appurare la consistenza) il Servizio Assetto del Territorio non fornisce alcuna spiegazione della sua valutazione e sugli indicati dettagli dell'insediamento rurale/rupestre, "pluricellulare, con strutture rurali accorpate in maniera lineare", non assume a nessun elemento di confutazione, tanto meno tale da poter revocare le conclusioni cui sono giunti i periti di parte.

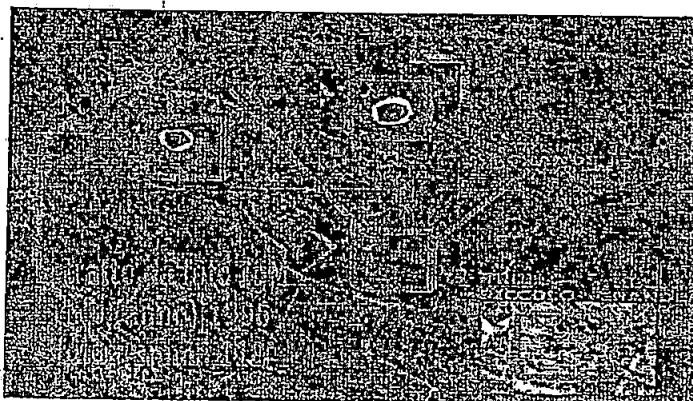
Appurata l'esistenza deve ribadirsi che l'immobile urbano-rurale e rupestre ubicato in territorio di Modugno (Ba) in contrada "sottosomma" sulla vecchia strada vicinale Balsignano (foglio n. 28 - ptc. n. 1078 - sub. 1 - a cavallo fra le particelle contigue n. 1077 e n. 1079 del Nuovo Catasto Edilizio Urbano) è stato edificato prima dell'entrata in vigore della Legge Urbanistica del 17 agosto 1942 e prima dell'entrata in vigore della Legge Ponte del 1° settembre 1967. Ai fini della legittimazione urbanistica la legge ritiene regolari gli immobili all'esterno dei centri abitati edificati ante 1942 e dal 1942 al 1967 con o senza licenza. Trattandosi di immobile urbano-rurale e rupestre realizzato (senza licenza) al di fuori del centro abitato in epoca anteriore alla entrata in vigore della Legge 765 del 1967 sussiste la regolarità edilizia, in forza dell'esenzione ratione temporis della necessità di un titolo abilitativo.

In particolare il corpo A - Trullo grande, della superficie utile netta di 13,20 metri quadri è arrivato fino ai giorni nostri in maniera integra rispetto alla forma, alla consistenza e alle caratteristiche tecnico strutturali. All'immobile, edificato prima dell'entrata in vigore della Legge Urbanistica del 17 agosto 1942 e della Legge Ponte del 1° settembre 1967, non sono state apportate successivamente modifiche per le quali fossero richiesti concessione, licenza edilizia o ulteriori titoli abilitativi edilizi, sussistendo quindi la regolarità e la legittimazione urbanistica prevista dalla legge per gli immobili edificati all'esterno dei centri abitati ante 1942 e dal 1942 al 1967.

Anche il corpo B - Corte-Area cortilizia della superficie utile netta di 26,00 metri quadri, il corpo C - Trullo piccolo della superficie utile netta di 5,20 metri quadri ed il corpo D - Pergola-Area a portico della superficie utile netta di 10,50 metri quadri sono stati edificati prima dell'entrata in vigore della Legge Urbanistica del 17 agosto 1942 e prima dell'entrata in vigore della Legge Ponte del 1° settembre 1967, sussistendo quindi la regolarità e la legittimazione urbanistica prevista dalla legge per gli immobili edificati all'esterno dei centri abitati ante 1942 e dal 1942 al 1967. Ai corpi (B, C e D) sopra descritti sono state però apportate successivamente modifiche, con un intervento di ristrutturazione dal 2005 al 2011, consistente nella fedele ricostruzione in elevazione sulle strutture murarie di fondazione in conci di pietra calcarea squadrate ed assestati a secco ed a incastro. La "regolarizzazione urbanistica" dei "corpi B, C e D" ad avvenuta ristrutturazione è stata richiesta con Segnalazione Certificata di Inizio Attività (Scia) tardiva - in sanatoria - presentata il 27 aprile 2017 (prot. n° 0021838) - dell'intervento consistente in fedele ricostruzione parziale dell'antico insediamento rurale/rupestre in conci di pietra calcarea adibito a ricovero e stazionamento di persone, animali e attrezzi agricoli.

[RIFERIMENTO TECNICO-GIURIDICO] Deve quindi concludersi che, con riferimento ai citati fabbricati, è stato prodotto (il ricorrente ha allegato) un elemento presuntivo dotato di sufficiente consistenza di fronte al quale sarebbe spettato all'amministrazione resistente (Tar Piemonte, Sez. II, sentenza 1324 / 2013) offrire una prova contraria atta a dimostrare l'inesistenza storica dell'immobile urbano-rurale e rupestre o che le opere fossero state edificate successivamente al 1967. In assenza di tale prova contraria o anche di un analogo e contrario elemento di prova, deve quindi darsi per appurata l'esistenza delle opere al 1967. Né può conferirsi rilevanza a quanto il Servizio del Territorio accenna sul "non risultare agli atti dell'Ufficio alcun titolo edilizio che dimostri lo stato dei luoghi" essendo l'immobile urbano-rurale e rupestre legittimamente edificato senza licenza prima dell'entrata in vigore della Legge Urbanistica del 17 agosto 1942 e prima dell'entrata in vigore della Legge Ponte del 1° settembre 1967.

Dal fotogramma in bianco e nero con identificativo Igm 118 realizzato il 01/10/1996 (quota 5000 e scala 33000) si evince la presenza ed esistenza 'più recente' del Trullo piccolo. Il predetto fotogramma non è stato prodotto con la Scia in quanto le foto storiche dell'Igm sono state utilizzate al solo fine di testimoniare l'esistenza storica più datata e di contribuire ad appurare la consistenza storica oltre che la legittimazione urbanistica prevista nella Legge Urbanistica del 1942 e nella Legge Ponte del 1 settembre 1967.

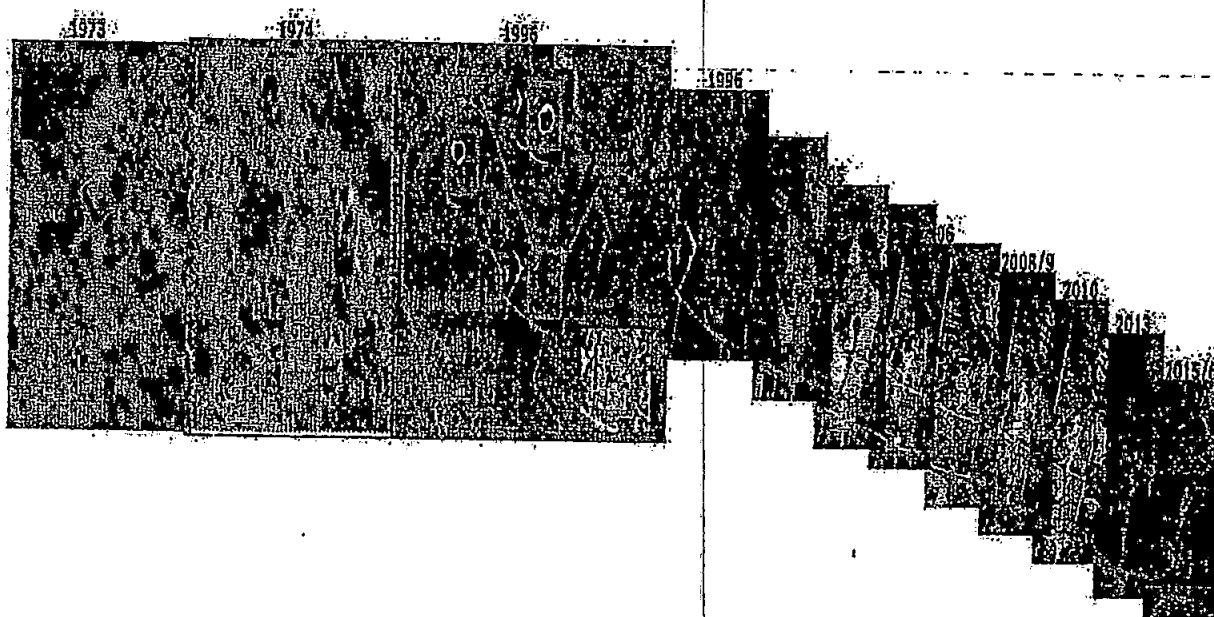


CONFUTAZIONE DELL'IMPROCEDIBILITÀ DELLA SCIA - PREMESSA SU CONSISTENZA - Tra le diverse erranee valutazioni commesse dal Servizio Assetto del Territorio del Comune di Modugno nel dichiarare l'improcedibilità della Scia 201/2017 ci sono anche quelle legate alla consistenza, attuale e preesistente, dell'antico insediamento rurale/rupestre. Secondo l'istruttore tecnico ed il responsabile del Servizio Assetto del Territorio (Pagina 5, punto 2 della nota di diniego - improcedibilità) "l'esatta preesistente consistenza dell'immobile avrebbe dovuto essere unicamente rappresentata dalla presenza dei connotati essenziali di un edificio (pareti, solai e tetto), ovvero (...) dimostrabile tramite apposita documentazione storica e verifica dimensionale in sito, come rimarcato nel richiamato parere". Sul punto va subito chiarito che la dimostrazione, tramite documentazione tecnica ed ogni altro documento utile a descrivere la situazione edilizia (utilizzabile a soccorso degli edifici più antichi come quelli in oggetto), al fine di fornire all'amministrazione comunale utili elementi per poter ricavare l'effettiva consistenza del fabbricato, è stata volutamente non tenuta in considerazione senza alcuna ragione tecnica. La sottolineatura dell'elemento dato da: "pareti, solai e tetto" è del predetto Servizio comunale, che ha ritenuto dirimente nella questione (al momento della ristrutturazione ed a lavori completati) l'assenza del tetto (cono del trullo) e quella parziale delle pareti perimetrali, tanto da non considerare esistente ancora oggi, come detto, un immobile su cui svolgere indagini dimensionali, e tanto da considerare meri apprezzamenti soggettivi gli elementi certi e verificabili prodotti dai tecnici di parte, pur di non confrontarsi nel merito, con almeno un'adeguata argomentazione tecnica.

A confutazione di quanto stabilito dal Servizio Assetto del Territorio si specifica in premessa che sussistendo la regolarità e la legittimazione urbanistica (prevista dalla legge per gli immobili edificati all'esterno dei centri abitati ante 1942 e dal 1942 al 1967), la Corte-Area cortilizia (26,00 metri quadri), il Trullo piccolo (5,20 metri quadri) e la Pergola-Area a portico (10,50 metri quadri) sono stati oggetto dal 2005 al 2011 di ristrutturazione con la stessa volumetria preesistente e con gli stessi contenuti e peculiarità tecnico-strutturali.

Ad inizio 2005 il fondo agricolo è stato infatti interessato da lavori di pulizia, con eliminazione delle sterpaglie e la trinciatura dei residui vegetali, oltre allo sveltimento delle radici della residua vegetazione compromessa dal sistematico taglio (per far legna) da parte di ignoti negli anni precedenti, mentre furono recuperati e salvaguardati tutti gli ulivi ancora sani. Furono così riportate alla luce tra il marzo del 2005 e l'estate del 2006, rimuovendo le erbacce e pulendo il terreno, le fondamenta e parte della muratura in pietra (quasi totalmente crollate nel tempo) che costituivano un'antica "Area cortilizia" (corpo B), collegata al "Trullo grande" (copro A) oggetto all'epoca (tra il 2005 ed il 2006) di pulizia dalla vegetazione che lo aveva ricoperto.

Tra il 2008 ed il 2009 seguendo le antiche fondamenta una pulizia più accurata del terreno fece emergere anche il basamento e parte delle pietre (quasi totalmente crollate nel tempo) che componevano la struttura di un "Trullo piccolo" (corpo C), collegato all'area cortilizia. Furono pulite e rialzate parte delle pietre che componevano la muratura dell'area cortilizia e del "Trullo piccolo" e si completò nel aprile 2011 il ripristino anche della copertura conica in pietra, oltre che della colonna della pergola (corpo D - area a portico).



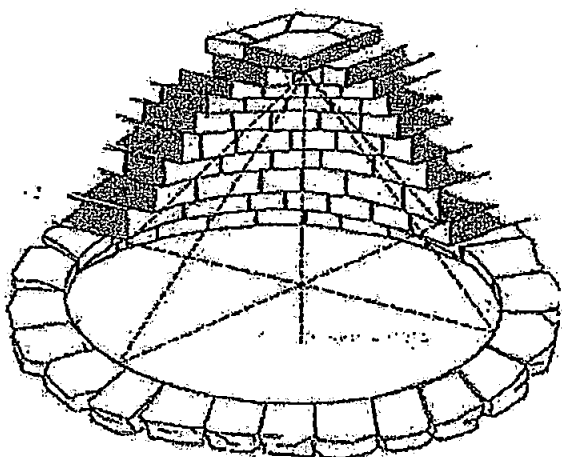
Dal 2011 ad oggi (2017) si è continuato a conservare e mantenere i manufatti in pietra esistenti, adibiti a deposito di attrezzatura e materiale agricolo. Nell'ottobre del 2011 l'immobile urbano-rurale e rupestre, come detto edificato prima dell'entrata in vigore della Legge Urbanistica del 17 agosto 1942 e della Legge Ponte del 1° settembre 1967, è stato accatastato, non essendo mai stato censito prima di allora, inserendolo sulla cartografia catastale. L'unità immobiliare urbana (Uiu) ubicata in territorio di Modugno (Ba) in contrada "sottosomma" sulla vecchia strada vicinale Balsignano risulta così accatastata nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano al foglio n. 28 - ptc. n. 1078 - sub. 1 - a cavallo fra le particelle contigue n. 1077 e n. 1079, con categoria C/2 e destinazione a locale di deposito.

Nel 2017 è stata richiesta con Segnalazione Certificata di Inizio Attività (Scia) tardiva - in sanatoria (presentata il 27 aprile 2017 - prot. n° 0021838) la "regolarizzazione urbanistica" dell'intervento di fedele ricostruzione parziale dell'antico insediamento rurale/rupestre in conci di pietra calcarea adibito a ricovero e stazionamento di persone, animali e attrezzi agricoli. Destinazione, quella di deposito agricolo, che da allora ad oggi è stata conservata.

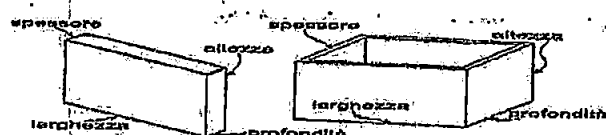
CONFUTAZIONE DELL'IMPROCEDIBILITÀ DELLA SCIA - VALUTAZIONI SULLA CONSISTENZA - L'istruttore tecnico ed il responsabile del Servizio Assetto del Territorio hanno ridotto, senza alcuna giustificazione concreta o prova contraria, gli elementi certi e verificabili prodotti dai tecnici di parte a meri apprezzamenti soggettivi, anche sulla avvenuta ristrutturazione con la stessa volumetria. Essi hanno stabilito che (Pagina 5, punto 2 della nota di diniego - improcedibilità) "l'esatta preesistente consistenza dell'immobile avrebbe dovuto essere unicamente rappresentata dalla presenza dei connotati essenziali di un edificio (pareti, solai e tetto), ovvero (...) dimostrabile tramite apposita documentazione storica e verifica dimensionale in sito, come rimarcato nel richiamato parere". Nello specifico quanto alla consistenza, a riscontro che la 'preesistente' corrisponde all'attuale stato di fatto, sono arrivati a sostenere (Pagina 7, punto 3 della nota di diniego - improcedibilità) che "la ricostruzione sulla consistenza delle preesistenze, effettuata sulla base di indagini di diagnostica sui campioni di pietra posti sul corpo di fabbrica denominato Trullo grande e sulle fondazioni del Trullo piccolo non fornisce dati certi e inequivocabili sulla effettiva preesistenza della parte in elevazione del "Trullo piccolo"; a stabilire ancora, sempre quanto alla consistenza ed a riscontro che la 'preesistente' corrisponde all'attuale stato di fatto, che (Pagina 7, punto 3 della nota di diniego - improcedibilità) "l'asserita conferma della medesima esecuzione operativa non implica necessariamente la contemporaneità della realizzazione del trullo piccolo rispetto a quella del trullo grande. Le conoscenze geometriche e le tecniche tradizionali che costituiscono la stereotomia sono state tramandate per secoli tra le maestranze locali, pertanto l'asserita medesima esecuzione operativa non può implicare la medesima maestranza".

A confutazione, le indagini tecniche diagnostiche sulla composizione materica degli elementi lapidei preesistenti al piede basamentale delle soluzioni murarie portanti verticali del trullo piccolo in raffronto con quanto ubicato sul trullo grande non hanno il compito di fornire dati sulla effettiva preesistenza della parte in elevazione del Trullo piccolo, come erroneamente asserito dal Servizio Assetto del Territorio. Le indagini erano dirette, ed hanno infatti consentito, di asseverare che le soluzioni murarie di fondazione del Trullo piccolo sono contermini temporalmente a quanto presente nel Trullo grande e certamente risalenti a ben prima il 1967, confermando la medesima esecuzione operativa da parte della medesima maestranza. Sono quindi servite a validare l'effettiva storicità delle parti antiche sulle quali è avvenuta la ristrutturazione. Chiarito questo aspetto si sottolinea che le dimensioni plano-altimetriche e volumetriche delle mura ricostruite sono state determinate in base alla giacitura dell'esistente piano di fondazione ed al primo corso della mura di fondazione, tenendo tecnicamente in debito conto la decisiva larghezza del "paramento murario" e del "riempimento" della parte storica delle mura. Sulla effettiva preesistenza della parte in elevazione dell'atrio e del Trullo piccolo si confuterà a seguire, più nello specifico, con valutazioni tecniche in grado di mostrare le bontà e la veridicità delle ragioni di parte (e che il ricorrente ha esposto). Prima di procedere con la predetta disamina tecnica è opportuno sottolineare che l'istruttore tecnico ed il responsabile del Servizio Assetto del Territorio hanno aggiunto, quanto all'implodere del trullo piccolo e delle mura della corte esterna che (Pagina 5, punto 3 lettera A della nota di diniego - improcedibilità) "di fatto questo conferma l'impossibilità oggettiva di ritrovare i connotati essenziali di un edificio (pareti, solai e tetto) che consentano in maniera oggettivamente verificabile di determinare la consistenza volumetrica dell'immobile ristrutturato". Non bastasse, ad ulteriore erronea valutazione hanno infine chiarito che a loro giudizio, quanto alle dimensioni plano-altimetriche e volumetriche delle mura ricostruite dell'area cortilizia, che (Pagina 6, punto 1 della nota di diniego) "l'altezza è stata desunta con riferimento alla dimensione della porta storica, ulteriore elemento di natura non oggettiva, ma basato su calcoli presuntivi riferiti a tipologia costruttive analoghe che non risponde allo spirito della norma ed al dovere di certezza oggettiva della prova del manufatto esistente e della sua esatta consistenza, così come richiesto". Giudizi espressi senza aver compiuto, per scelta, un sopralluogo ed una verifica tecnica in loco, senza alcuna questione tecnica a confutazione e soprattutto senza fornire elementi a riscontro o contrari. Su tutti questi ulteriori punti segue, a confutazione tecnica e scientifica di quanto asserito dal Servizio Assetto del Territorio, specifica disamina.

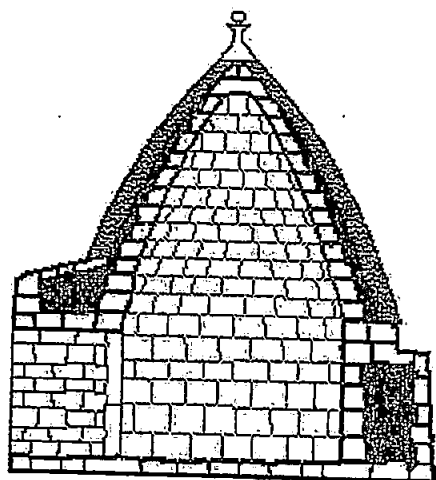
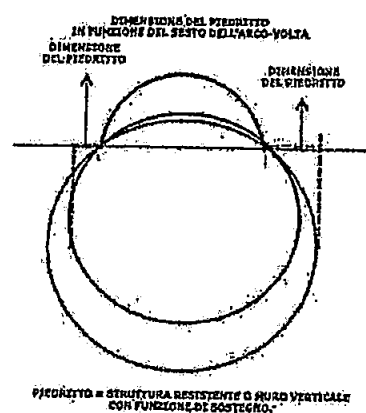
RIFERIMENTO TECNICO - Un trullo si compone di due elementi strutturali principali: il basamento e la volta.



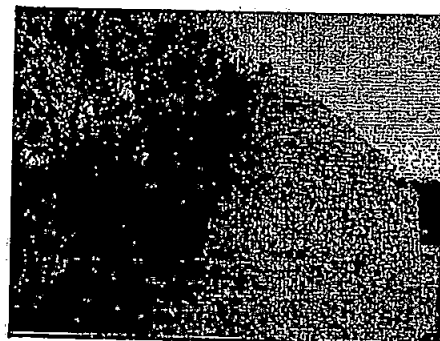
Ebbene è pacifico in architettura e tecnica delle costruzioni che il basamento di un trullo (costruzione in muratura a secco con cupola in aggetto) è costruito, sia esso a pianta circolare (come in questo caso) o quadrangolare, da strati di pietre ben sovrapposte il cui spessore è in funzione dell'ambiente da realizzare, in quanto il predetto basamento ha una funzione di contenimento delle spinte orizzontali che si ingenerano per la presenza della cupola.



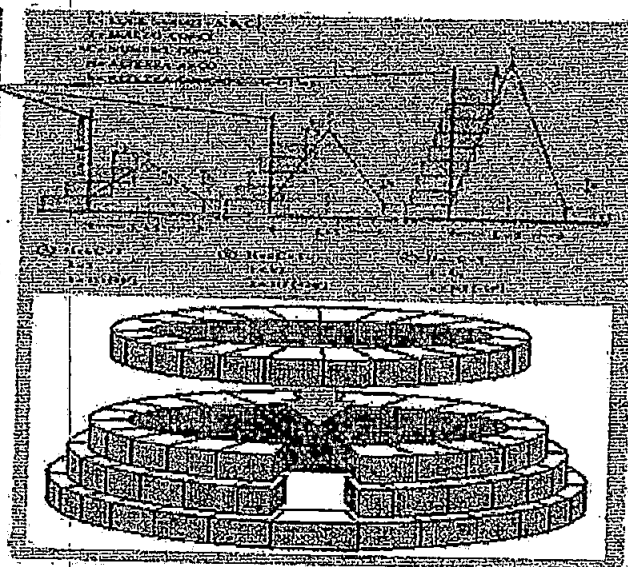
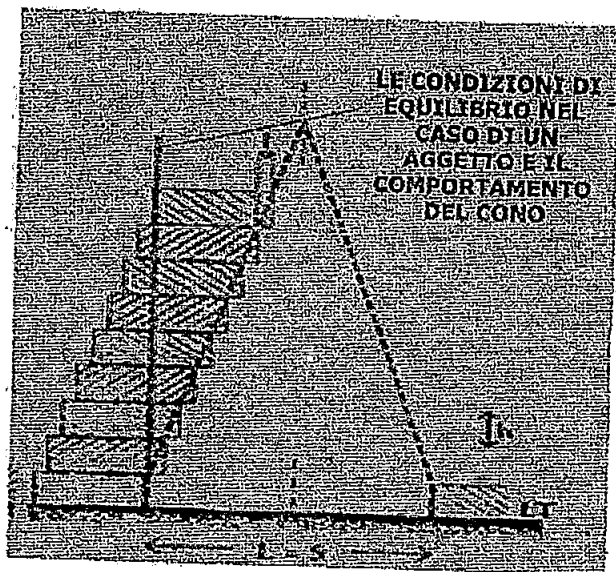
Le murature perimetrali hanno spessori variabili (in questo caso nel Trullo grande compresi tra i 90 cm ed i 100 cm e nel Trullo piccolo compresi tra i 65 cm ed i 75 cm) in funzione del peso e dell'andamento della cupola sovrastante, che il muro verticale deve sostenere, con la presenza di contrafforti e rinfilanchi in grado di contrastare efficacemente le azioni trasmesse dalla volta. La conoscenza delle tecniche di costruzione delle volte è basilare per comprenderne i meccanismi resistenti, che dipendono sia dalla forma geometrica della volta sia dalla apparecchiatura, cioè da come sono disposti gli elementi per garantire il mutuo contrasto orizzontale che equilibra la componente verticale delle forze di ribaltamento. La volta del trullo o "cannella", si rifà al metodo di costruzione in aggetto che prevede la messa in opera di una serie di anelli concentrici sovrapposti orizzontalmente gli uni agli altri. In pratica, partendo dal colmo del basamento (innalzato generalmente a partire da un'altezza di 1,80 metri, dovendo tener conto dell'altezza delle porte e del relativo estradosso), le pietre-conci che formeranno il primo strato della volta sono disposte in aggetto verso la parte interna del trullo, costituendo un anello sufficientemente rigido grazie al contrasto laterale fra le pietre dello stesso strato. Su questo primo anello vengono sovrapposti in aggetto i successivi, di diametro sempre minore, fino a raggiungere una apertura minima che viene chiusa da un'ultima pietra, la serraglia. All'estradosso, il rivestimento della cupola è costituito da un tegumento di chiancarelle, lastre di dimensione minore, accomodate con gli stessi principi delle chianche, ma con pendenza verso l'esterno, per agevolare lo scorrimento delle acque e terminanti con una chiave di volta spesso decorata (il pinnacolo). Il rivestimento esterno si poggia interamente sull'estradosso della candela, con le chiancarelle che contribuiscono a



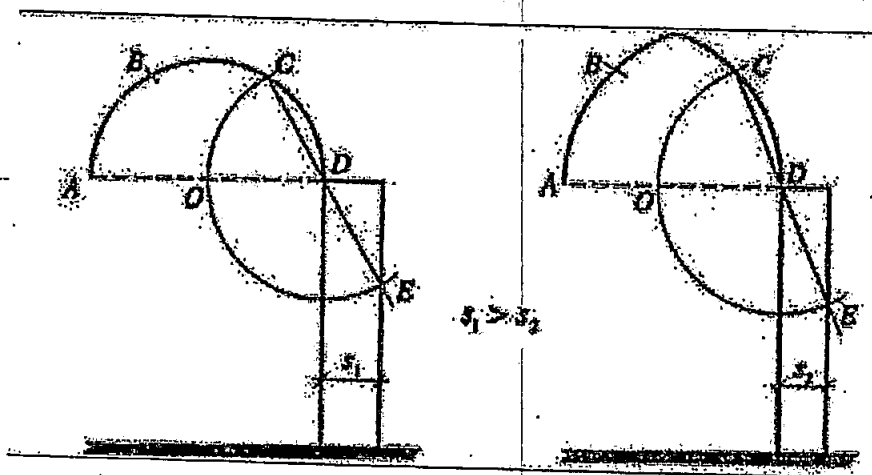
dare stabilità statica alla cupola. Analogamente a quanto avviene per le murature perimetrali, gli interstizi che si creano tra candela e rivestimento esterno sono riempiti con pietrisco nel realizzare l'anello di chiancarelle. In questo modo viene creata la volta del trullo, una struttura in pietra che si regge per gravità e per contrasti laterali, senza l'ausilio di leganti, grazie alla costruzione in aggetto. (In foto a sinistra uno schema degli elementi costitutivi di un trullo ed a destra foto Trullo grande, con il contrafforte.



Accertato che lo spessore del basamento di un trullo è in funzione dell'ambiente da realizzare e che le murature perimetrali hanno uno spessore in funzione del peso e dell'andamento della cupola sovrastante, che il muro verticale deve sostenere, si può stabilire sulla base di questi due elementi l'aggetto del cono e le condizioni di equilibrio, date anche dal carico stabilizzante con la presenza di contrafforti e di eventuali rinfranchi in grado di contrastare efficacemente le azioni trasmesse dalla volta.



Esemplificando, per rendere maggiormente chiaro l'elemento dello spessore delle murature verticali e delle relative fondamenta in funzione dell'ambiente da realizzare e del peso e dell'andamento della cupola sovrastante, si può ricorrere al metodo geometrico (l'antica tradizione) applicato alle costruzioni in pietra. Su questa base i piedritti hanno spessore maggiore per archi a tutto sesto che per archi a sesto acuto, poiché maggiore è la spinta. Per dimensionare i piedritti al fine di contenere la spinta dell'arco-volta si divide l'arco (a tutto sesto o sesto acuto che sia) in tre parti uguali AB - BC - CD, con centro in D e raggio CD, e si descrive una semicirconferenza. L'estremità del diametro apposta a C ed E deve appartenere al filo esterno del piedritto.

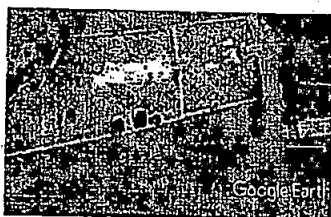
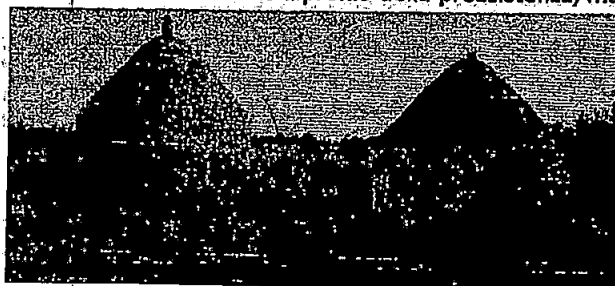


RIFERIMENTO TECNICO/PRATICO - La ricostruzione del "Corpo B - Corte-Area cortilizia" e del "Corpo C - Trullo piccolo" è stata eseguita in conci di pietra calcarea squadrati e assestati ad incastro "rigorosamente a secco" secondo l'antica tradizione. Le dimensioni plano-altimetriche e volumetriche sono state determinate:

- 1) in base alla giacitura dell'esistente piano di fondazione posto sul substrato roccioso e dalle mura di fondazione in conci di pietra emergenti, dal predetto piano di fondazione, di almeno uno o due 'corsi' (strato orizzontale di pietre sovrapposte) rispetto al piano di campagna.
- 2) alle caratteristiche tecnico-strutturali del "Corpo A - Trullo grande" (integro rispetto alla forma, alla consistenza e alle caratteristiche tecnico strutturali; non oggetto di sanatoria)
- 3) alle caratteristiche tecnico-strutturali di altri "Trulli" simili presenti nella zona (indicati nelle linee guida del Pptr).

In assenza di planimetrie datate (trattandosi di immobile urbano-rurale e rupestre realizzato, legittimamente senza licenza, al di fuori del centro abitato in epoca anteriore alla entrata in vigore della Legge 765 del 1967 con regolarità edilizia che sussiste in forza dell'esenzione ratione temporis della necessità di un titolo abilitativo), si richiama anzitutto il favor della legge e della giurisprudenza verso il recupero tramite ricostruzione, con l'estensione della fattispecie legata ai ruderi, con il soccorso di ogni documento utile nei casi dei fabbricati più antichi. Si richiama inoltre, dal punto di vista tecnico, quanto già prodotto nella documentazione contenuta ed allegata alla Scia prot. n° 0021838 e quanto già ivi attestato e comprovato sulla preesistenza e consistenza. Su questa premessa e sulle basi sin qui fornite si ricorda che è stata data dimostrazione di quale fosse, in concreto, la consistenza della costruzione nei suoi tratti essenziali, al di là delle dimensioni perimetrali soltanto suggerite dai ruderi documentati nelle fotografie dal 2006 al 2009 o da quelle storiche dell'lgm che mostrano, tra l'altro, la forma della cupola e della sagoma. In concreto si è dimostrato non solo il profilo della preesistenza, ma anche l'esatta consistenza (quantum) dell'immobile, rappresentata dalla volumetria. Si evidenzia, prima di procedere nell'analisi tecnica sulla ricostruzione fedele alla preesistenza e sui relativi connotati essenziali degli elementi oggetto di ristrutturazione, un punto dirimente nelle valutazioni: il corpo A - Trullo grande che è arrivato, con regolarità e legittimazione urbanistica prevista dalla legge, fino ai giorni nostri in maniera integra rispetto alla forma, alla consistenza e alle caratteristiche tecnico strutturali, è stato la linea guida per il restauro e gli interventi sulle altre strutture in pietra a secco, con scelte operative che sono derivate dall'analisi del manufatto e dal riscontro critico delle soluzioni tradizionali presenti nel contesto dell'immobile urbano-rurale e rupestre ubicato in contrada "sottosomma". Anche per il Trullo grande lo "stato di fatto" attuale corrisponde alla "preesistente volumetria" come per il Trullo piccolo, grazie alla doverosa conservazione dei caratteri tipologici e architettonici del manufatto secondo la cultura della costruzione in pietra a secco tradizionale locale.

RICOSTRUZIONE FEDELE ALLA PREESISTENZA - In concreto si è dimostrato non solo il profilo della preesistenza, ma anche l'esatta consistenza (quantum) dell'immobile, rappresentata dalla volumetria. In particolare, la parte dell'opera muraria storica ancora esistente ha permesso l'individuazione certa dei connotati essenziali del manufatto originario (mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura), fornendo elementi sufficienti a testimoniare le dimensioni e le caratteristiche dell'edificio recuperato. Lo si è potuto fare avendo anzitutto riguardo alle soluzioni murarie di fondazione del Trullo piccolo e dell'Atrio che sono contermini temporalmente a quanto presente nel Trullo grande e certamente risalenti a ben prima del 1967, come attestato nella relazione fornita a riscontro della richiesta d'integrazione documentale (prot. 45572 ut) avanzata dal Servizio Assetto del Territorio del Comune di Modugno. Avuta la certezza storica del basamento e dello spessore dei corsi del muro di fondazione, richiamato il dato che lo spessore del basamento di un trullo è in funzione dell'ambiente da realizzare e che le murature perimetrali hanno uno spessore in funzione del peso della cupola sovrastante, si può comprendere agevolmente come la ricostruzione possa essere stata fedele all'esistente e come lo stato di fatto sia identico allo stato preesistente. Richiamati i riferimenti tecnici sopraesposti (soprattutto su volta, cono, dimensioni, forma, muri verticali, e chiarito il contributo delle foto nell'appurare la consistenza dell'insediamento rurale/rupestre) si specifica che nell'ortofoto del 2006 tratta dal Sit (Servizi di Informazione Territoriale) della Regione Puglia, allegata alla Scia e consultabile in digitale nel portale sit.puglia.it, si vedono ad occhio nudo, in modo chiaro e immediatamente percepibile, il piano di fondazione ed i primi corsi del muro di fondazione della struttura della "Corte-Area cortilizia" e di parte del "Trullo Piccolo"; nelle foto satellitari del 2009 allegate alla Scia il piano di fondazione e parte dei restanti primi corsi del muro di fondazione del "Trullo Piccolo". Nelle foto satellitari del 2006 si ha la conferma del ritrovamento, ottenuto rimuovendo le erbacce e pulendo il terreno, delle fondamenta e di parte della muratura in pietra (quasi totalmente crollate nel tempo) che costituivano l'antica Area cortilizia, collegata al Trullo grande (oggetto all'epoca di pulizia dalla vegetazione che lo aveva ricoperto) e collegata al Trullo piccolo. Di quest'ultimo all'epoca, data la sommaria pulizia della zona di sedime, era visibile solo parte delle fondamenta e della muratura in pietra che costituivano i muri perimetrali ed il contrafforte. Seguendo le antiche fondamenta una pulizia più accurata del terreno fece emergere (tra il 2008 ed il 2009) del tutto anche il basamento e buona parte delle pietre (quasi totalmente crollate nel tempo) che componevano la struttura del Trullo piccolo (cono incluso), collegato all'Area cortilizia ed all'Area a portico - Pergola.



SULL'ESISTENZA E LA CONSISTENZA / CONNOTATI ESSENZIALI – Premesso che da una foto, per quanto storica o attuale, è difficile ricavare la consistenza reale e devono soccorrere altri tipi di valutazioni (con esami sulla struttura) secondo l'ingegnere strutturista Colapietro Domenico "urbanisticamente la ricostruzione è formalmente ammissibile anche laddove non si ravveda una chiara identificazione delle preesistenti volumetrie, seguendo i principi tipologico-costruttivi rivenienti dalla lettura geometrica-stereotomica del preesistente organismo edilizio ed avendo riguardo anche a quello contermini. Occorre precisare che sotto il profilo statico l'odierna disciplina della Delibera di Giunta Regionale Pugliese n.1166 del 2017, sancisce l'obbligatorietà di procedere ad una sanatoria per organismi edilizi esistenti realizzati in assenza di un titolo edilizio. L'immobile ricostruito sotto il profilo statico - sismico possiede quelle connotazioni tecnologiche tali da sancire una performance strutturale in perfetta compatibilità al 'Trullo grande' e ciò fa sì che andando ad eseguire verifiche tecniche si ha un completo soddisfacimento delle prescrizioni sancite dalla normativa".

TRULLO PICCOLO - Sulla consistenza, a riscontro che la preesistente corrisponde all'attuale stato di fatto, sono state compiute delle indagini tecniche diagnostiche sulla composizione materica degli elementi lapidei preesistenti al piede basamentale delle soluzioni murarie portanti verticali del trullo piccolo in raffronto con quanto ubicato sul trullo grande. In particolar modo al fine di determinare se il campione di pietra di trullo piccolo e pietra di trullo grande avessero o meno la stessa provenienza è stata effettuata un'analisi FT-IR dei due campioni per poi confrontare i segnali degli spettri ottenuti. Dal confronto degli spettri, come da documentazione alla presente allegata si asserisce che posizione, forma ed intensità dei segnali per i cinque campioni sottoposti ad analisi è la stessa con uno scarto di $\pm 5 \text{ cm}^{-1}$, pertanto i campioni presentano la medesima composizione con prevalenza di "Calcite" e tracce di altri composti in percentuale nettamente minore. A ciò si aggiunga che un studio stereotomico degli apparecchi murari e relativi filari tra trullo piccolo nella parte basamentale e trullo grande sanciscono su di una superficie di 1mq un rapporto di prevalenza di circa 80% di materiale lapideo e del 20% per singoli giunti, confermando la medesima esecuzione operativa da parte della medesima maestranza. Tutto ciò consente di affermare che le soluzioni murarie di fondazione del trullo piccolo siano contermini temporalmente a quanto presente nel trullo grande e certamente risalenti a ben prima il 1967.

Quanto alla corrispondenza tra lo "stato di fatto" e la "preesistente volumetria" occorre osservare che il trullo piccolo, parte storica dell'immobile urbano-rurale e rupestre, di $5,20 \text{ metri quadri}$ è stato edificato prima dell'entrata in vigore della Legge Urbanistica del 17 agosto 1942 e prima dell'entrata in vigore della Legge Ponte del 1° settembre 1967. Al corpo sopra descritto sono state apportate successivamente modifiche, dal 2005 al 2011, consistenti in interventi di ricucitura e/o ricostruzione di soluzioni murarie sulle strutture fondali presenti della medesima tipologia e natura materica costruttiva. Tale intervento è avvenuto sulla base di dimensioni plano-altimetriche e volumetriche determinate dalla giacitura dell'esistente piano di fondazione, dalle caratteristiche tecnico-strutturali del corpo A – Trullo grande (integro rispetto alla forma, alla consistenza e alle caratteristiche tecnico strutturali) e di altri trulli presenti nella zona, come attestato dalla relazione paesaggistica (redatta ai sensi del D.P.C.M. 12.12.2005) e dalla relazione tecnica generale - descrittiva – illustrativa che correda la "segnalazione certificata di inizio attività" tardiva (ai sensi del D.P.R. n. 380/2001); Tutto ciò al fine di assicurare la conservazione del bene ed evitare un ulteriore perdurare dello stato di danneggiamento, ma assicurando una distinzione netta tra soluzioni storiche esistenti ed altre oggetto di intervento secondo le finalità del recupero.

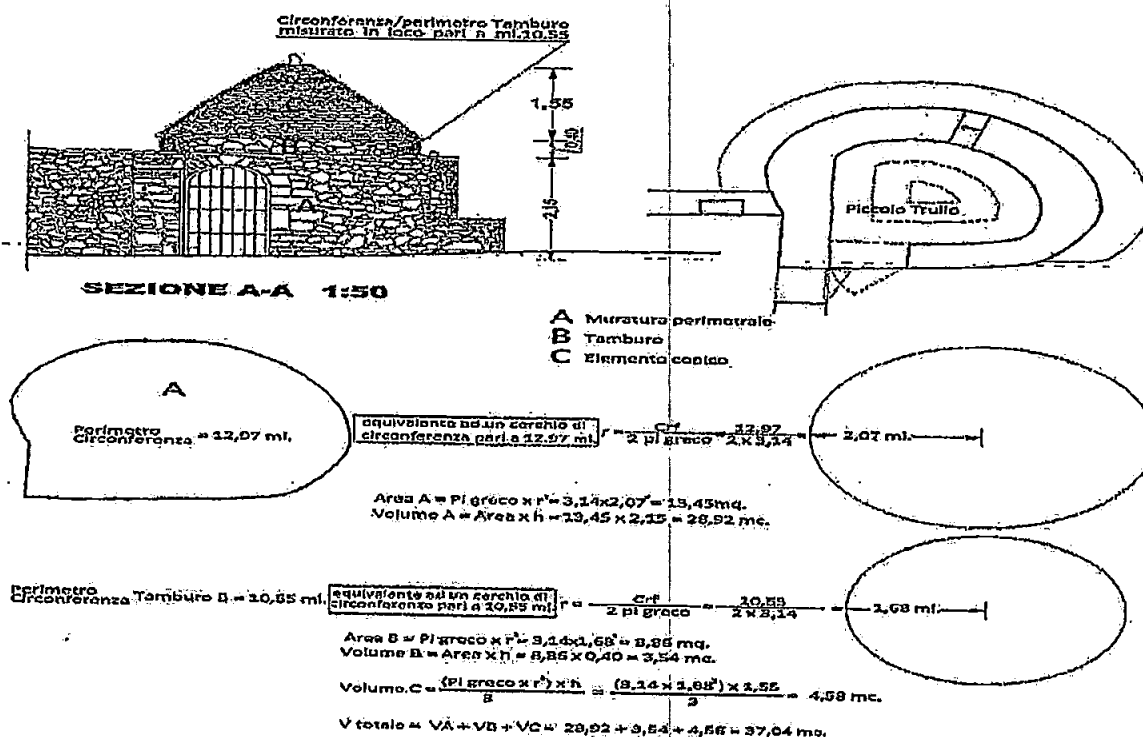
E' appena il caso di precisare che il Comune ha volutamente tenuto conto solo della presenza dei connotati essenziali di un edificio (pareti, solai e tetto) negando la possibilità oggettiva di verificare la consistenza volumetrica dell'immobile ristrutturato con le altre forme dalla legge consentita. Nel caso all'esame, in assenza di planimetria datata (trattandosi di immobile urbano-rurale e rupestre realizzato, senza licenza, al di fuori del centro abitato in epoca anteriore alla entrata in vigore della Legge 765 del 1967 sussiste la regolarità edilizia, in forza dell'esenzione *ratione temporis* della necessità di un titolo abilitativo), si è comunque avuta la dimostrazione di quale fosse, in concreto, la consistenza della costruzione nei suoi tratti essenziali, al di là delle dimensioni perimetrali soltanto suggerite dai ruderi documentati nelle fotografie dal 2006 al 2009.

Ne deriva, sottolineando che per gli edifici più antichi (realizzati quando il titolo non era necessario) soccorre ogni documento utile a descrivere la situazione edilizia, che le parti crollate potevano comunque essere ricostruite, previa

compiuta-avvenuta ed analitica verifica degli elementi e requisiti ora ricordati, e che nel caso di specie la verifica è stata accompagnata soprattutto da ulteriori elementi probatori oggettivi (desunti da visite ed analisi tecniche e dimensionali sul luogo) prodotti con le relazioni tecniche e specialistiche contenute nella Scia che sanciscono come la ricostruzione, a partire da "soluzioni murarie di fondazione del Trullo piccolo contermini temporalmente a quanto presente nel Trullo grande e certamente risalenti a ben prima il 1967", ha rispecchiato fedelmente l'involuppo originario dello storico trullo piccolo, tenendo ben presente che le dimensioni ed i volumi, i connotati essenziali della struttura in conci di pietra, l'involuppo a sezione costante verso l'alto, l'altezza ed il profilo del cono sono ed erano necessariamente legate alle soluzioni murarie di fondazione, con la provata corrispondenza tra lo "stato di fatto" e lo "stato preesistente". Le relazioni, che hanno preso in esame la configurazione planivolumetrica, attestano che il complesso edilizio murario composto da due unità conoidali (trullo), congiunti da una corte interna a cielo aperto ed una contermina area a portico, si configura — (vedi valutazione di idoneità statica) "come un comporta strutturale dalla valenza storica per la sua connotazione tipologica costruttiva, in quanto composto da unità sia storiche sia di recente ricostruzione, con soluzioni portanti verticali e di chiusura orizzontale di copertura il tutto ad apparecchiatura a conci lapidei sbozzati, la cui tecnica costruttiva è inequivocabile della maestria costruttiva pugliese della fine dell'ottocento sino a qualche decennio fa".

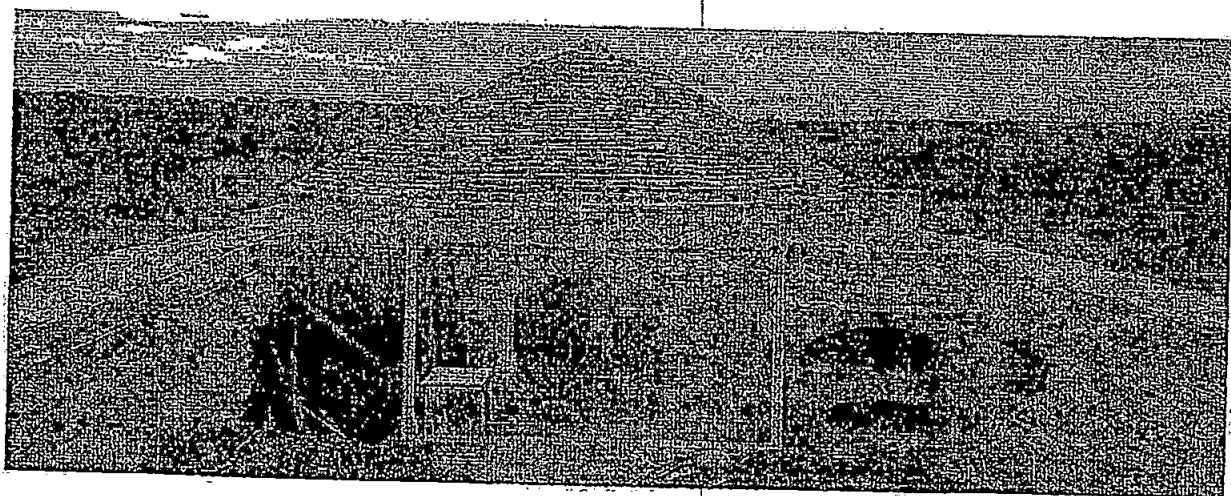
Alla luce delle seguenti considerazioni il Trullo piccolo allora come oggi risulta costituito da:

- Soluzione portante di fondazione a sezione variabile, con spessore compreso tra 60 e 75 cm, tale da sviluppare una superficie di 13,45mq;
- Soluzione portante di elevazione, comprensivo della predetta soluzione di fondazione, si sviluppa sino ad un'altezza di 2,15 metri dal piano di campagna;
- Tamburo dalla circonferenza di 10,55metri con altezza di 40cm;
- Cono di altezza pari a ml 1,55;
- Contrafforte che cinge la soluzione muraria portante verticale dalle dimensioni 55 cm di larghezza e 75 cm di altezza.



ATRIO - Sulla consistenza, a riscontro che la preesistente corrisponde all'attuale stato di fatto, sono state compiute delle indagini tecniche diagnostiche. Delle mura storiche che cingevano l'area cortilizia (visibili nella foto Igm del 1974 ed in quella del 1947, allegate alla Scia) sono emerse a partire dal 2006 le mura di fondazione, grazie ad un'accurata pulizia della campagna dal terreno e dalla vegetazione che negli anni si era accumulata. Le predette mura di fondazione sono state oggetto di ricostruzione, degli elementi del "paramento murario" e degli elementi del "riempimento", elevando i 'corsi' sino all'attuale altezza (230 cm) della testa del muro. La ricostruzione ovviamente è stata e risulta eseguita in conci di pietra calcarea squadrate e assestati ad incastro "rigorosamente a secco" secondo l'antica tradizione. Le dimensioni plano-altimetriche e volumetriche delle mura ricostruite sono state determinate in base alla giacitura dell'esistente piano di fondazione ed al primo 'corso' delle mura di fondazione. Elementi certi che hanno consentito una fedele ricostruzione dell'antico atrio, storicamente adibito ad ovile-stalla oltre che a ricovero e stazionamento di persone ed attrezzi agricoli. Quanto all'altezza delle mura, giova qui specificare, che nell'elevazione è stata decisiva la larghezza del "paramento murario" e del "riempimento" della parte storica delle mura e che si è avuto riguardo anche alle caratteristiche tecnico-strutturali del "Grande Trullo", del quale l'Atrio-Ovile-Stalla è pertinenza. In particolare, dovendo e volendo rispettare la destinazione storica dell'area cortilizia, ab origine sicuramente coperta con struttura leggera (travi in legno con copertura in tavolato e/o stuoie/teli), per consentire la sosta, riparo e mungitura del bestiame al pascolo e successiva produzione di formaggio e ricotta (come testimoniato anche dal ritrovamento e dal riutilizzo degli storici anelli in pietra per legare il bestiame presenti nell'area dell'atrio), si è preso come punto di riferimento un ulteriore elemento certo, una delle due porte ad arco in conci di pietra del "Grande Trullo", arrivato fino ai giorni nostri in maniera integra rispetto alla forma, alla consistenza e alle caratteristiche tecnico-strutturali. Sulla base della dimensione (altezza - 190 cm ricompresi nei 230 cm totali calcolando estradosso - e larghezza) della storica porta (data dal rinfiango, che circonda l'arco e ne sostiene le spinte laterali, dall'estradosso e dalla sua linea oltre che, ovviamente, dalla chiave d'arco e dalla luce tra i due piedritti) è stato possibile alzare, nel rispetto della preesistente consistenza, le mura dell'atrio portandole appai con l'altezza del rinfiango della porta e quindi ad una quota tale da rispettare le caratteristiche tecnico-strutturali del trullo e della sua pertinenza. Rinfiango si specifica necessariamente legato alla dimensione del muro perimetrale del trullo grande, dovendo essere in grado di reggere le spinte del cono. Sussistendo sicuramente, ab origine, per la stessa natura ed uso dell'area cortilizia una o più altre porte che consentissero l'uscita e l'ingresso dalla struttura (di persone, animali ed attrezzatura agricola), in modo indipendente dalla porta del grande trullo, la stessa quota è stata mantenuta per tutte le mura dell'area cortilizia. Una ricostruzione quindi rispettosa degli elementi storici oltreché della mai mutata destinazione d'uso, che ha tenuto debitamente conto di tutti gli elementi certi, a partire dai connotati essenziali delle mura, ancor'oggi visibili nell'originario, antico, insediamento rurale-rupestre.

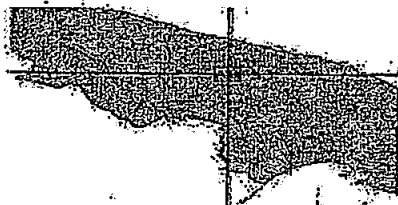
NB. (A prescindere dalle foto Igm) Nell'ortofoto del 2006 tratta dal Sit (Servizi di Informazione Territoriale) della Regione Puglia, allegata alla Scia prot. n° 0021838 e consultabile in digitale nel portale sit.puglia.it, si vedono ad occhio nudo, in modo chiaro e immediatamente percepibile, la struttura della Corte-Area cortilizia con le mura di fondazione in conci di pietra emergenti, dal piano di fondazione posto sul substrato roccioso, di almeno uno o due 'corsi' (strato orizzontale di pietre sovrapposte) rispetto al piano di campagna.



TRULLI SIMILI PRESENTI IN ZONA

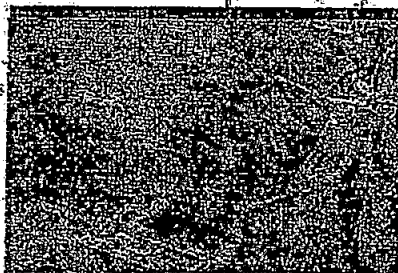
Esempio tratto da PPTR_2015/4_Lo scenario strategico/4.4_Linee guida/4.4.4_Pietra a secco

Aggregazione pluricellulare di trulli con forma conica, altezza murature atrio pari all'estradosso della porta.



COMUNE: Grumo Appula (BA)
TOPONIMO: Masegnola
CARATTERI DEL SITO: seminativo, arborato

C2_13



DATI TIPOLOGICI:
Pianta: rettangolare, con portico a
trulli in forma conica e due a
capella quadrata, con copertura a
"na", non comunicanti.

Strutture: Interamente in pietra

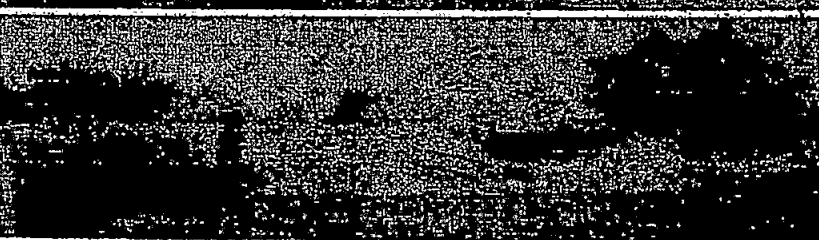
Edificio: delle coperture a chianco
na con forma conica, generandoci
linea ed a "canale di neve rovescia".

Destinazione d'uso: deposito, tempo
raneo del piccolo dormitorio, ricovero
del mulo.

DATI CRONOLOGICI: per tradizione
edile attribuita alla fine del XIX seco-
lo.

STATO DI CONSERVAZIONE: in stato
di uso con alterazioni.

OSSERVAZIONI: da rilevare la forma
della copertura in funzione del relativo
ambiente (altitudine) e come per l'ele-
mento "portico" a pianta quadrata
questo è a forma quadrata, dedicato
per l'elemento a vano doppio a pianta
quadrata.



LINEE GUIDA PER IL RESTAURO E GLI INTERVENTI SULLE STRUTTURE IN PIETRA A SECCO IN PUGLIA

A confutazione di quanto asserito dal Servizio Assetto del Territorio, "sull'altezza dell'area cortilizia" si sottolinea che essa è stata desunta con riferimento alla dimensione della porta storica, elemento di natura oggettiva, basato su calcoli riferiti alla tipologia costruttiva in loco e di quelle analoghe che rispondono pienamente allo spirito della norma ed al dovere di certezza oggettiva della prova del manufatto esistente e della sua esatta consistenza, così come richiesto". Oltre ad esserci calcoli specifici riferiti al fabbricato rurale e rupestre oggetto d'intervento si evidenzia l'esistenza (citato nelle linee guida al Pptr) di trulli simili presenti in zona che mostrano caratteristiche architettoniche e strutturali da essere salvaguardate con le mura dell'area cortilizia pari all'estradosso della porta. Dettagli ed esempi dalla tipicità rurale dell'insediamento rurale/rupestre in questione, "pluricellulare, con strutture rurali accorpate in maniera lineare", si ritrovano anche nella Carta delle morfotipologie rurali del Pptr che descrive e interpreta il territorio attraverso la lettura di tipi e caratteri dei diversi elementi di paesaggio, al fine di indirizzare le modalità di conservazione, salvaguardia, riqualificazione e trasformazione del patrimonio rurale.

PORTICO - L'Area a portico della superficie utile netta di 10,50 metri quadri è definibile Pergola in forza dell'utilizzo di tre pali in legno di castagno appoggiati sulle murature con funzione di base per i vitigni. Elementi smontabili e non strutturali, si sottolinea, che appoggiano anche sulla storica colonna in pietra (ricostruita a partire dalle storiche fondamenta ritrovate durante la pulizia del terreno).

VINCOLI – Il D.M. 01.08.1985 con la dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio delle Lame ad ovest e a sud-est di Bari Istituito ai sensi della L. 1497 Suppl. G. U. n. 34 del 06.02.1986 ha reso degno di tutela l'insediamento rurale/rupestre in questione, vincolando l'esistente (come comprovato da foto del 1973-74 e dal riscontro igm 1947) alla data dell'emanazione. Per il resto l'area oggetto di intervento non rientra nella perimetrazione "SIC, ZPS e AREE PROTETTE" della Regione Puglia, così come evidenziato dalla cartografia allegata.

Modugno 02/01/2018

Il Tecnico Rilevatore: Arch. Giuseppe Rocco Losole

[NOTE]

Il Servizio Assetto del Territorio ha errato nell'affermare che l'immobile rurale non esisteva più come entità edilizia, rilevante, nell'attualità dell'intervento di fedele ricostruzione, traendone l'altrettanto errata conclusione che la sua ricostruzione si configuri come nuova costruzione e trasformazione urbanistico-edilizia del territorio. Ciò non è condivisibile anzitutto alla luce della giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sez. VI, sentenza 13.10.2017 n. 4759) secondo la quale le ricostruzioni nell'ambito della ristrutturazione edilizia (di cui all'art. 3, comma 1, lett. d, del d.P.R. n. 380/2001) sono ammesse sempreché vi siano elementi sufficienti per provare le dimensioni e le caratteristiche dell'edificio da ristrutturare. Anche se l'edificio non è in tutto o in parte fisicamente esistente al momento dell'intervento richiesto (per effetto di un crollo), non v'è ragione di classificarlo come nuova costruzione. Un edificio può, infatti, dirsi esistente non solo quando "esista un organismo edilizio, seppur non necessariamente abitato od abitabile, connotato nei suoi caratteri essenziali, dotato di mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura in stato di conservazione tale da consentire la sua (fedele) ricostruzione" (ex multis C.d.S., V, 10.02.2004, n. 475), ma anche quando la sua più recente consistenza, precedente l'evento sismico o assimilato, sia apprezzabile compiutamente sulla base di aerofotogrammetrie e/o immagini satellitari di sicura veridicità. La mancanza fisica dei connotati essenziali di un edificio può essere superata se è possibile darne evidenza certa anche in forza della sentenza del Consiglio di Stato (Sezione IV - 8 luglio 2004 n. 5791) che, pur ancorata al concetto di necessità del rudere di esibire i propri connotati, dà modo di poter svolgere tale ruolo in modo indiretto: "... la mancanza del tetto dell'edificio originario non ne preclude, in radice, la ristrutturazione, avuto riguardo sia alla disciplina nazionale, sia a quella urbanistica vigente nel Comune [...] sicché, anche in mancanza del tetto, i dati (essenziali) della sagoma, del volume e della superficie risultano oggettivamente verificabili sulla base delle misurazioni ancora eseguibili sulla struttura rimasta integra (muri perimetrali ed area di sedime occupata dalla costruzione). La ricostruzione (in particolare) della volumetria così operata e documentata deve, quindi, ritenersi tecnicamente verificabile (in quanto fondata su parametri oggettivi) e non impraticabile [...]". Con le modifiche al Testo Unico Edilizia previste dal decreto legge 69/2013 gli interventi di ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione devono considerati pertanto "ristrutturazione edilizia" purché sia possibile "accertarne la preesistente consistenza". Ciò potrà essere dimostrato, ad esempio, con documentazione catastale, tecnica, iconografica al fine di fornire all'Amministrazione Comunale elementi utili per poter ricavare l'effettiva consistenza del fabbricato. Pertanto la preesistente consistenza è rappresentata dalla presenza dei connotati essenziali di un edificio (pareti, solai e tetto), ovvero è dimostrabile tramite apposita documentazione storica e verifica dimensionale in sito. E' appena il caso di precisare che il Comune ha volutamente tenuto conto solo della presenza dei connotati essenziali di un edificio (pareti, solai e tetto) negando la possibilità oggettiva di verificare la consistenza volumetrica dell'immobile ristrutturato con le altre forme dalla legge consentita. Nel caso all'esame, in assenza di planimetria datate (trattandosi di immobile urbano-rurale e rupestre realizzato, senza licenza, al di fuori del centro abitato in epoca anteriore alla entrata in vigore della Legge 765 del 1967 sussiste la regolarità edilizia, in forza dell'esenzione ratione temporis della necessità di un titolo abilitativo), si è comunque avuta la dimostrazione di quale fosse, in concreto, la consistenza della costruzione nei suoi tratti essenziali, al di là delle dimensioni perimetrali soltanto suggerite dai ruderi documentati nelle fotografie dal 2006 al 2009. In concreto si è dimostrato non solo il profilo della preesistenza, ma anche quello del quantum, cioè dell'esatta consistenza dell'immobile, rappresentata dalla volumetria. In particolare la parte dell'opera muraria storica ancora esistente ha permesso l'individuazione certa dei

connotati essenziali del manufatto originario (mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura), fornendo elementi sufficienti a testimoniare le dimensioni e le caratteristiche dell'edificio recuperato. E' inoltre possibile attribuire rilievo, vista la presenza di altri riscontri documentali, all'immobile attiguo (Grande Trullo), essendo presenti elementi fattuali - dotati di un sufficiente grado di certezza - sull'ingombro planivolumetrico del manufatto con le misure dimensionali della ricostruzione degli altri immobili, invocate nelle relazioni. Ne deriva, sottolineando che per gli edifici più antichi (realizzati quando il titolo non era necessario) soccorre ogni altro documento utile a descrivere la situazione edilizia, che le parti crollate potevano comunque essere ricostruite, previa compiuta ed analitica verifica degli elementi e requisiti ora ricordati, e che nel caso di specie la verifica è stata accompagnata soprattutto da ulteriori elementi probatori oggettivi (desunti da visite ed analisi tecniche e dimensionali sul luogo) prodotti con le relazioni tecniche e specialistiche contenute nella Scia che sanciscono come la ricostruzione, a partire da "soluzioni murarie di fondazione del Trullo piccolo: contermini temporalmente a quanto presente nel Trullo grande e certamente risalenti a ben prima il 1967", ha rispecchiato fedelmente l'involuppo originario dello storico trullo piccolo, tenendo ben presente che le dimensioni ed i volumi, i connotati essenziali della struttura in conci di pietra, l'involuppo a sezione costante verso l'alto, l'altezza ed il profilo del cono sono ed erano necessariamente legate alle soluzioni murarie di fondazione, con la provata corrispondenza tra lo "stato di fatto" e lo "stato preesistente". Le relazioni, che hanno preso in esame la configurazione planivolumetrica, attestano che il complesso edilizio murario composto da due unità conoidali (trullo), congiunti da una corte interna a cielo aperto ed una contermina area a portico, si configura - (vedi valutazione di idoneità statica) "come un comparto strutturale dalla valenza storica per la sua connotazione tipologica costruttiva, in quanto composto da unità sia storiche sia di recente ricostruzione, con soluzioni portanti verticali e di chiusura orizzontale di copertura il tutto ad apparecchiatura a conci lapidei sbazzati, la cui tecnica costruttiva è inequivocabile della maestria costruttiva pugliese della fine dell'ottocento sino a qualche decennio fa". E' stato sottolineato in proposito che "La ristrutturazione edilizia presuppone come elemento indispensabile la preesistenza del fabbricato nella consistenza e con le caratteristiche planivolumetriche ed architettoniche proprie del manufatto che si vuole ricostruire". Nel caso specifico della Scia n. 201/2017 si è dimostrato che l'immobile in parte poi crollato o demolito era esistente, dimostrando oltre all'an anche il quantum e cioè l'esatta consistenza dell'immobile preesistente del quale si è chiesta la "sanatoria" della ricostruzione. Occorre sottolineare che si è proceduto con sufficiente grado di certezza alla ricognizione degli elementi strutturali dell'edificio, in modo tale da individuarlo nei suoi connotati essenziali, come identità strutturale, in relazione anche alla sua destinazione (in casi analoghi la giurisprudenza ha preteso che l'immobile esista quanto meno in quelle strutture essenziali che, assicurandogli un minimo di consistenza, possano farlo giudicare presente nella realtà materiale). Infine si ricorda che a contraddistinguere la ristrutturazione dalla nuova edificazione è la già avvenuta trasformazione del territorio, attraverso una edificazione di cui si conservi la struttura fisica (sia pure con la sovrapposizione di un « insieme sistematico di opere, che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente »), ovvero la cui stessa struttura fisica venga del tutto sostituita, ma - in quest'ultimo caso - con ricostruzione rispettosa della volumetria e della sagoma della costruzione preesistente. Il Servizio Assetto del Territorio aveva tutti gli elementi per arrivare a questo risultato, ma a fronte di una ricostruzione della volumetria tecnicamente verificabile e praticabile (basata su parametri oggettivi) l'istruttore tecnico ed il responsabile del servizio richiamando integralmente, condividendone presupposti e conclusioni, del parere del Ministero della Infrastrutture (10911 del 24/12/2015) hanno valutato esclusivamente la preesistente consistenza sulla base della presenza di pareti, suolo e tetto. Oltre alla verifica dimensionale in loco hanno colpevolmente trascurato, venendo meno al parere richiamato, che i connotati essenziali di un edificio sono dimostrabili tramite apposita documentazione storica e verifica dimensionale in sito, da loro del tutto omessa. Deve quindi concludersi che, con riferimento ai citati fabbricati rurali, sono stati prodotti (il ricorrente ha allegato) elementi presuntivi dotati di sufficiente consistenza di fronte ai quali sarebbe spettato all'amministrazione resistente (Tar Piemonte, Sez. II, sentenza 1324/2013) offrire una prova contraria atta o analoga e contrario elemento di prova.

Allegato 98

https://webmail.pec.it/layout/origin/html/printMsg.html?_v_=v4r2b26.2

Da "Segretario Generale - Comune di Modugno" <segretario@comune.modugno@pec.rupar.puglia.it>
A "cristinamagrone@pec.it" <cristinamagrone@pec.it>
Data lunedì 9 ottobre 2017 - 14:32

Segnalazione ipotesi conflitto di interessi e obbligo di astensione ex art.6 bis L.241/1990 e art.7 D.P.R. 62/2013. Determinazioni conseguenti.

Gent.ma dott.ssa Magrone

Inoltro con la presente provvedimento prot.n.52460 del 9.10.2017 inerente l'oggetto.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale

avv. Monica Calzetta

Allegato(i)

MX-M502N_20171009_144851.pdf (429 Kb)



CITTA' DI MODUGNO

(Provincia di Bari)

Piazza del Popolo n. 16 - c.a.p. 70026

pec: email comunemodugno@pec.rupar.puglia.it

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

Prot.n. 52460 del 9.10.2017

OGGETTO: Segnalazione ipotesi conflitto di interessi e obbligo di astensione ex art.6 bis L.241/1990 e art.7 D.P.R. 62/2013. Determinazioni conseguenti.

IL SEGRETARIO GENERALE

in qualità di

RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

VISTE

- le note PEC prot. nn. 41576 del 7.08.2017, 42703 del 14.08.2017, 44200 del 25.08.2017, 44938 del 31.08.2017 a firma della dott.ssa Cristina Lucia Magrone con le quali è stata segnalata in particolare la diffusione e/o pubblicazione illegittima di atti interni al Servizio 4^ Assetto del Territorio;

- le controdeduzioni e riscontro da parte dell'arch. Rosalisa Petronelli - Responsabile del Servizio 4^ Assetto del Territorio? con nota prot. n.45576 del 4.9.2017;

- la nota PEC del 5.09.2017 ad oggetto: "riscontro nota prot. n.45576 del 4.09.2017 su diffusione illegittima e illegale atti interni Uffici";

RICEVUTE successivamente

- la nota PEC 13.09.2017 ad oggetto: "istanza e segnalazione conflitto d'interessi a firma della dott.ssa Cristina Lucia Magrone";

- la nota PEC del 18.09.2017 acclarata al prot. n. 48898 del 19.09.2017 a firma della dott.ssa Cristina Lucia Magrone ad oggetto: "ulteriore diffusione e pubblicazione illegittima di atti interni agli uffici";

- la successiva nota del 26.09.2017 acclarata al prot. n. 51050 del 2.10.2017 a firma dell'avv. Francesco Muscatello e della dott.ssa Cristina Lucia Magrone ad oggetto: "segnalazione di eventuale situazione di conflitto di interessi a carico dell'arch. Petronelli", Responsabile del Servizio 4^ Assetto del Territorio - Istruttore Direttivo Tecnico cat. D;

DATO ATTO CHE con le note succitate sono state segnalate le seguenti condotte tenute dall'arch. Petronelli;



CITTA' DI MODUGNO

(Provincia di Bari)

Piazza del Popolo n. 16 - c.a.p. 70026
pec email comunemodugno@pec.rupar.puglia.it

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

- 1) la reiterata omissione del controllo e della vigilanza in ordine alla pubblicazione e divulgazione non autorizzata di una relazione istruttoria endoprocedimentale prot. n.10108 del 23.02.2017 a firma dell'arch. Gaetano Ficarella - dipendente comunale istruttore amministrativo cat. C;
- 2) la comunicazione, "nel riscontrare la richiesta degli organi di controllo sovraordinati (Regione Puglia e Sovrintendenza)" della "esistenza di una pratica edilizia in corso di istruttoria presso gli uffici comunali ai consiglieri comunali Del Zotti e Cramarossa, invocando un "dovere di rispondere per conoscenza agli stessi enti/persone nella richiesta indicati" che si porrebbe in violazione della normativa che regola l'accesso agli atti e di quella in materia di dati personali" (cfr. prot. n. 51050 del 2.10.2017);
- 3) l'affermazione dell'arch. Petronelli, nel riscontrare le precedenti missive di pari tenore, secondo cui non avrebbe "consentito l'accesso informale o formale ad essi e si riserva di provvedere in merito all'istanza", e l'esclusione, nell'ambito di una precedente nota di riscontro, della "avvenuta diffusione della notizia della Scia prot. n.21838 del 27.04.2017 ai consiglieri comunali Fabrizio Cramarossa e Vito Del Zotti" (cfr. nota prot. n.45576 del 5.09.2017), che a parere della segnalante, risultano essere affermazioni false, avendo a suo dire permesso l'accesso ai consiglieri comunali, come essa avrebbe desunto da articoli di stampa dai quali emergerebbero elementi di conoscibilità degli atti istruttori da parte di terzi;

CONSIDERATO

-CHE in tali circostanze e condotte la dott.ssa Magrone ha ritenuto di intravedere ipotesi di illegittimità del procedimento che ha rappresentato "all'autorità giudiziaria per valutare profili di responsabilità penali, amministrative e contabili anche a carico del l'arch. Petronelli";

CHE si chiede quindi alla scrivente "di valutare alla luce di quanto esposto e segnalato la ricorrenza di fatti e circostanze che ragionevolmente impongano ovvero dovrebbero indurre per ragioni di opportunità al Responsabile del Servizio Assetto del Territorio l'astensione dal procedimento che riguarda la scrivente sig.ra Cristina Lucia Magrone in pedissequa applicazione dell'art 6bis L.1990. n.241, nel testo vigente e comunque dei principi generali immanenti nell'ordinamento giuridico positivo e che regolano ogni attività amministrativa pubblica, sicché ogni determinazione sulla SCIA da parte del predetto dirigente precedente all'evasione della presente istanza e rituale comunicazione e partecipazione della scrivente apparirebbe, a sua volta, illegittima e foriera di responsabilità;

RICHIAMATI

- L'art. 1, comma 41, della Legge 190/2012, che ha introdotto l'art. 6-bis nella Legge 241/1990, rubricato "Conflitto di interessi" il quale stabilisce che "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale";
- La norma inserita nel D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), e in particolare l'art.3 secondo cui: "il dipendente pubblico deve conformare la propria condotta ai principi di buon andamento e di imparzialità dell'azione amministrativa, agendo in



CITTA' DI MODUGNO

(Provincia di Bari)

Piazza del Popolo n. 16 - c.a.p. 70026
 pec email comunemodugno@pec.rupar.puglia.it

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi" in combinato con l'art.7 il quale prevede che "Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza";

• Il Codice di Comportamento del Comune di Modugno approvato con deliberazione G.C. n.7 del 31.01.2014 che all'art.6 così dispone: "Qualunque soggetto abbia un interesse a far valere l'obbligo di astensione nei confronti di uno dei soggetti di cui al precedente comma 1 può rivolgere al Sindaco apposita istanza con cui è rappresentata la fattispecie per la quale sussiste tale obbligo ed è chiesto l'intervento del titolare del potere sostitutivo. 5. Il titolare del potere sostitutivo deve, prima di esercitare lo stesso potere, premettere tale circostanza indicando il soggetto che sostituisce";

• Il Piano per la prevenzione della Corruzione approvato su proposta della scrivente ai sensi della L.190/2012 dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 10 del 31.01.2017;

• L'art.22 ss.ss. della L.241/1990, già richiamata, che disciplina le modalità ed i limiti per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi;

• L'art.43 comma 2 Dlgs 267/2000, a norma del quale "I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge";

VALUTATO CHE

a) Con riguardo al profilo della CULPA IN VIGILANDO:

la scrivente ha avuto modo di appurare che l'arch. Petronelli ha apprestato ogni cautela esigibile dal ruolo e dalle funzioni esercitate al fine di custodire la copia in suo possesso della relazione prot. n.10108/2017 e che la stessa ha senza indugio sporto formale denuncia all'autorità giudiziaria ed all'UPD in ordine alla consegna e conseguente divulgazione della stessa, fornendo peraltro concreti elementi per poter individuare le specifiche responsabilità;

b) Con riferimento all'ACCESSO AGLI ATTI:

1. la circostanza che l'arch. Petronelli abbia inoltrato riscontro alle richieste di informazioni da parte di enti sovraordinati e posti in funzione di controllo e tutela di interessi superiori, inoltrando tale nota di risposta in copia ai consiglieri comunali segnalanti, per le motivazioni chiarite dalla stessa, non può ritenersi integrante la fattispecie dell'accesso agli atti ex art.22 L.241/1990. Infatti, ai sensi della norma richiamata al punto precedente l'accesso agli atti è esercitabile unicamente nella forma della presa visione e della estrazione di copia e non invece



CITTA' DI MODUGNO

(Provincia di Bari)

Piazza del Popolo n. 16 - c.a.p. 70026

pec email comin@modugno@pec.rupar.puglia.it

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

- in quella della mera comunicazione degli estremi dei documenti depositati in atti, peraltro oggetto specifico delle richieste formulate dagli enti terzi sovraordinati;
2. nello specifico, ai sensi del già citato art. 43 Tuell sopra riportato e di costante giurisprudenza:
- *“i consiglieri comunali godono di un non condizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere d'utilità all'espletamento del loro mandato; ciò al fine di permettere di valutare -con piena cognizione- la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione, nonché per esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio”* (Consiglio di Stato, Sez. V, 29/8/2011 n. 4829);
 - *tale diritto non incontra alcuna limitazione derivante dalla natura riservata delle informazioni richieste, posto che il consigliere è vincolato all'osservanza del segreto e “Tuttavia, diritto di accesso più ampio rispetto a quello riconosciuto alla generalità dei cittadini, l'esercizio dello stesso deve sempre essere strumentale all'attività istituzionale svolta dal consigliere ... e i dati acquisiti devono essere utilizzati per le sole finalità connesse all'esercizio del mandato. Ne discende che il consigliere non può utilizzare le informazioni e i documenti richiesti per fini privati o comunque diversi da quelli istituzionali, non può avvalersi del diritto di accesso al solo scopo di realizzare strategie ostruzionistiche, con istanze ripetute, che a causa del loro numero, possano tradursi in un aggravio, se non nella paralisi, del lavoro degli uffici ai quali sono rivolte”* (così, parere prot. n. 37045 del 18.12.2013 “Servizio Consulenza BELL Regione FVG).
 - *il diritto “riconosciuto ai consiglieri comunali è strettamente funzionale all'esercizio del proprio mandato, alla verifica e al controllo del comportamento degli organi istituzionali decisionali dell'ente locale”* (Cons. Stato, sez. IV, 21 agosto 2006, n. 4855.) ai fini della tutela degli interessi pubblici (piuttosto che di quelli privati e personali) e si configura come peculiare espressione del principio democratico dell'autonomia locale e della rappresentanza esponenziale della collettività (Cons. Stato, sez. V, 8 settembre 1994, n. 976).
 - *“la posizione di pretesa all'informazione “ratione officii” spettante al consigliere ha, infatti, natura diversa dall'interesse all'accesso proposto dai privati (Cons. Stato n. 5879/2005; Cons. Stato n. 5879/2005); ne deriva che non è consentito che gli si possano opporre profili di riservatezza; a condizione che i documenti e le informazioni richiesti siano pertinenti all'esercizio del mandato e che il consigliere se ne avvalga a tal fine (cfr. anche Consiglio di Stato, sez. V, sentenze 21 febbraio 1994, n. 119; 8 settembre 1994, n. 976; 26 settembre 2000, n. 5109);*
 - *il Garante ha, inoltre, affermato che la legge 675/1996 non ha apportato modifiche alle norme sul diritto di accesso dei consiglieri: l'art. 43 della legge n. 675/1996 ha dichiarato compatibili accesso e riservatezza e l'art. 27 della stessa legge richiama le leggi sull'accesso come leggi idonee a giustificare, anche alla luce della privacy, la trasmissione di dati al consigliere*
 - *il Consiglio di Stato Sezione V, 7 maggio 1996, n. 528 ha anche precisato che i consiglieri, che esercitano tale diritto, non sono tenuti a specificare i motivi della richiesta né gli organi burocratici dell'ente hanno titolo per richiederli perché, in caso contrario, questi ultimi sarebbero arbitri di stabilire l'estensione del controllo sul loro operato nell'evadere la richiesta potendo valutare la necessità di richiedere espressamente una dichiarazione di “utilità” e di “pertinenza”, oltre che un preciso impegno al rispetto della riservatezza;*



CITTA' DI MODUGNO

(Provincia di Bari)

Piazza del Popolo n. 16 - c.a.p. 70026
 pec email comunemodugno@pec.rupar.puglia.it

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

- al riguardo, infatti, il Tar Campania - Napoli Sez. V - sentenza 16 marzo 2006 n. 3026 ha affermato che *"E' illegittimo il diniego opposto dal Sindaco ad un'istanza di accesso agli atti avanzata da un Consigliere comunale, finalizzata ad ottenere copia di tutte le determinazioni dirigenziali di aggiudicazione delle gare espletate dall'ente ed ai permessi di costruire e D.I.A. ricevute, afferenti un determinato periodo di tempo (nella specie, circa due anni), motivato con riferimento alla necessità per il Consigliere di specificare le ragioni dell'istanza ostensiva e di indicare l'utilità sottesa alla medesima istanza; infatti, ai sensi dell'art. 43 d.lgs. n. 267/2000, i Consiglieri comunali hanno diritto di accesso a tutti gli atti comunali che possono essere utili all'espletamento del loro mandato - senza alcuna limitazione e senza necessità di specificare né le ragioni né l'utilità derivante dall'accesso - ivi compresi i provvedimenti assunti dai Dirigenti comunali;*
3. In particolare, nel caso in esame:
- era già pervenuta in tal senso istanza formale di accesso agli atti attraverso presa visione ed estrazione di copia prot.n.38000 del 18.07.2017 non ancora positivamente riscontrata ad oggi dalla Responsabile, come dalla stessa dichiarato, che qualora evasa in applicazione alla normativa su riportata avrebbe già reso noti e conosciuti gli atti a corredo della Scia prot.n.21838 del 27.04.2017 presentata;
 - la Responsabile arch. Petronelli a fronte della contestazione formulata dalla segnalante in ordine alla *"continua fuoriuscita dagli uffici di documenti e pratiche in corso"* ha dichiarato che tale *"circostanza non risulta alla scrivente, che in qualità di Responsabile del Servizio vigila sia mantenuta la riservatezza sugli atti dell'ufficio"*;
 - a fronte della dichiarazione da parte del Responsabile che ha escluso l'autorizzazione all'accesso sia formale che informale è intervenuta corrispondenza via PEC tra questo ufficio e la dott.ssa Magrone tesa a ricevere documentazione probatoria che smentisse tali affermazioni, documentazione non ricevuta e comunque non rinvenibile agli atti d'ufficio;
 - la cautela esercitata da Responsabile del Servizio 4^a nel non riscontrare la richiesta di accesso dei consiglieri comunali unitamente alle dichiarazioni contenute nelle note di riscontro agli enti sovraordinati, riportanti unicamente dati oggettivi e senza alcuna interpretazione o valutazione che possano far trasparire un sentimento di incertezza o delle riserve con riguardo alla posizione della dott.ssa Cristina Magrone manifestano, al contrario, imparzialità e serenità di giudizio nonostante il clamore mediatico che la vicenda ha assunto;
- c) con riferimento allo specifico profilo del CONFLITTO DI INTERESSI, così come disciplinato dall'art.7 DPR 62/2013 e dall'art.6bis L.241/1990:
- 1) afferma l'ANAC con Parere 11/2015 che *"tali situazioni si verificano quando il dipendente pubblico (rup e titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale) è portatore di interessi della sua sfera privata, che potrebbero influenzare negativamente l'adempimento dei doveri istituzionali; si tratta, dunque, di situazioni in grado di compromettere, anche solo potenzialmente, l'imparzialità richiesta al dipendente pubblico nell'esercizio del potere decisionale. La ratio dell'obbligo di astensione, in simili circostanze, va quindi ricondotta nel principio di imparzialità dell'azione amministrativa e trova applicazione ogni qualvolta esista un collegamento tra il provvedimento finale e l'interesse del titolare del potere decisionale"*;



CITTA' DI MODUGNO

(Provincia di Bari)

Piazza del Popolo n. 16 - c.a.p. 70026
pec email comunemodugno@pec.rupar.puglia.it

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

- 103
- 2) il riferimento al conflitto anche solo potenziale di cui all'art. 6-bis della Legge 241/1990, afferma l'Anac, "opera per il solo fatto che il dipendente pubblico risulti portatore di interessi personali che lo pongano in conflitto con quello generale affidato all'amministrazione di appartenenza".
 - 3) tale ipotesi non è riscontrabile nel caso in esame;
 - 4) con riguardo allo specifico profilo di conflitto di interesse derivante da "lite pendente" o "grave inimicizia" il Consiglio di Stato nella sentenza 2901/2015 ha avuto modo di chiarire che: "Occorre invece esaminare, perché avente una eventuale efficacia invalidante, in radice, sull'intera legittimità del procedimento, la censura relativa al presunto conflitto di interesse dell'arch. (omissis), responsabile dell'intero procedimento relativo al permesso di costruire, infine denegato al sig. r. 20.1. Quanto alla specifica posizione dell'arch. (omissis), dall'appellante tacciata di versare in potenziale conflitto di interessi, occorre rammentare che le cause di incompatibilità di cui all'art. 51 c.p.c., com'è noto (cfr., per tutti, Cons. St., III, 24.1.2013 n. 477), estensibili a tutti i campi dell'azione amministrativa quale applicazione dell'obbligo costituzionale d'imparzialità, rivestono un carattere tassativo. 21.4. Esse sfuggono quindi ad ogni tentativo di manipolazione analogica (v., ex plurimis, Cons. St., VI, 3.3.2007 n. 1011; Cons. St., sez. IV, 26.1.2009, n. 354; Cons. St., sez. IV, 19.3.2013, n. 1606) all'evidente scopo di tutelare l'esigenza di certezza dell'azione amministrativa e la stabilità degli organi procedenti o decidenti. 21.5. Tanto soprattutto per evitare interferenze o interventi esterni, preordinati, con effetto parimenti abusivo a quello dell'omessa astensione di chi versi in palese conflitto d'interessi, a determinare, mediante usi forzati o infondati di detti obblighi, una composizione gradita o intimidita dell'organo amministrativo competente. 21.6. Quanto al caso di specie, ciò in premessa chiarito, non vi è, giuridicamente, alcuna lite pendente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 c.p.c., tra la persona offesa querelante, non costituitasi parte civile nel processo penale, e il soggetto imputato e deve essere esclusa, altresì, qualsivoglia situazione di grave inimicizia tra le parti, posto che il procedimento penale si è chiuso. 22. Giova rammentare, comunque, che la mera presentazione di una denuncia o di una querela, stante la natura oggettiva della giurisdizione penale, non crea rapporti di "causa pendente" tra il giudice o, per estensione, al pubblico funzionario e la parte, né di per sé, ipotesi di inimicizia grave, di cui all'art. 51, n. 3, c.p.c. (Cons. St., sez. IV, 2.4.2012, n. 1958 e Cons. St., sez. III, 2.4.2014, n. 1577). 22.3. Nella condotta dell'arch. (omissis), quindi, il Collegio non ravvisa alcuna situazione di incompatibilità, giuridicamente rilevante, né alcuna condotta disciplinarmente rilevante";

RILEVATO CHE le eccezioni sollevate con le note in argomento non hanno impedito alla dott.ssa Cristina Lucia Magrone di partecipare al procedimento istruttorio attraverso integrazioni e memorie né sono state rappresentate dalla dott.ssa Magrone circostanze sopravvenute che possano integrare ipotesi di incompatibilità intervenute non conosciute o valutate in precedenza;

ACQUISITA infine la nota del 27.09.2017 acclarata al prot. n. 50651 del 28.09.2017 a firma dell'avv. Francesco Muscatello e della dott.ssa Cristina Lucia Magrone ad oggetto: "Atto Stragiudiziale di significazione";



CITTA' DI MODUGNO

(Provincia di Bari)

Piazza del Popolo n. 16 - c.a.p. 70026

pec: email comunemodugno@pec.rupar.puglia.it

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

CONSTATATO che con la succitata nota prot. n. 50651/2017 la segnalante ha invitato il Responsabile del Servizio arch. Petronelli "ad esaminare la pratica di SCIA meglio indicata nelle premesse" con ciò manifestando di aver superato l'eccezione per la quale aveva richiesto la ricusazione della stessa, definita in ogni caso "eventuale" e "teorica";

VISTO l'esito dell'indagine istruttoria interna avviata dalla scrivente in data 28.07.2017;

VISTO IL PNA come aggiornato da ultimo in data 3 agosto 2016;

VISTO il Decreto prot. n.18103 del 6.04.2017 che attribuisce alla scrivente l'incarico di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ex art. 1 comma 7 L.190/2012;

ATTESO CHE in base alle disposizioni del PNA qualora il conflitto riguardi il dirigente a valutare le iniziative da assumere sarà il responsabile per la prevenzione della corruzione;

Tutto ciò premesso e considerato, richiamato parte integrante e sostanziale del provvedimento e del dispositivo che segue, anche quale motivazione ex art.3 L.241/1990

DICHARA

Insussistente nei riguardi dell'arch. Rosalisa Petronelli - Responsabile del Servizio 4^ Assetto del Territorio - l'ipotesi di conflitto di interesse e obbligo di astensione di cui agli artt.6 bis L.241/1990 e 7 D.P.R.62/2013 in relazione al procedimento avviato con SCIA prot. n.21838 del 27.04.2017 e segnalati dalla dott.ssa Cristina Lucia Magrone in particolare con nota PEC del 13.09.2017 ad oggetto: "istanza e segnalazione conflitto d'interessi", nota prot. n. 48898 del 19.09.2017 ad oggetto: "ulteriore diffusione e pubblicazione illegittima di atti interni agli uffici" e nota prot. n. 51050 del 2.10.2017 a firma dell'avv. Francesco Muscatello e della dott.ssa Cristina Lucia Magrone ad oggetto: "segnalazione di eventuale situazione di conflitto di interessi a carico dell'arch. Petronelli";

PRENDE ATTO

in ogni caso della sopravvenuta carenza di interesse della parte alla ricusazione del Responsabile avendo chiesto alla stessa l'esame della SCIA giusta nota prot. n. 50651 del 28.09.2017;

DISPONE affinché

l'arch. Rosalisa Petronelli proceda a dare impulso istruttorio e conclusione al procedimento avviato giusta SCIA prot. n.21838 del 27.04.2017, così come richiesto dalla parte con nota prot. n. 50651



CITTA' DI MODUGNO

(Provincia di Bari)

Piazza del Popolo n. 16 – c.a.p. 70026
pec email comunemodugno@pec.rupar.puglia.it

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

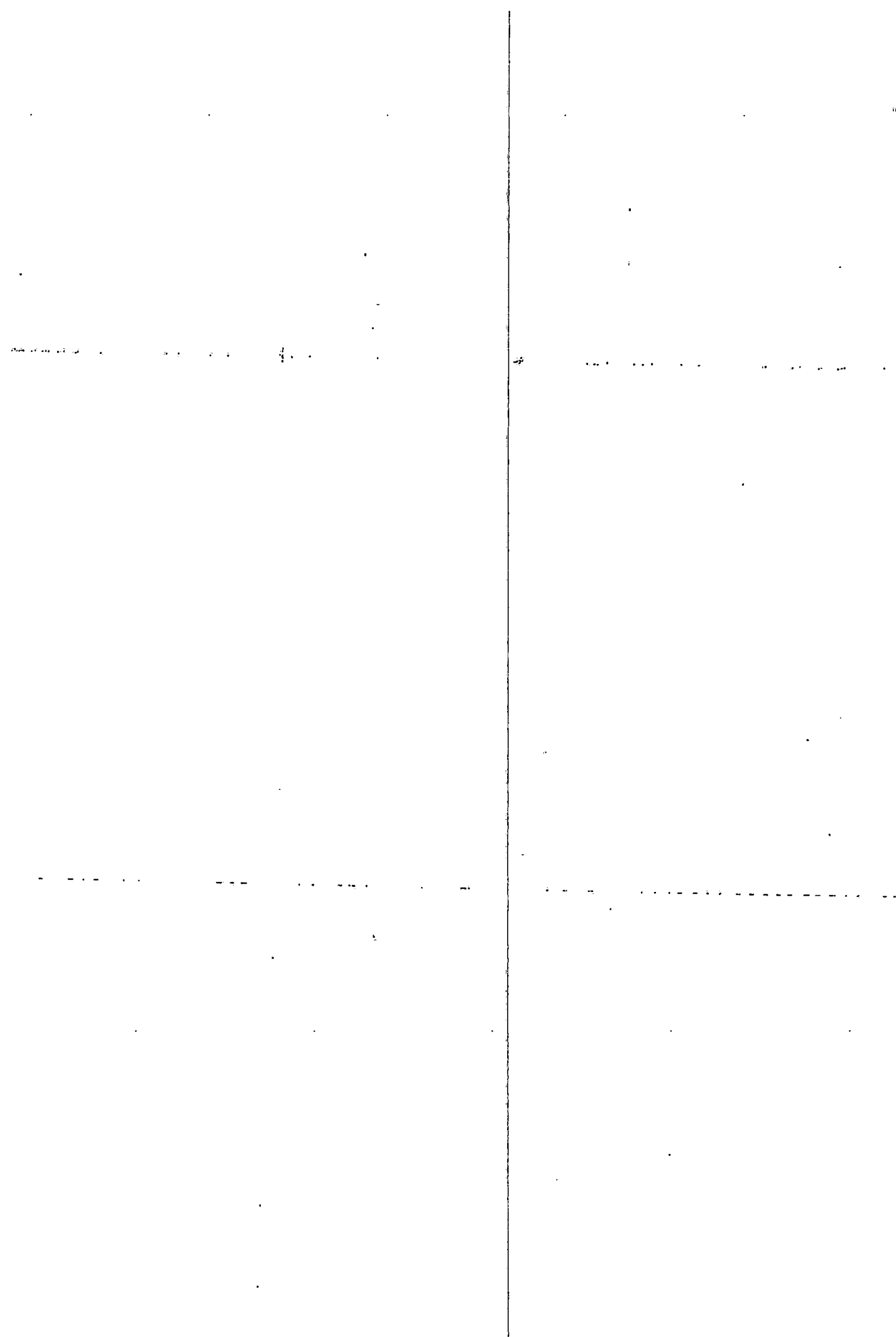
del 28.09.2017 secondo tempistica di legge, preavvisando che in mancanza assumerà i necessari provvedimenti quale Responsabile antiritardo;

DISPONE altresì

- 1) la notifica del presente provvedimento all'arch. Rosalisa Petronelli – Responsabile del Servizio 4^a Assetto del Territorio quale destinataria;
- 2) la trasmissione in copia alla dott.ssa Cristina Lucia Magrone in qualità di segnalante;
- 3) la trasmissione altresì al sig. Sindaco, al sig. Prefetto di Bari, al sig. Procuratore della Corte dei Conti di Bari, questi ultimi in quanto investiti della presente valutazione giusta nota prot. n. 51050 del 2.10.2017, nonché all'ANAC per quanto di competenza;

Modugno, lì 9.10.2017

Il Segretario Generale
(avv. Monica Calzetta)



Ali. D

106

https://webmail.pcc.it/layout/origin/html/printMsg.html?_v_=v4r2b26.2

Da: "Segretario Generale - Comune di Modugno" <segretariogenerale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it>
A: "cristinamagrone@pec.it" <cristinamagrone@pec.it>
Data lunedì 9 ottobre 2017 - 14:32

Segnalazione ipotesi conflitto di interessi e obbligo di astensione ex art.6 bis L.241/1990 e art.7 D.P.R. 62/2013. Determinazioni conseguenti.

Gent.ma dott.ssa Magrone

Inoltre con la presente provvedimento prot.n.52460 del 9.10.2017 inerente l'oggetto.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale

avv. Monica Calzetta

Allegato(i)

MX-M502N_20171009_144851.pdf (429 Kb)

108

https://webmail.pec.it/layout/origin/html/printMsg.html?_v_=v4r2b26.2...

Da "cristinamagrone" <cristinamagrone@pec.it>
"Prefetto gabinetto" <gabinetto.prefba@pec.interno.it>, "Prefettura" <prefettura.prefba@pec.interno.it>,
"Protocollo Prefettura" <protocollo.prefba@pec.interno.it>, "Seg. Generale"
A <segretariogenerale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it>, "Servizio 4"
<assettodelterritorio.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it>, "puglia.procura@corteconticert.it"
<puglia.procura@corteconticert.it>, "m.calzetta@comune.modugno.ba.it"
<m.calzetta@comune.modugno.ba.it>

Data mercoledì 27 settembre 2017 - 00:43

segnalazione situazione di conflitto interessi Responsabile Servizio Assetto Territorio Comune di Modugno

Al Sig. Segretario generale del Comune di Modugno, Monica Calzetta

Al Sig. Prefetto della provincia di Bari

Al sig. Procuratore presso la Procura regionale per la Puglia della Corte dei Conti di Bari

All'arch. Rosalisa Petronelli

Oggetto: segnalazione di situazione di conflitto di interessi a carico dell'arch. Petronelli.

Come da oggetto e da nota allegata inerente la segnalazione di una situazione di conflitto di interessi a carico del Responsabile del Servizio Assetto del Territorio del Comune di Modugno, arch. Rosalisa Petronelli.

Con richiesta di riscontro,

Modugno 27/09/2017

Cristina Lucia Magrone

Allegato(i)

Nota_ConflittoInteressi_27092017.pdf (1357 Kb)

-Al sig. dirigente p.t. il Servizio Assetto del territorio del Comune di Modugno

assetto.deltterritorio.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

-Al sig. Segretario generale p.t. quale Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza del Comune di Modugno

segretario.generale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

Atto stragiudiziale di significazione

La sig.ra Cristina Lucia Magrone, nata a Grumo Appula il 24.7.1949, residente in Toritto ma elettivamente domiciliata in Bari (70124), alla Strada Torre Tresca n. 2/A, presso lo studio dell'avv. Francesco Muscatello del foro di Bari che la assiste e difende nel presente procedimento di cui alla presente istanza stragiudiziale,

significa

- 1) che la mia assistita ha presentato, in data 27.4.2017, a codesta Amministrazione una SCIA in sanatoria per i lavori di ristrutturazione dell'immobile più piccolo (poco più di mq. 5,00) di un complesso rurale a trulli con relativa area di pertinenza adibita a corte interna e pergola con vocazione agricola - rurale;
- 2) che il relativo procedimento è ad oggi tuttora *in itinere*, intersecato, per quel che viene riferito, da criticità in ordine alla diffusione di taluni atti interni al competente servizio;
- 3) che si prescinde da tale situazione e da quella connessa al decorso del tempo per il consolidamento della SCIA, per dare atto - ancora una volta - che, nel caso di specie, si tratta di una ricostruzione realizzata con la stessa volumetria e superficie utile preesistente e con gli stessi contesti e peculiarità tecnico - strutturali a salvaguardia della zona;
- 4) che tale domanda in sanatoria è stata ritualmente accompagnata dalla documentazione di rito e, in particolare, dalla Relazione sul vincolo paesaggistico che interessa la zona in cui insiste l'immobile ed atti tecnici a supporto del requisito della fedele ricostruzione;
- 5) che, ai fini della dimostrazione della legittima costruzione del trullo piccolo, non vi può essere alcun documento amministrativo atteso che, com'è innegabile, si tratta di una costruzione assai risalente nel tempo e precedente alla normativa che ha introdotto la necessità di dotarsi, nelle aree di campagna ed esterne al perimetro urbano, di titoli edilizi (antecedente al 1967);

- 6) che, tuttavia, vi sono rilievi fotografici che attestano la presenza del manufatto per cui è stata presentata la SCIA citata: il riferimento è, in particolare, agli stralci delle fotografie aerofotogrammetriche rilasciate dall'Istituto geografico militare (IGM);
- 7) che la documentazione complessivamente prodotta a corredo della SCIA e dalla quale codesta Autorità non potrà prescindere se non incorrendo in un'evidente ed innegabile violazione di legge, con profili di responsabilità sul piano amministrativo e contabile (in considerazione della esposizione a danno erariale conseguente all'illegittimità dell'attività amministrativa imputabile al Comune), consente di risalire sulla base di dati oggettivi all'originaria consistenza dell'esiguo edificio, le cui dimensioni sono state calcolate secondo il rilievo della fondamenta e della muratura della parte non diruta, anche in considerazione della certezza della destinazione del c.d. trullo piccolo quale ricovero per gli attrezzi ed i prodotti agricoli, che viene conservata;
- 8) che, peraltro, queste indagini sono le uniche appropriate e valide atteso che è notorio dal punto di vista tecnico - ingegneristico che la volumetria di un corpo di fabbrica possa computarsi, anche in via deduttiva, dalle caratteristiche delle fondamenta e dei muri perimetrali svalutando il rilievo, meramente indiziario, da attribuirsi ai rilievi fotografici, a maggior ragione se risalenti e, soprattutto, realizzati non in prossimità dell'immobile stesso;
- 9) che è evidente altresì che la legittimità dell'azione amministrativa riposa nella completezza dell'analisi dei documenti presentati a corredo, nel caso di specie, della SCIA e nell'eventuale esternazione puntuale, analitica, adeguata e congruente degli elementi che sorreggessero l'eventuale, qui denegatissimo, difetto di condivisione, atteso che tale indicazione integra la motivazione che rappresenta requisito e condizione necessaria ed incompressibile di ogni provvedimento amministrativo: *"la motivazione costituisce l'essenza e il contenuto insostituibile della decisione amministrativa"* tanto che la Quinta sezione del Consiglio di Stato nella sentenza 27.6.2017 n. 3136 conclude che tale principio è valido *"anche in ipotesi di attività vincolata"* e la stessa motivazione *"non può certo essere emendata o integrata, quasi fosse una formula vuota o una pagina bianca, da una successiva motivazione postuma, prospettata ad hoc dall'Amministrazione resistente nel corso del giudizio"*;
- 10) che è innegabile, in termini oggettivi ed alla stregua dei documenti prodotti nel procedimento, che restano assicurati dal progetto predisposto dalla sig.ra Magrone i caratteri dell'entità urbanistico-edilizia originaria sia in termini strutturali che funzionali;

11) che sono le norme regolamentari ad imporre al proprietario di un immobile storico (benché di minime dimensioni e benché destinato al deposito di attrezzi agricoli) situato in "Zona agricola di salvaguardia ambientale" di provvedere alla sua salvaguardia e manutenzione (si richiama, in particolare, l'art.14 bis delle NTA del Prg: "E' fatto obbligo di conservare e mantenere recinzioni, pareti, 'lamie', 'trulli' ed ogni manufatto in pietra a secco esistente")

tutto ciò premesso, la sig.ra Cristina Lucia Magrone;

INVITA

il sig. dirigente p.t. il Servizio Assetto del territorio del Comune di Modugno, arch. Rosalisa Petronelli, ad esaminare la pratica di SCIA meglio indicata nelle premesse inoltrata dall'istante all'uopo tenendo conto, ai fini della motivazione, di tutta la documentazione, anche tecnica, prodotta a corredo della stessa, nonché

DIFFIDA

la medesima Autorità a provvedere nel rispetto dei termini di legge, in ordine alla osservanza del quale chiede di vigilare al Segretario generale nell'esercizio delle funzioni di Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza del Comune di Modugno, destinatario della presente,

Bari, 27 settembre 2017

Cristina Lucia Magrone

Cristina Lucia Magrone

per autentica della firma

avv. Francesco Muscatello
avv. Francesco Muscatello

111
comunicazione a mezzo pec

AVVOCATO FRANCESCO MUSCATELLO

Al Sig. Segretario generale del Comune di Modugno, Monica Calzetta
segretario generale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

E.p.c. Al Sig. Prefetto della provincia di Bari
prefettura.prefba@pec.interno.it
protocollo.prefba@pec.interno.it
gabinetto.prefba@pec.interno.it

Al sig. Procuratore presso la Procura regionale per la Puglia
della Corte dei Conti di Bari
puglia.procura@corteconticert.it

All'arch. Rosalinda Petronelli
assetto del territorio.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: segnalazione di eventuale situazione di conflitto di interessi a carico dell'arch. Petronelli.

Con la presente la sottoscritta Magrone Cristina Lucia, nata a Grumo Appula (BA) il 24-07-1949, e residente in Toritto (BA), località Quasano, al civico 25 di Via degli Asparagi, unitamente all'avv. Francesco Muscatello del foro di Bari che la assiste e rappresenta nel presente procedimento, in riscontro alla nota prot. 49448 del 21/09/2017 a firma del Responsabile del Servizio Assetto del Territorio del Comune di Modugno, arch. Rosalinda Petronelli e facendo seguito alla segnalazione di abuso d'ufficio e conflitto d'interessi del 13/09/2017

ESPONE

A) che, nella nota prot. n. 49448 del 21/9/2017, il responsabile del Servizio Assetto del Territorio, arch. Rosalinda Petronelli, ha rappresentato di aver reso noto ai consiglieri comunali Fabrizio Cramarossa e Vito Del Zotti la Scia prot. n° 0021838 del 27/4/2017 inoltrata dalla scrivente quanto agli estremi della pratica, all'oggetto ed agli atti in essa contenuti, comprese le relazioni contenute nella documentazione tecnica integrativa;

B) che per conoscere dell'esistenza della Scia e per aver contezza dei suoi dati (estremi della pratica, oggetto dell'intervento e atti in essa contenuti) i sig.ri Cramarossa e Del Zotti, ancorché consiglieri comunali di Modugno, avrebbero dovuto esperire positivamente un procedimento per l'accesso agli atti degli uffici;

C) che il Servizio Assetto del Territorio aveva, invece, informato in data 04/09/2017 prot. n. 45576, in generale, di non aver "consentito l'accesso informale o formale ad essi e si riserva di provvedere in merito all'istanza" stessa;

D) che, in particolare, sarebbe accaduto che nel riscontrare la richiesta degli organi di controllo sovraordinati (Regione Puglia e Soprintendenza) il responsabile del Servizio Assetto del Territorio, arch. Rosalinda Petronelli, ha comunicato l'esistenza di una pratica di edilizia in corso di istruttoria presso gli uffici comunali ai Consiglieri Comunali Del Zotti e Cramarossa, invocando un "dovere di rispondere per conoscenza agli stessi enti/persona nella richiesta indicati" che si porrebbe in violazione della normativa che regola l'accesso agli atti e di quella in materia dei dati personali;

E) che il responsabile del Servizio Assetto del Territorio, arch. Rosalinda Petronelli, nel riscontrare (nota prot. 45576) in data 05/09/2017 le richieste della sig.ra Magrone sulla diffusione e pubblicazione illegittima di atti interni agli Uffici, aveva escluso, come detto, l'avvenuta diffusione della notizia della Scia prot. n° 21838 del 27/4/2017 ai consiglieri comunali Fabrizio Cramarossa e Vito Del Zotti;

Strada Torre Tresca 2/A - 70124 Bari - tel/fax 080.9755316
avvocatomuscatello@pec.giuffre.it

AVVOCATO FRANCESCO MUSCATELLO

F) che, pertanto, risulta oggettivamente apprezzabile - sulla base delle circostanze sopra richiamate - che il medesimo responsabile del Servizio Assetto del Territorio ha comunicato una circostanza non corrispondente alla realtà dei fatti;

tutto ciò premessodl,

CONSIDERATO:

G) che, secondo quanto riferito, tutta la questione è stata, su iniziativa della scrivente sig.ra Magrone e sia pure solo di recente, rappresentata all'Autorità giudiziaria competente competente al fine dell'accertamento di eventuali responsabilità penali, amministrative e contabili, anche a carico dell'arch. Petroneili anche per omessa vigilanza dell'Ufficio di cui è istituzionalmente responsabile;

H) che è consacrato nell'ordinamento giuridico il principio generale del conflitto di interessi secondo cui "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale": art. 6 bis l. 1990 n. 241 inserito dall'articolo 1, comma 41, della Legge 6 novembre 2012, n. 190;

I) che è stato altresì chiarito che "Il dovere di astensione riguarda anche chi è chiamato ad espletare compiti di natura gestionale, ai sensi dell'art. 6 bis della l. n. 241/90, aggiunto dal comma 41 dell'art. 1, l. 6 novembre 2012 n. 190 (cosiddetta legge anticorruzione) - secondo il quale: "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale"; il legislatore ha per tal via coniato un canone di generale applicazione, che postula ineludibili esigenze di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento; l'alveo quindi apprezzamenti di stampo soggettivo che ben possono, anche solo in astratto, essere condizionati dal fatto che chi concorre all'adozione dell'atto versa nella vicenda un interesse personale, ma non anche quando l'atto si fonda sulla oggettiva verifica di requisiti, presupposti o condizioni predeterminati da rigide previsioni normative" (v. TAR Campania, Salerno, II, 17.3.2014 n. 580);

INVITA

- > Il Segretario generale p.t. del Comune di Modugno, dott.ssa Monica Calzetta, ad intervenire senza indugio ulteriore nella qualità di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza, essendo venuta meno, teoricamente, l'imparzialità e la trasparenza richiesta al dipendente pubblico
- > le Autorità in indirizzo ad intervenire se ritenuto doveroso e limitatamente alla rispettiva competenza istituzionale;

Inoltre

CHIEDE

al Segretario generale p.t. del Comune di Modugno nella predetta qualità:

- 1) di valutare alla luce di quanto esposto e segnalato la ricorrenza di fatti e circostanze che ragionevolmente impongano ovvero dovrebbero indurre per ragioni di opportunità al Responsabile del Servizio Assetto del Territorio l'astensione dal procedimento che riguarda la scrivente sig.ra Cristina Lucia Magrone in pedissequa applicazione dell'art. 6 bis l. 1990 n. 241, nel testo vigente e comunque dei principi generali immanenti nell'ordinamento giuridico positivo e che regolano ogni attività amministrativa pubblica, sicché ogni determinazione sulla SCIA da parte del predetto dirigente precedente all'evasione della presente istanza e rituale comunicazione e partecipazione della scrivente apparirebbe, a sua volta, illegittima e foriera di responsabilità;
- 2) di ricevere immediatamente le comunicazioni di cui agli artt. 7 e ss. l. 1990 n. 241 nel testo vigente;

FORMULA

sin d'ora la più ampia riserva espressa di legge di agire ai sensi e nei limiti di legge per l'accertamento di eventuali responsabilità, anche di natura penale e risarcitoria, a carico di chi, con azioni e/o omissioni, se ne sia reso responsabile nei confronti della sig.ra Magrone in considerazione dei fatti e circostanze sopra riferite.

Bari/Toritto, 26 settembre 2017

Cristina Lucia Magrone

Cristina Lucia Magrone

avv. Francesco Muscatello

Strada Torre Tresca 2/A - 70124 Bari - tel/fax 080.9755316

avvocatomuscatello@pec.giuffrè.it

113

https://webmail.pec.it/layout/origin/html/printMsg.html?_v_=v4r2b26.2...

Da "cristinamagrone" <cristinamagrone@pec.it>
A "segretariogenerale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it"
<segretariogenerale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it>
Data lunedì 9 ottobre 2017 - 22:32

Re: Segnalazione ipotesi conflitto di interessi e obbligo di astensione ex art.6 bis L.241/1990 e art.7 D.P.R. 62/2013. Determinazioni conseguenti.

Al Segretario generale del Comune di Modugno, Monica Calzetta

Oggetto: Riscontro nota prot.n.52460 del Segretario generale del Comune di Modugno

La ringrazio della nota inviata, nel cui merito confermo le mie riserve.

Mi riservo di sollevare la questione alle autorità sovraordinate.

Colgo questa occasione per inviarle, per mera conoscenza, le note già trasmesse al Servizio Assetto del Territorio a seguito della richiesta d'integrazione documentale.

Grazie della sua gentile attenzione

Cristina Lucia Magrone

Da : "Segretario Generale - Comune di Modugno" segretariogenerale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it
A : cristinamagrone@pec.it
Cc :
Data : Mon, 9 Oct 2017 14:32:33 +0200
Oggetto : Segnalazione ipotesi conflitto di interessi e obbligo di astensione ex art.6 bis L.241/1990 e art.7 D.P.R. 62/2013.
Determinazioni conseguenti.

> Gent.ma dott.ssa Magrone

> Inoltre con la presente provvedimento prot.n.52460 del 9.10.2017 inerente l'oggetto.

> Cordiali saluti.

> Il Segretario Generale

> avv. Monica Calzetta

>

>

Allegato(i)

Scia_NotaProt21838_RelazioneTrulloPiccolo_15092017(2).pdf (1046 Kb)
Scia_NotaProt21838_RelazioneAtrio_15092017(2).pdf (668 Kb)
Scia_NotaProt21838_NotaSuValutazioneRelazioni_15092017(2).pdf (639 Kb)
Scia_NotaProt21838_LetteraTrasmissione_15092017(2).pdf (743 Kb)

Da "cristinamagrone@pec.it" <cristinamagrone@pec.it>
A "segretariogenerale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it"
<segretariogenerale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it>
Data: martedì 10 ottobre 2017 - 13:19

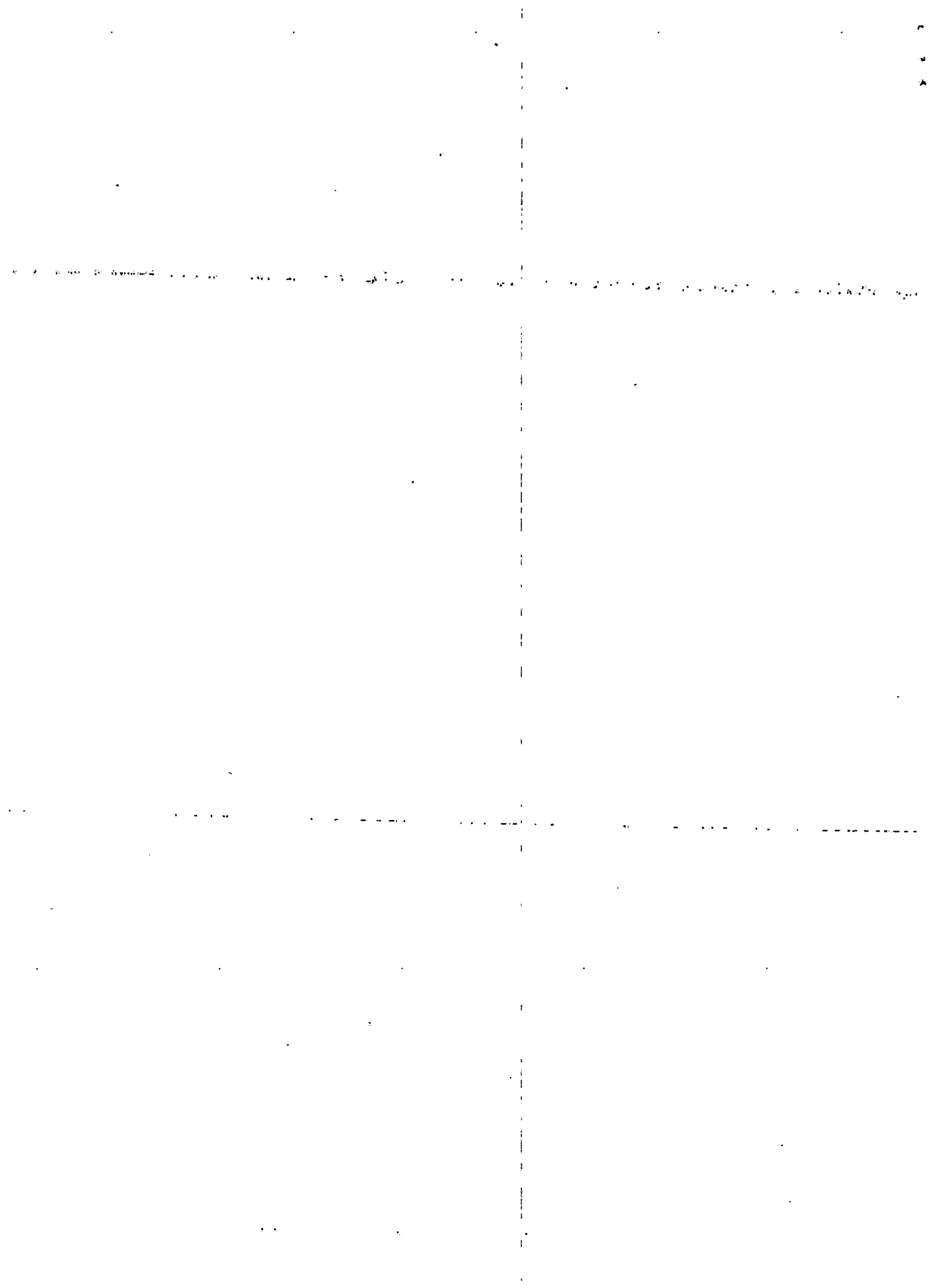
Re: Segnalazione ipotesi conflitto di interessi e obbligo di astensione ex art.6 bis L.241/1990 e art.7 D.P.R. 62/2013. Determinazioni conseguenti.

Al Segretario generale del Comune di Modugno, Monica Calzetta

Oggetto: Riscontro nota prot.n.52460 del Segretario generale del Comune di Modugno

Faccio seguito al riscontro del 9/10/2017 e con la presente, nel riservarmi di sollevare la questione alle autorità sovraordinate, evidenzio di non aver mai rinunciato a sollevare questione conflitto interessi del Responsabile del Servizio Assetto del Territorio, così come riportato nella nota del Segretario generale. Cordiali saluti.

Cristina Lucia Magrone



All. E

115



CITTÀ DI MODUGNO

CITTÀ METROPOLITANA DI BARI

SERVIZIO 4 - ASSETTO DEL TERRITORIO

Via Rossini n° 49 - 70026 Modugno (tel. 080.5865396 - fax 080.5865343
assetto.delt.territorio.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

Prot. n. 44340 del 28/08/2017

Regione Puglia
Dipartimento mobilità, qualità urbana,
OO.PP, ecologia e paesaggio
Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio
Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica
servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari

SEDE
mbac-sabap-ba@mailcert.beniculturali.it

E.p.c.

Sindaco del Comune di Modugno
Dott. Nicola Magrone

Segretario Generale

Dott.ssa Monica Calzetta

Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Bari
prot.procura.bari@giustiziacert.it

Prefetto di Bari

Dott.ssa Marilisa Magno
protocollo.prefba@pec.interno.it

Consiglieri Comunali

Sigg. Fabrizio Cramarossa e Vito del Zotti
fabriziocramarossa@pec.it

Oggetto: riscontro nota Regione Puglia prot. AOO145/21.08.17 n. 6435 e nota Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo n. 8180 del 21/08/2017.

Con riferimento alla nota Regione Puglia prot. AOO145/21.08.17 n. 6435, ns. prot. n. 43573 del 22/08/2017, e alla nota Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo n. 8180 del 21/08/2017, ns. prot. n. 43632 del 22/08/2017, con la presente informo che agli atti di questo ufficio non sono stati accertati "presunti abusi edilizi" che si assume sarebbero stati "perpetrati dal dott. Nicola Magrone" nell'ambito dell'intero territorio comunale e, quindi, "anche in zone di particolare pregio ambientale e Paesaggistico", con particolare riferimento "alla costruzione esistente in località Balsignano".

Prego Codesti Enti di volermi trasmettere copia della segnalazione pervenuta per poter fornire ulteriori chiarimenti e poter relazionare nel dettaglio sugli aspetti paesaggistici relativi a circostanze e luoghi non meglio precisate nelle Vs in oggetto.

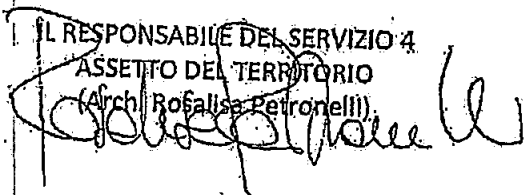
Ad oggi, infatti, pende presso lo scrivente ufficio, procedimento istruttorio, a seguito di deposito, con nota prot. n. 21838 del 27.04.2017, di segnalazione tardiva certificata di inizio attività ex artt. 6 bis e 36 DPR 380/2001 intestata alla dott.ssa Cristina Lucia Magrone - per "la regolarizzazione urbanistica relativa all'intervento di ristrutturazione edilizia dell'immobile urbano-rurale e rupestre ubicato in territorio di Modugno (Ba) in contrada "Sottosanna" sulla vecchia strada vicinale Balsignano consistenti in fedele ricostruzione parziale dell'antico insediamento rurale/rupestre in conc. di pietra calcarea adibito a ricovero e stationamento di persone, animali e attrezzi agricoli" con annessa relazione tecnica di asseverazione ex artt. 359 e 481 c.p., artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000 e art. 19 L. 241/1990 a firma del tecnico di parte nonché, a seguito di richiesta integrazione istruttoria da parte del Responsabile del Procedimento, di istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167 e art. 181 del D.Lgs. N. 42/2004, pervenuta a questo ufficio in data 8/08/2017.

Tale istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica sarà trasmessa, con separata comunicazione, al Dipartimento mobilità, qualità urbana, OO.PP, ecologia e paesaggio - Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio - Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica, come per legge, per le prescritte valutazioni di competenza.

Attendo, pertanto, la richiesta documentazione integrativa al fine di poterne verificare la coerenza, con quanto depositato in atti.

Cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 4
ASSETTO DEL TERRITORIO
(Arch. Rosalinda Petronelli)





CITTÀ DI MODUGNO

CITTÀ METROPOLITANA DI BARI

SERVIZIO 4 - ASSETTO DEL TERRITORIO

Via Rossini n° 39 - 70026 Modugno (Bari) - Tel. 080.5863396 - Fax 080.5863343
assetto.territorio@comune.modugno.ba.it

PROT. 49448 del 21/09/2017

Alla Dott.ssa Cristina Lucia Magrone
cristinamagrone@pec.it

Al Segretario Generale
 Dott.ssa Monica Calzetta
segretariogenerale@comune.modugno.ba.it

OGGETTO: Nota prot. 46107 del 06/09/2017 a firma della Sig.ra Magrone Cristina Lucia e richiesta di integrazione pervenuta a mezzo pec da parte del Segretario Generale. Risccontro.

Con riferimento alla nota di cui all'oggetto con cui la Sig.ra Magrone Cristina Lucia nel segnalare al Responsabile Antiracket e Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza che con la nota prot. 45576 del 4/09/2017 "è stato dato parziale riscontro da parte del Responsabile del Servizio Assetto del Territorio ed in alcuni punti il riscontro è stato omissivo del tutto" si riscontra quanto segue.

Il documento pubblicato in data 27/07/2017 sul sito internet del Quotidiano Italiano (la relazione con protocollo n. 10108 del 23/02/2017) è di contenuto identico all'atto originale ma nella forma diverso, come già denunciato alle autorità competenti.

Al punto 2 della mia precedente nota prot. 45576 del 4/09/2017, nel riscontrare la nota prot. 44938 del 31/08/2017, ho già confermato che "a seguito di specifica richiesta da parte degli organi di controllo sovraordinati (Regione Puglia e Soprintendenza) è stata comunicata l'esistenza di una pratica edilizia in corso di istruttoria presso gli uffici comunali". Inoltre, poiché la suddetta

richiesta, pervenuta dagli enti di controllo sovraordinati, è stata inviata per conoscenza anche alla Procura, alla Prefettura e ai Consiglieri Comunali Del Zotti e Cranaressa; la sottoscritta ha ritenuto di dover rispondere per conoscenza agli stessi enti/persone nella richiesta indicati, precisando che la risposta contiene solo dati (estremi) della pratica, oggetto, intestatario e estremi di riscontro alle integrazioni e non documenti allegati, né tantomeno le foto dell'Istituto geografico militare, le relazioni prodotte dall'intestatario della pratica o dai tecnici incaricati dalla stessa, a cui la sig.ra Magrone Cristina Lucia allude.

Con riferimento ai punti 3 e 4 della nota in questione si conferma di non poter fornire riscontro alle predette richieste di informazione in quanto (con riferimento al primo) non sono nella disponibilità della scrivente sulla base degli atti conosciuti e (quanto al secondo) si tratta di informazioni relative a procedimenti disciplinari non soggetti ad accesso (giusta parere del Garante per la protezione dei dati personali n. 50 del 9/02/2017).

In merito alla "continua fuoriuscita dagli uffici di documenti e pratiche anche in corso" ed in particolare all'affermazione della Sig.ra Magrone secondo cui la "pubblicazione di post, con diffusione pubblica, nel quali si argomenta, anche tecnicamente, su atti istruttori interni inerenti pratiche di edilizia privata riguardanti la scrivente ed in particolare la SCIA prot. n. 0021838 (pur essendo la predetta SCIA al pari della relazione prot. n. 10108 un atto di conoscenza dei soli uffici dell'Assetto del Territorio) con tanto di citazione delle foto dell'Istituto Geografico Militare che sono parte integrante della SCIA presentata dalla scrivente in data 27 aprile 2017" ancora una volta dichiaro e confermo la mia estraneità a qualsiasi diffusione dei suddetti atti riservati.

Infine la connessione tra la relazione prot. 10108 del 23/02/2017 e la SCIA prot. 21838 che deve essere valutata esclusivamente dai competenti organi comunali è l'effetto della successione temporale con cui gli atti sono stati depositati presso gli uffici, ovvero:

1. In data 13/02/2017 è pervenuto l'esposto per presunti abusi edilizi riguardanti anche l'immobile di proprietà della Sig.ra Magrone Cristina Lucia;
2. In data 23/02/2017 il responsabile del procedimento amministrativo, Gaetano Ficarella, incaricato della sola verifica dell'esistenza di titoli edilizi, ha prodotto e consegnato alla sottoscritta la relazione prot. 10108;
3. La suddetta relazione riguardava presunti abusi inerenti due immobili:
 - a. il primo immobile sito nel Centro Storico, di proprietà del Dott. Nicola Magrone, per il quale la Sig.ra Magrone Cristina Lucia, in qualità di comodataria, aveva presentato nel 2004 pratica di condono edilizio, ad oggi evasa dagli uffici con il rilascio del condono. Su tale proprietà, a seguito di sopralluogo effettuato in data 6/03/2017, non è stata rilevata alcuna difformità rispetto agli atti rinvenuti presso l'archivio del Servizio Assetto del Territorio;
 - b. il secondo immobile sito in località Balsignano, di proprietà della Sig.ra Magrone Cristina Lucia, rispetto al quale il responsabile del procedimento non ha rinvenuto agli atti d'ufficio titoli edilizi. Per tale immobile nelle more che l'ufficio stabilisse la data per il sopralluogo e redigesse gli atti di rito, primo fra tutti la comunicazione di

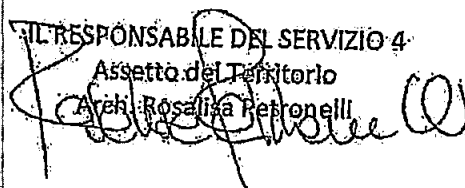
avvio del procedimento, la Sig.ra Magrone Cristina Lucia ha depositato presso gli uffici del Servizio Assetto del Territorio la Scia prot. 21838, ancora in corso di istruttoria.

4. Ne deriva che la rilevanza della connessione tra i predetti atti e del contenuto della relazione prot. 10108 del 23/02/2017 sarà valutata in sede di conclusione del procedimento, tuttora pendente, e integra esercizio doveroso di attività amministrativa rimessa alla scrivente; non si ritiene che la astratta connessione tra atti di un procedimento ancora pendente possa "provocare ulteriori danni ingiusti".

Tanto si doveva per quanto di propria competenza e per chiarezza del procedimento, sperando di aver soddisfatto tutte le richieste della interessata formulate in quattro note depositate in immediata successione.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 4
Assetto del Territorio
Arch. Rosalinda Petronelli



N. 10177 /20 18 R.G. N.R. Mod. 21

N. _____ /20 _____ R.G. G.I.P.

N. _____ /20 _____ R.G. Tribunale

N. _____ /20 _____ R.G. Corte Assise

ISCRITTO IL 04 SET 2018

☐ Iscrizione prioritaria	☐ Turno Esté
☐ D.D.A.	☐ Turno Notizie di reato
☒ Assegnazione all'alla dott./dott.ssa <u>Filoni</u>	☐ Arla gener
Il Procuratore della Repubblica	
Bari, _____	
☐ Nuova assegnazione all'alla dott./dott.ssa _____	Il Procuratore della Repubblica
Bari, _____	

FASCICOLO DELLE INDAGINI PRELIMINARI

12

nel confronti di:

Riunito al Fasc N°3 52/18/11
DIFENSORE

1) Petronevelli Rosalisa n. 25.679.48 Ad.

2) _____

3) _____

4) _____

5) _____

☐ F ☐ U

☐ F ☐ U

☐ F ☐ U

☐ F ☐ U

☐ F ☐ U

REATO/I

Persone offese

1) _____

2) _____

3) _____

4) _____

ANNOTAZIONI

- ☐ Prescrizione ordinaria _____
- ☐ Proroga termine indagini _____
- ☐ Avviso ex art. 415 bis c.p.p. _____
- ☐ Note ulteriori _____
- ☐ Persone offese e difensore _____
- ☐ Avviso ex art. 408 c.p.p. _____

☐ Invio atti all'Uff. Mem. _____

N. _____ /20 _____ Reg. Mem. Mod. 42

☐ Invio atti all'Uff. F.U.G. _____

DEFINIZIONE

☐ Richiesta
art. 408 c.p.p. _____

☐ Rinvio a giudizio
art. 416 c.p.p. _____

☐ Applicazione Pena
art. 444 c.p.p. _____

☐ Giudizio immediato
art. 453 c.p.p. _____

☐ Decreto Penale
art. 459 c.p.p. _____

☐ Giudizio Direttissimo
art. 449 c.p.p. _____

☐ Rito Collegiale

☐ Rito Monocratico

☐ Citazione Diretta



PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI

N. 13225 /20.18 R.G. N.R. Mod. 44
 N. /20 R.G. G.I.P.
☐ Invio atti all'Uff. Mem.
 N. /20 Reg. Mem. Mod. 42
☐ Invio atti all'Uff. F.U.G.
 N. /20 Reg. F.U.G. Mod. 1
☐ Invio reperto all'Uff. Corpi Reato
 N. /20 Reg. Corpi di Reato Mod. 41
 Data Iscrizione notizia 28/3/18

☐ Iscrizione prioritaria ☐ Turno Esterno
☐ D.D.A. ☐ Turno Notizie di reato ☐ Area generica
☐ Assegnazione al/la dott./dott.ssa FILONI
 Bari, Il Procuratore della Repubblica
☐ Nuova assegnazione al/la dott./dott.ssa
☐ In automatico a sostituto designato per il gruppo di lavoro
 Bari, Il Procuratore della Repubblica
 Scadenza termini per le indagini preliminari
 P R O R O G A al

PROCEDIMENTO PENALE CONTRO PERSONE IGNOTE PERSONA/E DA IDENTIFICARE

In ordine al reato

TRASFORMATO a Mod. 21 col. 200 10177/18

Numero Registro PM 12018/013225	PM principale FILONI SIMONA	
Data Prima Iscrizione 28/03/2018	Materia 2-FALSO FALSITA' ATTI 2	Iter Fascicolo 000 - ISCRIZIONE
Ntz	Data Prov. 26/02/2018	Contenuto
# Persone offese MAGRONE CRISTINA LUCIA Data Nascita 24/07/1949 Luogo Nascita GRUMO APPIULA (BA) Tot. 1		
# Q.G.F. CP art. 323 ACCERTATO IN DATA 23/2/2018 - MODUGNO - ITALIA CP art. 479 ACCERTATO IN DATA 23/2/2018 - MODUGNO - ITALIA DLG del 2003 nr. 167 art. 479 ACCERTATO IN DATA 23/2/2018 - MODUGNO - ITALIA		

3152/18 notizi. Bari, 13/3/2018

RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE PER REATO COMMESSO DA PERSONE IGNOTE Il Pubblico Ministero

Letti gli atti del procedimento
 Ritenuto che non sono emersi elementi utili per
 l'identificazione dei responsabili o comunque per l'ulteriore
 sviluppo delle indagini preliminari
 Visto l'art. 415 co. 1° c.p.p.
 chiedo
 che il G.I.P. voglia disporre l'archiviazione del procedimento
 ed autorizzare il rilascio di copia degli atti o di certificazione
 agli aventi diritto.
 Si formula, altresì, contestuale richiesta di:
☐ CONFISCA
☐ DISTRUZIONE



TRIBUNALE DI BARI DECRETO DI ARCHIVIAZIONE Il G. I. P.

Letti gli atti del presente procedimento
 Esaminata la richiesta di archiviazione del P.M.
 Ritenuto che non sono stati identificati i responsabili e che
 non si prospetta, allo stato, l'utilità di ulteriori indagini
 Visto l'art. 415 co. 2° c.p.p.
 P. Q. M.
 Dispone l'archiviazione del procedimento con restituzione
 degli atti all'Ufficio del P.M.
 Ordina, quanto alla cosa/alle cose in sequestro, la
☐ CONFISCA
☐ DISTRUZIONE



13225

Procura della Repubblica di Bari

Scheda di iscrizione ed assegnazione al gruppo di lavoro

123

- ☐ Mod. 21 (notizie di reato - persone note) ☐ Direzione Distrettuale Antimafia ☐ Mod. 21 bis (Giudice di Pace)
☐ Mod. 44 (notizie di reato - persone ignote) ☐ Direzione Distrettuale Antimafia ☐ Mod. 44 (Giudice di Pace)
☒ Mod. 44 (notizie di reato - persone da identificare) ☐ Direzione Distrettuale Antimafia
☐ Mod. 45 (atti non costituenti notizia di reato)
☐ Mod. 46 (denunce o scritti anonimi)

Persona/e sottoposta/e ad indagini:

- 1) ignot 3)
2) ignot 4)

per il seguente reato/i seguenti reati

- A) art. 323, 326, 479 CP commesso/accertato in Podugus il 25/2/18
B) art. commesso/accertato in il

Assegnazione al gruppo di lavoro

- ☐ Direzione Distrettuale Antimafia
☐ I. Reati in materia di ambiente, urbanistica, gestione dei rifiuti e alimenti
☒ II. Reati contro la P.A., di falsità in atti o strumenti di pubblica autenticazione
☐ III. Reati in materia di economia pubblica. Reati informatici. Reati tributari
☐ IV. Reati contro la famiglia, la libertà sessuale e la privacy
☐ V. Reati in materia di incolumità delle persone, infortunistica sul lavoro, colpa professionale
☐ VI. Reati in materia di economia ed impresa privata
☐ Materia generica residuale

☐ DDA	☐ 1	☒ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 6	☐ GEN
☐ 7	☐ I-AMB	☐ 2-A.G.	☐ 3-CONTRAB		☐ 5-LES.LAV	☐ 6-RAP.BAN	☐ GEN.FTAB
	☐ I-EDILIZ	☐ 2-FALSO	☐ 3-CONTRAF		☐ 5-LES.MED	☐ 6-RAP.GEN	☐ GEN.FTRAM
	☐ I-FALS	☐ 2-FALSPER	☐ 3-FROD		☐ 5-OM.LAV	☐ 6-RAP.PT	☐ GENFT.STR
	☐ I-LOTTIZ	☐ 2-P.A.	☐ 3-INFORM		☐ 5-OM.MED		
	☐ I-P.A.	☐ 2-P.A.PRI	☐ 3-RICICLD				Mod. 21 bis
	☐ I-PAES		☐ 3-TRIB				☐ LES.STR

☐ UFFICIO PRONTA DEFINIZIONE - UPD

Persona offesa dal reato/denunciante/querelante

- 1) Petrovich 2)

☒ Avviso alla persona offesa dal reato (art. 408 co. 2 c.p.p.)☐ Segnalazione di iscrizione con priorità☐ Note☐ Ricerca precedenti iscrizioniBari, 3/2/18Il sostituto Procuratore di turno - Ufficio Posta
Donna Silvia Toscani

Codice	<u>2-FAVS</u>	Rito:	Collegiale ☐	G.U.P. ☐	Monocratico ☐
Il Procuratore della Repubblica/Aggiunto					
Visti gli atti in allegato					
PERSONA/E DA IDENTIFICARE					
disponi					
procedersi ad iscrizione nelle forme e nei termini indicati					
☐ con assegnazione al/alla dott. <u>Ma FILONI</u>					
☐ con assegnazione automatica					
☐ Mod. 21					
☒ Mod. 44 - Persona/e da identificare					
☐ Mod. 45					
<u>167 1.2.2018</u>					
Bari, <u>8 marzo 2018</u>					
Il Procuratore della Repubblica/Aggiunto					

cnr.procura.bari@giustiziacert.it

CNR

Da: Per conto di: prot.procura.bari@giustiziacert.it <posta-certificata@telecompost.it>
Inviato: lunedì 26 febbraio 2018 11:00
A: cnr.procura.bari@giustiziacert.it
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Invio documentazione registrata come Prot. 26/02/2018.0001547.E - cristinamagrone@pec.it
Allegati: postacert.eml (16,4 MB); daticert.xml
Firmato da: posta-certificata@telecompost.it

126

Messaggio di posta certificata

Il giorno 26/02/2018 alle ore 10:59:49 (+0100) il messaggio

"Invio documentazione registrata come Prot. 26/02/2018.0001547.E - cristinamagrone@pec.it" è stato inviato da
"prot.procura.bari@giustiziacert.it"

Indirizzato a:

cnr.procura.bari@giustiziacert.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 560C81BF-4BC5-80CA-40E8-EB0A83A7374B@telecompost.it

cnr.procura.bari@giustiziacert.it

Da: prot.procura.bari@giustiziacert.it
Inviato: lunedì 26 febbraio 2018 10:59
A: cnr.procura.bari@giustiziacert.it
Oggetto: Invio documentazione registrata come Prot. 26/02/2018.0001547:E -
cristinamagrone@pec.it
Allegati: TestoEmail.txt; ALLEGATO_A_DiniagoScia17102017_MX-M753U_20171017_110100.pdf; ALLEGATO_B_Relazione_Riscontro_DiniagoScia.pdf; ALLEGATO_C_Determinazione_Insussistenza_Conflitto_Interessi.pdf; ALLEGATO_D_Richiesta_Istanza_Note_Conflitto_Interessi.pdf; ALLEGATO_E_Riscontro_a_Consiglieri_Soprintendenza.pdf; ALLEGATO_F_Riscontro_Ai_Consiglieri.pdf; ALLEGATO_G_Documento.pdf; Integrazione_Denuncia_Querela_di_CristinaMagrone23022018.pdf

125

All'ill.mo Sig. Procuratore della

Repubblica presso il Tribunale di BARI

OGGETTO - Servizio Assetto del Territorio del Comune di Modugno: Abuso d'Ufficio (Art. 323 c.p.), Falsità ideologica del pubblico ufficiale in atti pubblici (Art. 479 c.p.), 426
Rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio (Art. 326 c.p.), Diffusione e pubblicazione illegittima di atti interni agli Uffici (artt. 167 e segg. D.Lgs. 196/2003), Interruzione di ufficio o servizio pubblico (Art. 340 c.p.).

La sottoscritta Cristina Lucia Magrone, nata a Grumo Appula (BA) il 24/07/1949, e residente in Toritto (BA), località Quasano, al civico 25 di Via degli Asparagi, in relazione alla propria denuncia - querela inviata all'ill.mo Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari dalla scrivente in data 19 settembre 2017 tramite posta certificata (opecc285.20170919195723.20591.06.1.63@pec.aruba.it) e trasmessa anche dall'ill.mo Sig. Comandante della Stazione dei Carabinieri di Modugno (NDR P2017/805056), intende informare e conseguentemente denunciare i nuovi fatti in stretta connessione con quelli precedentemente denunciati con la predetta Pec, che qui si intendono integralmente richiamati, al fine di riunirli per motivi di connessione ed opportunità con la seguente denuncia/querela, che la sottoscritta ha ritenuto di sottoporre al suo giudizio.

Si segnala che abusi di ufficio e falsità ideologiche hanno contraddistinto ulteriormente l'attività del Servizio Assetto del Territorio del Comune di Modugno con nuovi comportamenti oggettivamente illegittimi posti in essere dal Responsabile del predetto Servizio, Rosalisa Petronelli, e tra le novità dei fatti segnalati in questo esposto anche di Monica Calzetta, Segretario generale del Comune di Modugno, nonché Responsabile della prevenzione della corruzione e Responsabile della Trasparenza. Elementi gravi che la scrivente non può esimersi dal segnalare ad iniziare da ulteriori clamorosi falsi, dopo quello contenuto nella ormai nota "relazione Ficarella", che hanno contraddistinto il Servizio Assetto del Territorio del Comune di Modugno sino all'illegittima conclusione del procedimento di Scia in sanatoria n. 201/2017 in danno alla scrivente.

Per rappresentare e comprendere più chiaramente la gravità dei fatti si sottolinea che le illegittime condotte poste in essere contro la scrivente sono arrivate al punto da coinvolgere indebitamente anche il Sindaco di Modugno, Nicola Magrone, del tutto estraneo ai fatti ed alle vicende, nel tentativo di danneggiarlo ingiustamente.

*** **

pag. 01
Cristina Magrone

127

A) Si segnala e si denuncia che il Responsabile del Servizio Assetto del Territorio del Comune di Modugno, Rosalisa Petronelli, ha dichiarato il falso nella comunicazione di improcedibilità (prot. 53961 del 16/10/2017 - ALLEGATO A) della Scia n. 201/2017 asserendo che la fornita prova della preesistenza dell'immobile e della relativa consistenza e sagoma non fondino su apposita documentazione storica e verifica dimensionale in sito. Un'affermazione quella sulle "mancate verifiche" e la "documentazione di parte" meritevole di querela e che qui esplicitamente si fa per gli elementi di falsità espressi. Una falsa affermazione (pagina 6, punto 1 della nota di diniego - improcedibilità) smentita dalla copiosa documentazione fotografica (anche Igm) e tecnico-scientifica prodotta agli atti dalla scrivente e dai ripetuti sopralluoghi, compiuti dai tecnici rilevatori e consulenti scientifici di parte che hanno realizzato le verifiche e le analisi poste alla base delle relazioni legate alla Scia 201/2017 (ALLEGATO B). Va sottolineato che la Petronelli, non solo ha evitato di compiere una verifica dimensionale, ma che ha addirittura ritenuto ed attestato non vi fosse un immobile sul quale effettuare indagini, quantomeno mal interpretando, se non peggio, quelle norme, sentenze e pareri alle quali lei e lo stesso Servizio del Territorio hanno fatto riferimento e che se applicate correttamente avrebbero obbligato ad accogliere l'istanza diretta a sanare opere solo formalmente abusive poiché eseguite senza il previo rilascio del titolo, ma conformi nella sostanza alla disciplina urbanistica applicabile per l'area su cui sorgono.

B) Si segnala e si denuncia che il Segretario del Comune di Modugno, Monica Calzetta, ha dichiarato il falso asserendo che la scrivente ha espresso dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla ricusazione del responsabile del Servizio Assetto del Territorio, nella determinazione di insussistenza (ALLEGATO C) del conflitto d'interessi sollevato dalla scrivente a carico di Rosalisa Petronelli. Un'affermazione quella sul "superamento del conflitto di interessi" mai espressa e quindi impossibile da attestarsi, meritevole di querela, che qui esplicitamente si fa, per gli elementi di falsità espressi. Una falsa affermazione smentita dalle note (ALLEGATO D) trasmesse dalla scrivente al Segretario generale del Comune di Modugno prima e dopo la determinazione d'insussistenza: la nota del 27 settembre 2017 sull'abuso di ufficio ed il conflitto di interessi del Responsabile del Servizio Assetto del Territorio, Rosalisa Petronelli; l'istanza di significazione trasmessa il 27 settembre 2017 sul predetto conflitto (acclarata al protocollo del Comune di Modugno n. 50651 del 28/09/2017); la nota inviata il 9 ottobre 2017 per contestare la determinazione d'insussistenza confermando nel merito le riserve sul conflitto di interessi; la nota inviata il 10 ottobre 2017 per segnalare ed evidenziare di non aver mai rinunciato a sollevare la questione del conflitto d'interessi. Alla determinazione d'insussistenza, così viziata, lo si sottolinea è conseguito un provvedimento di declaratoria di improcedibilità (ALLEGATO A) altrettanto illegittimo.

pag. 02
Calzetta

C) Si segnala e si denuncia che il Responsabile del Servizio Assetto del Territorio del Comune di Modugno, Rosalisa Petronelli, ha dichiarato il falso negando di aver illegittimamente comunicato ai consiglieri comunali Fabrizio Cramarossa e Vito Del Zotti dati e fatti inerenti la Scia n. 201/2017, non altrimenti da loro conoscibili. Un'affermazione quella sul "mancato riscontro e comunicazione" meritevole di querela, che qui esplicitamente si fa, per gli elementi di falsità espressi. Una falsa affermazione smentita dagli atti posti in essere dalla stessa Rosalisa Petronelli che ha utilizzato il riscontro (ALLEGATO E) alle note della Regione Puglia e della Soprintendenza per comunicare fasi endoprocedimentali, atti e fatti privati della scrivente ai consiglieri comunali. Un falso giustificato con l'incredibile affermazione contenuta nella nota (ALLEGATO F) con la quale, riscontrando quanto contestato dalla scrivente sulla comunicazione ai consiglieri, la Petronelli attesta che il Servizio Assetto del Territorio non ha concesso alcun accesso agli atti. Uno sviamento della realtà bello e buono.

128

Senza qui dilungarsi oltre in ordine alle questioni denunciate dalla scrivente sul conflitto d'interessi della Petronelli o sul limite della strumentalità e funzionalità dell'accesso agli atti rispetto al munus publicum dei consiglieri comunali, si avverte il dovere di sottolineare che la comunicazione illegittima è stata attestata dal Responsabile del Servizio del Territorio del Comune di Modugno come un atto addirittura doveroso. Doveroso come la denuncia/querela che la stessa Petronelli ha sporto sulla ormai nota "relazione Ficarella". Un fatto di rilievo penale quello della divulgazione anche a giudizio del Responsabile del Servizio Assetto del Territorio, tanto da denunciare Gaetano Ficarella, che ha redatto illegittimamente e con falsità la relazione tecnica, dando inizio ad una procedura che è stata conclusa dalla stessa Petronelli altrettanto illegittimamente in danno alla scrivente. A sostegno di quanto illustrato si ritiene utile chiarire che il documento interno fuoriuscito dal Servizio Assetto del Territorio era posto sotto la vigilanza della Petronelli in qualità di responsabile del predetto Servizio, come denunciato dalla scrivente sulla diffusione illegittima al pubblico della "relazione Ficarella". Diffusione avvenuta anzitutto con l'interrogazione dei consiglieri Cramarossa e Del Zotti. Inoltre si ritiene utile segnalare che la Responsabile del Servizio Assetto del Territorio ha ritenuto valido un atto illegittimo compiuto dall'istruttore Gaetano Ficarella, denunciando poi il predetto per la "fuga di notizie". Ficarella, che all'epoca era istruttore amministrativo, ha ricevuto infatti incarico dal Responsabile del Servizio di limitarsi alla ricerca agli atti d'ufficio di eventuali titoli abilitanti, non potendo disporre come ha illegittimamente fatto in totale autonomia e responsabilità il sopralluogo esterno del fondo agricolo per il 10/3/2017 alle ore 10. Un sopralluogo cui il Servizio Assetto del Territorio si era obbligato, ma mai effettuato, al quale la scrivente non avrebbe tardato a fornire il proprio consenso, come più volte espresso durante l'estraneo procedimento amministrativo della Scia, messo in connessione dalla Petronelli con la viziatissima "relazione Ficarella", legandone atti e destino.

3
P. Petronelli

D) Si segnala e si denuncia che ad oggi la scrivente può ancora tranquillamente consultare la "relazione Ficarella" su internet ed avere così visione anche delle foto allegate, che rese disponibili a tutti non sono state fornite e non sono nemmeno state fatte visionare nel parziale riscontro fornito dal Responsabile del Servizio Assetto del Territorio, Rosalisa Petronelli, alla richiesta di accesso agli atti avanzato dalla scrivente. La "relazione Ficarella" è inoltre ancora consultabile sul post Facebook del Consigliere comunale di Modugno Fabrizio Cramarossa, tramite i link del servizio Google Drive (spazio online per archiviare e condividere file) creati dall'ufficiale della Guardia di finanza, Gaetano Amatulli, sul "Quotidiano Italiano" (testata giornalistica iscritta al Tribunale di Bari Num. R.G. 2561/2011 Num. Reg. Stampa 31) grazie agli articoli scritti del giornalista e direttore responsabile Antonio Loconte, e sul giornale "Bari Sud Ovest" (Tribunale di Bari Num. R.G. 1170/2011 Num. Reg. Stampa 19 del 22/04/2011) grazie agli articoli del giornalista e direttore responsabile Giuseppe Oro. 129

E) Si segnala sulla continua ed incontrollata diffusione dal Servizio Assetto del Territorio di atti interni un documento (ALLEGATO G) pervenuto alla scrivente in forma anonima che sembra contenere la dimostrazione di una diffusione illegittima (all'esterno) della nota interna d'improcedibilità sulla Scia 201/2017 da parte del Responsabile del Servizio Assetto del Territorio, Rosalisa Petronelli, con una mail indirizzata anche al segretario generale del Comune di Modugno, Monica Calzetta.

E) Si segnala infine che la scrivente ha presentato ricorso al Tar Puglia impugnando gli atti amministrativi del Comune di Modugno citati nella presente e precedente denuncia/querela, compresa l'illegittima ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. 07/2017.

*** **

Tanto premesso, si chiede alla Procura della Repubblica di Bari di procedere per il reato di cui agli Articoli 323 c.p. (Abuso d'Ufficio), 479 c.p. (Falsità ideologica del pubblico ufficiale in atti pubblici), 326 c.p. (rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio), 340 c.p. (Interruzione di ufficio o servizio pubblico) e degli artt. 167 e segg. D. Lgs. n. 196/2003 (Diffusione e pubblicazione illegittima di atti interni agli Uffici) nei confronti del Responsabile del Servizio Assetto del Territorio, Rosalisa Petronelli, del Segretario Generale del Comune di Modugno, Monica Calzetta, e del Responsabile del procedimento, Gaetano Ficarella, oltre che dell'autore/i di tutte le condotte delittuose che la S.V. ravviserà nel fatto esposto. La sottoscritta chiede che la S.V. voglia disporre in via d'urgenza il sequestro della relazione n. 10108 del 23/02/2017 agli atti dell'Ufficio Assetto del Territorio del Comune di Modugno ed il sequestro preventivo e parziale (cfr. Cass. SS. UU. 29.01.2015) del sito internet del "Quotidiano Italiano" (cfr. Cass. SS. UU. 29.01.2015), con riferimento agli articoli ed ai documenti pubblicati in data 27/07/2017 e 3/8/2017, e di quelli sul sito di "Bari Sud Ovest".

for. R. Calzetta

Con il presente esposto la sottoscritta formula inoltre denuncia-querela, sempre in relazione ai fatti descritti, nell'ipotesi in cui dagli accertamenti svolti emergano (come la sottoscritta ritiene che emergano abbondantemente) reati per i quali la legge richiede la procedibilità a querela.

La sottoscritta si riserva di costituirsi parte civile per il risarcimento dei danni subiti. Chiede di essere avvisata, ai sensi dell'art. 406 c.p.p., nel caso in cui il Pubblico Ministero avanzi formale richiesta di proroga delle indagini e nel caso in cui, ai sensi dell'art. 408 c.p.p., presenti richiesta di archiviazione.

130

La sottoscritta chiede infine all'ill.mo Sig. Procuratore d'intervenire tempestivamente e di riunire le due denunce/querelle presentate, dichiarando la sua disponibilità ad essere sentita dal Pm quanto prima per rispondere ad ogni domanda e precisate, se ritenuto necessario o solo utile, la presente denuncia.

Con osservanza.

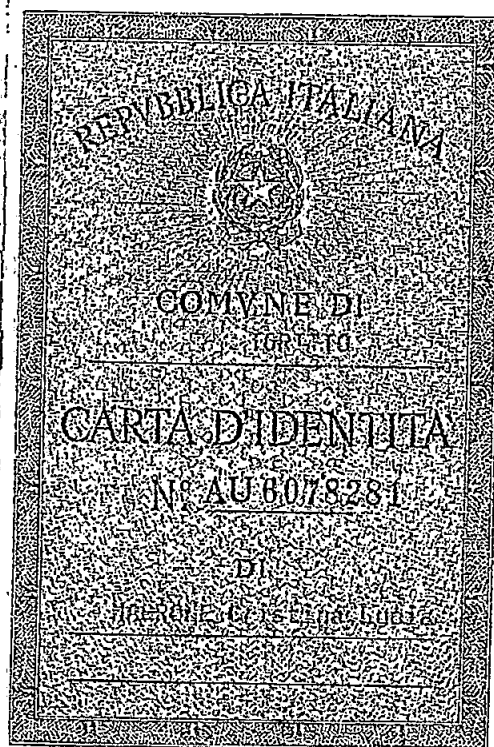
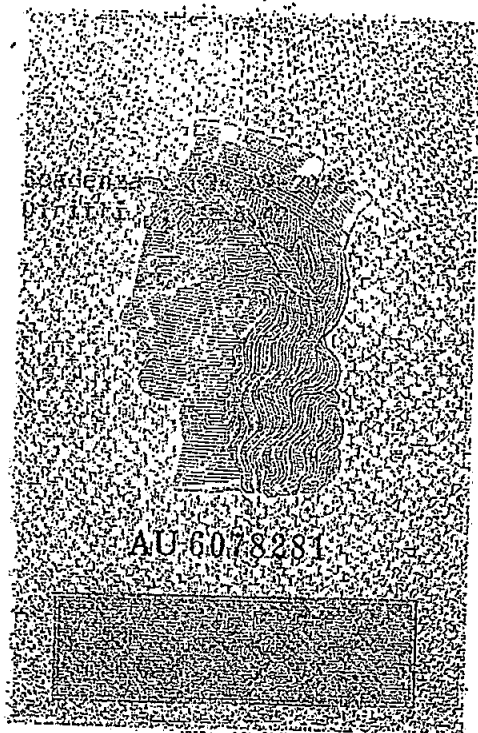
Modugno 23/02/2018

Cristina Lucia Magrone Cristina Lucia Magrone

ALLEGATI:

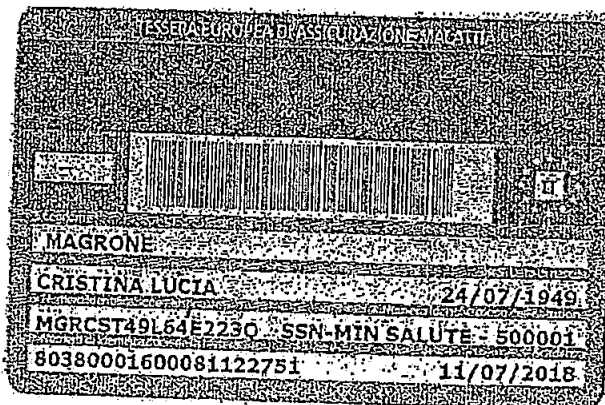
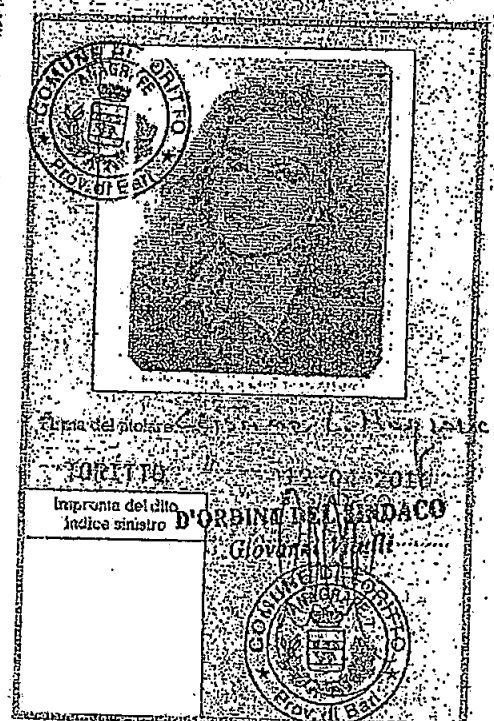
- A) Comunicazione di improcedibilità;
- B) Relazione tecnica a riscontro e confutazione della Comunicazione di improcedibilità;
- C) Determinazione di insussistenza conflitto d'interessi Responsabile Servizio Assetto del Territorio;
- D) Richiesta, istanza e note su conflitto d'interesse Responsabile Servizio Assetto del Territorio;
- E) Riscontro Assetto del Territorio a note della Regione Puglia e della Soprintendenza;
- F) Riscontro Assetto del Territorio sulla comunicazione ai consiglieri Pd Cramarossa-Del Zotti;
- G) Documento.

H. 05
H. 05



131

Cognome: MAGRONE
Nome: Cristina Lucia
nato il: 24-07-1949
(all'età di 202 anni, 1 mese, 4 giorni, 1949-)
a: BRUNO APPULA
Cittadinanza: Italiana
Residenza: TORLITO (BA)
Via: (cognome) 15
Stato civile: STATO LIBERO
Professione: Pensionata
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
Statura: 170
Capelli: Biondi
Occhi: Verdi
Segni particolari:





CITTÀ DI MODUGNO

Città Metropolitana di Bari

SERVIZIO 4 - ASSETTO DEL TERRITORIO

Via Rossini n° 49 - 70026 Modugno tel. 080.5865396 - fax 080.5865343
assetto.deltterritorio.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

Prot. n. 53961 del 16/10/2017

Alla Sig.ra MAGRONE CRISTINA LUCIA

PEC: cristinamagrone@pec.it

E, p.c.

Al Comando di Polizia

Municipale

SEDE

Oggetto: Prot. 0021838 del 27/04/2017, SCIA n. 201/2017, tardiva - in sanatoria - (ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, comma 1 lettera "C" di cui all'art. 3 comma 1 lettera "D", all'art. 6/bis comma 5 ed art. 36 del T.U.E. - D.P.R. n. 380/2001 del 6 giugno 2001 e ss.mm.ii.) a nome della Sig.ra MAGRONE CRISTINA LUCIA.

COMUNICAZIONE DI IMPROCEDIBILITA' - ex art. 2 - comma 1 - L. 241/90 e s.m.i..

Vista la SCIA n. 201/2017, Prot. 0021838 del 27/04/2017, presentata ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, comma 1 lettera "C" di cui all'art. 3 comma 1 lettera "D", all'art. 6/bis comma 5 ed art. 36 del T.U.E. - D.P.R. n. 380/2001 del 6 giugno 2001 e ss.mm.ii., inerente la regolarizzazione urbanistica relativa all'intervento di ristrutturazione edilizia dell'immobile urbano-rurale e rupestre ubicato in territorio di Modugno (BA) in Contrada "Sottosomma" sulla vecchia Strada Vicinale Balsignano - consistente in: fedele ricostruzione parziale dell'antico insediamento rurale/rupestre in conci di pietra calcarea adibito a ricovero e stazionamento di persone, animali e attrezzi agricoli - nel N.C.E.U. - Agenzia delle Entrate - Ufficio del Territorio della Provincia di Bari - Servizi Catastali - la U.I.U. è riportata, a cavallo fra le particelle contigue n. 1077 e n. 1079, come segue: foglio n. 28 - ptc. N. 1078 - sub. 1, di proprietà della Sig.ra MAGRONE CRISTINA LUCIA.

Dato Atto che la stessa ha ad oggetto, più specificatamente:

"Ricostruzione parziale di un originario, antico insediamento rurale/rupestre costituito:

- A) - un primo trullo (grande trullo) della superficie utile netta interna di circa mq. 13,20 (max=ml. 4,75 - Hmin=ml. 2,30) ab origine adibito a ricovero di persone in caso di pioggia o anche per brevi e/o lunghi periodi di riposo giornaliero e anche notturno nel periodo di pascolo del gregge;
- B) - una adiacente area cortili zia/ovile attualmente a cielo aperto, della superficie utile netta di circa mq. 26,00; ab origine, sicuramente coperta con struttura leggera (travi in legno con copertura in tavolato e/o stuoie/teli), per consentire la sosta, riparo e mungitura delle pecore al pascolo e successiva produzione di formaggio e ricotta;

C) – un secondo trullo (piccolo trullo accessorio, adiacente all'area cortili zia/ovile) della superficie utile netta interna di circa mq. 5,20 ($H_{max}=ml. 4,10 - H_{min}=ml. 2,15$) ab origine adibito a deposito attrezzi agricoli e masserizie"

D) – area a portico fra l'area cortili zia/ovile e secondo trullo, attualmente a cielo aperto, della superficie utile netta di circa mq. 10,50; ab origine sicuramente coperta con struttura leggera (travi in legno con copertura in tavolato e/o stuoie/teli), per consentire l'accesso al coperto sia all'area cortili zia/ovile che al secondo trullo (piccolo trullo accessorio).

Dell'originario antico insediamento (come affermato dalla Committente/Proprietà) soltanto il "Grande Trullo" di cui al precedente Punto A) è arrivato sino ai nostri giorni. Infatti – rimasto integro nella sua reale/attuale consistenza e caratteristiche tecnico-strutturali – sarebbe stato sottoposto soltanto ad "Ordinaria manutenzione", consistente nella totale, radicale pulizia e sanificazione";

Letta la relazione tecnica a firma dell'Arch. Giuseppe Rocco Losole, agli atti prot. 21838 del 27/04/2017, in cui si rileva che: "Le dimensioni piano-altimetriche e volumetriche del "Piccolo Trullo" ricostruito, sarebbero state determinate in base: alla giacitura dell'esistente piano di fondazione; alle caratteristiche tecnico-strutturali del "Grande Trullo" e di altri "Trulli" simili presenti in zona";

Richiamati gli atti del procedimento amministrativo, in particolare:

1. la richiesta di integrazioni prot. 34093 del 29/06/2017;
2. la documentazione integrativa acquisita al protocollo comunale al n. 39878 del 27/07/2017, in riscontro alla nota prot. 34093 del 29/06/2017, comprensiva di:
 - a. Attestazione a firma del proprietario circa la databilità dell'intervento realizzato;
 - b. Relazione descrittiva e illustrativa dell'insediamento rurale/rupestre inerente la "preesistente consistenza" rapportata allo stato di fatto ed ai riscontri fotografici;
 - c. Relazione ed istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167 e art. 181 del D.Lgs. 42/2004;
3. la ulteriore documentazione integrativa, pervenuta a mezzo pec in data 04/08/2017, acquisita al protocollo comunale al n. 41640 del 07/08/2017, con la quale si inoltra, anticipatamente, il certificato di idoneità statica, trasmesso successivamente, in originale, in data 07/08/2017 ed acquisito al protocollo comunale al n. 41565;
4. l'assegnazione della pratica al nuovo responsabile del procedimento del 08/08/2017 a causa del collocamento in aspettativa del precedente responsabile del procedimento;
5. la richiesta di integrazioni prot. 45572 del 04/09/2017;
6. la documentazione integrativa pervenuta a mezzo pec in data 15/09/2017 e acquisita al protocollo comunale al n. 48664 del 18/09/2017, comprensiva di:
 - a. relazione di riscontro a firma della sig.ra Magrone e dell'Arch. Losole;
 - b. Relazione trullo piccolo e relativo allegato;
 - c. Relazione area atrio.

Rilevato che con la nota prot. 34093 del 29/06/2017 questo ufficio comunicava quanto segue: "Considerato che l'intervento è classificato ai sensi dell'art. 3 c. 1 lettera D del DPR 380/01 s.m.i. che si riporta di seguito: d) ... omissis ... Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente; Al fine del prosieguo dell'iter istruttorio è necessario che sia trasmesso quanto segue:



- attestazione a firma del proprietario circa la databilità dell'intervento realizzato senza titolo e/o documentazione dimostrativa;
- documentazione scritto e/o fotografica necessaria ad accertare in base a riscontri documentali ed elementi certi la preesistente consistenza, dal momento che agli atti di questo ufficio non risulta alcun titolo edilizio che dimostri lo stato dei luoghi (art. 3 c. 1 lettera d del DPR 380/01 s.m.i.)
- documentazione scritta grafica necessaria al fine di poter trasmettere l'istanza per il relativo parere di competenza all'Ufficio Paesaggio della Regione Puglia trattandosi di zona soggetta a vincolo paesaggistico diretto e vincolo relativo alla Lama Sinata;
- adempimenti in materia antisismica (art. 93 - 94 del DPR 380/01 s.m.i.);
- ... omissis ... "

Letta la documentazione integrativa acquisita al protocollo comunale al n. 39878 del 27/07/2017, ed in particolare

1. La dichiarazione sostitutiva di notorietà con la quale la Sig.ra Magrone Cristina Lucia ha dichiarato: "... che il "corpo A - Trullo grande" (non oggetto di sanatoria) della superficie utile netta di 13,20 metri quadrati è arrivato fino ai giorni nostri in maniera integra rispetto alla forma, alla consistenza e alle caratteristiche tecnico strutturali. Il fabbricato rurale insistente sul terreno agricolo è stato edificato prima dell'entrata in vigore della Legge Urbanistica del 17 agosto 1942 e prima dell'entrata in vigore della Legge Ponte del 1° settembre 1967. All'immobile sopra descritto non sono state apportate successivamente modifiche per le quali fossero richiesti concessione, licenza edilizia o ulteriori titoli abilitativi edilizi. Che il "corpo B - Corte-Area cortilizia" della superficie utile netta di 26,00 metri quadri, il "Corpo C - Trullo piccolo" della superficie utile netta di 5,20 metri quadri ed il "Corpo D - Pergola - Area a portico" della superficie utile netta di 10,50 metri quadri sono stati edificati prima dell'entrata in vigore della Legge Urbanistica del 17 agosto 1942 e prima dell'entrata in vigore della Legge Ponte del 1° settembre 1967. Ai corpi (B, C e D) sopra descritti sono state apportate successivamente modifiche, da marzo 2005 ad aprile 2011, con la ricostruzione, in elevazione sulle strutture murarie di fondazione in conci di pietra calcarea squadrate ed assestati a secco ed a incastro, con la stessa volumetria preesistente e con gli stessi contenuti e peculiarità tecnico-strutturali sulla base di dimensioni plano-altimetriche e volumetriche determinate dalla giacitura dell'esistente piano di fondazione, dalle caratteristiche tecnico-strutturali del corpo A- Trullo grande (integro rispetto alla forma, alla consistenza e alle caratteristiche tecnico strutturali) e di altri trulli presenti nella zona...";
2. la relazione descrittiva e illustrativa in cui l'Architetto Giuseppe Rocco Losòle evidenzia che: "il corpo B - Corte - Area cortilizia della superficie utile netta di 26,00 metri quadri, il Corpo C- Trullo piccolo della superficie utile netta di 5,20 metri quadri ed il corpo D -Pergola - Area a portico della superficie utile netta di 10,50 metri quadri sono stati edificati prima dell'entrata in vigore della Legge Urbanistica del 17 agosto 1942 e prima dell'entrata in vigore della Legge Ponte del 1° settembre 1957. Ai corpi (B, C e D) sopra descritti sono state apportate successivamente modifiche, dal 2005 al 2011, con la ricostruzione in elevazione sulle strutture murarie di fondazione in conci di pietra calcarea squadrate ed assestati a secco ed a incastro. La ristrutturazione con la volumetria preesistente e con gli stessi contenuti e peculiarità tecnico-strutturali è avvenuta sulla base di dimensioni plano-altimetriche e volumetriche determinate dalla giacitura dell'esistente piano di fondazione, dalle caratteristiche tecnico-strutturali del corpo A - Trullo grande (integro rispetto alla forma, alla consistenza e alle caratteristiche tecnico strutturali) e altri trulli presenti nella zona ... omissis ... La ristrutturazione con la stessa volumetria preesistente e con gli stessi contenuti peculiarità tecnico-strutturali del "Corpo C - trullo piccolo", ripristinato e

recuperato rigorosamente in conci di pietra posati a secco ed incastrati secondo l'antica tradizione, è stata possibile grazie ad alcuni elementi fondamentali e chiaramente leggibili quali le tracce sul terreno e sulla proprietà nel corso degli anni";

Visti altresì l'atto di vendita del 20/09/1979, rep. 12105, e l'atto di compravendita del 19/04/2002, rep. 158,933 - racc. 8.127, con i quali la Sig.ra Magrone Cristina Lucia ha acquistato i fondi rustici su cui insistono gli immobili oggetto di sanatoria, immobili che, tuttavia, non sono menzionati negli atti di vendita né sono rappresentati sull'estratto di mappa catastale allegato all'atto del 19/04/2002;

Richiamata la nota comunale prot. 45572 del 04/09/2017 con la quale, visto il Parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. 10911 del 24/12/2015 è stato assegnato l'ulteriore termine di 10 giorni per produrre documentazione probatoria che dimostri in modo incontrovertibile ed oggettivo le dimensioni planimetriche e volumetriche e le caratteristiche degli immobili preesistenti oggetto di intervento;

Richiamato:

1. l'art. 3 comma 1, lett. D del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., il quale recita: " Interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio; l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente";
2. integralmente, condividendone presupposti e conclusioni, il parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. 10911 del 24/12/2015, espresso a seguito della richiesta formulata dalla Regione Lazio in merito all'esatta interpretazione cui attenersi per gli interventi di ripristino di un edificio alla luce delle modifiche all'art. 3, comma 1 lett. d), del D.P.R. n. 380/2001 ad opera del D.L. n. 69/2013, convertito dalla legge n. 98/2013, con il quale è stato chiarito che: " ... la preesistente consistenza è rappresentata dalla presenza dei connotati essenziali di un edificio (pareti, solai e tetto), ovvero è dimostrabile tramite apposita documentazione storica e verifica dimensionale in sito; in caso contrario di insussistenza di tale requisito non sarà possibile applicare l'art. 3 comma 1 lett. d) del DPR n. 380/2001, e l'intervento edilizio su "ruderi" dovrà essere considerato di nuova costruzione... omissis ... Per gli edifici più antichi, soccorre ogni altro documento utile a descrivere la situazione edilizia. La ricostruzione della volumetria, deve essere "tecnicamente verificabile (in quanto fondata su parametri oggettivi) e non impraticabile" (Consiglio di Stato sent. N. 5791/04)";

135



Considerato che la sig.ra Cristina Lucia Magrone, al fine della dimostrazione dei requisiti di cui all'art. 3 comma d) del DPR 380/2001, ha trasmesso a questo ufficio, sia con la prima documentazione integrativa che con la seconda, i seguenti documenti:

1. foto aeree fornite dall'Istituto Geografico Militare, dalle quali non è possibile evincere in maniera oggettiva e dimensionalmente certa l'esistenza e l'entità dell'immobile oltre che gli altri elementi architettonici ricostruiti;
2. relazione descrittiva e illustrativa dell'insediamento rurale/rupestre inerente la "preesistenza della consistenza" rapportata allo stato di fatto ed ai riscontri fotografici, nella quale la seguente affermazione *"la ristrutturazione con la stessa volumetria preesistente e con gli stessi contenuti peculiarità tecnico-strutturali è avvenuta sulla base di dimensioni piano-altimetriche e volumetriche determinate dalla giacitura dell'esistente piano di fondazione, dalle caratteristiche tecnico-strutturali del corpo A - Trullo grande e di altri trulli presenti nella zona"* non può essere ritenuta elemento determinante riferito alla esatta preesistente consistenza dell'immobile in quanto tale consistenza avrebbe dovuto essere unicamente *"rappresentata dalla presenza dei connotati essenziali di un edificio (pareti, solai e tetto), ovvero (...) dimostrabile tramite apposita documentazione storica e verifica dimensionale in sito"*, come rimarcato nel richiamato parere;
3. elaborato 5 - Descrizione progettuale e compatibilità paesaggistica, nel quale l'Ing. Simone Lucia Annunziata,
 - a. nel paragrafo relativo alla descrizione progettuale - par. 5.2.1. Caratteristiche tipologiche dell'intervento, nell'affermare che *"... omissis ... lo stato di abbandono da svariati anni aveva provocato implodere del trullo piccolo e delle mura della corte esterna con il conseguente allontanamento delle pietre per svariati utilizzi all'interno della proprietà, motivo per il quale nelle foto satellitari non di antica fotogrammetria non si rileva chiaramente la linea delle forme dei corpi in pietra a secco, a causa degrado dovuto all'azione degli agenti atmosferici, l'accumulo di depositi incoerenti e la presenza diffusa di microrganismi vegetali, forme e perimetri chiaramente desumibili dalle rilevazioni aeree certificate dei primi anni 40 - 50"*, di fatto, conferma l'impossibilità oggettiva di ritrovare i connotati essenziali di un edificio (pareti, solai e tetto) che consentano in maniera oggettivamente verificabile di determinare la consistenza volumetrica dell'immobile ristrutturato;
 - b. nel paragrafo relativo alla descrizione progettuale - par. 5.2.2 Interventi puntuali, si afferma che
 - i. *"... omissis ... nello specifico si è cercato di: ... omissis ... eliminare tutte le superfetazioni che ne hanno alterato l'identità originaria"*; di fatto non si comprende a quale superfetazione ci si riferisca posto che l'immobile non è percepibile nella sua consistenza precedente né è possibile evincerne l'identità originaria (foto storiche, ecc);
 - ii. *"... omissis ... nello specifico si è cercato di: ... omissis ... adeguare i manufatti dal punto di vista tecnologici"*; in merito vi è una contraddizione con la precedente dichiarazione di cui allo stesso paragrafo nella quale si afferma che *"non sono presenti servizi igienici, non vi è allaccio alla fornitura di acqua, non è previsto lo smaltimento dei reflui civili mediante fossa biologica di tipo IMHOFF e sistema disperdente costituito da trincea drenante"*.
4. Elaborato 7 - Schede, nel quale l'Ing. Simone Lucia Annunziata, fornisce affermazioni contrastanti con quanto dichiarato nell'elaborato 5 - Descrizione progettuale e compatibilità paesaggistica con particolare riferimento agli allacci idrici.

Letta la nota e i relativi allegati inviati a mezzo pec in data 15/09/2017 ed acquisiti al protocollo comunale al n. 48656 del 18/09/2017, con cui la sig.ra Cristina Lucia Magrone ha svolto argomentazioni riferite alla verifica della consistenza dell'immobile in questione, di seguito riportate:

1. *"l'aver richiamato integralmente, da parte dell'istruttore tecnico e del responsabile del servizio, il parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. 10911 del 24/12/2015 non esime i predetti dal dover valutare ed esprimersi su elementi dotati di sufficiente consistenza, di fronte ai quali spetta al Servizio Assetto del Territorio offrire una prova contraria o analogo e contrario elemento di prova";* sul punto deve osservarsi che non incombe certo sulla p.A. l'onere della prova contraria in relazione a circostanze di fatto che risultano assolutamente indimostrate, e che avrebbero dovuto essere riferite alla consistenza del preesistente immobile e alla relativa sagoma, presupposti ineludibili per l'applicazione della norma in questione. Né risulta conferente il richiamato precedente del TAR Piemonte-Torino del 2013, che è stato reso in fattispecie di immobile esistente la cui datazione (quasi centenaria e antecedente l'entrata in vigore della l. n. 765/1967) è stata dimostrata dalle parti private con riferimento alla tipologia di materiale utilizzato, senza che il Comune avesse preso posizione sul punto; infatti, nella specie non vi è un immobile sul quale effettuare tali indagini e comunque gli elementi offerti dalla S.V. ad asserita prova della preesistenza di un immobile e della relativa consistenza e sagoma in realtà non dimostrano la presenza dei connotati essenziali di un edificio né fondano su apposita documentazione storica e verifica dimensionale in sito. Con la ulteriore conseguenza che difetta il presupposto principale per l'applicazione della norma introdotta con l. n. 98/2013, posto che la prospettazione offerta dalla sig.ra Magrone non fonda sulla prova di elementi certi in grado di confermare lo stato attuale, limitandosi a ricostruzioni in linea teorica basate su somiglianza a tipi edilizi e/o valutazioni strutturali che non accertano con assoluta inconfutabilità la consistenza del preesistente immobile e/o delle murature dell'area cortilizia, dal momento che l'aver dimostrato la presenza nei due manufatti (trullo grande e trullo piccolo) di conci della stessa età non equivale ad averne dimostrato l'originaria consistenza degli stessi immobili;
2. *l'altezza dell'area cortilizia è stata desunta con riferimento "alla dimensione della porta storica", ulteriore elemento di natura non oggettiva, ma basato su calcoli presuntivi riferiti a tipologia costruttive analoghe che non risponde allo spirito della norma ed al dovere di certezza oggettiva della prova del manufatto esistente e della sua esatta consistenza, così come richiesto;*
3. *"... sulla consistenza, a riscontro che la "preesistente" corrisponde all'attuale "stato di fatto", si sono valutati i materiali utilizzati, i particolari costruttivi e sulla base delle relazioni tecniche e specialistiche... si è attestato che "le soluzioni murarie di fondazione del trullo piccolo sono contermini temporalmente a quanto presente nel Trullo grande e certamente risalenti a ben prima il 1967". Soluzioni murarie di fondazione, con la corrispondenza tra lo "stato di fatto" e lo "stato preesistente", sulle quali è avvenuta la ricostruzione che rispecchia fedelmente l'involuppo originario dello storico trullo piccolo, tenendo ben presente ; quanto a dimensioni e volume, che i connotati essenziali della struttura in conci di pietra, l'involuppo a sezione costante verso l'alto, l'altezza ed il profilo del cono sono necessariamente legate alle soluzioni murarie di fondazione che determinano, sotto il profilo fisico/matematico ed architettonico/sostanziale la storica e l'attuale consistenza... allo stesso modo le dimensioni plano-altimetriche e volumetriche delle mura ricostruite dell'Atrio-Area cortilizia sono state determinate in base alla giacitura dello storico e preesistente piano di fondazione ed al primo "corso" della mura di fondazione. Elementi certi che hanno consentito una fedele ricostruzione dell'antico atrio,*

storicamente adibito ad ovile-stalla oltre che a ricovero e stazionamento di persone ed attrezzi agricoli"; sono state compiute delle indagini tecniche diagnostiche sulla composizione materica degli elementi lapidei preesistenti al piede basamentale delle soluzioni murarie portanti verticali del trullo piccolo in raffronto con quanto ubicato sul trullo grande... Il trullo piccolo, parte storica dell'immobile urbano-rurale e rupestre, di 5,20 metri quadrati è stato edificato prima dell'entrata in vigore della Legge Urbanistica del 17 agosto 1942 e prima dell'entrata in vigore della Legge Ponte del 1° settembre 1967. Al corpo sopra descritto sono state apportate successivamente modifiche, dal 2005 al 2011, consistenti in interventi di ricucitura e/o ricostruzione di soluzioni murarie sulle strutture fondali preesistenti della medesima tipologia e natura materica costruttiva"... "...Le dimensioni plano-altimetriche e volumetriche delle mura ricostruite sono state determinate in base alla giacitura dell'esistente piano di fondazione ed al primo "corso" della mura di fondazione... Quanto all'altezza delle mura, giova qui specificare, che nell'elevazione è stata decisiva la larghezza del "paramento murario" e del "riempimento" della parte storica delle mura e che si è avuto riguardo anche alle caratteristiche tecnico-strutturali del "Grande Trullo"..."; a tal riguardo, la ricostruzione sulla consistenza delle preesistenze, effettuata sulla base di indagini di diagnostica sui campioni di pietra posti sul corpo di fabbrica denominato "Trullo grande" e sulle fondazioni del "Trullo piccolo" non fornisce dati certi e inequivocabili sulla effettiva preesistenza della parte in elevazione del "Trullo piccolo". L'asserita conferma della medesima esecuzione operativa non implica necessariamente la contemporaneità della realizzazione del trullo piccolo rispetto a quella del trullo grande. Le conoscenze geometriche e le tecniche tradizionali che costituiscono la stereotomia sono state tramandate per secoli tra le maestranze locali, pertanto l'asserita medesima esecuzione operativa non può implicare la medesima maestranza.

Inoltre, si rimarca che il certificato di idoneità statica prodotto in seguito alla richiesta di adempimenti in materia antisismica ai sensi dell'art. 93 e 94 del DPR 380/2001 (nota comunale prot. 34093 del 29/06/2017) non può essere considerato esaustivo rispetto alla richiesta. Infatti, trattandosi di un intervento in sanatoria che ha previsto la ricostruzione della parte denominata "Trullo piccolo" (come affermato anche nella stessa integrazione del 15/09/2017) è necessaria regolare denuncia ai sensi degli artt. 93 e 94 del D.P.R. 06/06/2011 n.380/01 e s.m.i., come tra l'altro chiarito al punto 4) della circolare esplicativa AOO_064_06/07/2010-0063622 dell' Area politiche per l'ambiente, le Reti e la qualità urbana - Servizio Lavori Pubblici: "In caso di progetti in sanatoria in tutte le 4 zone sismiche, a conclusione della procedura descritta agli artt. 98, comma 3, e 100, si applica il regime autorizzativo di cui all'art. 94 del citato D.P.R. che prevede l'esame preventivo dei contenuti tecnici, verificando che gli stessi siano conformi alle N.T.C. vigenti al momento dell'abuso edilizio. Effettuato tale controllo con esito positivo, gli Uffici Tecnici Provinciali preposti rilasceranno, per il tramite dell'Ufficio comunale competente per territorio, ovvero dello Sportello Unico, ove costituito, l'atto autorizzativo che sarà trasmesso al committente dell'attività."

Considerato che

- a) la Corte di Cassazione ha sancito che la verifica possa essere oggettivamente desunta da apposita documentazione probatoria;
- b) il Consiglio di Stato con sentenza n. 3221/2013 ha stabilito che devono intendersi per componenti essenziali di un edificio: "i muri perimetrali, le strutture orizzontali, la copertura";
- c) con sentenza 15 marzo 2016, n. 1025 il Consiglio di Stato, ha ricordato che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, la ricostruzione dei ruderi va considerata (quando la parte dell'opera muraria ancora esistente non consente la sicura

individuazione dei connotati essenziali del manufatto originario) realizzazione di una nuova costruzione, in quanto tale non equiparabile alla ristrutturazione edilizia (confermando il risalente orientamento della giurisprudenza amministrativa incardinato nella sentenza del Consiglio di Stato, IV, 15 settembre 2006, n. 5375).

- d) L'attività di ricostruzione di ruderi è stata invece concordemente considerata, a tutti gli effetti, realizzazione di una nuova costruzione (cfr. Cass. pen. 20 febbraio 2001, n. 13982; Cons. Stato, V, 1° dicembre 1999, n. 2021). Cassazione penale, sez. III, 13 Aprile 2007, n. 15054: "... secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema - la ricostruzione del rudere costituisce sempre nuova costruzione, in quanto il concetto di ristrutturazione edilizia postula necessariamente la preesistenza di un fabbricato da ristrutturare, cioè di un organismo edilizio dotato delle murature perimetrali, strutture orizzontali e copertura. In mancanza di tali elementi strutturali non è possibile valutare l'esistenza e la consistenza dell'edificio da consolidare ed i ruderi non possono che considerarsi alla stregua di un'area non edificata [vedi Cass., Sez. 13.1.2006, Polverina; 4.2.2003, Pellegrino; 20.2.2001, Perfetti; nonché C. Stato, Sez. V: 28.5.2004, n. 3452; 15.4.2004, n. 2142; 1.12.1999, n. 2021; 4.8.1999, n. 398; 10.3.1997, n. 2401]."
- e) la Corte di Cassazione Penale con sentenza n. 32889 del 6/07/2017 ha confermato che "è possibile qualificare come ristrutturazione edilizia l'intervento di ripristino o di ricostruzione di un edificio o di parte di esso, eventualmente crollato o demolito, ... omissis ... a condizione, però, che sia possibile accertarne, in base ai riscontri documentali o altri elementi certi e verificabili e non, quindi ad apprezzamenti meramente soggettivi, la preesistente "consistenza", intesa come il complesso di tutte le caratteristiche essenziali dell'edificio (volumetria, altezza, struttura complessiva), con la conseguenza che la mancanza anche uno solo di tali elementi, necessari per la dovuta attività ricognitiva, impedisce di ritenere sussistente il requisito che la citata disposizione richiede per escludere, in ragione dell'anzidetta qualificazione, la necessità di preventivo permesso di costruire" (cassazione penale sez. 3 n. 45147 del 08/10/2015)

Dalle foto aeree e dalla documentazione prodotta, agli atti della pratica, non si evincono elementi chiari, certi ed oggettivi tali da consentire la verifica della preesistente consistenza del "trullo piccolo", del portico e dell'area cortilizia e relative dimensioni certe, così come richiesto dall'art. 3 comma 1 lettera d) del D.P.R. n. 380/2001 e meglio specificato nel richiamato parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nonché in tutta la citata giurisprudenza.

Tenuto conto degli effetti sostanziali connessi alla qualificazione dell'intervento, risulta evidente che, come statuito dalla Suprema Corte, il sistema in vigore esclude che si possa ricorrere a fonti non documentali o comunque prive dei caratteri di certezza e verificabilità, considerando altresì che l'utilizzazione del termine "consistenza" inevitabilmente include tutte le caratteristiche essenziali dell'edificio preesistente senza possibilità che la verifica possa essere rimessa ad apprezzamenti meramente soggettivi;

Tutto ciò premesso, sul presupposto che la documentazione prodotta non dimostra in modo incontrovertibile ed oggettivo le dimensioni planimetriche e volumetriche e le caratteristiche degli immobili preesistenti oggetto di intervento (vedi Corte di Cassazione, Sez. III Penale, sentenza 11/11/2015 n. 45157), e che non si evincono elementi certi ed oggettivi tali da consentire la verifica della preesistente consistenza del "trullo piccolo", del portico e dell'area cortilizia e dimensioni certe, così come richiesto dall'art. 3 comma 1 lettera d) del D.P.R. n. 380/2001 e meglio specificato nel citato parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, non rilevando, per le ragioni dianzi esposte, da intendersi qui richiamate, la documentazione prodotta dall'istante;

139



Dato atto, altresì, che:

1. la sanzione versata pari ad € 1.000,00, ai sensi dell'art. 6 bis comma 5 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., è riferita ad interventi eseguiti in assenza di comunicazione di inizio lavori asseverata anziché ad interventi eseguiti in assenza di segnalazione certificata di inizio attività;
2. per quanto riguarda gli interventi di demolizione e ricostruzione o di ripristino di edifici o parti di essi crollati o demoliti, eseguiti in zona di vincolo, devono ritenersi assoggettati a permesso di costruire ove non sia possibile accertare la preesistente volumetria delle opere (vedi Cassazione Sez. III n. 40342 del 03/06/2014, Rv. 260552 - Sez. III n. 32899 del 20/04/2017);

140

Visto il D.P.R. n. 380/01 e s.m.i. recante Disposizioni Legislative e Regolamentari in materia edilizia;

Visto l'art. 107 del DL n. 267/2000 "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Vista la nota prot. 52460 del 9/10/2017 a firma del Segretario Generale in qualità di Responsabile per la prevenzione della Corruzione;

DISPONE

L'IMPROCEDIBILITA' della Segnalazione Certificata di Inizio Attività in oggetto, - ex art. 2 - comma 1 - L. 241/90 e s.m.i.,

INVITA

il Responsabile della Polizia Locale, a porre in essere ogni idonea iniziativa, per quanto di propria competenza, finalizzata all'attuazione delle verifiche edilizie e delle connesse procedure tecnico-amministrative prescritte dalle vigenti normative in materia.

INFORMA

che, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. 241/1990, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Puglia-Bari nel termine di 60 giorni dalla notifica e, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione..

Per eventuali informazioni la S.V. potrà rivolgersi allo scrivente nella giornata di giovedì, dalle ore 11,00 alle ore 13,00, presso l'ufficio del Servizio 4 - Assetto Del Territorio - del Comune di Modugno, sito in Via Rössini n. 49, oppure previo appuntamento, il martedì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 ed il giovedì dalle ore 16,00 alle ore 17,00.

Cordiali saluti.

L'ISTRUTTORE TECNICO
Geom. Gianfranco PORCELLI

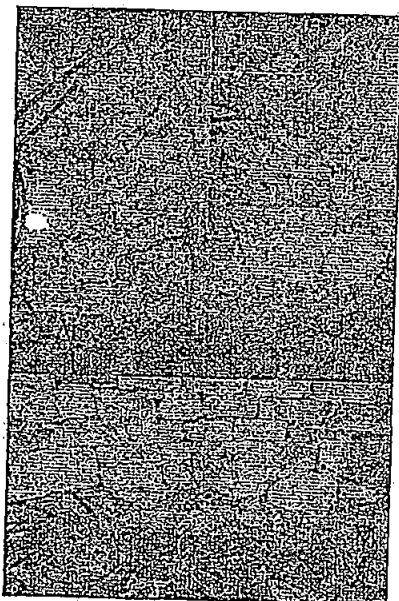


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 4
Arch. Rosalisa PETRONELLI

Al. B.

Con specifico riferimento alla comunicazione di improcedibilità inviata il 17/10/2017 dal Servizio Assetto del Territorio del Comune di Modugno con nota pec (prot. n. 53961 del 16/10/2017) ed avente ad oggetto "prot. 0021838 del 27/04/2017, SCIA n. 201/2017, tardiva - in sanatoria - (ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, comma 1 lettera "C" di cui all'art. 3 comma 1 lettera "D", all'art. 6/bis comma 5 ed art. 36 del T.U.E. - D.P.R. n. 380/2001 del 6 giugno 2001 e ss.mm.ii.) a nome della Sig.ra MAGRONE CRISTINA LUCIA. COMUNICAZIONE DI IMPROCEDIBILITA' - ex art. 2 - comma 1 - L. 241/90 e s.m.i." inerente la regolarizzazione urbanistica relativa all'intervento di ristrutturazione edilizia dell'immobile urbano-rurale e rupestre ubicato in territorio di Modugno (BA) in Contrada "Sottosomma" sulla vecchia Strada Vicinale Balsignano - consistente in fedele ricostruzione parziale dell'antico insediamento rurale/rupestre in conci di pietra calcarea adibito a ricovero e stazionamento di persone, animali e attrezzi agricoli - nel N.C.E.U. - Agenzia delle Entrate - Ufficio del Territorio della Provincia di Bari - Servizi Catastali - la U.I.U. è riportata a cavallo fra le particelle contigue n. 1077 e 1079 del foglio n. 28 - ptc. N. 1078 - sub. 1, di proprietà della Sig.ra Magrone Cristina Lucia", il sottoscritto tecnico rilevatore Arch. Giuseppe Rocco Losole, su incarico ricevuto dalla committenza, Sig.ra Cristina Lucia Magrone, sotto la consulenza scientifica del Ph.D. Ing. Colapietro Domenico, riporta le seguenti considerazioni tecniche e scientifiche di sorta.

PREMESSA - Occorre in primis osservare che al Servizio Assetto del Territorio è stata prodotta documentazione tale (certa, probante, sufficiente e non confutata) da provare in modo incontrovertibile ed oggettivo l'esistenza, le dimensioni planimetriche e volumetriche e le caratteristiche degli immobili preesistenti oggetto di intervento, a seguito di diverse verifiche dimensionali in sito, con analisi tecniche e specialistiche, realizzate dallo scrivente architetto Giuseppe Losole, dall'ingegnere Domenico Colapietro, dal geologo Francesco Bianco, dal ingegnere Lucia Simone e dal chimico dr. Giuseppe Specchia. Verifiche ed analisi poste alla base delle relazioni che sono parte integrante della Scia presentate al Servizio Assetto del Territorio che, ben guardandosi dal compiere anche un solo semplice sopralluogo o verifica dimensionale in sito, è invece arrivato ad asserire che nella Scia la fornita prova della preesistenza dell'immobile e della relativa consistenza e sagoma non fondino su apposita documentazione storica e verifica dimensionale in sito (pagina 6, punto 1 della nota di diniego - improcedibilità); verifiche invece, come anzidetto, ampiamente compiute da parte del sottoscritto, degli altri tecnici e consulenti scientifici.

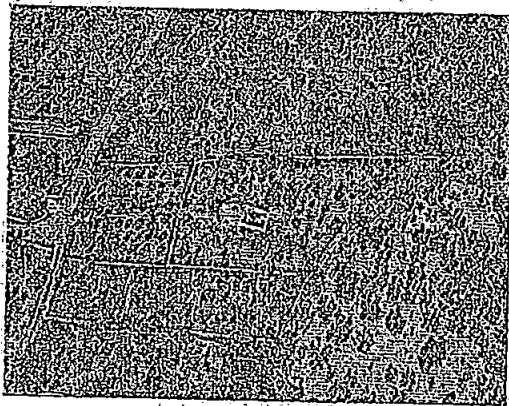


Il Servizio Assetto del Territorio ha evitato di compiere una verifica dimensionale, anche solo per confutare l'idonea attestazione di parte sullo stato legittimo del "preesistente" e dello "stato di fatto" o per visionare e prendere contezza (come già ad occhio nudo si evince dalla foto a sinistra con la diversità cromatica dei conci antichi del basamento e dei primi corsi del muro di fondazione o del cono) della distinzione netta tra soluzioni storiche esistenti ed altre oggetto di intervento secondo le finalità del recupero.

Il predetto Servizio ha addirittura ritenuto che nella specie non vi fosse un immobile sul quale effettuare indagini (pagina 5, punto 1 della nota di diniego - improcedibilità), quantomeno mal interpretando, se non peggio, quelle stesse norme, sentenze e pareri alle quali lo stesso Servizio ha fatto riferimento e che se applicate correttamente lo avrebbero obbligato ad accogliere l'istanza di sanatoria, diretta a sanare opere solo formalmente abusive poiché eseguite senza il previo rilascio del titolo, ma conformi nella sostanza alla disciplina urbanistica applicabile per l'area su cui sorgono.

La soluzione avrebbe potuto, anzi dovuto, essere diversa, in quanto il Servizio Assetto del Territorio aveva tutti gli elementi per pronunciarsi positivamente. Da un lato una documentazione certa e capace di provare come la ricostruzione sia assolutamente fedele alla preesistenza dell'immobile urbano-rurale e rupestre, essendo al cospetto di interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali oltre che dell'immutata destinazione. Dall'altro il Servizio Assetto del Territorio che, senza un sopralluogo, non ha evidenziato elementi rilevanti o tali da poter revocare (anche solo in dubbio) le conclusioni cui sono giunti i periti di parte, e che limitandosi a supposizioni ed interpretazioni è arrivato addirittura a

non ritenere certa l'esistenza dell'immobile urbano-rurale e rupestre, attestata invece dalle foto aeree storiche fornite dall'Istituto Geografico Militare, oltre che non valide le indagini tecniche e diagnostiche ed i loro esiti.



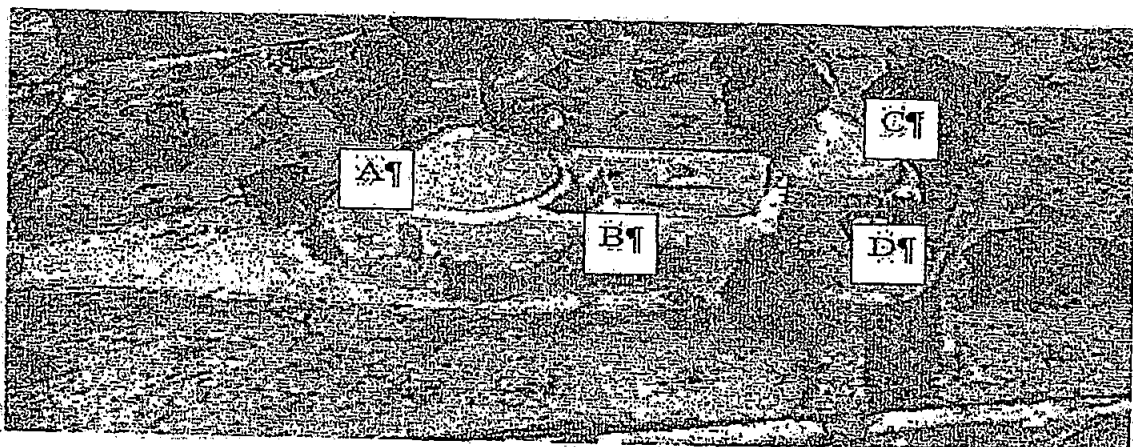
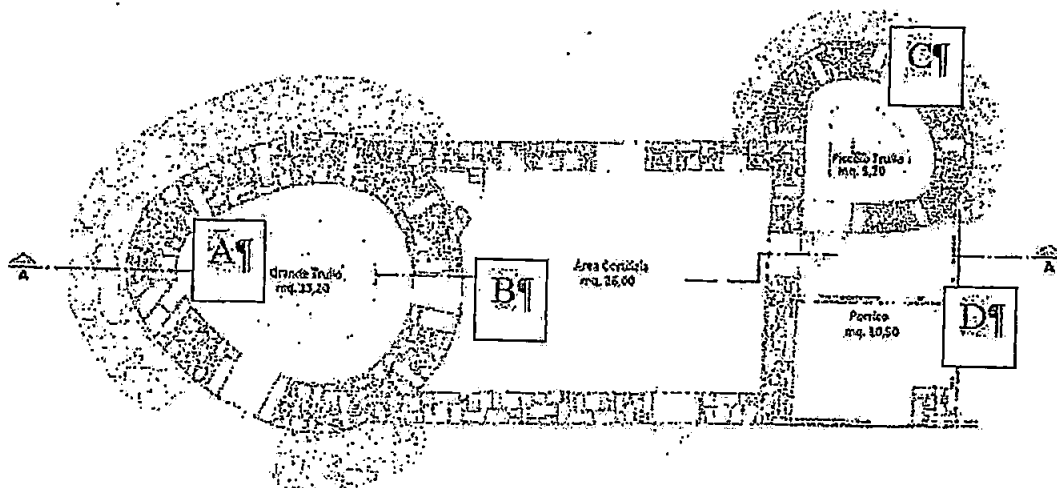
Risultanze nelle quali si attesta (in sintesi, ai fini di questa premessa) che, in base ai materiali utilizzati e ad alcuni particolari costruttivi, gli edifici in muratura risalgono a circa 80-100 anni addietro e che la preesistente consistenza corrisponde all'attuale stato di fatto; si conferma che le soluzioni murarie di fondazione del trullo piccolo sono contemporanei temporalmente a quanto presente nel trullo grande e certamente risalenti a ben prima il 1967, oltre alla medesima esecuzione operativa da parte della medesima maestranza per le parti storiche arrivate sino ai giorni nostri grazie all'opera doverosa di conservazione realizzata dalla Sig.ra Cristina Lucia Magrone.

142

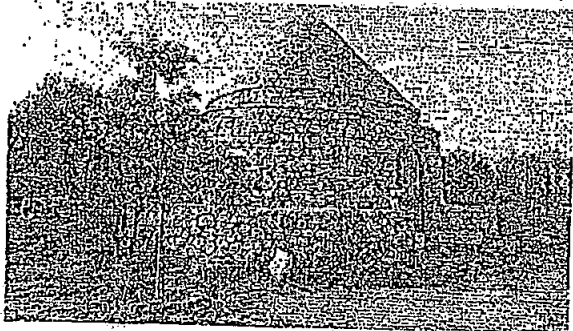
RELAZIONE DESCRITTIVA E ILLUSTRATIVA DELL'INSEDIAMENTO RURALE/RUPESTRE

L'insediamento rurale/rupestre è suddivisibile in elementi tipici d'architettura rurale costituiti da:

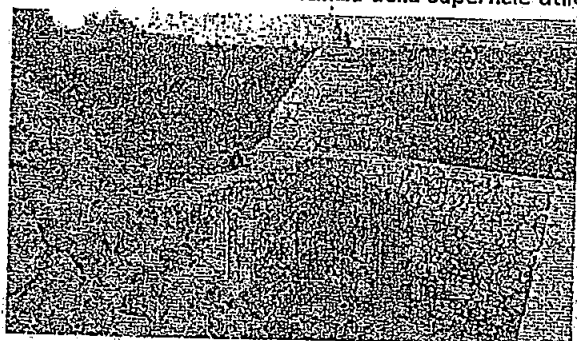
- Corpo A – Trullo grande (non oggetto di sanatoria);
- Corpo B – Corte-Area cortilizia;
- Corpo C – Trullo piccolo;
- Corpo D – Pergola-Area a portico.



Il corpo A – Trullo grande (non oggetto di sanatoria) della superficie utile netta di 13,20 metri quadri è arrivato fino ai giorni nostri in maniera integra rispetto alla forma, alla consistenza e alle caratteristiche tecnico strutturali. Il fabbricato rurale insistente sul terreno agricolo è stato edificato prima dell'entrata in vigore della Legge Urbanistica del 17 agosto 1942 e prima dell'entrata in vigore della Legge Ponte del 1° settembre 1967. All'immobile sopra descritto non sono state apportate successivamente modifiche per le quali fossero richiesti concessione, licenza edilizia o ulteriori titoli abilitativi edilizi.

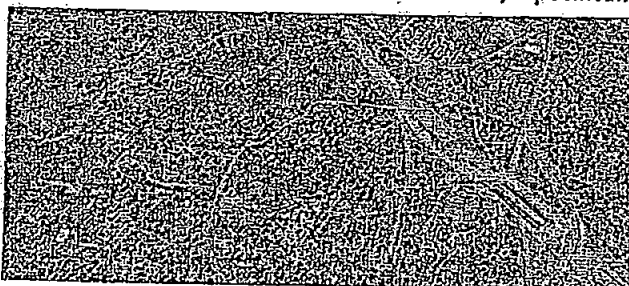


Il corpo B – Corte-Area cortilizia della superficie utile netta di 26,00 metri quadri, il Corpo C – Trullo piccolo della superficie utile netta di 5,20 metri quadri ed il corpo D – Pergola-Area a portico della superficie utile netta di 10,50 metri quadri sono stati edificati prima dell'entrata in vigore della Legge Urbanistica del 17 agosto 1942 e prima dell'entrata in vigore della Legge Ponte del 1° settembre 1967. Ai corpi (B, C e D) sopra descritti sono state apportate successivamente modifiche, dal 2005 al 2011, con la ricostruzione in elevazione sulle strutture murarie di fondazione in conci di pietra calcarea squadrati ed assestati a secco ed a incastro. La ristrutturazione con la stessa volumetria preesistente e con gli stessi contenuti e peculiarità tecnico-strutturali è avvenuta sulla base di dimensioni plano-altimetriche e volumetriche determinate dalla giacitura dell'esistente piano di fondazione e dei primi corsi del muro di fondazione, dalle caratteristiche tecnico-strutturali del corpo A – Trullo grande (integro rispetto alla forma, alla consistenza e alle caratteristiche tecnico strutturali) e di altri trulli presenti nella zona come attestato tra l'altro dalla relazione paesaggistica e dalla relazione tecnica generale - descrittiva – illustrativa che correda la Scia (ai sensi del D.P.R. n. 380/2001).



URBANISTICA E COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA – INQUADRAMENTO

Le Norme tecniche di attuazione (Nta) del Piano regolatore generale (Prg) del Comune di Modugno prescrivono all'articolo 14 "l'obbligo di conservare e mantenere recinzioni, pareti, 'lamie', 'trulli' ed ogni manufatto in pietra a secco esistente, secondo i criteri d'intervento rappresentati nelle linee guida per la tutela, il restauro e gli interventi sulle strutture in pietra a secco della Puglia previste (linee guida) nel piano paesaggistico territoriale regionale (Pptr)". Nelle linee guida Pptr per "patrimonio edilizio rurale si intendono manufatti aventi qualunque destinazione, edificati prima della riforma agraria e fondiaria in Puglia e in ogni caso realizzati prima del 1967". Le linee guida del Pptr 4.4.6 (per il recupero, la manutenzione e il riuso dell'edilizia e dei beni rurali), sancendo che "è indispensabile indagare accuratamente sulle tecniche costruttive tradizionali", specificano che "il criterio della sostenibilità dovrebbe configurarsi come il 'filtro di valutazione' del recupero e riuso e come elemento di verifica delle scelte progettuali e costruttive". Ebbene nella relazione paesaggistica redatta dall'ingegnere Lucia Simone "l'intervento realizzato risulta essere esso stesso opera di mitigazione rispetto al pregresso parzialmente crollato e depredato degli elementi costitutivi quali pietre a conci grossi spaccati rigorosamente a mano. L'impatto si ritiene nullo, in quanto gli interventi hanno riguardato la stessa area interessata dai corpi di fabbrica in pietra preesistenti, non è considerata quindi una sottrazione di suolo e molta parte dell'area libera, non è stata interessata dalla realizzazione di alcun elemento costruttivo. Non vi è quindi alterazione della percezione paesaggistica, in quanto tale effetto è conseguenza dell'introduzione sul territorio di elementi tali da generare occultamenti visivi parziali o totali o dell'alterazione dell'equilibrio percettivo del paesaggio attraverso la modifica della morfologia del paesaggio" (diffusamente antropizzato come da foto in alto).



LA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA / PREMESSA – Riveste importanza notevole sotto un profilo sistematico, la circostanza che il legislatore abbia definitivamente inquadrato nel genus della ristrutturazione edilizia la ricostruzione di edifici diruti o crollati o demoliti, purché sia possibile accertarne la pregressa consistenza, con ciò ampliando, di fatto, il concetto d'intervento ricostruttivo. A fronte della novella apportata all'art. 3, comma 1, lett. d), del DPR 380/01 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito (prot. 10911 del 24/12/2015) un parere facoltativo, non vincolante, non costitutivo d'interpretazione autentica della norma in esame. Il Servizio Assetto del Territorio del Comune di Modugno nel richiamare integralmente, condividendone presupposti e conclusioni, il predetto parere del Ministero lo ha poi applicato in modo erroneo e, con specifico riferimento alle motivazioni di improcedibilità della Scia n. 201/2017, con un'interpretazione della normativa che va censurata, avendo limitato la possibilità di ricostruzione solo ed esclusivamente alla presenza fisica di pareti, solai e tetto al momento della ristrutturazione. La volumetria può essere infatti oggettivamente desunta da apposita documentazione storica o attraverso una verifica dimensionale in sito. Il Servizio Assetto del Territorio, negando le verifiche tecniche in loco, ha addirittura ritenuto che nella specie non vi fosse un immobile sul quale effettuare indagini (pagina 5, punto 1 della nota di diniego – improcedibilità), quantomeno mal interpretando, se non peggio, quelle stesse norme, sentenze e pareri alle quali lo stesso Servizio ha fatto riferimento e che se, come detto in premessa, applicate correttamente lo avrebbero obbligato ad accogliere l'istanza di sanatoria, diretta a sanare opere solo formalmente abusive poiché eseguite senza il previo rilascio del titolo, ma conformi nella sostanza alla disciplina urbanistica applicabile per l'area su cui sorgono.

IL PARERE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 10911 – Il parere del Ministero delle Infrastrutture prot. 10911 del 24/12/2015 è stato espresso sull'intervento di ripristino di un edificio alla luce delle modifiche apportate all'art. 3, comma 1, lett. d), del DPR 380/01 dal parte del DL 69/13 (come convertito dalla L. 98/13), con la precisazione che il predetto parere è facoltativo, non vincolante, non costituendo interpretazione autentica della norma in esame. Nel parere si specifica che *"è stata novellata la lett. d) dell'art. 3 del T.U. dell'Edilizia, ricomprendendo tra gli interventi di ristrutturazione edilizia anche quelli "... volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza"*. *"Per poter far rientrare gli interventi di ripristino di edifici eventualmente crollati o demoliti nell'ambito della categoria della ristrutturazione edilizia, anziché – è detto nel parere – della nuova costruzione, è necessario però, secondo il nuovo disposto normativo, che sia possibile accertarne la preesistente consistenza, ai fini della determinazione della volumetria che il fabbricato ripristinato dovrà rispettare"*. *"Dimostrare la "preesistente consistenza" vuol dire ... dar conto – secondo il parere – della "destinazione d'uso e dell'ingombro planivolumetrico complessivo del fabbricato crollato", profilo quest'ultimo che richiede certezza in punto di murature perimetrali e di strutture orizzontali di copertura, ai fini del calcolo del volume preesistente occupato dal fabbricato. (TAR Toscana, Sez. III, sentenza 21.03.2014 n. 567)"*. *"Sulla base degli orientamenti giurisprudenziali, un rudere può essere ricostruito con Scia, ai sensi del nuovo disposto introdotto dal D.L. n.69/2013, quando è possibile individuare le murature perimetrali, le strutture orizzontali di piano e la copertura, che fisicamente delimita il volume preesistente occupato dal manufatto (Consiglio di Stato, 11 giugno 2013, n. 3221)"*. *"La norma non chiarisce – è detto nel parere – attraverso quali strumenti debba effettuarsi l'accertamento "della preesistente consistenza. La Corte di Cassazione ritiene che il sistema in vigore escluda si possa ricorrere a fonti non documentali o comunque prive dei caratteri di certezza e verificabilità (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 07.02.2014 n. 5912)"*. *"La Suprema Corte, di recente ha stabilito che, salva la speciale disciplina per gli immobili siti in zona vincolata, un rudere può essere oggetto di ristrutturazione, e dunque realizzato tramite Scia, solo se è dotato di elementi strutturali che ne indicano la struttura preesistente dovendo la consistenza, ai fini della disposizione in esame, essere rappresentata dalla presenza dei connotati essenziali di un edificio (pareti, solai e tetto), in modo che possa esserne determinata la volumetria, ovvero che essa possa essere oggettivamente desunta da apposita documentazione storica o attraverso una verifica dimensionale in sito, con la conseguenza che, in caso contrario, non è applicabile l'art. 3 comma 1 lett. d) D.P.R. n.380 del 2001, come novellato dalla legge n. 98 del 2013 (Cass. Pen. n. 40342114)"*. *"L'interpretazione giurisprudenziale prevalente – si sostiene nel parere – dovrà essere pertanto il riferimento per i tecnici. In conclusione secondo la citata giurisprudenza la preesistente consistenza è rappresentata dalla presenza dei connotati essenziali di un edificio (pareti, solai e tetto), ovvero è dimostrabile tramite apposita documentazione storica e verifica dimensionale in sito; in caso contrario di insussistenza di tale requisito non sarà possibile applicare l'art. 3 comma 1 lett. d) del DPR. n. 380/2001, e l'intervento edilizio su ruderi dovrà essere considerato di nuova costruzione"*. *"La documentazione cui fare riferimento – si rimarca nel parere – è sicuramente catastale, tecnica, iconografica al fine di fornire all'amministrazione comunale utili elementi per poter ricavare l'effettiva consistenza del fabbricato. Per gli edifici più antichi, soccorre ogni altro documento utile a descrivere la situazione edilizia. La ricostruzione della volumetria, deve essere tecnicamente verificabile (in quanto fondata su parametri oggettivi) e non impraticabile (Consiglio di Stato sent. n. 5791/04)"*.

A CONFUTAZIONE DELL'IMPROCEDIBILITÀ DELLA SCIA 201/2017 - Il Servizio Assetto del Territorio del Comune di Modugno nel dichiarare l'improcedibilità della Scia 201/2017 ha, tra le diverse erronee valutazioni commesse, deciso volutamente di non compiere alcuna verifica tecnica-dimensionale in loco e di vincolarsi ad uno solo degli elementi (la presenza di pareti, solai e tetto) previsti dalla normativa e dal parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (prot. 10911 del 24/12/2015), negando volutamente ed in modo erroneo la validità della documentazione prodotta, spingendosi addirittura a negare che lo scrivente architetto Giuseppe Losole, l'ingegnere Domenico Colapietro, il geologo Francesco Bianco, l'ingegnere Lucia Simone ed il chimico dr. Giuseppe Specchia abbiano mai compiuto sull'immobile urbano-rurale e rupestre ubicato in territorio di Modugno (BA) in Contrada "Sottosomma" verifiche dimensionali in campo, ponendole poi alla base delle relazioni tecniche prodotte.

145

Nello specifico l'istruttore tecnico ed il responsabile del Servizio Assetto del Territorio hanno ridotto, senza alcuna giustificazione concreta o prova contraria, gli elementi certi e verificabili prodotti dai tecnici di parte a meri apprezzamenti soggettivi. In particolare hanno erroneamente affermato che "non vi è un immobile sul quale effettuare tali indagini e comunque gli elementi offerti ad asserita prova della preesistenza di un immobile e della relativa consistenza e sagoma in realtà non dimostrano la presenza dei connotati essenziali di un edificio né fondano su apposita documentazione storica e verifica dimensionale in sito" (Pagina 6, punto 1 della nota di diniego - improcedibilità). Da questa grave affermazione, erronea e priva di fondamento, sull'assenza di un immobile sul quale effettuare indagini, sulle verifiche effettuate in loco e sugli elementi offerti a prova della preesistenza dell'immobile e della relativa consistenza e sagoma, hanno poi stabilito "l'ulteriore conseguenza che difetta il presupposto principale per l'applicazione della norma introdotta con l. n. 98/2013, posto che la prospettazione offerta non fonda sulla prova di elementi certi in grado di confermare lo stato attuale, limitandosi a ricostruzioni in linea teorica basate su somiglianza a tipi edilizi e/o valutazioni strutturali che non accertano con assoluta inconfutabilità la consistenza del preesistente immobile e/o delle murature dell'area cortilizia, dal momento che l'aver dimostrato la presenza nei due manufatti (trullo grande e trullo piccolo) di conci della stessa età non equivale ad averne dimostrato l'originaria consistenza degli stessi immobili". (Pagina 6, punto 1 della nota di improcedibilità e diniego).

Le affermazioni erronee e prive di fondamento abbondano nell'improcedibilità della Scia, avendo voluto il Servizio del Territorio arrivare, per ragioni non basate su elementi tecnici, a motivare in qualche modo il diniego. A dimostrazione che le prove e la documentazione tecnica prodotta avrebbero invece dovuto portare all'accoglimento della Scia ed a confutazione di quanto stabilito dal predetto Servizio nell'improcedibilità si sottolinea ulteriormente che l'istruttore tecnico ed il responsabile del Servizio Assetto hanno erroneamente stabilito che (Pagina 5, punto 1 della nota di diniego - improcedibilità) dalle foto aeree fornite dall'Istituto geografico militare "non è possibile evincere in maniera oggettiva e dimensionalmente certa l'esistenza e l'entità dell'immobile oltre che gli altri elementi architettonici ricostruiti"; e che (Pagina 8 della nota di diniego - improcedibilità) altrettanto erroneamente dalle foto aeree ed alla documentazione prodotta, agli atti della pratica "non si evincono elementi chiari, certi ed oggettivi tali da consentire la verifica della preesistente consistenza del trullo piccolo, del portico e dell'area cortilizia e relative dimensioni certe, così come richiesto dall'art. 3 comma 1 lettera d) del D.P.R. n. 380/2001 e meglio specificato nel richiamato parere del Ministero delle Infrastrutture nonché in tutta la citata giurisprudenza". Anche in questo caso, senza nemmeno voler dare troppo rilievo alla dimensione volutamente negazionista e soggettiva della capacità di "conoscenza oggettiva" mostrata dal Servizio Assetto del Territorio, è necessario sottolineare l'erroneità delle valutazioni. L'esistenza dell'insediamento rurale/rupestre è stata infatti provata in maniera oggettiva, certa, probante e sufficiente grazie alle foto dell'Istituto geografico militare ed alle diverse verifiche in campo effettuate, con le opportune analisi in situ ed in laboratorio, dai tecnici di parte. Il tentativo di legare la prova dell'esistenza a quella della consistenza storica tramite una foto è ulteriore dimostrazione che nell'improcedibilità della Scia, il Servizio del Territorio ha voluto motivare in qualche modo un diniego deciso a priori. Ebbene, a confutazione, chiarito che da una foto, attuale e soprattutto storica, è difficilissimo se non impossibile ricavare in modo oggettivo la consistenza reale e che devono quindi soccorrere altri tipi di valutazioni (con esami sulla struttura), si sottolinea che le foto dell'Istituto geografico militare attestano l'esistenza e contribuiscono (come nel caso della forma della cupola e della relativa volta conica) ad appurare la consistenza dell'insediamento rurale/rupestre e lo stile architettonico. A dar certezza probatoria - lo si ribadisce dal punto di vista tecnico - in modo incontrovertibile ed oggettivo sulle dimensioni planimetriche e volumetriche oltre che sulle caratteristiche degli immobili preesistenti (oggetto e non oggetto di intervento) sono le verifiche e le visite dimensionali in campo e le conseguenti analisi effettuate, che sono entrate a far parte sotto forma di relazioni nella Scia. Sul punto segue specifica disamina con valutazioni tecniche sull'esistenza e consistenza, in grado di mostrare le bontà e la veridicità delle ragioni di parte (e che il ricorrente ha esposto).

CONFUTAZIONE DELL'IMPROCEDIBILITÀ DELLA SCIA - VALUTAZIONI SU ESISTENZA E CONSISTENZA -

ESISTENZA - L'esistenza dell'insediamento rurale/rupestre è stata provata in maniera oggettiva, certa, probante e sufficiente grazie alle foto dell'Istituto geografico militare ed alle diverse verifiche in campo effettuate, con le opportune analisi in situ ed in laboratorio, dallo scrivente architetto Giuseppe Losole, dall'ingegnere Domenico Colapietro, dal geologo Francesco Bianco, dal ingegnere Lucia Simone e dal chimico dr. Giuseppe Specchia.

1) Le foto dell'Istituto geografico militare attestano l'esistenza e contribuiscono ad appurare la consistenza dell'insediamento rurale/rupestre. I rilievi aerei forniti dall'Igm hanno fatto risultare la presenza di quello che è il complesso antico in pietra a secco, composto da i seguenti elementi tipici d'architettura rurale:

- Corpo A - Trullo grande (non oggetto di sanatoria);
- Corpo B - Corte-Area cortilizia;
- Corpo C - Trullo piccolo;
- Corpo D - Pergola-Area a portico.

2) Le diverse verifiche e le visite dimensionali in campo, le opportune analisi effettuate in situ ed in laboratorio corroborano dal punto di vista tecnico-scientifico l'esistenza e la vetustà del complesso antico in pietra a secco che è risultato sicuramente antecedente alla data del 1942, potendo addirittura risalire alla seconda metà del 1800. Anche le predette analisi e verifiche attestano l'esistenza e contribuiscono ad appurare la consistenza.

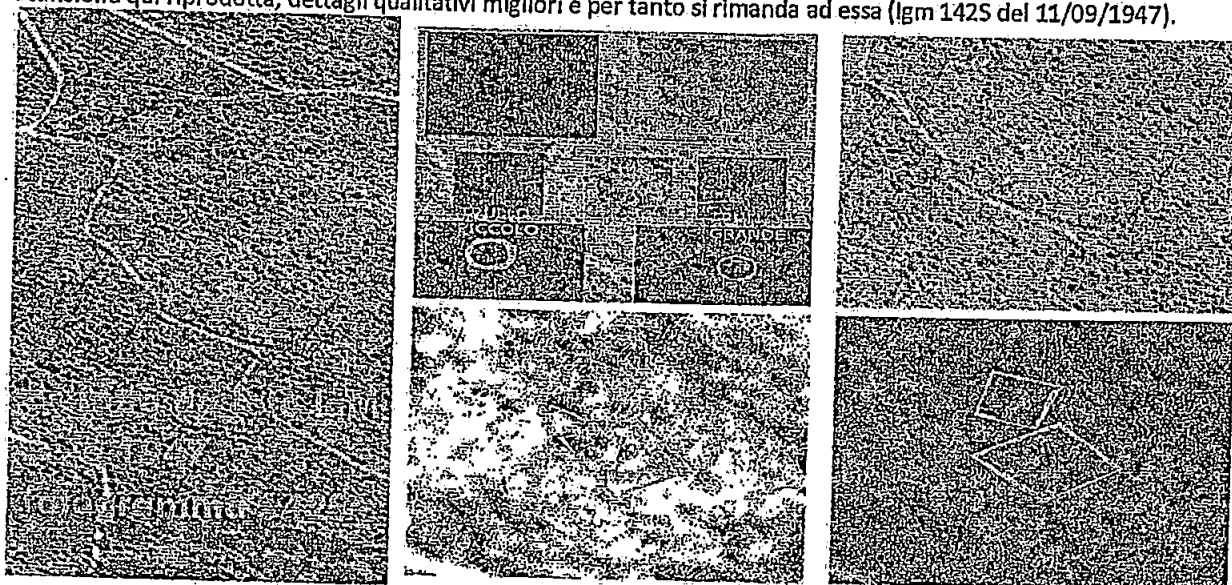
CONSISTENZA - Le foto dell'Istituto geografico militare non garantiscono abbastanza risoluzione da percepire correttamente le differenze di altezza date dai manufatti, potendo così solo contribuire (come nel caso della forma della cupola e della relativa volta conica) ad appurare la consistenza. A dar certezza probatoria in modo incontrovertibile ed oggettivo sulle dimensioni planimetriche e volumetriche oltre che sulle caratteristiche degli immobili preesistenti (oggetto e non oggetto di intervento) sono le verifiche e le visite dimensionali in campo e le conseguenti analisi effettuate in situ ed in laboratorio, che sono entrate a far parte sottoforma di relazioni nella Scia. Tutto parte dalla visita dimensionale in campo e dalle tracce lasciate sul terreno dall'antico insediamento rurale/rupestre in conci di pietra calcarea adibito a ricovero e stazionamento di persone, animali e attrezzi agricoli.

SULL'ESISTENZA E LA CONSISTENZA - ASPETTI E RIFERIMENTI STORICI - Rispetto a quanto sostenuto dall'istruttore tecnico e dal responsabile del servizio, i quali dichiarano che "dalle foto aeree e dalla documentazione prodotta, agli atti della pratica, non si evincono elementi certi ed oggettivi tali da consentire la verifica della preesistente consistenza" e "in maniera oggettiva e dimensionalmente certa l'esistenza" si richiama quanto già prodotto nella documentazione contenuta ed allegata alla Scia prot. n° 0021838 e quanto già attestato e comprovato sulla preesistenza e consistenza dell'organismo edilizio edificato prima dell'entrata in vigore della Legge Urbanistica del 17 agosto 1942 e prima dell'entrata in vigore della Legge Ponte del 1° settembre 1967. Premesso che da una foto, per quanto storica o attuale, è difficile ricavare la consistenza reale e devono soccorrere altri tipi di valutazioni (con esami sulla struttura), nelle predette relazioni che corredano la "segnalazione certificata di inizio attività" sono presenti foto dell'Istituto geografico militare che attestano l'esistenza e contribuiscono ad appurare la consistenza. In particolare sono agli atti degli Uffici (contenute nella "tavola 00" presentata il 27 aprile 2017 al Servizio Assetto del Territorio del Comune di Modugno con prot. n° 0021838) i tre estratti dei fotogrammi in bianco e nero con identificativo Igm:

- 1425 realizzato in data 11/09/1947 (quota 4400 e scala 23000);
- 7957 realizzato il 13/06/1973 (quota 4550 e scala 29000)
- 1739 realizzato il 17/07/1974 (quota 2500 e scala 15000)

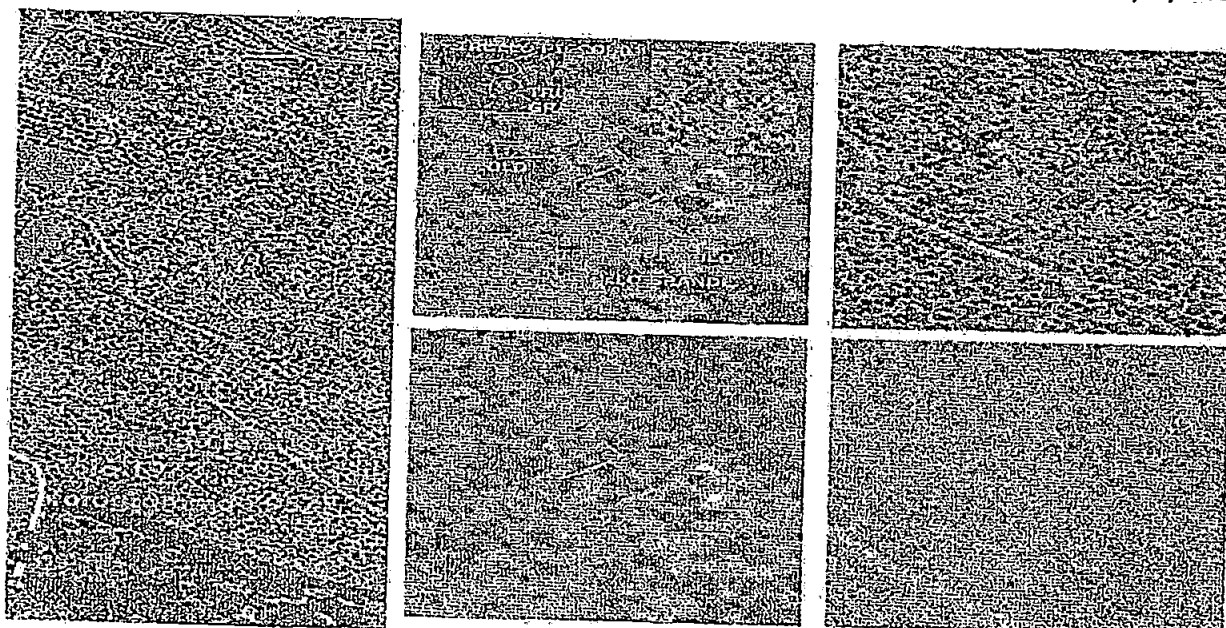
I rilievi aerei forniti dall'Istituto Geografico Militare, comprovanti la presenza del corpo oggetto di ricostruzione fedele alla preesistenza, hanno fatto risultare la presenza di quello che è il complesso antico in pietra a secco che potrebbe risalire alla seconda metà del 1800 e comunque antecedente alla data del 1942.

Nella foto del 1947 ad occhio nudo, in modo chiaro e immediatamente percepibile, si distinguono il "Corpo A – Trullo grande" ed il "Corpo C – Trullo piccolo"; sempre in modo chiaro, ma meno percepibile il "Corpo B – Corte-Area cortilizia" ed il "Corpo D – Pergola-Area a portico". Portando in primo piano, stringendo sui particolari con ingrandimento digitale come nell'estratto dalla foto, si possono osservare i dettagli dell'insediamento rurale/rupestre "pluricellulare, con strutture rurali accorpate in maniera lineare" e vedere distintamente tutti gli elementi tipici d'architettura rurale, ossia trullo grande, corte, trullo piccolo e pergola. Si tenga presente che la stampa fotografica che correde la "segnalazione certificata di inizio attività – tardiva" possiede, rispetto alla scansione qui riprodotta, dettagli qualitativi migliori e per tanto si rimanda ad essa (lgm 142S del 11/09/1947).



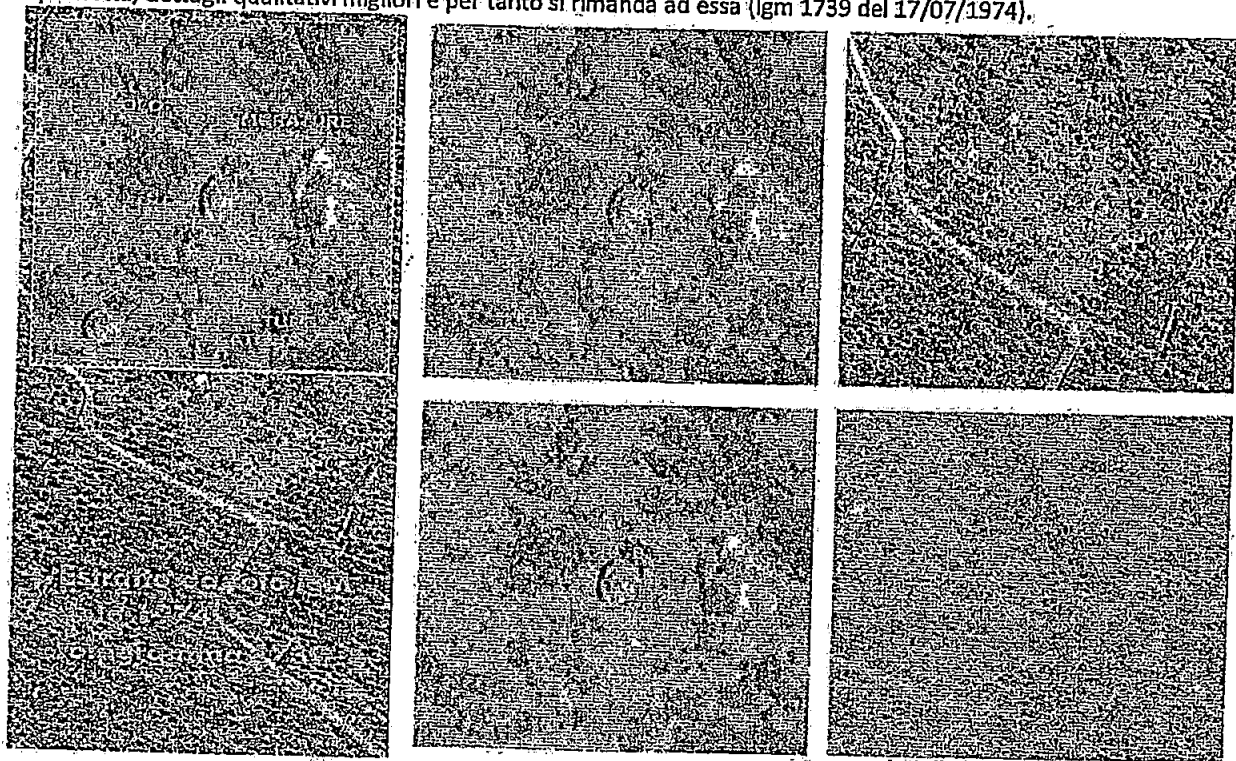
147

Nella foto del 1973 ad occhio nudo, in modo chiaro e immediatamente percepibile, si distingue nitidamente il "Corpo C – Trullo piccolo"; sempre in modo chiaro e immediatamente percepibile, ma sfocato, il "Corpo A – Trullo grande". Portando in primo piano, stringendo sui particolari con ingrandimento digitale come nell'estratto dalla foto, si possono osservare i dettagli dell'insediamento rurale/rupestre "pluricellulare, con strutture rurali accorpate in maniera lineare" e vedere distintamente come nel riquadro in basso a destra (con indicazione delle lettere di tutti e quattro gli elementi tipici d'architettura rurale) anche le murature del "Corpo B – Corte-Area cortilizia" (ricoperta all'interno da vegetazione) e la colonna del "Corpo D – Pergola-Area a portico". Si tenga presente che la stampa fotografica che correde la "segnalazione certificata di inizio attività – tardiva" possiede, rispetto alla scansione qui riprodotta, dettagli qualitativi migliori e per tanto si rimanda ad essa (lgm 7957 del 13/06/1973).



Nella foto del 1974 ad occhio nudo, in modo chiaro e immediatamente percepibile, si distingue nitidamente il "Corpo A - Trullo grande"; sempre in modo chiaro e immediatamente percepibile, ma sfocato, il "Corpo C - Trullo piccolo". Portando in primo piano, stringendo sui particolari con ingrandimento digitale come nell'estratto dalla foto, si possono osservare i dettagli dell'insediamento rurale/rupestre "pluricellulare, con strutture rurali accorpate in maniera lineare" e vedere distintamente come nel riquadro in basso al centro (con indicazione delle lettere di tutti e quattro gli elementi tipici d'architettura rurale) anche le murature del "Corpo B - Corte-Area cortilizia" (ricoperta all'interno da vegetazione) e la colonna del "Corpo D - Pergola-Area a portico". Si tenga presente che la stampa fotografica che correda la "segnalazione certificata di inizio attività - tardiva" possiede, rispetto alla scansione qui riprodotta, dettagli qualitativi migliori e per tanto si rimanda ad essa (Igm 1739 del 17/07/1974).

148



I rilievi aerei forniti dall'Istituto Geografico Militare, a cui si è richiesto di fornire la documentazione comprovante la presenza del fabbricato rurale rupestre, oggetto di ricostruzione fedele alla preesistenza, hanno fatto risultare la presenza di quello che è il complesso antico in pietra a secco, che potrebbe risalire alla seconda metà del 1800 ed è comunque antecedente alla data del 1942. Questa dimostrazione è ben chiara dai fotogrammi estratti dai voli forniti e richiesti all'Istituto Geografico Militare. Ne deriva che è tutelata la legittimità edilizia dell'intero corpo in pietra a secco risultante di epoca antecedente al 1942 ed al 1967, e che la dimostrazione aereo fotogrammetrica rinveniente dai voli dell'I.G.M. dimostra anche la legittimità in funzione dei vincoli di tutela paesaggistica apposti in seguito, preservando la sanabilità rispetto all'art. 167 e 181 del D.Lgs 42/2004.

Deve quindi sottolinearsi che, con riferimento ai citati fabbricati rurali, è stato prodotto un elemento inoppugnabile quanto alla prova dell'esistenza, una prova certa che dal punto di vista storico attesta l'esistenza al 1947, al 1973 ed al 1974 dell'insediamento rurale e rupestre. Erroneo da parte del Servizio Assetto del Territorio aver negato l'esistenza e del tutto fuorviante l'aver legato indissolubilmente la prova dell'esistenza a quella della consistenza, sostenendo che (pagina 5, punto 1, della nota di diniego - improcedibilità) dalle foto Igm "non è possibile evincere in maniera oggettiva e dimensionalmente certa l'esistenza e l'entità dell'immobile oltre che gli altri elementi architettonici ricostruiti". Non esiste foto, lo si chiarirà ampiamente più avanti nella relazione, soprattutto storiche o anche attuali, che consentano di ricavare con certezza la consistenza reale di un fabbricato, tanto che sull'aspetto delle dimensioni devono soccorrere (ed essere richiesti e prodotti) altri tipi di valutazioni, con specifici esami sulla struttura. Dalle foto, lo si ribadisce, si può appurare solo l'esistenza e ricavare un contributo per appurare la consistenza quanto agli elementi architettonici (forma della cupola e della relativa volta conica ad esempio).

A fronte di chiare indicazioni su quanto oggettivamente e ragionevolmente si possa riscontare nei rilievi aerofotogrammetrici (con i rilievi aerei forniti dall'Istituto Geografico Militare che, come anzidetto, comprovano la presenza del corpo oggetto di ricostruzione, attestano l'esistenza e contribuiscono ad appurare la consistenza) il Servizio Assetto del Territorio non fornisce alcuna spiegazione della sua valutazione e sugli indicati dettagli dell'insediamento rurale/rupestre, "pluricellulare, con strutture rurali accorpate in maniera lineare", non assurge a nessun elemento di confutazione, tanto meno tale da poter revocare le conclusioni cui sono giunti i periti di parte.

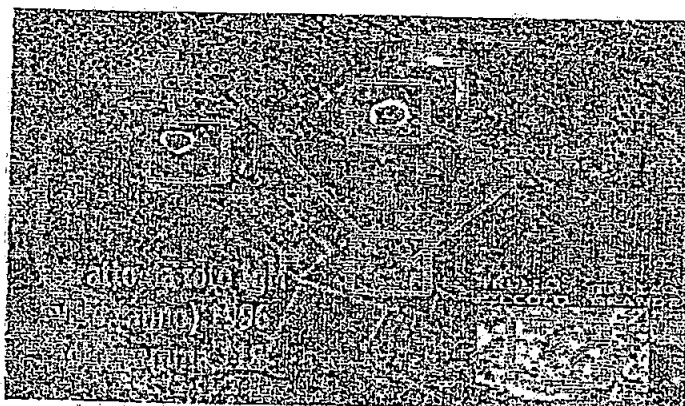
- Appurata l'esistenza deve ribadirsi che l'immobile urbano-rurale e rupestre ubicato in territorio di Modugno (Ba) in contrada "sottosomma" sulla vecchia strada vicinale Balsignano (foglio n. 28 - ptc. n. 1078 - sub. 1 - a cavallo fra le particelle contigue n. 1077 e n. 1079 del Nuovo Catasto Edilizio Urbano) è stato edificato prima dell'entrata in vigore della Legge Urbanistica del 17 agosto 1942 e prima dell'entrata in vigore della Legge Ponte del 1° settembre 1967. Al fini della legittimazione urbanistica la legge ritiene regolari gli immobili all'esterno dei centri abitati edificati ante 1942 e dal 1942 al 1967 con o senza licenza. Trattandosi di immobile urbano-rurale e rupestre realizzato (senza licenza) al di fuori del centro abitato in epoca anteriore alla entrata in vigore della Legge 765 del 1967 sussiste la regolarità edilizia, in forza dell'esenzione ratione temporis della necessità di un titolo abilitativo.

In particolare il corpo A - Trullo grande, della superficie utile netta di 13,20 metri quadri è arrivato fino ai giorni nostri in maniera integra rispetto alla forma, alla consistenza e alle caratteristiche tecnico strutturali. All'immobile, edificato prima dell'entrata in vigore della Legge Urbanistica del 17 agosto 1942 e della Legge Ponte del 1° settembre 1967, non sono state apportate successivamente modifiche per le quali fossero richiesti concessione, licenza edilizia o ulteriori titoli abilitativi edilizi, sussistendo quindi la regolarità e la legittimazione urbanistica prevista dalla legge per gli immobili edificati all'esterno dei centri abitati ante 1942 e dal 1942 al 1967.

Anche il corpo B - Corte-Area cortilizia della superficie utile netta di 26,00 metri quadri, il corpo C - Trullo piccolo della superficie utile netta di 5,20 metri quadri ed il corpo D - Pergola-Area a portico della superficie utile netta di 10,50 metri quadri sono stati edificati prima dell'entrata in vigore della Legge Urbanistica del 17 agosto 1942 e prima dell'entrata in vigore della Legge Ponte del 1° settembre 1967, sussistendo quindi la regolarità e la legittimazione urbanistica prevista dalla legge per gli immobili edificati all'esterno dei centri abitati ante 1942 e dal 1942 al 1967. Ai corpi (B, C e D) sopra descritti sono state però apportate successivamente modifiche, con un intervento di ristrutturazione dal 2005 al 2011, consistente nella fedele ricostruzione in elevazione sulle strutture murarie di fondazione in conci di pietra calcarea squadrati ed assestati a secco ed a incastro. La "regolarizzazione urbanistica" dei "corpi B, C e D" ad avvenuta ristrutturazione è stata richiesta con Segnalazione Certificata di Inizio Attività (Scia) tardiva - in sanatoria - presentata il 27 aprile 2017 (prot. n° 0021838) - dell'intervento consistente in fedele ricostruzione parziale dell'antico insediamento rurale/rupestre in conci di pietra calcarea adibito a ricovero e stazionamento di persone, animali e attrezzi agricoli.

[RIFERIMENTO TECNICO-GIURIDICO] Deve quindi concludersi che, con riferimento ai citati fabbricati, è stato prodotto (il ricorrente ha allegato) un elemento presuntivo dotato di sufficiente consistenza di fronte al quale sarebbe spettato all'amministrazione resistente (Tar Piemonte, Sez. II, sentenza 1324 / 2013) offrire una prova contraria atta a dimostrare l'inesistenza storica dell'immobile urbano-rurale e rupestre o che le opere fossero state edificate successivamente al 1967. In assenza di tale prova contraria o anche di un analogo e contrario elemento di prova, deve quindi darsi per appurata l'esistenza delle opere al 1967. Né può conferirsi rilevanza a quanto il Servizio del Territorio accenna sul "non risultare agli atti dell'Ufficio alcun titolo edilizio che dimostri lo stato dei luoghi" essendo l'immobile urbano-rurale e rupestre legittimamente edificato senza licenza prima dell'entrata in vigore della Legge Urbanistica del 17 agosto 1942 e prima dell'entrata in vigore della Legge Ponte del 1° settembre 1967.

Dal fotogramma in bianco e nero con identificativo Igm 118 realizzato il 01/10/1996 (quota 5000 e scala 33000) si evince la presenza ed esistenza 'più recente' del Trullo piccolo. Il predetto fotogramma non è stato prodotto con la Scia in quanto le foto storiche dell'IgM sono state utilizzate al solo fine di testimoniare l'esistenza storica più datata e di contribuire ad appurare la consistenza storica oltre che la legittimazione urbanistica prevista nella Legge Urbanistica del 1942 e nella Legge Ponte del 1 settembre 1967.

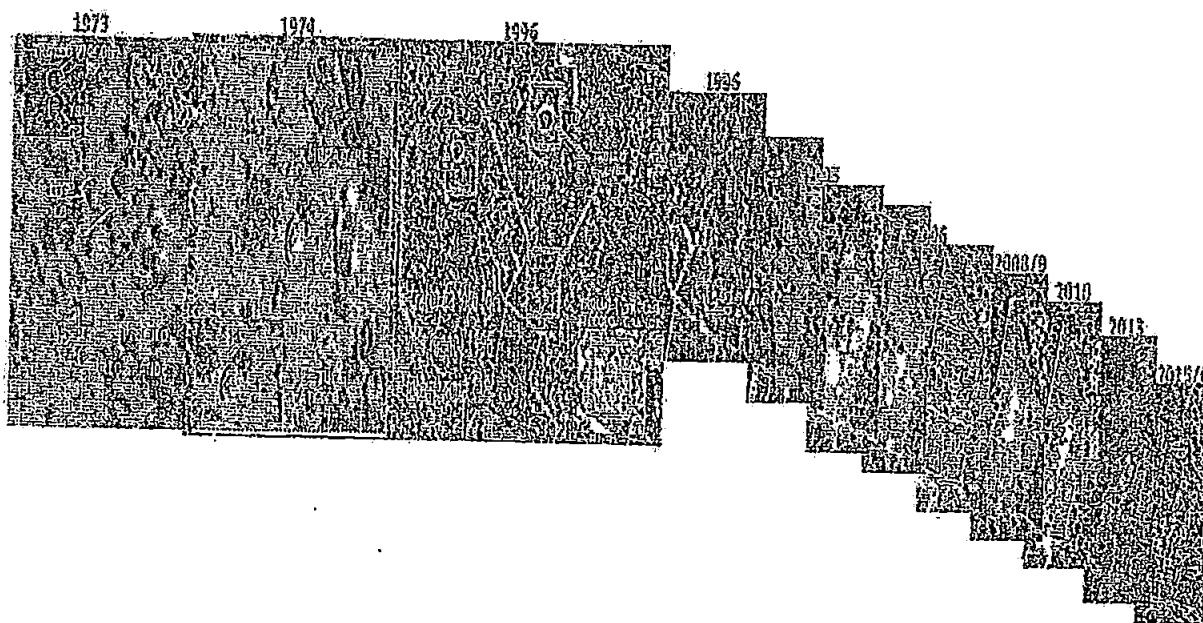


CONFUTAZIONE DELL'IMPROCEDIBILITÀ DELLA SCIA - PREMESSA SU CONSISTENZA – Tra le diverse erranee valutazioni commesse dal Servizio Assetto del Territorio del Comune di Modugno nel dichiarare l'improcedibilità della Scia 201/2017 ci sono anche quelle legate alla consistenza, attuale e preesistente, dell'antico insediamento rurale/rupestre. Secondo l'Istruttore tecnico ed il responsabile del Servizio Assetto del Territorio (Pagina 5, punto 2 della nota di diniego – improcedibilità) "l'esatta preesistente consistenza dell'immobile avrebbe dovuto essere unicamente rappresentata dalla presenza dei connotati essenziali di un edificio (pareti, solai e tetto), ovvero (...) dimostrabile tramite apposita documentazione storica e verifica dimensionale in sito, come rimarcato nel richiamato parere". Sul punto va subito chiarito che la dimostrazione tramite documentazione tecnica ed ogni altro documento utile a descrivere la situazione edilizia (utilizzabile a soccorso degli edifici più antichi come quelli in oggetto), al fine di fornire all'amministrazione comunale utili elementi per poter ricavare l'effettiva consistenza del fabbricato, **è stata volutamente non tenuta in considerazione senza alcuna ragione tecnica**. La sottolineatura dell'elemento dato da "pareti, solai e tetto" è del predetto Servizio comunale, che ha ritenuto di rinvio nella questione (al momento della ristrutturazione ed a lavori completati) l'assenza del tetto (cono del trullo) e quella parziale delle pareti perimetrali, tanto da non considerare esistente ancora oggi, come detto, un immobile su cui svolgere indagini dimensionali, e tanto da considerare meri apprezzamenti soggettivi gli elementi certi e verificabili prodotti dai tecnici di parte, pur di non confrontarsi nel merito, con almeno un'adeguata argomentazione tecnica.

A confutazione di quanto stabilito dal Servizio Assetto del Territorio si specifica in premessa che sussistendo la regolarità e la legittimazione urbanistica (prevista dalla legge per gli immobili edificati all'esterno dei centri abitati ante 1942 e dal 1942 al 1967), la Corte-Area cortilizia (26,00 metri quadri), il Trullo piccolo (5,20 metri quadri) e la Pergola-Area a portico (10,50 metri quadri) sono stati oggetto dal 2005 al 2011 di ristrutturazione con la stessa volumetria preesistente e con gli stessi contenuti e peculiarità tecnico-strutturali.

Ad inizio 2005 il fondo agricolo è stato infatti interessato da lavori di pulizia, con eliminazione delle sterpaglie e la trinciatura dei residui vegetali, oltre allo sveltimento delle radici della residua vegetazione compromessa dal sistematico taglio (per far legna) da parte di ignoti negli anni precedenti, mentre furono recuperati e salvaguardati tutti gli ulivi ancora sani. Furono così riportate alla luce tra il marzo del 2005 e l'estate del 2006, rimuovendo le erbacce e pulendo il terreno, le fondamenta e parte della muratura in pietra (quasi totalmente crollate nel tempo) che costituivano un'antica "Area cortilizia" (corpo B), collegata al "Trullo grande" (copro A) oggetto all'epoca (tra il 2005 ed il 2006) di pulizia dalla vegetazione che lo aveva ricoperto.

Tra il 2008 ed il 2009 seguendo le antiche fondamenta una pulizia più accurata del terreno fece emergere anche il basamento e parte delle pietre (quasi totalmente crollate nel tempo) che componevano la struttura di un "Trullo piccolo" (corpo C), collegato all'area cortilizia. Furono pulite e rialzate parte delle pietre che componevano la muratura dell'area cortilizia e del "Trullo piccolo" e si completò nel aprile 2011 il ripristino anche della copertura conica in pietra, oltre che della colonna della pergola (corpo D - area a portico).



Dal 2011 ad oggi (2017) si è continuato a conservare e mantenere i manufatti in pietra esistenti, adibiti a deposito di attrezzatura e materiale agricolo. Nell'ottobre del 2011 l'immobile urbano-rurale e rupestre, come detto edificato prima dell'entrata in vigore della Legge Urbanistica del 17 agosto 1942 e della Legge Ponte del 1° settembre 1967, è stato accatastato, non essendo mai stato censito prima di allora, inserendolo sulla cartografia catastale. L'unità immobiliare urbana (Uiu) ubicata in territorio di Modugno (Ba) in contrada "sottosomma" sulla vecchia strada vicinale Balsignano risulta così accatastata nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano al foglio n. 28 - ptc. n. 1078 - sub. 1 - a cavallo fra le particelle contigue n. 1077 e n. 1079, con categoria C/2 e destinazione a locale di deposito.

Nel 2017 è stata richiesta con Segnalazione Certificata di Inizio Attività (Scia) tardiva - in sanatoria (presentata il 27 aprile 2017 - prot. n° 0021838) la "regolarizzazione urbanistica" dell'intervento di fedele ricostruzione parziale dell'antico insediamento rurale/rupestre in conci di pietra calcarea adibito a ricovero e stazionamento di persone, animali e attrezzi agricoli. Destinazione, quella di deposito agricolo, che da allora ad oggi è stata conservata.

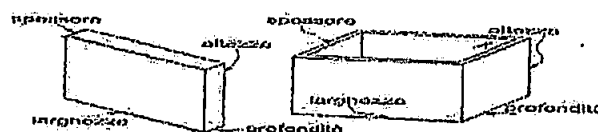
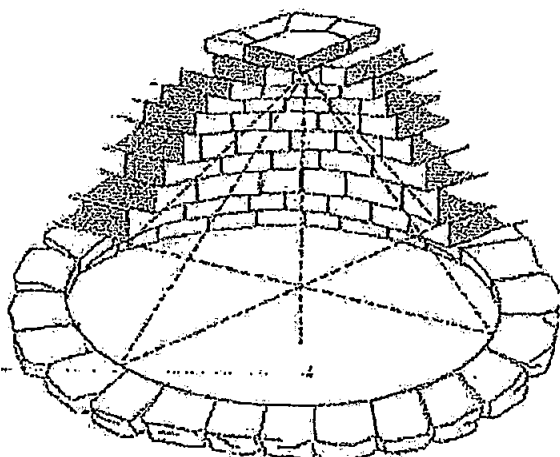
CONFUTAZIONE DELL'IMPROCEDIBILITÀ DELLA SCIA - VALUTAZIONI SULLA CONSISTENZA - L'Istruttore tecnico ed il responsabile del Servizio Assetto del Territorio hanno ridotto, senza alcuna giustificazione concreta o prova contraria, gli elementi certi e verificabili prodotti dai tecnici di parte a meri apprezzamenti soggettivi, anche sulla avvenuta ristrutturazione con la stessa volumetria. Essi hanno stabilito che (Pagina 5, punto 2 della nota di diniego - improcedibilità) "l'esatta preesistente consistenza dell'immobile avrebbe dovuto essere unicamente rappresentata dalla presenza dei connotati essenziali di un edificio (pareti, solai e tetto), ovvero (...) dimostrabile tramite apposita documentazione storica e verifica dimensionale: in sito, come rimarcato nel richiamato parere". Nello specifico quanto alla consistenza, a riscontro che la 'preesistente' corrisponde all'attuale stato di fatto, sono arrivati a sostenere (Pagina 7, punto 3 della nota di diniego - improcedibilità) che "la ricostruzione sulla consistenza delle preesistenze, effettuata sulla base di indagini di diagnostica sui campioni di pietra posti sul corpo di fabbrica denominato Trullo grande e sulle fondazioni del Trullo piccolo non fornisce dati certi e inequivocabili sulla effettiva preesistenza della parte in elevazione del "Trullo piccolo"; a stabilire ancora, sempre quanto alla consistenza ed a riscontro che la 'preesistente' corrisponde all'attuale stato di fatto, che (Pagina 7, punto 3 della nota di diniego - improcedibilità) "l'asserita conferma della medesima esecuzione operativa non implica necessariamente la contemporaneità della realizzazione del trullo piccolo rispetto a quella del trullo grande. Le conoscenze geometriche e le tecniche tradizionali che costituiscono la stereotomia sono state tramandate per secoli tra le maestranze locali, pertanto l'asserita medesima esecuzione operativa non può implicare la medesima maestranza".

A confutazione, le indagini tecniche diagnostiche sulla composizione materica degli elementi lapidei preesistenti al piede basamentale delle soluzioni murarie portanti verticali del trullo piccolo in raffronto con quanto ubicato sul trullo grande non hanno il compito di fornire dati sulla effettiva preesistenza della parte in elevazione del Trullo piccolo, come erroneamente asserito dal Servizio Assetto del Territorio. Le indagini erano dirette, ed hanno infatti consentito, di asseverare che le soluzioni murarie di fondazione del Trullo piccolo sono contermini temporalmente a quanto presente nel Trullo grande e certamente risalenti a ben prima il 1967, confermando la medesima esecuzione operativa da parte della medesima maestranza. Sono quindi servite a validare l'effettiva storicità delle parti antiche sulle quali è avvenuta la ristrutturazione. Chiarito questo aspetto si sottolinea che le dimensioni piano-altimetriche e volumetriche delle mura ricostruite sono state determinate in base alla giacitura dell'esistente piano di fondazione ed al primo corso della mura di fondazione, tenendo tecnicamente in debito conto la decisiva larghezza del "paramento murario" e del "riempimento" della parte storica delle mura. Sulla effettiva preesistenza della parte in elevazione dell'atrio e del Trullo piccolo si confuterà a seguire, più nello specifico, con valutazioni tecniche in grado di mostrare le bontà e la veridicità delle ragioni di parte (e che il ricorrente ha esposto). Prima di procedere con la predetta disamina tecnica è opportuno sottolineare che l'Istruttore tecnico ed il responsabile del Servizio Assetto del Territorio hanno aggiunto, quanto all'implodere del trullo piccolo e delle mura della corte esterna che (Pagina 5, punto 3 lettera A della nota di diniego - improcedibilità) "di fatto questo conferma l'impossibilità oggettiva di ritrovare i connotati essenziali di un edificio (pareti, solai e tetto) che consentano in maniera oggettivamente verificabile di determinare la consistenza volumetrica dell'immobile ristrutturato". Non bastasse, ad ulteriore erronea valutazione hanno infine chiarito che a loro giudizio, quanto alle dimensioni piano-altimetriche e volumetriche delle mura ricostruite dell'area cortilizia, che (Pagina 6, punto 1 della nota di diniego) "l'altezza è stata desunta con riferimento alla dimensione della porta storica, ulteriore elemento di natura non oggettiva, ma basato su calcoli presuntivi riferiti a tipologia costruttive analoghe che non risponde allo spirito della norma ed al dovere di certezza oggettiva della prova del manufatto esistente e della sua esatta consistenza, così come richiesto". Giudizi espressi senza aver compiuto, per scelta, un sopralluogo ed una verifica tecnica in loco, senza alcuna questione tecnica a confutazione e soprattutto senza fornire elementi a riscontro o contrari. Su tutti questi ulteriori punti segue, a confutazione tecnica e scientifica di quanto asserito dal Servizio Assetto del Territorio, specifica disamina.

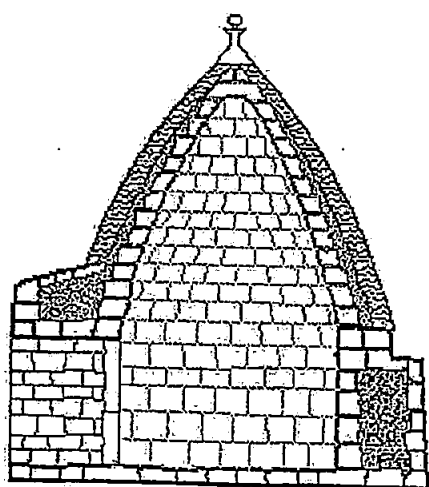
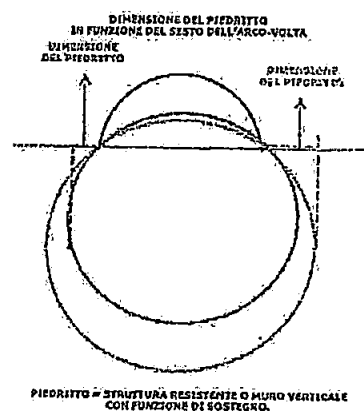
RIFERIMENTO TECNICO - Un trullo si compone di due elementi strutturali principali: il basamento e la volta.

Ebbene è pacifico in architettura e tecnica delle costruzioni che il basamento di un trullo (costruzione in muratura a secco con cupola in aggetto) è costruito, sia esso a pianta circolare (come in questo caso) o quadrangolare, da strati di pietre ben sovrapposte il cui spessore è in funzione dell'ambiente da realizzare, in quanto il predetto basamento ha una funzione di contenimento delle spinte orizzontali che si ingenerano per la presenza della cupola.

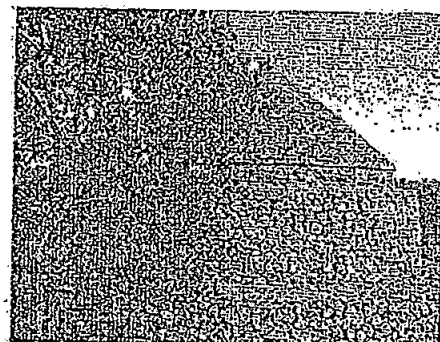
152



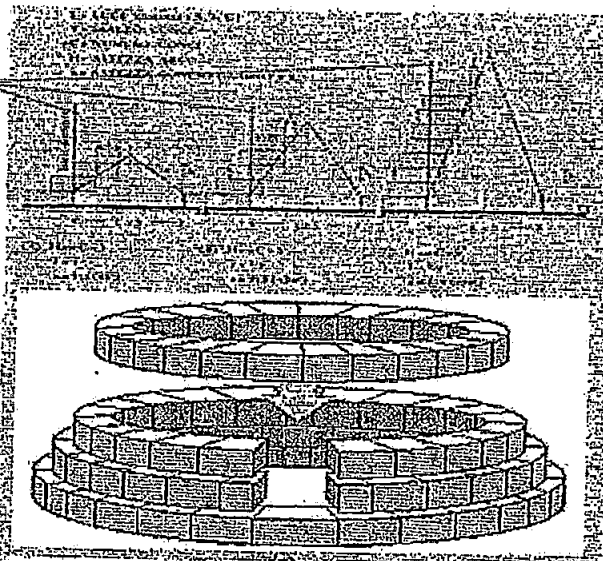
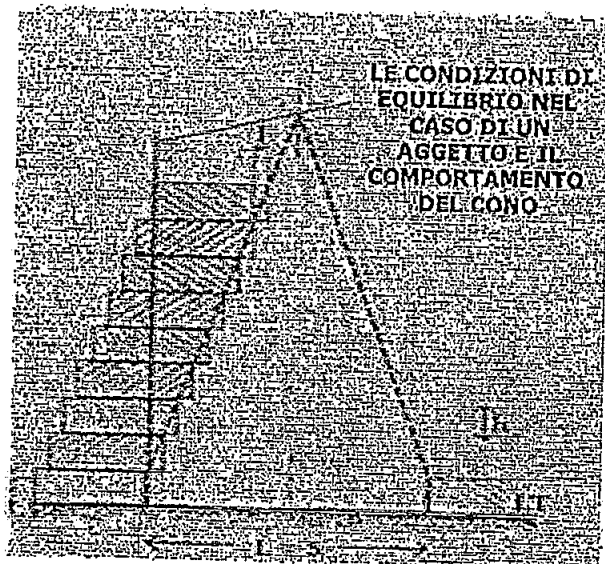
Le murature perimetrali hanno spessori variabili (in questo caso nel Trullo grande compresi tra i 90 cm ed i 100 cm e nel Trullo piccolo compresi tra i 65 cm ed i 75 cm) in funzione del peso e dell'andamento della cupola sovrastante, che il muro verticale deve sostenere, con la presenza di contrafforti e rinfranchi in grado di contrastare efficacemente le azioni trasmesse dalla volta. La conoscenza delle tecniche di costruzione delle volte è basilare per comprenderne i meccanismi resistenti, che dipendono sia dalla forma geometrica della volta sia dalla apparecchiatura, cioè da come sono disposti gli elementi per garantire il mutuo contrasto orizzontale che equilibra la componente verticale delle forze di ribaltamento. La volta del trullo o "cannella", si rifà al metodo di costruzione in aggetto che prevede la messa in opera di una serie di anelli concentrici sovrapposti orizzontalmente gli uni agli altri. In pratica, partendo dal colmo del basamento (innalzato generalmente a partire da un'altezza di 1,80 metri, dovendo tener conto dell'altezza delle porte e del relativo estradosso), le pietre-conci che formeranno il primo strato della volta sono disposte in aggetto verso la parte interna del trullo, costituendo un anello sufficientemente rigido grazie al contrasto laterale fra le pietre dello stesso strato. Su questo primo anello vengono sovrapposti in aggetto i successivi, di diametro sempre minore, fino a raggiungere una apertura minima che viene chiusa da un'ultima pietra, la serraglia. All'estradosso, il rivestimento della cupola è costituito da un tegumento di chiancarelle, lastre di dimensione minore, accomodate con gli stessi principi delle chianche, ma con pendenza verso l'esterno, per agevolare lo scorrimento delle acque e terminanti con una chiave di volta spesso decorata (il pinnacolo). Il rivestimento esterno si poggia interamente sull'estradosso della candela, con le chiancarelle che contribuiscono a



dare stabilità statica alla cupola. Analogamente a quanto avviene per le murature perimetrali, gli interstizi che si creano tra candela e rivestimento esterno sono riempiti con pietrisco nel realizzare l'anello di chiancarelle. In questo modo viene creata la volta del trullo, una struttura in pietra che si regge per gravità e per contrasti laterali, senza l'ausilio di leganti, grazie alla costruzione in aggetto. (In foto a sinistra uno schema degli elementi costitutivi di un trullo ed a destra foto Trullo grande, con il contrafforte.

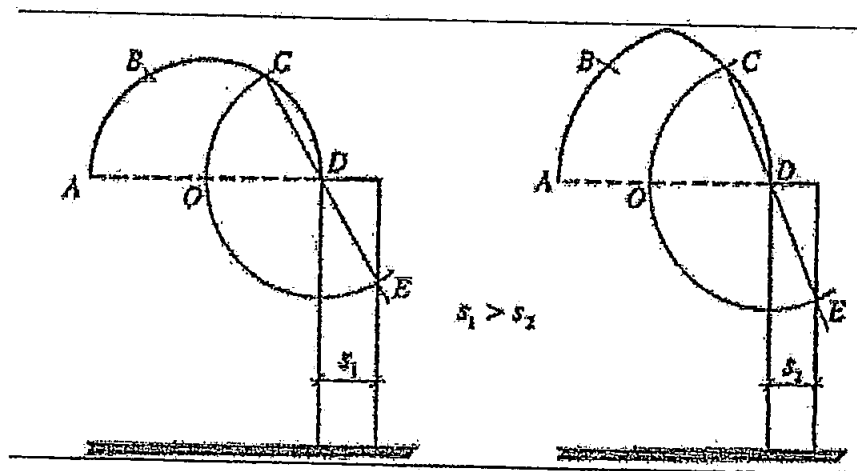


Acclarato che lo spessore del basamento di un trullo è in funzione dell'ambiente da realizzare e che le murature perimetrali hanno uno spessore in funzione del peso e dell'andamento della cupola sovrastante, che il muro verticale deve sostenere, si può stabilire sulla base di questi due elementi l'aggetto del cono e le condizioni di equilibrio, date anche dal carico stabilizzante con la presenza di contrafforti e di eventuali rinfranchi in grado di contrastare efficacemente le azioni trasmesse dalla volta.



153

Esemplificando, per rendere maggiormente chiaro l'elemento dello spessore delle murature verticali e delle relative fondamenta in funzione dell'ambiente da realizzare e del peso e dell'andamento della cupola sovrastante, si può ricorrere al metodo geometrico (l'antica tradizione) applicato alle costruzioni in pietra. Su questa base i piedritti hanno spessore maggiore per archi a tutto sesto che per archi a sesto acuto, poiché maggiore è la spinta. Per dimensionare i piedritti al fine di contenere la spinta dell'arco-volta si divide l'arco (a tutto sesto o sesto acuto che sia) in tre parti uguali AB - BC - CD, con centro in D e raggio CD, e si descrive una semicirconferenza. L'estremità del diametro apposta a C ed E deve appartenere al filo esterno del piedritto.



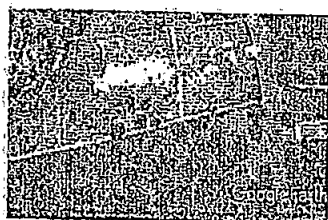
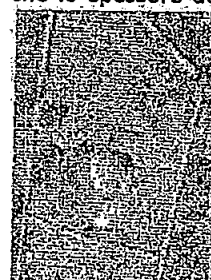
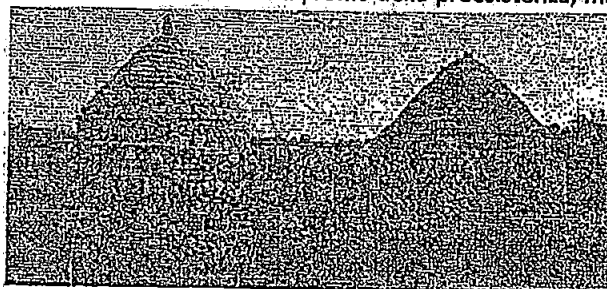
RIFERIMENTO TECNICO/PRATICO - La ricostruzione del "Corpo B - Corte-Area cortilizia" e del "Corpo C - Trullo piccolo" è stata eseguita in conci di pietra calcarea squadrati e assestati ad incastro "rigorosamente a secco" secondo l'antica tradizione. Le dimensioni piano-altimetriche e volumetriche sono state determinate:

- 1) in base alla giacitura dell'esistente piano di fondazione posto sul substrato roccioso e dalle mura di fondazione in conci di pietra emergenti, dal predetto piano di fondazione, di almeno uno o due 'corsi' (strato orizzontale di pietre sovrapposte) rispetto al piano di campagna.
- 2) alle caratteristiche tecnico-strutturali del "Corpo A - Trullo grande" (integro rispetto alla forma, alla consistenza e alle caratteristiche tecnico strutturali; non oggetto di sanatoria)
- 3) alle caratteristiche tecnico-strutturali di altri "Trulli" simili presenti nella zona (indicati nelle linee guida del Pptr).

In assenza di planimetrie datate (trattandosi di immobile urbano-rurale e rupestre realizzato, legittimamente senza licenza, al di fuori del centro abitato in epoca anteriore alla entrata in vigore della Legge 765 del 1967 con regolarità edilizia che sussiste in forza dell'esenzione ratione temporis della necessità di un titolo abilitativo), si richiama anzitutto il favor della legge e della giurisprudenza verso il recupero tramite ricostruzione, con l'estensione della fattispecie legata ai ruderi, con il soccorso di ogni documento utile nei casi dei fabbricati più antichi. Si richiama inoltre, dal punto di vista tecnico, quanto già prodotto nella documentazione contenuta ed allegata alla Scia prot. n° 0021838 e quanto già ivi attestato e comprovato sulla preesistenza e consistenza. Su questa premessa e sulle basi sin qui fornite si ricorda che è stata data dimostrazione di quale fosse, in concreto, la consistenza della costruzione nei suoi tratti essenziali, al di là delle dimensioni perimetrali soltanto suggerite dai ruderi documentati nelle fotografie dal 2006 al 2009 o da quelle storiche dell'Igm che mostrano, tra l'altro, la forma della cupola e della sagoma. In concreto si è dimostrato non solo il profilo della preesistenza, ma anche l'esatta consistenza (quantum) dell'immobile, rappresentata dalla volumetria. Si evidenzia, prima di procedere nell'analisi tecnica sulla ricostruzione fedele alla preesistenza e sui relativi connotati essenziali degli elementi oggetto di ristrutturazione, un punto dirimente nelle valutazioni: il corpo A - Trullo grande che è arrivato, con regolarità e legittimazione urbanistica prevista dalla legge, fino ai giorni nostri in maniera integra rispetto alla forma, alla consistenza e alle caratteristiche tecnico strutturali, è stato la linea guida per il restauro e gli interventi sulle altre strutture in pietra a secco, con scelte operative che sono derivate dall'analisi del manufatto e dal riscontro critico delle soluzioni tradizionali presenti nel contesto dell'immobile urbano-rurale e rupestre ubicato in contrada "sottosomma". Anche per il Trullo grande lo "stato di fatto" attuale corrisponde alla "preesistente volumetria" come per il Trullo piccolo, grazie alla doverosa conservazione dei caratteri tipologici e architettonici del manufatto secondo la cultura della costruzione in pietra a secco tradizionale locale.

154

RICOSTRUZIONE FEDELE ALLA PREESISTENZA - In concreto si è dimostrato non solo il profilo della preesistenza, ma anche l'esatta consistenza (quantum) dell'immobile, rappresentata dalla volumetria. In particolare la parte dell'opera muraria storica ancora esistente ha permesso l'individuazione certa dei connotati essenziali del manufatto originario (mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura), fornendo elementi sufficienti a testimoniare le dimensioni e le caratteristiche dell'edificio recuperato. Lo si è potuto fare avendo anzitutto riguardo alle soluzioni murarie di fondazione del Trullo piccolo e dell'Atrio che sono contermini temporalmente a quanto presente nel Trullo grande e certamente risalenti a ben prima il 1967, come attestato nella relazione fornita a riscontro della richiesta d'integrazione documentale (prot. 45572 ut) avanzata dal Servizio Assetto del Territorio del Comune di Modugno. Avuta la certezza storica del basamento e dello spessore dei corsi del muro di fondazione, richiamato il dato che lo spessore del basamento di un trullo è in funzione dell'ambiente da realizzare e che le murature perimetrali hanno uno spessore in funzione del peso della cupola sovrastante, si può comprendere agevolmente come la ricostruzione possa essere stata fedele all'esistente e come lo stato di fatto sia identico allo stato preesistente. Richiamati i riferimenti tecnici sopraesposti (soprattutto su volta, cono, dimensioni, forma, muri verticali, e chiarito il contributo delle foto nell'appurare la consistenza dell'insediamento rurale/rupestre) si specifica che nell'ortofoto del 2006 tratta dal Sit (Servizi di Informazione Territoriale) della Regione Puglia, allegata alla Scia e consultabile in digitale nel portale sit.puglia.it, si vedono ad occhio nudo, in modo chiaro e immediatamente percepibile, il piano di fondazione ed i primi corsi del muro di fondazione della struttura della "Corte-Area cortilizia" e di parte del "Trullo Piccolo"; nelle foto satellitari del 2009 allegate alla Scia il piano di fondazione e parte dei restanti primi corsi del muro di fondazione del "Trullo Piccolo". Nelle foto satellitari del 2006 si ha la conferma del ritrovamento, ottenuto rimuovendo le erbacce e pulendo il terreno, delle fondamenta e di parte della muratura in pietra (quasi totalmente crollate nel tempo) che costituivano l'antica Area cortilizia, collegata al Trullo grande (oggetto all'epoca di pulizia dalla vegetazione che lo aveva ricoperto) e collegata al Trullo piccolo. Di quest'ultimo all'epoca, data la sommaria pulizia della zona di sedime, era visibile solo parte delle fondamenta e della muratura in pietra che costituivano i muri perimetrali ed il contrafforte. Seguendo le antiche fondamenta una pulizia più accurata del terreno fece emergere (tra il 2008 ed il 2009) del tutto anche il basamento e buona parte delle pietre (quasi totalmente crollate nel tempo) che componevano la struttura del Trullo piccolo (cono incluso), collegato all'Area cortilizia ed all'Area a portico - Pergola.



SULL'ESISTENZA E LA CONSISTENZA / CONNOTATI ESSENZIALI – Premesso che da una foto, per quanto storica o attuale, è difficile ricavare la consistenza reale e devono soccorrere altri tipi di valutazioni (con esami sulla struttura) secondo l'ingegnere strutturista Colapietro Domenico "urbanisticamente la ricostruzione è formalmente ammissibile anche laddove non si ravveda una chiara identificazione delle preesistenti volumetrie, seguendo i principi tipologico-costruttivi rivenienti dalla lettura geometrica-stereotomica del preesistente organismo edilizio ed avendo riguardo anche a quello contermini. Occorre precisare che sotto il profilo statico l'odierna disciplina della Delibera di Giunta Regionale Pugliese n.1166 del 2017, sancisce l'obbligatorietà di procedere ad una sanatoria per organismi edilizi esistenti realizzati in assenza di un titolo edilizio. L'immobile ricostruito sotto il profilo statico - sismico possiede quelle connotazioni tecnologiche tali da sancire una performance strutturale in perfetta compatibilità al 'Trullo grande' e ciò fa sì che andando ad eseguire verifiche tecniche si ha un completo soddisfacimento delle prescrizioni sancite dalla normativa".

155

TRULLO PICCOLO - Sulla consistenza, a riscontro che la preesistente corrisponde all'attuale stato di fatto, sono state compiute delle indagini tecniche diagnostiche sulla composizione materica degli elementi lapidei preesistenti al piede basamentale delle soluzioni murarie portanti verticali del trullo piccolo in raffronto con quanto ubicato sul trullo grande. In particolare al fine di determinare se il campione di pietra di trullo piccolo e pietra di trullo grande avessero o meno la stessa provenienza è stata effettuata un'analisi FT-IR dei due campioni per poi confrontare i segnali degli spettri ottenuti. Dal confronto degli spettri, come da documentazione alla presente allegata si asserisce che posizione, forma ed intensità dei segnali per i cinque campioni sottoposti ad analisi è la stessa con uno scarto di $\pm 5 \text{ cm}^{-1}$, pertanto i campioni presentano la medesima composizione con prevalenza di "Calcite" e tracce di altri composti in percentuale nettamente minore. A ciò si aggiunga che un studio stereotomico degli apparecchi murari e relativi filari tra trullo piccolo nella parte basamentale e trullo grande sanciscono su di una superficie di 1 m^2 un rapporto di prevalenza di circa 80% di materiale lapideo e del 20% per singoli giunti, confermando la medesima esecuzione operativa da parte della medesima maestranza. Tutto ciò consente di affermare che le soluzioni murarie di fondazione del trullo piccolo siano contermini temporalmente a quanto presente nel trullo grande e certamente risalenti a ben prima il 1967.

Quanto alla corrispondenza tra lo "stato di fatto" e la "preesistente volumetria" occorre osservare che il trullo piccolo, parte storica dell'immobile urbano-rurale e rupestre, di 5,20 metri quadri è stato edificato prima dell'entrata in vigore della Legge Urbanistica del 17 agosto 1942 e prima dell'entrata in vigore della Legge Ponte del 1° settembre 1967. Al corpo sopra descritto sono state apportate successivamente modifiche, dal 2005 al 2011, consistenti in interventi di ricucitura e/o ricostruzione di soluzioni murarie sulle strutture fondali presenti della medesima tipologia e natura materica costruttiva. Tale intervento è avvenuto sulla base di dimensioni plano-altimetriche e volumetriche determinate dalla giacitura dell'esistente piano di fondazione, dalle caratteristiche tecnico-strutturali del corpo A – Trullo grande (integro rispetto alla forma, alla consistenza e alle caratteristiche tecnico strutturali) e di altri trulli presenti nella zona, come attestato dalla relazione paesaggistica (redatta ai sensi del D.P.C.M. 12.12.2005) e dalla relazione tecnica generale - descrittiva – illustrativa che corredata la "segnalazione certificata di inizio attività" tardiva (ai sensi del D.P.R. n. 380/2001); Tutto ciò al fine di assicurare la conservazione del bene ed evitare un ulteriore perdurare dello stato di danneggiamento, ma assicurando una distinzione netta tra soluzioni storiche esistenti ed altre oggetto di intervento secondo le finalità del recupero.

E' appena il caso di precisare che il Comune ha volutamente tenuto conto solo della presenza dei connotati essenziali di un edificio (pareti, solai e tetto) negando la possibilità oggettiva di verificare la consistenza volumetrica dell'immobile ristrutturato con le altre forme dalla legge consentita. Nel caso all'esame, in assenza di planimetria datate (trattandosi di immobile urbano-rurale e rupestre realizzato, senza licenza, al di fuori del centro abitato in epoca anteriore alla entrata in vigore della Legge 765 del 1967 sussiste la regolarità edilizia, in forza dell'esenzione ratione temporis della necessità di un titolo abilitativo), si è comunque avuta la dimostrazione di quale fosse, in concreto, la consistenza della costruzione nei suoi tratti essenziali, al di là delle dimensioni perimetrali soltanto suggerite dai ruderi documentati nelle fotografie dal 2006 al 2009.

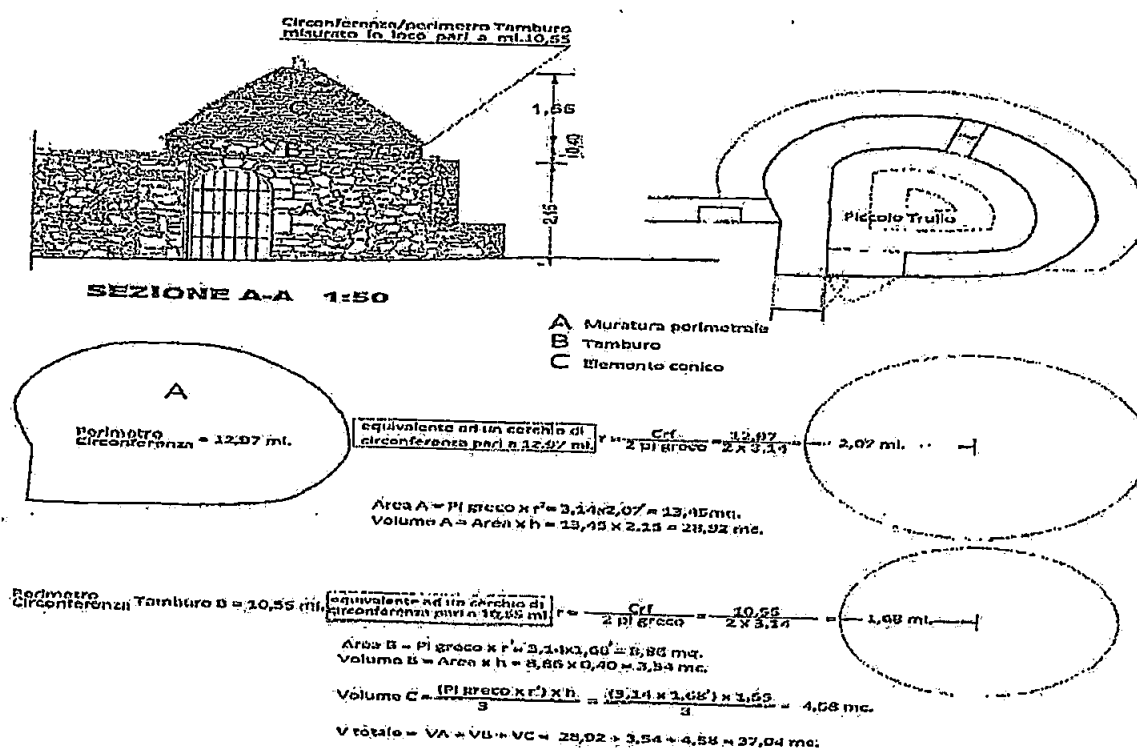
Ne deriva, sottolineando che per gli edifici più antichi (realizzati quando il titolo non era necessario) soccorre ogni documento utile a descrivere la situazione edilizia, che le parti crollate potevano comunque essere ricostruite, previa

compiuta-avvenuta ed analitica verifica degli elementi e requisiti ora ricordati, e che nel caso di specie la verifica è stata accompagnata soprattutto da ulteriori elementi probatori oggettivi (desunti da visite ed analisi tecniche e dimensionali sul luogo) prodotti con le relazioni tecniche e specialistiche contenute nella Scia che sanciscono come la ricostruzione, a partire da "soluzioni murarie di fondazione del Trullo piccolo contermini temporalmente a quanto presente nel Trullo grande e certamente risalenti a ben prima il 1967", ha rispecchiato fedelmente l'involuppo originario dello storico trullo piccolo, tenendo ben presente che le dimensioni ed i volumi, i connotati essenziali della struttura in conci di pietra, l'involuppo a sezione costante verso l'alto, l'altezza ed il profilo del cono sono ed erano necessariamente legate alle soluzioni murarie di fondazione, con la provata corrispondenza tra lo "stato di fatto" e lo "stato preesistente". Le relazioni, che hanno preso in esame la configurazione planivolumetrica, attestano che il complesso edilizio murario composto da due unità conoidali (trullo), congiunti da una corte interna a cielo aperto ed una contermina area a portico, si configura - (vedi valutazione di idoneità statica) "come un comparto strutturale dalla valenza storica per la sua connotazione tipologica costruttiva, in quanto composto da unità sia storiche sia di recente ricostruzione, con soluzioni portanti verticali e di chiusura orizzontale di copertura il tutto ad apparecchiatura a conci lapidei sbazzati, la cui tecnica costruttiva è inequivocabile della maestria costruttiva pugliese della fine dell'ottocento sino a qualche decennio fa".

156

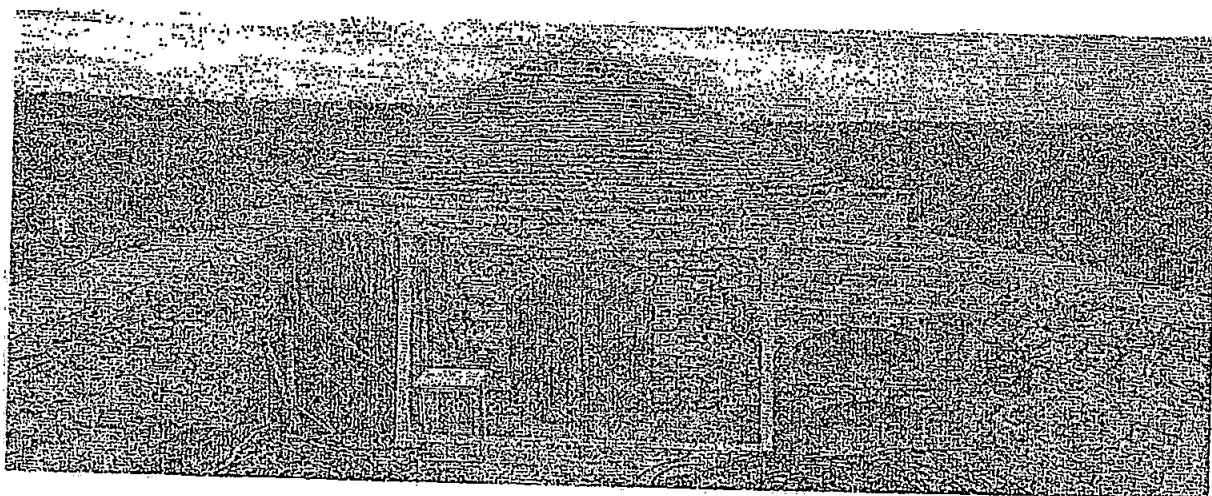
Alla luce delle seguenti considerazioni il Trullo piccolo allora come oggi risulta costituito da:

- Soluzione portante di fondazione a sezione variabile, con spessore compreso tra 60 e 75 cm, tale da sviluppare una superficie di 13,45mq;
- Soluzione portante di elevazione, comprensivo della predetta soluzione di fondazione, si sviluppa sino ad un'altezza di 2,15 metri dal piano di campagna;
- Tamburo dalla circonferenza di 10,55metri con altezza di 40cm;
- Cono di altezza pari a ml 1,55;
- Contrafforte che cinge la soluzione muraria portante verticale dalle dimensioni 55 cm di larghezza e 75 cm di altezza.



ATRIO - Sulla consistenza, a riscontro che la preesistente corrisponde all'attuale stato di fatto, sono state compiute delle indagini tecniche diagnostiche. Delle mura storiche che cingevano l'area cortilizia (visibili nella foto Igm del 1974 ed in quella del 1947, allegate alla Scia) sono emerse a partire dal 2006 le mura di fondazione, grazie ad un'accurata pulizia della campagna dal terreno e dalla vegetazione che negli anni si era accumulata. Le predette mura di fondazione sono state oggetto di ricostruzione, degli elementi del "paramento murario" e degli elementi del "riempimento", elevando i 'corsi' sino all'attuale altezza (230 cm) della testa del muro. La ricostruzione ovviamente è stata e risulta eseguita in conci di pietra calcarea squadrati e assestati ad incastro "rigorosamente a secco" secondo l'antica tradizione. Le dimensioni piano-altimetriche e volumetriche delle mura ricostruite sono state determinate in base alla giacitura dell'esistente piano di fondazione ed al primo 'corso' delle mura di fondazione. Elementi certi che hanno consentito una fedele ricostruzione dell'antico atrio, storicamente adibito ad ovile-stalla oltre che a ricovero e stazionamento di persone ed attrezzi agricoli. Quanto all'altezza delle mura, giova qui specificare, che nell'elevazione è stata decisiva la larghezza del "paramento murario" e del "riempimento" della parte storica delle mura e che si è avuto riguardo anche alle caratteristiche tecnico-strutturali del "Grande Trullo", del quale l'Atrio-Ovile-Stalla è pertinenza. In particolare, dovendo e volendo rispettare la destinazione storica dell'area cortilizia, ab origine sicuramente coperta con struttura leggera (travi in legno con copertura in tavolato e/o stuoie/teli), per consentire la sosta, riparo e mungitura del bestiame al pascolo e successiva produzione di formaggio e ricotta (come testimoniato anche dal ritrovamento e dal riutilizzo degli storici anelli in pietra per legare il bestiame presenti nell'area dell'atrio), si è preso come punto di riferimento un ulteriore elemento certo, una delle due porte ad arco in conci di pietra del "Grande Trullo", arrivato fino ai giorni nostri in maniera integra rispetto alla forma, alla consistenza e alle caratteristiche tecnico strutturali. Sulla base della dimensione (altezza - 190 cm ricompresi nei 230 cm totali calcolando estradosso - e larghezza) della storica porta (data dal rinfiango, che circonda l'arco e ne sostiene le spinte laterali, dall'estradosso e dalla sua linea oltre che, ovviamente, dalla chiave d'arco e dalla luce tra i due piedritti) è stato possibile alzare, nel rispetto della preesistente consistenza, le mura dell'atrio portandole appari con l'altezza del rinfiango della porta e quindi ad una quota tale da rispettare le caratteristiche tecnico strutturali del trullo e della sua pertinenza. Rinfiango si specifica necessariamente legato alla dimensione del muro perimetrale del trullo grande, dovendo essere in grado di reggere le spinte del cono. Sussistendo sicuramente, ab origine, per la stessa natura ed uso dell'area cortilizia una o più altre porte che consentissero l'uscita e l'ingresso dalla struttura (di persone, animali ed attrezzatura agricola), in modo indipendente dalla porta del grande trullo, la stessa quota è stata mantenuta per tutte le mura dell'area cortilizia. Una ricostruzione quindi rispettosa degli elementi storici oltreché della mai mutata destinazione d'uso, che ha tenuto debitamente conto di tutti gli elementi certi, a partire dai connotati essenziali delle mura, ancor'oggi visibili nell'originario, antico, insediamento rurale-rupestre.

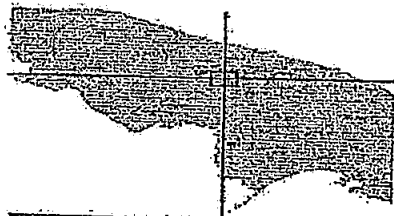
NB. (A prescindere dalle foto Igm) Nell'ortofoto del 2006 tratta dal Sit (Servizi di Informazione Territoriale) della Regione Puglia, allegata alla Scia prot. n° 0021838 e consultabile in digitale nel portale sit.puglia.it, si vedono ad occhio nudo, in modo chiaro e immediatamente percepibile, la struttura della Corte-Area cortilizia con le mura di fondazione in conci di pietra emergenti, dal piano di fondazione posto sul substrato roccioso, di almeno uno o due 'corsi' (strato orizzontale di pietre sovrapposte) rispetto al piano di campagna.



TRULLI SIMILI PRESENTI IN ZONA

Esempio tratto da PPTR_2015/4_lo scenario strategico/4.4_Linee guida/4.4.4_Pietra a secco

Aggregazione pluricellulare di trulli con forma conica, altezza murature atrio pari all'estradosso della porta.



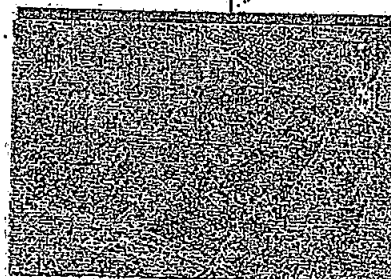
COMUNE: Grumo Appula (BA)

TOPONIMO: Macchione

CARATTERI DEL SITO: seminativo arborato

C2.13

158



DATI TIPOLOGICI:
Pianta: aggregazione di quattro elementari e trullo a forma conica a due e doppi "cellule" quadrate, con copertura a "caramine", non comunicanti.

Struttura: interamente lapidea

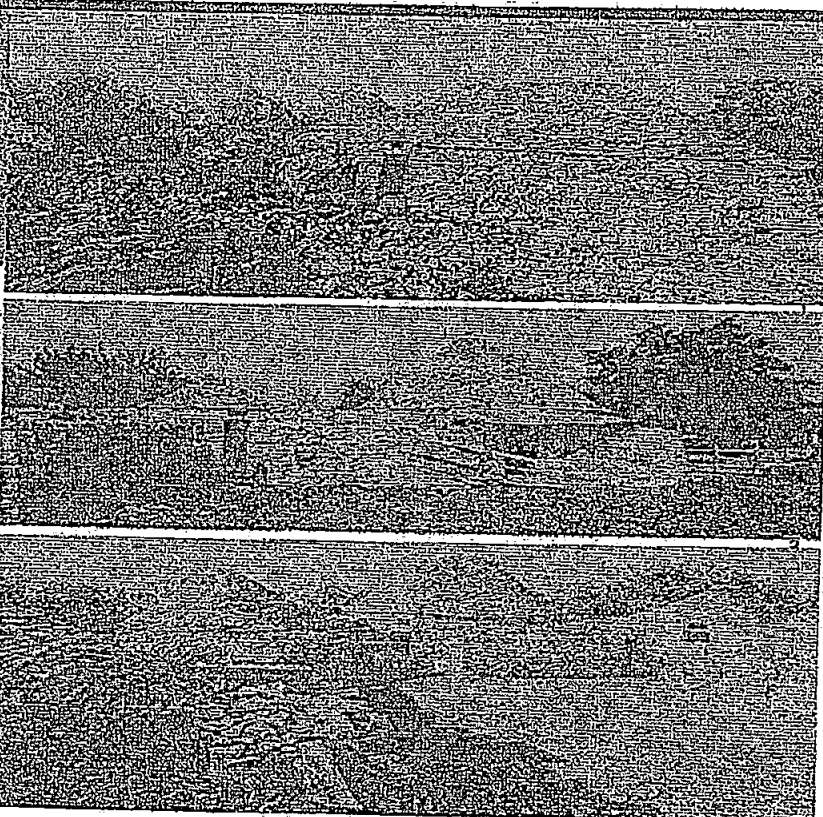
Esadesso della copertura: a chianella, nella conformazione conica a generatrici radiali ed a "caramine di nave rovesciata".

Destinazione d'uso: deposito temporaneo dei raccolti, dormitorio, ricovero animali.

DATI CRONOLOGICI: per tradizione, originario attribuito alla fine del XIX secolo.

STATO DI CONSERVAZIONE: in stato d'uso con alterazioni.

OSSERVAZIONI: da rilevare la forma della copertura in funzione del relativo ambiente sottostante: a cono per l'ambiente, manovrato a pianta circolare, quadrata, a caramine di nave rovesciata per l'ambiente, e vano doppio a pianta quadrata.



LINEE GUIDA PER IL RESTAURO E GLI INTERVENTI SULLE STRUTTURE IN PIETRA A SECCO IN PUGLIA

A confutazione di quanto asserito dal Servizio Assetto del Territorio, "sull'altezza dell'area cortilizia" si sottolinea che essa è stata desunta con riferimento alla dimensione della porta storica, elemento di natura oggettiva, basato su calcoli riferiti alla tipologia costruttiva in loco e di quelle analoghe che rispondono pienamente allo spirito della norma ed al dovere di certezza oggettiva della prova del manufatto esistente e della sua esatta consistenza, così come richiesto". Oltre ad esserci calcoli specifici riferiti al fabbricato rurale e rupestre oggetto d'intervento si evidenzia l'esistenza (citato nelle linee guida al Pptr) di trulli simili presenti in zona che mostrano caratteristiche architettoniche e strutturali da essere salvaguardate con le mura dell'area cortilizia pari all'estradosso della porta. Dettagli ed esempi dalla tipicità rurale dell'insediamento rurale/rupestre in questione, "pluricellulare, con strutture rurali accorpate in maniera lineare", si ritrovano anche nella Carta delle morfotipologie rurali del Pptr che descrive e interpreta il territorio attraverso la lettura di tipi e caratteri dei diversi elementi di paesaggio, al fine di indirizzare le modalità di conservazione, salvaguardia, riqualificazione e trasformazione del patrimonio rurale.

PORTICO – L'Area a portico della superficie utile netta di 10,50 metri quadri è definibile Pergola in forza dell'utilizzo di tre pali in legno di castagno appoggiati sulle murature con funzione di base per i vitigni. Elementi smontabili e non strutturali, si sottolinea, che appoggiano anche sulla storica colonna in pietra (ricostruita a partire dalle storiche fondamenta ritrovate durante la pulizia del terreno).

VINCOLI – Il D.M. 01.08.1985 con la dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio delle Lame ad ovest e a sud-est di Bari Istituito ai sensi della L. 1497 Suppl. G.U. n. 34 del 06.02.1986 ha reso degno di tutela l'insediamento rurale/rupestre in questione, vincolando l'esistente (come comprovato da foto del 1973-74 e dal riscontro Igm 1947) alla data dell'emanazione. Per il resto l'area oggetto di intervento non rientra nella perimetrazione "SIC, ZPS e AREE PROTETTE" della Regione Puglia, così come evidenziato dalla cartografia allegata.

Modugno 02/01/2018

Il Tecnico Rilevatore: Arch. Giuseppe Rocco Losole

151

[NOTE]

Il Servizio Assetto del Territorio ha errato nell'affermare che l'immobile rurale non esisteva più come entità edilizia, rilevante, nell'attualità dell'intervento di fedele ricostruzione, traendone l'altrettanto errata conclusione che la sua ricostituzione si configuri come nuova costruzione e trasformazione urbanistico-edilizia del territorio. Ciò non è condivisibile anzitutto alla luce della giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sez. VI, sentenza 13.10.2017 n. 4759) secondo la quale le ricostruzioni nell'ambito della ristrutturazione edilizia (di cui all'art. 3, comma 1, lett. d, del d.P.R. n. 380/2001) sono ammesse sempreché vi siano elementi sufficienti per provare le dimensioni e le caratteristiche dell'edificio da ristrutturare. Anche se l'edificio non è in tutto o in parte fisicamente esistente al momento dell'intervento richiesto (per effetto di un crollo), non v'è ragione di classificarlo come nuova costruzione. Un edificio può, infatti, dirsi esistente non solo quando "esista un organismo edilizio, seppur non necessariamente abitato od abitabile, connotato nei suoi caratteri essenziali, dotato di mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura in stato di conservazione tale da consentire la sua (fedele) ricostruzione" (ex multis C.d.S., V, 10.02.2004, n. 475), ma anche quando la sua più recente consistenza, precedente l'evento sismico o assimilato, sia apprezzabile compiutamente sulla base di aerofotogrammetrie e/o immagini satellitari di sicura veridicità. La mancanza fisica dei connotati essenziali di un edificio può essere superata se è possibile darne evidenza certa anche in forza della sentenza del Consiglio di Stato (Sezione IV - 8 luglio 2004 n. 5791) che, pur ancorata al concetto di necessità del rudere di esibire i propri connotati, dà modo di poter svolgere tale ruolo in modo indiretto: "... la mancanza del tetto dell'edificio originario non ne preclude, in radice, la ristrutturazione, avuto riguardo sia alla disciplina nazionale, sia a quella urbanistica vigente nel Comune [...] sicché, anche in mancanza del tetto, i dati (essenziali) della sagoma, del volume e della superficie risultano oggettivamente verificabili sulla base delle misurazioni ancora eseguibili sulla struttura rimasta integra (muri perimetrali ed area di sedime occupata dalla costruzione). La ricostruzione (in particolare) della volumetria così operata e documentata deve, quindi, ritenersi tecnicamente verificabile (in quanto fondata su parametri oggettivi) e non impraticabile [...]". Con le modifiche al Testo Unico Edilizia previste dal decreto legge 69/2013 gli interventi di ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione devono considerati pertanto "ristrutturazione edilizia" purché sia possibile "accertarne la preesistente consistenza". Ciò potrà essere dimostrato, ad esempio, con documentazione catastale, tecnica, iconografica al fine di fornire all'Amministrazione Comunale elementi utili per poter ricavare l'effettiva consistenza del fabbricato. Pertanto la preesistente consistenza è rappresentata dalla presenza dei connotati essenziali di un edificio (pareti, solai e tetto), ovvero è dimostrabile tramite apposita documentazione storica e verifica dimensionale in sito. E' appena il caso di precisare che il Comune ha volutamente tenuto conto solo della presenza dei connotati essenziali di un edificio (pareti, solai e tetto) negando la possibilità oggettiva di verificare la consistenza volumetrica dell'immobile ristrutturato con le altre forme dalla legge consentita. Nel caso all'esame, in assenza di planimetria datata (trattandosi di immobile urbano-rurale e rupestre realizzato, senza licenza, al di fuori del centro abitato in epoca anteriore alla entrata in vigore della Legge 765 del 1967 sussiste la regolarità edilizia, in forza dell'esenzione ratione temporis della necessità di un titolo abilitativo), si è comunque avuta la dimostrazione di quale fosse, in concreto, la consistenza della costruzione nei suoi tratti essenziali, al di là delle dimensioni perimetrali soltanto suggerite dai ruderi documentati nelle fotografie dal 2006 al 2009. In concreto si è dimostrato non solo il profilo della preesistenza, ma anche quello del quantum, cioè dell'esatta consistenza dell'immobile, rappresentata dalla volumetria. In particolare la parte dell'opera muraria storica ancora esistente ha permesso l'individuazione certa dei

connotati essenziali del manufatto originario (mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura), fornendo elementi sufficienti a testimoniare le dimensioni e le caratteristiche dell'edificio recuperato. E' inoltre possibile attribuire rilievo, vista la presenza di altri riscontri documentali, all'immobile attiguo (Grande Trullo), essendo presenti elementi fattuali - dotati di un sufficiente grado di certezza - sull'ingombro planivolumetrico del manufatto con le misure dimensionali della ricostruzione degli altri immobili, invocate nelle relazioni. Ne deriva, sottolineando che per gli edifici più antichi (realizzati quando il titolo non era necessario) soccorre ogni altro documento utile a descrivere la situazione edilizia, che le parti crollate potevano comunque essere ricostruite, previa compiuta ed analitica verifica degli elementi e requisiti ora ricordati, e che nel caso di specie la verifica è stata accompagnata soprattutto da ulteriori elementi probatori oggettivi (desunti da visite ed analisi tecniche e dimensionali sul luogo) prodotti con le relazioni tecniche e specialistiche contenute nella Scia che sanciscono come la ricostruzione, a partire da "soluzioni murarie di fondazione del Trullo piccolo contermini temporalmente a quanto presente nel Trullo grande e certamente risalenti a ben prima il 1967", ha rispecchiato fedelmente l'involuppo originario dello storico trullo piccolo, tenendo ben presente che le dimensioni ed i volumi, i connotati essenziali della struttura in conci di pietra, l'involuppo a sezione costante verso l'alto, l'altezza ed il profilo del cono sono ed erano necessariamente legate alle soluzioni murarie di fondazione, con la provata corrispondenza tra lo "stato di fatto" e lo "stato preesistente". Le relazioni, che hanno preso in esame la configurazione planivolumetrica, attestano che il complesso edilizio murario composto da due unità conoidali (trullo), congiunti da una corte interna a cielo aperto ed una contermina area a portico, si configura - (vedi valutazione di idoneità statica) "come un comparto strutturale dalla valenza storica per la sua connotazione tipologica costruttiva, in quanto composto da unità sia storiche sia di recente ricostruzione, con soluzioni portanti verticali e di chiusura orizzontale di copertura il tutto ad apparecchiatura a conci lapidei sbazzati, la cui tecnica costruttiva è inequivocabile della maestria costruttiva pugliese della fine dell'ottocento sino a qualche decennio fa". E' stato sottolineato in proposito che "La ristrutturazione edilizia presuppone come elemento indispensabile la preesistenza del fabbricato nella consistenza e con le caratteristiche planivolumetriche ed architettoniche proprie del manufatto che si vuole ricostruire". Nel caso specifico della Scia n. 201/2017 si è dimostrato che l'immobile in parte poi crollato o demolito era esistente, dimostrando oltre all'an anche il quantum e cioè l'esatta consistenza dell'immobile preesistente del quale si è chiesta la 'sanatoria' della ricostruzione. Occorre sottolineare che si è proceduto con sufficiente grado di certezza alla ricognizione degli elementi strutturali dell'edificio, in modo tale da individuarlo nei suoi connotati essenziali, come identità strutturale, in relazione anche alla sua destinazione (in casi analoghi la giurisprudenza ha preteso che l'immobile esista quanto meno in quelle strutture essenziali che, assicurandogli un minimo di consistenza, possano farlo giudicare presente nella realtà materiale). Infine si ricorda che a contraddistingue la ristrutturazione dalla nuova edificazione è la già avvenuta trasformazione del territorio, attraverso una edificazione di cui si conservi la struttura fisica (sia pure con la sovrapposizione di un « insieme sistematico di opere, che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente »), ovvero la cui stessa struttura fisica venga del tutto sostituita, ma - in quest'ultimo caso - con ricostruzione rispettosa della volumetria e della sagoma della costruzione preesistente. Il Servizio Assetto del Territorio aveva tutti gli elementi per arrivare a questo risultato, ma a fronte di una ricostruzione della volumetria tecnicamente verificabile e praticabile (basata su parametri oggettivi) l'istruttore tecnico ed il responsabile del servizio richiamando integralmente, condividendone presupposti e conclusioni, del parere del Ministero della Infrastrutture (10911 del 24/12/2015) hanno valutato esclusivamente la preesistente consistenza sulla base della presenza di pareti, solaio e tetto. Oltre alla verifica dimensionale in loco hanno colpevolmente trascurato, venendo meno al parere richiamato, che i connotati essenziali di un edificio sono dimostrabili tramite apposita documentazione storica e verifica dimensionale in sito, da loro del tutto omessa. Deve quindi concludersi che, con riferimento ai citati fabbricati rurali, sono stati prodotti (il ricorrente ha allegato) elementi presuntivi dotati di sufficiente consistenza di fronte ai quali sarebbe spettato all'amministrazione resistente (Tar Piemonte, Sez. II, sentenza 1324/2013) offrire una prova contraria atta o analogo e contrario elemento di prova.

DLL C.

Da "Segretario Generale - Comune di Modugno" <segretariogenerale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it>
A "cristinamagrone@pec.it" <cristinamagrone@pec.it>
Data lunedì 9 ottobre 2017 - 14:32

Segnalazione ipotesi conflitto di interessi e obbligo di astensione ex art.6 bis L.241/1990 e art.7 D.P.R. 62/2013. Determinazioni conseguenti.

Gent.ma dott.ssa Magrone

Inoltre con la presente provvedimento prot.n.52460 del 9.10.2017 inerente l'oggetto.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale

avv. Monica Calzetta

Allegato(i)

MX-M502N_20171009_144851.pdf (429 Kb)

161



CITTA' DI MODUGNO
(Provincia di Bari)

Piazza del Popolo n. 16 – c.a.p. 70026
pec email comunemodugno@pec.rupar.puglia.it

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

162

Prot.n. 52460 del 9.10.2017

OGGETTO: Segnalazione ipotesi conflitto di interessi e obbligo di astensione ex art.6 bis L.241/1990 e art.7 D.P.R. 62/2013. Determinazioni conseguenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
in qualità di
RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

VISTE

- le note PEC prot. nn. 41576 del 7.08.2017, 42703 del 14.08.2017, 44200 del 25.08.2017, 44938 del 31.08.2017 a firma della dott.ssa Cristina Lucia Magrone con le quali è stata segnalata in particolare la diffusione e/o pubblicazione illegittima di atti interni al Servizio 4^a Assetto del Territorio;
- le controdeduzioni e riscontro da parte dell'arch. Rosalisa Petronelli – Responsabile del Servizio 4^a Assetto del Territorio con nota prot. n.45576 del 4.9.2017;
- la nota PEC del 5.09.2017 ad oggetto: "riscontro nota prot. n.45576 del 4.09.2017 su diffusione illegittima e illegale atti interni Uffici";

RICEVUTE successivamente

- la nota PEC 13.09.2017 ad oggetto: "istanza e segnalazione conflitto d'interessi a firma della dott.ssa Cristina Lucia Magrone";
- la nota PEC del 18.09.2017 acclarata al prot. n. 48898 del 19.09.2017 a firma della dott.ssa Cristina Lucia Magrone ad oggetto: "ulteriore diffusione e pubblicazione illegittima di atti interni agli uffici";
- la successiva nota del 26.09.2017 acclarata al prot. n. 51050 del 2.10.2017 a firma dell'avv. Francesco Muscatello e della dott.ssa Cristina Lucia Magrone ad oggetto: "segnalazione di eventuale situazione di conflitto di interessi a carico dell'arch. Petronelli", Responsabile del Servizio 4^a Assetto del Territorio – Istruttore Direttivo Tecnico cat. D;

DATO ATTO CHB con le note succitate sono state segnalate le seguenti condotte tenute dall'arch. Petronelli:



CITTA' DI MODUGNO

(Provincia di Bari)

Piazza del Popolo n. 16 - c.a.p. 70026
pec email comunemodugno@pec.rupar.puglia.it

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

163

- 1) la reiterata omissione del controllo e della vigilanza in ordine alla pubblicazione e divulgazione non autorizzata di una relazione istruttoria endoprocedimentale prot. n.10108 del 23.02.2017 a firma dell'arch. Gaetano Ficarella - dipendente comunale istruttore amministrativo cat. C;
- 2) la comunicazione, "nel riscontrare la richiesta degli organi di controllo sovraordinati (Regione Puglia e Sovrintendenza)" della "esistenza di una pratica edilizia in corso di istruttoria presso gli uffici comunali ai consiglieri comunali Del Zotti e Cramarossa, invocando un "dovere di rispondere per conoscenza agli stessi enti/persone nella richiesta indicati" che si porrebbe in violazione della normativa che regola l'accesso agli atti e di quella in materia di dati personali" (cfr. prot. n. 51050 del 2.10.2017);
- 3) l'affermazione dell'arch. Petronelli, nel riscontrare le precedenti missive di pari tenore, secondo cui non avrebbe "consentito l'accesso informale o formale ad essi e si riserva di provvedere in merito all'istanza", e l'esclusione, nell'ambito di una precedente nota di riscontro, della "avvenuta diffusione della notizia della Scia prot. n.21838 del 27.04.2017 ai consiglieri comunali Fabrizio Cramarossa e Vito Del Zotti" (cfr. nota prot. n.45576 del 5.09.2017), che a parere della segnalante, risultano essere affermazioni false, avendo a suo dire permesso l'accesso ai consiglieri comunali, come essa avrebbe desunto da articoli di stampa dai quali emergerebbero elementi di conoscibilità degli atti istruttori da parte di terzi;

CONSIDERATO

-CHE in tali circostanze e condotte la dott.ssa Magrone ha ritenuto di intravedere ipotesi di illegittimità del procedimento che ha rappresentato "all'autorità giudiziaria per valutare profili di responsabilità penali, amministrative e contabili anche a carico dell'arch. Petronelli";
CHE si chiede quindi alla scrivente "di valutare alla luce di quanto esposto e segnalato la ricorrenza di fatti e circostanze che ragionevolmente impongano ovvero dovrebbero indurre per ragioni di opportunità al Responsabile del Servizio Assetto del Territorio l'astensione dal procedimento che riguarda la scrivente sig.ra Cristina Lucia Magrone in pedissequa applicazione dell'art 6bis L.1990. n.241, nel testo vigente e comunque dei principi generali immanenti nell'ordinamento giuridico positivo e che regolano ogni attività amministrativa pubblica, sicché ogni determinazione sulla SCIA da parte del predetto dirigente precedente all'evasione della presente istanza e rituale comunicazione e partecipazione della scrivente apparirebbe, a sua volta, illegittima e foriera di responsabilità;

RICHIAMATI

- L'art. 1, comma 41, della Legge 190/2012, che ha introdotto l'art. 6-bis nella Legge 241/1990, rubricato "Conflitto di interessi" il quale stabilisce che "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale";
- La norma inserita nel D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), e in particolare l'art.3 secondo cui: "il dipendente pubblico deve conformare la propria condotta ai principi di buon andamento e di imparzialità dell'azione amministrativa, agendo in



CITTA' DI MODUGNO

(Provincia di Bari)

Piazza del Popolo n. 16 - c.a.p. 70026
pec email comunemodugno@pec.rupar.puglia.it

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

164

posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi" in combinato con l'art.7 il quale prevede che "Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza";

• Il Codice di Comportamento del Comune di Modugno approvato con deliberazione G.C. n.7 del 31.01.2014 che all'art.6 così dispone: "Qualunque soggetto abbia un interesse a far valere l'obbligo di astensione nei confronti di uno dei soggetti di cui al precedente comma 1 può rivolgere al Sindaco apposita istanza con cui è rappresentata la fattispecie per la quale sussiste tale obbligo ed è chiesto l'intervento del titolare del potere sostitutivo. 5. Il titolare del potere sostitutivo deve, prima di esercitare lo stesso potere, premettere tale circostanza indicando il soggetto che sostituisce";

• Il Piano per la prevenzione della Corruzione approvato su proposta della scrivente ai sensi della L.190/2012 dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 10 del 31.01.2017;

• L'art.22 ss.ss. della L.241/1990, già richiamata, che disciplina le modalità ed i limiti per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi;

• L'art.43 comma 2 Dlgs 267/2000, a norma del quale "I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge";

VALUTATO CHE

a) Con riguardo al profilo della CULPA IN VIGILANDO:

la scrivente ha avuto modo di appurare che l'arch. Petronelli ha apprestato ogni cautela esigibile dal ruolo e dalle funzioni esercitate al fine di custodire la copia in suo possesso della relazione prot. n.10108/2017 e che la stessa ha senza indugio sporto formale denuncia all'autorità giudiziaria ed all'UPD in ordine alla consegna e conseguente divulgazione della stessa, fornendo peraltro concreti elementi per poter individuare le specifiche responsabilità;

b) Con riferimento all'ACCESSO AGLI ATTI:

1. la circostanza che l'arch. Petronelli abbia inoltrato riscontro alle richieste di informazioni da parte di enti sovraordinati e posti in funzione di controllo e tutela di interessi superiori, inoltrando tale nota di risposta in copia ai consiglieri comunali segnalanti, per le motivazioni chiarite dalla stessa, non può ritenersi integrante la fattispecie dell'accesso agli atti ex art.22 L.241/1990. Infatti, ai sensi della norma richiamata al punto precedente l'accesso agli atti è esercitabile unicamente nella forma della presa visione e della estrazione di copia e non invece



CITTA' DI MODUGNO

(Provincia di Bari)

Piazza del Popolo n. 16 - c.a.p. 70026
pec email comunemodugno@pec.rupar.puglia.it

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

165

- in quella della mera comunicazione degli estremi dei documenti depositati in atti, peraltro oggetto specifico delle richieste formulate dagli enti terzi sovraordinati:
2. nello specifico, ai sensi del già citato art.43 Tuell sopra riportato e di costante giurisprudenza:
- “i consiglieri comunali godono di un non condizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere d'utilità all'espletamento del loro mandato; ciò al fine di permettere di valutare -con piena cognizione- la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione, nonché per esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio” (Consiglio di Stato, Sez. V, 29/8/2011 n. 4829);
 - tale diritto non incontra alcuna limitazione derivante dalla natura riservata delle informazioni richieste, posto che il consigliere è vincolato all'osservanza del segreto e “Tuttavia, diritto di accesso più ampio rispetto a quello riconosciuto alla generalità dei cittadini, l'esercizio dello stesso deve sempre essere strumentale all'attività istituzionale svolta dal consigliere ... e i dati acquisiti devono essere utilizzati per le sole finalità collegate all'esercizio del mandato. Ne discende che il consigliere non può utilizzare le informazioni e i documenti richiesti per fini privati o comunque diversi da quelli istituzionali, non può avvalersi del diritto di accesso al solo scopo di realizzare strategie ostruzionistiche, con istanze ripetute, che a causa del loro numero, possano tradursi in un aggravio, se non nella paralisi, del lavoro degli uffici ai quali sono rivolte” (così parere prot. n. 37045 del 18.12.2013 “Servizio Consulenza BELL Regione FVG).
 - il diritto “riconosciuto ai consiglieri comunali è strettamente funzionale all'esercizio del proprio mandato; alla verifica e al controllo del comportamento degli organi istituzionali decisionali dell'ente locale” (Cons. Stato, sez. IV, 21 agosto 2006, n. 4855.) ai fini della tutela degli interessi pubblici (piuttosto che di quelli privati e personali) e si configura come peculiare espressione del principio democratico dell'autonomia locale e della rappresentanza esponenziale della collettività (Cons. Stato, sez. V, 8 settembre 1994, n. 976).
 - “la posizione di pretesa all'informazione “ratione officii” spettante al consigliere ha, infatti, natura diversa dall'interesse all'accesso proposto dai privati (Cons. Stato n. 5879/2005; Cons. Stato n. 5879/2005); ne deriva che non è consentito che gli si possano opporre profili di riservatezza, a condizione che i documenti e le informazioni richiesti siano pertinenti all'esercizio del mandato e che il consigliere se ne avvalga a tal fine (cfr. anche Consiglio di Stato, sez. V, sentenze 21 febbraio 1994, n. 119; 8 settembre 1994, n. 976; 26 settembre 2000, n. 5109);
 - il Garante ha, inoltre, affermato che la legge 675/1996 non ha apportato modifiche alle norme sul diritto di accesso dei consiglieri: l'art. 43 della legge n. 675/1996 ha dichiarato compatibili accesso e riservatezza e l'art. 27 della stessa legge richiama le leggi sull'accesso come leggi idonee a giustificare, anche alla luce della privacy, la trasmissione di dati al consigliere
 - il Consiglio di Stato Sezione V, 7 maggio 1996, n. 528 ha anche precisato che i consiglieri, che esercitano tale diritto, non sono tenuti a specificare i motivi della richiesta né gli organi burocratici dell'ente hanno titolo per richiederli perché, in caso contrario, questi ultimi sarebbero arbitri di stabilire l'estensione del controllo sul loro operato nell'evadere la richiesta potendo valutare la necessità di richiedere espressamente una dichiarazione di “utilità” e di “pertinenza”, oltre che un preciso impegno al rispetto della riservatezza;



CITTA' DI MODUGNO

(Provincia di Bari)

Piazza del Popolo n. 16 - c.a.p. 70026
pec email comunemodugno@pec.rupar.puglia.it

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

166

- al riguardo, infatti, il Tar Campania – Napoli Sez. V - sentenza 16 marzo 2006 n. 3026 ha affermato che " *E' illegittimo il diniego opposto dal Sindaco ad un'istanza di accesso agli atti avanzata da un Consigliere comunale, finalizzata ad ottenere copia di tutte le determinazioni dirigenziali di aggiudicazione delle gare espletate dall'ente ed ai permessi di costruire e D.I.A. ricevute, afferenti un determinato periodo di tempo (nella specie, circa due anni), motivato con riferimento alla necessità per il Consigliere di specificare le ragioni dell'istanza ostensiva e di indicare l'utilità sottesa alla medesima istanza; infatti, ai sensi dell'art. 43 d.lgs. n. 267/2000, i Consiglieri comunali hanno diritto di accesso a tutti gli atti comunali che possono essere utili all'espletamento del loro mandato - senza alcuna limitazione e senza necessità di specificare né le ragioni né l'utilità derivante dall'accesso - ivi compresi i provvedimenti assunti dai Dirigenti comunali.*

3. In particolare, nel caso in esame:

- era già pervenuta in tal senso istanza formale di accesso agli atti attraverso presa visione ed estrazione di copia prot.n.38000 del 18.07.2017 non ancora positivamente riscontrata ad oggi dalla Responsabile, come dalla stessa dichiarato, che qualora evasa in applicazione alla normativa su riportata avrebbe già reso noti e conosciuti gli atti a corredo della Scia prot.n.21838 del 27.04.2017 presentata;
- la Responsabile arch. Petronelli a fronte della contestazione formulata dalla segnalante in ordine alla "continua fuoriuscita dagli uffici di documenti e pratiche in corso" ha dichiarato che tale "circostanza non risulta alla scrivente, che in qualità di Responsabile del Servizio vigila sia mantenuta la riservatezza sugli atti dell'ufficio";
- a fronte della dichiarazione da parte del Responsabile che ha escluso l'autorizzazione all'accesso sia formale che informale è intervenuta corrispondenza via PEC tra questo ufficio e la dott.ssa Magrone tesa a ricevere documentazione probatoria che smentisse tali affermazioni, documentazione non ricevuta e comunque non rinvenibile agli atti d'ufficio;
- la cautela esercitata da Responsabile del Servizio 4^a nel non riscontrare la richiesta di accesso dei consiglieri comunali unitamente alle dichiarazioni contenute nelle note di riscontro agli enti sovraordinati, riportanti unicamente dati oggettivi e senza alcuna interpretazione o valutazione che possano far trasparire un sentimento di incertezza o delle riserve con riguardo alla posizione della dott.ssa Cristina Magrone manifestano, al contrario, imparzialità e serenità di giudizio nonostante il clamore mediatico che la vicenda ha assunto;

c) con riferimento allo specifico profilo del CONFLITTO DI INTERESSI, così come disciplinato dall'art.7 DPR 62/2013 e dall'art.6bis L.241/1990:

- 1) afferma l'ANAC con Parere 11/2015 che "iali situazioni si verificano quando il dipendente pubblico (rup e titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale) è portatore di interessi della sua sfera privata che potrebbero influenzare negativamente l'adempimento dei doveri istituzionali; si tratta, dunque, di situazioni in grado di compromettere, anche solo potenzialmente, l'imparzialità richiesta al dipendente pubblico nell'esercizio del potere decisionale. La ratio dell'obbligo di astensione, in simili circostanze, va quindi ricondotta nel principio di imparzialità dell'azione amministrativa e trova applicazione ogni qualvolta esista un collegamento tra il provvedimento finale e l'interesse del titolare del potere decisionale";



CITTA' DI MODUGNO
(Provincia di Bari)

Piazza del Popolo n. 16 - c.a.p. 70026
pec email comunemodugno@pec.rupar.puglia.it

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

168

- 2) il riferimento al conflitto anche solo potenziale di cui all'art. 6-bis della Legge 241/1990, afferma l'Anac, "opera per il solo fatto che il dipendente pubblico risulti portatore di interessi personali che lo pongano in conflitto con quello generale affidato all'amministrazione di appartenenza".
- 3) tale ipotesi non è riscontrabile nel caso in esame;
- 4) con riguardo allo specifico profilo di conflitto di interesse derivante da "lite pendente" o "grave inimicizia" il Consiglio di Stato nella sentenza 2901/2015 ha avuto modo di chiarire che: "Occorre invece esaminare, perché avente una eventuale efficacia invalidante, in radice, sull'intera legittimità del procedimento, la censura relativa al presunto conflitto di interesse dell'arch. (omissis), responsabile dell'intero procedimento relativo al permesso di costruire, infine denegato al sig. r. 20.1. Quanto alla specifica posizione dell'arch. (omissis), dall'appellante tacciata di versare in potenziale conflitto di interessi, occorre rammentare che le cause di incompatibilità di cui all'art. 51 c.p.c., com'è noto (cfr., per tutti, Cons. St., III, 24.1.2013 n. 477), estensibili a tutti i campi dell'azione amministrativa quale applicazione dell'obbligo costituzionale d'imparzialità, rivestono un carattere tassativo. 21.4. Esse sfuggono quindi ad ogni tentativo di manipolazione analogica (v., ex plurimis, Cons. St., VI, 3.3.2007 n. 1011; Cons. St., sez. IV, 26.1.2009, n. 354; Cons. St., sez. IV, 19.3.2013, n. 1606) all'evidente scopo di tutelare l'esigenza di certezza dell'azione amministrativa e la stabilità degli organi procedenti o decidenti. 21.5. Tanto soprattutto per evitare interferenze o interventi esterni, preordinati, con effetto parimenti abusivo a quello dell'omessa astensione di chi versi in palese conflitto d'interessi, a determinare, mediante usi forzati o infondati di detti obblighi, una composizione gradita o intimorita dell'organo amministrativo competente. 21.6. Quanto al caso di specie, ciò in premessa chiarito, non vi è, giuridicamente, alcuna lite pendente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 c.p.c., tra la persona offesa querelante, non costituitasi parte civile nel processo penale, e il soggetto imputato e deve essere esclusa, altresì, qualsivoglia situazione di grave inimicizia tra le parti, posto che il procedimento penale si è chiuso, 22. Giova rammentare, comunque, che la mera presentazione di una denuncia o di una querela, stante la natura oggettiva della giurisdizione penale, non crea rapporti di "causa pendente" tra il giudice o, per estensione, al pubblico funzionario e la parte, né di per sé, ipotesi di inimicizia grave, di cui all'art. 51, n. 3, c.p.c. (Cons. St., sez. IV, 2.4.2012, n. 1958 e Cons. St., sez. III, 2.4.2014, n. 1577). 22.3. Nella condotta dell'arch. (omissis), quindi, il Collegio non ravvisa alcuna situazione di incompatibilità, giuridicamente rilevante, né alcuna condotta disciplinarmente rilevante";

RILEVATO CHE le eccezioni sollevate con le note in argomento non hanno impedito alla dott.ssa Cristina Lucia Magrone di partecipare al procedimento istruttorio attraverso integrazioni e memorie né sono state rappresentate dalla dott.ssa Magrone circostanze sopravvenute che possano integrare ipotesi di incompatibilità intervenute non conosciute o valutate in precedenza;

ACQUISITA infine la nota del 27.09.2017 acclarata al prot. n. 50651 del 28.09.2017 a firma dell'avv. Francesco Muscatello e della dott.ssa Cristina Lucia Magrone ad oggetto: "Atto Stragiudiziale di significazione";



CITTA' DI MODUGNO

(Provincia di Bari)

Piazza del Popolo n. 16 - c.a.p. 70026
pec email comunemodugno@pec.rupar.puglia.it

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

168

CONSTATATO che con la succitata nota prot. n. 50651/2017 la segnalante ha invitato il Responsabile del Servizio arch. Petronelli "ad esaminare la pratica di SCIA meglio indicata nelle premesse" con ciò manifestando di aver superato l'eccezione per la quale aveva richiesto la ricusazione della stessa, definita in ogni caso "eventuale" e "teorica";

VISTO l'esito dell'indagine istruttoria interna avviata dalla scrivente in data 28.07.2017;

VISTO IL PNA come aggiornato da ultimo in data 3 agosto 2016;

VISTO il Decreto prot. n.18103 del 6.04.2017 che attribuisce alla scrivente l'incarico di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ex art. 1 comma 7 L.190/2012;

ATTESO CHE in base alle disposizioni del PNA qualora il conflitto riguardi il dirigente a valutare le iniziative da assumere sarà il responsabile per la prevenzione della corruzione;

Tutto ciò premesso e considerato, richiamato parte integrante e sostanziale del provvedimento e del dispositivo che segue, anche quale motivazione ex art.3 L.241/1990

DICHIARA

Insussistente nei riguardi dell'arch. Rosalisa Petronelli - Responsabile del Servizio 4^ Assetto del Territorio - l'ipotesi di conflitto di interesse e obbligo di astensione di cui agli artt.6 bis L.241/1990 e 7 D.P.R.62/2013 in relazione al procedimento avviato con SCIA prot. n.21838 del 27.04.2017 e segnalati dalla dott.ssa Cristina Lucia Magrone in particolare con nota PEC del 13.09.2017 ad oggetto: "istanza e segnalazione conflitto d'interessi", nota prot. n. 48898 del 19.09.2017 ad oggetto: "ulteriore diffusione e pubblicazione illegittima di atti interni agli uffici" e nota prot. n. 51050 del 2.10.2017 a firma dell'avv. Francesco Muscatello e della dott.ssa Cristina Lucia Magrone ad oggetto: "segnalazione di eventuale situazione di conflitto di interessi a carico dell'arch. Petronelli";

PRENDE ATTO

in ogni caso della sopravvenuta carenza di interesse della parte alla ricusazione del Responsabile avendo chiesto alla stessa l'esame della SCIA giusta nota prot. n. 50651 del 28.09.2017;

DISPONE affinché

l'arch. Rosalisa Petronelli proceda a dare impulso istruttorio e conclusione al procedimento avviato giusta SCIA prot. n.21838 del 27.04.2017, così come richiesto dalla parte con nota prot. n. 50651



CITTA' DI MODUGNO

(Provincia di Bari)

Piazza del Popolo n. 16 – c.a.p. 70026
pec email comunemodugno@pec.rupar.puglia.it

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

169

del 28.09.2017 secondo tempistica di legge, preavvisando che in mancanza assumerà i necessari provvedimenti quale Responsabile antiricatto;

DISPONE altresì

- 1) la notifica del presente provvedimento all'arch. Rosalisa Petronelli – Responsabile del Servizio 4^a Assetto del Territorio quale destinataria;
- 2) la trasmissione in copia alla dott.ssa Cristina Lucia Magrone in qualità di segnalante;
- 3) la trasmissione altresì al sig. Sindaco, al sig. Prefetto di Bari, al sig. Procuratore della Corte dei Conti di Bari, questi ultimi in quanto investiti della presente valutazione giusta nota prot. n. 51050 del 2.10.2017, nonché all'ANAC per quanto di competenza;

Modugno, lì 9.10.2017

Il Segretario Generale
(avv. Monica Galzetta)

BLL D

Da "Segretario Generale - Comune di Modugno" <segretariogenerale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it>
A "cristinamagrone@pec.it" <cristinamagrone@pec.it>
Data lunedì 9 ottobre 2017 - 14:32

Segnalazione ipotesi conflitto di interessi e obbligo di astensione ex art.6 bis L.241/1990 e art.7 D.P.R. 62/2013. Determinazioni conseguenti.

Gent.ma dott.ssa Magrone

Inoltro con la presente provvedimento prot.n.52460 del 9.10.2017 inerente l'oggetto.

Cordiali saluti,

Il Segretario Generale

avv. Monica Calzetta

Allegato(i)

MX-M502N_20171009_144851.pdf (429 Kb)

180

Da "cristinamagrone" <cristinamagrone@pec.it>

"Prefetto gabinetto " <gabinetto.prefba@pec.interno.it>, "Prefettura " <prefettura.prefba@pec.interno.it>,

"Protocollo Prefettura " <protocollo.prefba@pec.interno.it>, "Seg Generale "

A <segretario generale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it>, "Servizio 4 "

<assetto del territorio.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it>, "puglia.procura@corteconticert.it"

<puglia.procura@corteconticert.it>, "m.calzetta@comune.modugno.ba.it"

<m.calzetta@comune.modugno.ba.it>

Data mercoledì 27 settembre 2017 - 00:43

segnalazione situazione di conflitto interessi Responsabile Servizio Assetto Territorio Comune di Modugno

Al Sig. Segretario generale del Comune di Modugno, Monica Calzetta

Al Sig. Prefetto della provincia di Bari

Al sig. Procuratore presso la Procura regionale per la Puglia della Corte dei Conti di Bari

All'arch. Rosalisa Petronelli

Oggetto: segnalazione di situazione di conflitto di interessi a carico dell'arch. Petronelli.

Come da oggetto e da nota allegata inerente la segnalazione di una situazione di conflitto di interessi a carico del Responsabile del Servizio Assetto del Territorio del Comune di Modugno, arch. Rosalisa Petronelli.

Con richiesta di riscontro.

Modugno 27/09/2017

Cristina Lucia Magrone

Allegato(1)

Nota_ConflittoInteressi_27092017.pdf (1357 Kb)

-Al sig. dirigente p.t. Il Servizio Assetto del territorio del Comune di Modugno

assetto.delt.territorio.comune.modugno@pcc.rupar.puglia.it

-Al sig. Segretario generale p.t. quale Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza del Comune di Modugno.

segretario.gen.ale.comune.modugno@pcc.rupar.puglia.it

172

Atto stragiudiziale di significazione

La sig.ra Cristina Lucia Magrone, nata a Grumo Appula il 24.7.1949, residente in Toritto ma elettivamente domiciliata in Bari (70124), alla Strada Torre Tresca n. 2/A, presso lo studio dell'avv. Francesco Muscatello del foro di Bari che la assiste e difende nel presente procedimento di cui alla presente istanza stragiudiziale,

significa

- 1) che la mia assistita ha presentato, in data 27.4.2017, a codesta Amministrazione una SCIA in sanatoria per i lavori di ristrutturazione dell'immobile più piccolo (poco più di mq. 5,00) di un complesso rurale a trulli con relativa area di pertinenza adibita a corte interna e pergola con vocazione agricola - rurale;
- 2) che il relativo procedimento è ad oggi tuttora *in itinere*, intersecato, per quel che viene riferito, da criticità in ordine alla diffusione di taluni atti interni al competente servizio;
- 3) che si prescinde da tale situazione e da quella connessa al decorso del tempo per il consolidamento della SCIA, per dare atto -ancora una volta- che, nel caso di specie, si tratta di una ricostruzione realizzata con la stessa volumetria e superficie utile preesistente e con gli stessi contesti e peculiarità tecnico - strutturali a salvaguardia della zona;
- 4) che tale domanda in sanatoria è stata ritualmente accompagnata dalla documentazione di rito e, in particolare, dalla Relazione sul vincolo paesaggistico che interessa la zona in cui insiste l'immobile ed atti tecnici a supporto del requisito della fedele ricostruzione;
- 5) che, ai fini della dimostrazione della legittima costruzione del trullo piccolo, non vi può essere alcun documento amministrativo atteso che, com'è innegabile, si tratta di una costruzione assai risalente nel tempo e precedente alla normativa che ha introdotto la necessità di dotarsi, nelle aree di campagna ed esterne al perimetro urbano, di titoli edilizi (antecedente al 1967);

- 173
- 6) che, tuttavia, vi sono rilievi fotografici che attestano la presenza del manufatto per cui è stata presentata la SCIA citata: il riferimento è, in particolare, agli stralci delle fotografie aerofotogrammetriche rilasciate dall'Istituto geografico militare (IGM);
 - 7) che la documentazione complessivamente prodotta a corredo della SCIA e dalla quale codesta Autorità non potrà prescindere se non incorrendo in un'evidente ed innegabile violazione di legge, con profili di responsabilità sul piano amministrativo e contabile (in considerazione della esposizione a danno erariale conseguente all'illegittimità dell'attività amministrativa imputabile al Comune), consente di risalire sulla base di dati oggettivi all'originaria consistenza dell'esiguo edificio, le cui dimensioni sono state calcolate secondo il rilievo della fondamenta e della muratura della parte non diruta, anche in considerazione della certezza della destinazione del c.d. trullo piccolo quale ricovero per gli attrezzi ed i prodotti agricoli, che viene conservata;
 - 8) che, peraltro, queste indagini sono le uniche appropriate e valide atteso che è notorio dal punto di vista tecnico - ingegneristico che la volumetria di un corpo di fabbrica possa computarsi, anche in via deduttiva, dalle caratteristiche delle fondamenta e dei muri perimetrali svalutando il rilievo, meramente indiziario, da attribuirsi ai rilievi fotografici, a maggior ragione se risalenti e, soprattutto, realizzati non in prossimità dell'immobile stesso;
 - 9) che è evidente altresì che la legittimità dell'azione amministrativa riposa nella completezza dell'analisi dei documenti presentati a corredo, nel caso di specie, della SCIA e nell'eventuale esternazione puntuale, analitica, adeguata e congruente degli elementi che sorreggessero l'eventuale, qui denegatissimo, difetto di condivisione, atteso che tale indicazione integra la motivazione che rappresenta requisito e condizione necessaria ed incompressibile di ogni provvedimento amministrativo: *"la motivazione costituisce l'essenza e il contenuto insostituibile della decisione amministrativa"* tanto che la Quinta sezione del Consiglio di Stato nella sentenza 27.6.2017 n. 3136 conclude che tale principio è valido *"anche in ipotesi di attività vincolata"* e la stessa motivazione *"non può certo essere emendata o integrata, quasi fosse una formula vuota o una pagina bianca, da una successiva motivazione postuma, prospettata ad hoc dall'Amministrazione resistente nel corso del giudizio"*;
 - 10) che è innegabile, in termini oggettivi ed alla stregua dei documenti prodotti nel procedimento, che restano assicurati dal progetto predisposto dalla sig.ra Magrone i caratteri dell'entità urbanistico-edilizia originaria sia in termini strutturali che funzionali;

11) che sono le norme regolamentari ad imporre al proprietario di un immobile storico (benché di minime dimensioni e benché destinato al deposito di attrezzi agricoli) situato in "Zona agricola di salvaguardia ambientale" di provvedere alla sua salvaguardia e manutenzione (si richiama, in particolare, l'art.14 bis delle NTA del Prg: "E' fatto obbligo di conservare e mantenere recinzioni, pareti, 'lamie', 'trulli' ed ogni manufatto in pietra a secco esistente")

174

tutto ciò premesso, la sig.ra Cristina Lucia Magrone;

INVITA

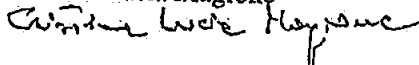
il sig. dirigente p.t. il Servizio Assetto del territorio del Comune di Modugno, arch. Rosalisa Petronelli, ad esaminare la pratica di SCIA meglio indicata nelle premesse inoltrata dall'istante all'uopo tenendo conto, ai fini della motivazione, di tutta la documentazione, anche tecnica, prodotta a corredo della stessa, nonché

DIFFIDA

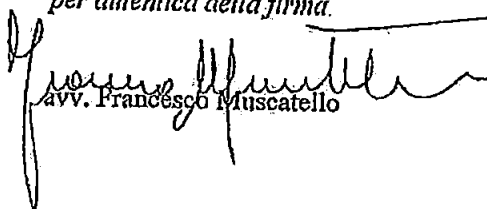
la medesima Autorità a provvedere nel rispetto dei termini di legge, in ordine alla osservanza del quale chiede di vigilare al Segretario generale nell'esercizio delle funzioni di Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza del Comune di Modugno, destinatario della presente.

Bari, 27 settembre 2017

Cristina Lucia Magrone



per autentica della firma.



avv. Francesco Muscatello

AVVOCATO FRANCESCO MUSCATELLO

comunicazione a mezzo pec

Al Sig. Segretario generale del Comune di Modugno, Monica Calzetta
segretario generale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

E.p.c. Al Sig. Prefetto della provincia di Bari
prefettura.prefba@pec.interno.it
protocollo.prefba@pec.interno.it
gabinetto.prefba@pec.interno.it

175

Al sig. Procuratore presso la Procura regionale per la Puglia
della Corte dei Conti di Bari
puglia.procura@corteconticert.it

All'arch. Rosalinda Petronelli
assetto del territorio.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: segnalazione di eventuale situazione di conflitto di interessi a carico dell'arch. Petronelli.

Con la presente la sottoscritta Magrone Cristina Lucia, nata a Grumo Appula (BA) il 24-07-1949, e residente in Toritto (BA), località Quasano, al civico 25 di Via degli Asparagi, unitamente all'avv. Francesco Muscatello del foro di Bari che la assiste e rappresenta nel presente procedimento, in riscontro alla nota prot. 49448 del 21/09/2017 a firma del Responsabile del Servizio Assetto del Territorio del Comune di Modugno, arch. Rosalinda Petronelli e facendo seguito alla segnalazione di abuso d'ufficio e conflitto d'interessi del 13/09/2017

ESPONE

- A) che, nella nota prot. n. 49448 del 21/09/2017, il responsabile del Servizio Assetto del Territorio, arch. Rosalinda Petronelli, ha rappresentato di aver reso noto ai consiglieri comunali Fabrizio Cramarossa e Vito Del Zotti la Scia prot. n° 0021838 del 27/4/2017 inoltrata dalla scrivente quanto agli estremi della pratica, all'oggetto ed agli atti in essa contenuti, comprese le relazioni contenute nella documentazione tecnica integrativa;
- B) che per conoscere dell'esistenza della Scia e per aver contezza dei suoi dati (estremi della pratica, oggetto dell'intervento e atti in essa contenuti) i sigg.ri Cramarossa e Del Zotti, ancorché consiglieri comunali di Modugno, avrebbero dovuto esperire positivamente un procedimento per l'accesso agli atti degli uffici;
- C) che il Servizio Assetto del Territorio aveva, invece, informato in data 04/09/2017 prot. n. 45576, in generale, di non aver "consentito l'accesso informale o formale ad essi e si riserva di provvedere in merito all'istanza" stessa;
- D) che, in particolare, sarebbe accaduto che nel riscontrare la richiesta degli organi di controllo sovraordinati (Regione Puglia e Soprintendenza) il responsabile del Servizio Assetto del Territorio, arch. Rosalinda Petronelli, ha comunicato l'esistenza di una pratica di edilizia in corso di istruttoria presso gli uffici comunali ai Consiglieri Comunali Del Zotti e Cramarossa, invocando un "dovere di rispondere per conoscenza agli stessi enti/persona nella richiesta indicati" che si porrebbe in violazione della normativa che regola l'accesso agli atti e di quella in materia dei dati personali;
- E) che il responsabile del Servizio Assetto del Territorio, arch. Rosalinda Petronelli, nel riscontrare (nota prot. 45576) in data 05/09/2017 le richieste della sig.ra Magrone sulla diffusione e pubblicazione illegittima di atti interni agli Uffici, aveva escluso, come detto, l'avvenuta diffusione della notizia della Scia prot. n° 21838 del 27/4/2017 ai consiglieri comunali Fabrizio Cramarossa e Vito Del Zotti;

Def. Muscatello

Strada Torre Tresca 2/A - 70124 Bari - tel/fax 080.9755316
avvocatomuscatello@pec.giuffre.it

[Firma]

AVVOCATO FRANCESCO MUSCATELLO

F) che, pertanto, risulta oggettivamente apprezzabile -sulla base delle circostanze sopra richiamate- che il medesimo responsabile del Servizio Assetto del Territorio ha comunicato una circostanza non corrispondente alla realtà dei fatti;

tutto ciò premessodì,

CONSIDERATO

G) che, secondo quanto riferito, tutta la questione è stata, su iniziativa della scrivente sig.ra Magrone e sia pure solo di recente, rappresentata all'Autorità giudiziaria competente competente al fini dell'accertamento di eventuali responsabilità penali, amministrative e contabili, anche a carico dell'arch. Petroneili anche per omessa vigilanza dell'Ufficio di cui è istituzionalmente responsabile;

H) che è consacrato nell'ordinamento giuridico il principio generale del conflitto di interessi secondo cui "il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale": art. 6 bis l. 1990 n. 241 inserito dall'articolo 1, comma 41, della Legge 6 novembre 2012, n. 190;

I) che è stato altresì chiarito che "il dovere di astensione riguarda anche chi è chiamato ad espletare compiti di natura gestionale, ai sensi dell'art. 6 bis della l. n. 241/90, aggiunto dal comma 41 dell'art. 1, l. 6 novembre 2012 n. 190 (cosiddetta legge anticorruzione) - secondo il quale "il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale"-; il legislatore ha per tal via coniato un canone di generale applicazione, che postula ineludibili esigenze di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento; l'alveo applicativo di tale principio va ricondotto alle determinazioni dal contenuto discrezionale, che implicano quindi apprezzamenti di stampo soggettivo che ben possono, anche solo in astratto, essere condizionati dal fatto che chi concorre all'adozione dell'atto versa nella vicenda un interesse personale, ma non anche quando l'atto si fonda sulla oggettiva verifica di requisiti, presupposti o condizioni predeterminati da rigide previsioni normative" (v. TAR Campania, Salerno, II, 17.3.2014 n. 580);

INVITA

- Il Segretario generale p.t. del Comune di Modugno, dott.ssa Monica Calzetta, ad intervenire senza indugio ulteriore nella qualità di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza, essendo venuta meno, teoricamente, l'imparzialità e la trasparenza richiesta al dipendente pubblico
- le Autorità in indirizzo ad intervenire, se ritenuto doveroso e limitatamente alla rispettiva competenza istituzionale;

Inoltre

CHIEDE

al Segretario generale p.t. del Comune di Modugno nella predetta qualità:

- 1) di valutare alla luce di quanto esposto e segnalato la ricorrenza di fatti e circostanze che ragionevolmente impongano ovvero dovrebbero indurre per ragioni di opportunità al Responsabile del Servizio Assetto del Territorio l'astensione dal procedimento che riguarda la scrivente sig.ra Cristina Lucia Magrone in pedissequa applicazione dell'art. 6 bis l. 1990 n. 241, nel testo vigente e comunque dei principi generali immanenti nell'ordinamento giuridico positivo e che regolano ogni attività amministrativa pubblica, sicché ogni determinazione sulla SCIA da parte del predetto dirigente precedente all'evasione della presente istanza e rituale comunicazione e partecipazione della scrivente apparirebbe, a sua volta, illegittima e foriera di responsabilità;
- 2) di ricevere immediatamente le comunicazioni di cui agli artt. 7 e ss. l. 1990 n. 241 nel testo vigente;

FORMULA

sin d'ora la più ampia riserva espressa di legge di agire ai sensi e nei limiti di legge per l'accertamento di eventuali responsabilità, anche di natura penale e risarcitoria, a carico di chi, con azioni e/o omissioni, se ne sia reso responsabile nei confronti della sig.ra Magrone in considerazione dei fatti e circostanze sopra riferite.

Bari/Toritto, 26 settembre 2017

Cristina Lucia Magrone

Cristina Lucia Magrone

avv. Francesco Muscatello

Strada Torre Tresca 2/A - 70124 Bari - tel/fax 080.9755316
avvocatomuscatello@pec.giuffre.it

Da "cristinamagrone" <cristinamagrone@pec.it>
A "segretariogenerale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it"
<segretariogenerale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it>
Data lunedì 9 ottobre 2017 - 22:32

Re: Segnalazione ipotesi conflitto di interessi e obbligo di astensione ex art.6 bis L.241/1990 e art.7 D.P.R. 62/2013. Determinazioni conseguenti.

Al Segretario generale del Comune di Modugno, Monica Calzetta

Oggetto: Riscontro nota prot.n.52460 del Segretario generale del Comune di Modugno..

La ringrazio della nota inviata, nel cui merito confermo le mie riserve.

Mi riservo di sollevare la questione alle autorità sovraordinate.

Colgo questa occasione per inviarle, per mera conoscenza, le note già trasmesse al Servizio Assetto del Territorio a seguito della richiesta d'integrazione documentale.

Grazie della sua gentile attenzione

Cristina Lucia Magrone

Da : "Segretario Generale - Comune di Modugno" <segretariogenerale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it>
A : cristinamagrone@pec.it
Cc :
Data : Mon, 9 Oct 2017 14:32:33 +0200
Oggetto : Segnalazione ipotesi conflitto di interessi e obbligo di astensione ex art.6 bis L.241/1990 e art.7 D.P.R. 62/2013. Determinazioni conseguenti.

> Gent.ma dott.ssa Magrone

> inoltro con la presente provvedimento prot.n.52460 del 9.10.2017 inerente l'oggetto.

> Cordiali saluti.

> Il Segretario Generale

> avv. Monica Calzetta

>

>

Allegato(i)

Scia_NotaProt21838 _RelazioneTrulloPiccolo_15092017(2).pdf (1046 Kb)
Scia_NotaProt21838 _RelazioneAtrio_15092017(2).pdf (668 Kb)
Scia_NotaProt21838 _NotaSuValutazioneRelazioni_15092017(2).pdf (639 Kb)
Scia_NotaProt21838 _LetteraTrasmissione_15092017(2).pdf (743 Kb)

Da "cristinamagrone@pec.it" <cristinamagrone@pec.it>
A "segretario generale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it"
<segretario generale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it>

Data martedì 10 ottobre 2017 - 13:19

Re: Segnalazione ipotesi conflitto di Interessi e obbligo di astensione ex art.6 bis L.241/1990 e art.7 D.P.R. 62/2013. Determinazioni conseguenti.

Al Segretario generale del Comune di Modugno, Monica Calzetta

Oggetto: Riscontro nota prot.n.52460 del Segretario generale del Comune di Modugno.....

Faccio seguito al riscontro del 9/10/2017 e con la presente, nel riservarmi di sollevare la questione alle autorità sovraordinate, evidenzio di non aver mai rinunciato a sollevare questione conflitto Interessi del Responsabile del Servizio Assetto del Territorio, così come riportato nella nota del Segretario generale. Cordiali saluti.

Cristina Lucia Magrone

178



CITTÀ DI MODUGNO

CITTÀ METROPOLITANA DI BARI

SERVIZIO 4 - ASSETTO DEL TERRITORIO

Via Rossini n° 49 - 70026 Modugno tel 080.5865396 - fax 080.5865343
assettodelterritorio.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

Prot. n. 44340 del 28/08/2017

Regione Puglia

Dipartimento mobilità, qualità urbana,

OQ.PP, ecologia e paesaggio

Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio

Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica

servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari

SEDE

mbac-sabap-ba@mailcert.beniculturali.it

E p.c.

Sindaco del Comune di Modugno

Dott. Nicola Magrone

Segretario Generale

Dott.ssa Monica Calzetta

Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Bari

prot.procura.bari@giustiziacert.it

Prefetto di Bari

Dott.ssa Marilisa Magno

protocollo.prefba@pec.interno.it

Consiglieri Comunali

Sigg. Fabrizio Cramarossa e Vito del Zotti

fabriziocramarossa@pec.it

Oggetto: riscontro nota Regione Puglia prot. AOO145/21.08.17 n. 6435 e nota Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo n. 8180 del 21/08/2017.

Con riferimento alla nota Regione Puglia prot. AOO145/21.08.17 n. 6435, ns prot. n. 43573 del 22/08/2017, e alla nota Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo n. 8180 del 21/08/2017, ns prot. n. 43632 del 22/08/2017, con la presente informo che agli atti di questo ufficio non sono stati accertati "presunti abusi edilizi" che si assume sarebbero stati "perpetrati dal dott. Nicola Magrone" nell'ambito dell'intero territorio comunale e, quindi, "anche in zone di particolare pregio ambientale e Paesaggistico", con particolare riferimento "alla costruzione esistente in località Balsignano".

180

Prego Codesti Enti di volermi trasmettere copia della segnalazione pervenuta per poter fornire ulteriori chiarimenti e poter relazionare nel dettaglio sugli aspetti paesaggistici relativi a circostanze e luoghi non meglio precisate nelle Vs in oggetto.

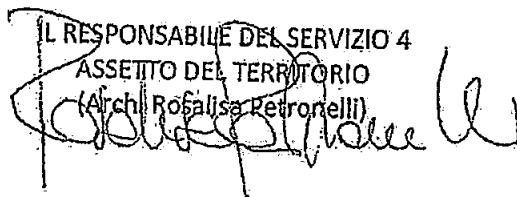
Ad oggi, infatti, pende presso lo scrivente ufficio, procedimento istruttorio, a seguito di deposito, con nota prot.n. 21838 del 27.04.2017, di segnalazione tardiva certificata di inizio attività ex artt. 6 bis e 36 DPR 380/2001 intestata alla dott.ssa Cristina Lucia Magrone - per "la regolarizzazione urbanistica relativa all'intervento di ristrutturazione edilizia dell'immobile urbano-rurale e rupestre ubicato in territorio di Modugno (Ba) in contrada "Sattosanna" sulla vecchia strada vicinale Balsignano consistenti in fedele ricostruzione parziale dell'antico insediamento rurale/rupestre in conci di pietra calcarea adibito a ricovero e stazionamento di persone, animali e attrezzi agricoli" con annessa relazione tecnica di asseverazione ex artt. 359 e 481 c.p., artt.75 e 76 D.P.R.445/2000 e art.19 L.241/1990 a firma del tecnico di parte nonché, a seguito di richiesta integrazione istruttoria da parte del Responsabile del Procedimento, di istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167 e art. 181 del DLgs. N. 42/2004, pervenuta a questo ufficio in data 8/08/2017.

Tale istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica sarà trasmessa, con separata comunicazione, al Dipartimento mobilità, qualità urbana, OO.PP, ecologia e paesaggio - Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio - Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica, come per legge, per le prescritte valutazioni di competenza.

Attendo, pertanto, la richiesta documentazione integrativa al fine di poterne verificare la coerenza con quanto depositato in atti.

Cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 4
ASSETTO DEL TERRITORIO
(Arch. Rosalisa Petronelli)



BLL. F.



CITTÀ DI MODUGNO

CITTÀ METROPOLITANA DI BARI

SERVIZIO 4 - ASSETTO DEL TERRITORIO

Via Rossini n° 49 - 70026 Modugno tel 080.5865396 - fax 080.5865343
assetto.dell.territorio.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

181

PROT. 49448 del 21/09/2017

Alla Dott.ssa Cristina Lucia Magrone
cristinamagrone@pec.it

Al Segretario Generale
Dott.ssa Monica Calzetta
segretariogenerale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: Nota prot. 46107 del 06/09/2017 a firma della Sig.ra Magrone Cristina Lucia e richiesta di integrazione pervenuta a mezzo pec da parte del Segretario Generale. Riscontro.

Con riferimento alla nota di cui all'oggetto con cui la Sig.ra Magrone Cristina Lucia nel segnalare al Responsabile Antiracket e Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza che con la nota prot. 45576 del 4/09/2017 *"è stato dato parziale riscontro da parte del Responsabile del Servizio Assetto del Territorio ed in alcuni punti il riscontro è stato omesso del tutto"* si riscontra quanto segue.

Il documento pubblicato in data 27/07/2017 sul sito internet del Quotidiano Italiano (la relazione con protocollo n. 10108 del 23/02/2017) è di contenuto identico all'atto originale ma nella forma diverso, come già denunciato alle autorità competenti.

Al punto 2 della mia precedente nota prot. 45576 del 4/09/2017, nel riscontrare la nota prot. 44938 del 31/08/2017, ho già confermato che *"a seguito di specifica richiesta da parte degli organi di controllo sovraordinati (Regione Puglia e Soprintendenza) è stata comunicata l'esistenza di una pratica edilizia in corso di istruttoria presso gli uffici comunali"*. Inoltre, poiché la suddetta

richiesta, pervenuta dagli enti di controllo sovraordinati, è stata inviata per conoscenza anche alla Procura, alla Prefettura e ai Consiglieri Comunali Del Zotti e Cramarossa, la sottoscritta ha ritenuto di dover rispondere per conoscenza agli stessi enti/persone nella richiesta indicati, precisando che la risposta contiene solo dati (estremi della pratica, oggetto, intestatario e estremi di riscontro alle integrazioni) e non documenti allegati, né tantomeno le foto dell'Istituto geografico militare, le relazioni prodotte dall'intestatario della pratica o dai tecnici incaricati dalla stessa, a cui la sig.ra Magrone Cristina Lucia allude.

Con riferimento ai punti 3 e 4 della nota in questione si conferma di non poter fornire riscontro alle predette richieste di informazione in quanto (con riferimento al primo) non sono nella disponibilità della scrivente sulla base degli atti conosciuti e (quanto al secondo) si tratta di informazioni relative a procedimenti disciplinari non soggetti ad accesso (giusta parere del Garante per la protezione dei dati personali n. 50 del 9/02/2017).

182

In merito alla *"continua fuoriuscita dagli uffici di documenti e pratiche anche in corso"* ed in particolare all'affermazione della Sig.ra Magrone secondo cui la *"pubblicazione di post, con diffusione pubblica, nei quali si argomenta, anche tecnicamente, su atti istruttori interni inerenti pratiche di edilizia privata riguardanti la scrivente ed in particolare la SCIA prot. n. 0021838 (pur essendo la predetta Scia al pari della relazione prot. n. 10108 un atto di conoscenza dei soli uffici dell'Assetto del Territorio) con tanto di citazione delle foto dell'Istituto Geografico Militare che sono parte integrante della Scia presentata dalla scrivente in data 27 aprile 2017"* ancora una volta dichiaro e confermo la mia estraneità a qualsiasi diffusione dei suddetti atti riservati.

Infine la connessione tra la relazione prot. 10108 del 23/02/2017 e la Scia prot. 21838 che deve essere valutata esclusivamente dai competenti organi comunali è l'effetto della successione temporale con cui gli atti sono stati depositati presso gli uffici, ovvero:

1. In data 13/02/2017 è pervenuto l'esposto per presunti abusi edilizi riguardanti anche l'immobile di proprietà della Sig.ra Magrone Cristina Lucia;
2. In data 23/02/2017 il responsabile del procedimento amministrativo, Gaetano Ficarella, incaricato della sola verifica dell'esistenza di titoli edilizi, ha prodotto e consegnato alla sottoscritta la relazione prot. 10108;
3. La suddetta relazione riguardava presunti abusi inerenti due immobili:
 - a. il primo immobile sito nel Centro Storico, di proprietà del Dott. Nicola Magrone, per il quale la Sig.ra Magrone Cristina Lucia, in qualità di comodataria, aveva presentato nel 2004 pratica di condono edilizio, ad oggi evasa dagli uffici con il rilascio del condono. Su tale proprietà, a seguito di sopralluogo effettuato in data 6/03/2017, non è stata rilevata alcuna difformità rispetto agli atti rinvenuti presso l'archivio del Servizio Assetto del Territorio;
 - b. il secondo immobile sito in località Balsignano, di proprietà della Sig.ra Magrone Cristina Lucia, rispetto al quale il responsabile del procedimento non ha rinvenuto agli atti d'ufficio titoli edilizi. Per tale immobile nelle more che l'ufficio stabilisse la data per il sopralluogo e redigesse gli atti di rito, primo fra tutti la comunicazione di

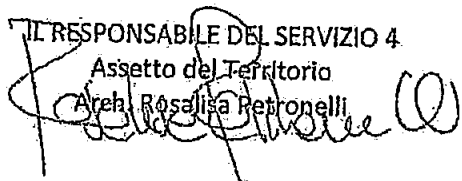
avvio del procedimento, la Sig.ra Magrone Cristina Lucia ha depositato presso gli uffici del Servizio Assetto del Territorio la Scia prot. 21838, ancora in corso di istruttoria.

4. Ne deriva che la rilevanza della connessione tra i predetti atti e del contenuto della relazione prot. 10108 del 23/02/2017 sarà valutata in sede di conclusione del procedimento, tuttora pendente, e integra esercizio doveroso di attività amministrativa rimessa alla scrivente; non si ritiene che la astratta connessione tra atti di un procedimento ancora pendente possa "procurare ulteriori danni ingiusti".

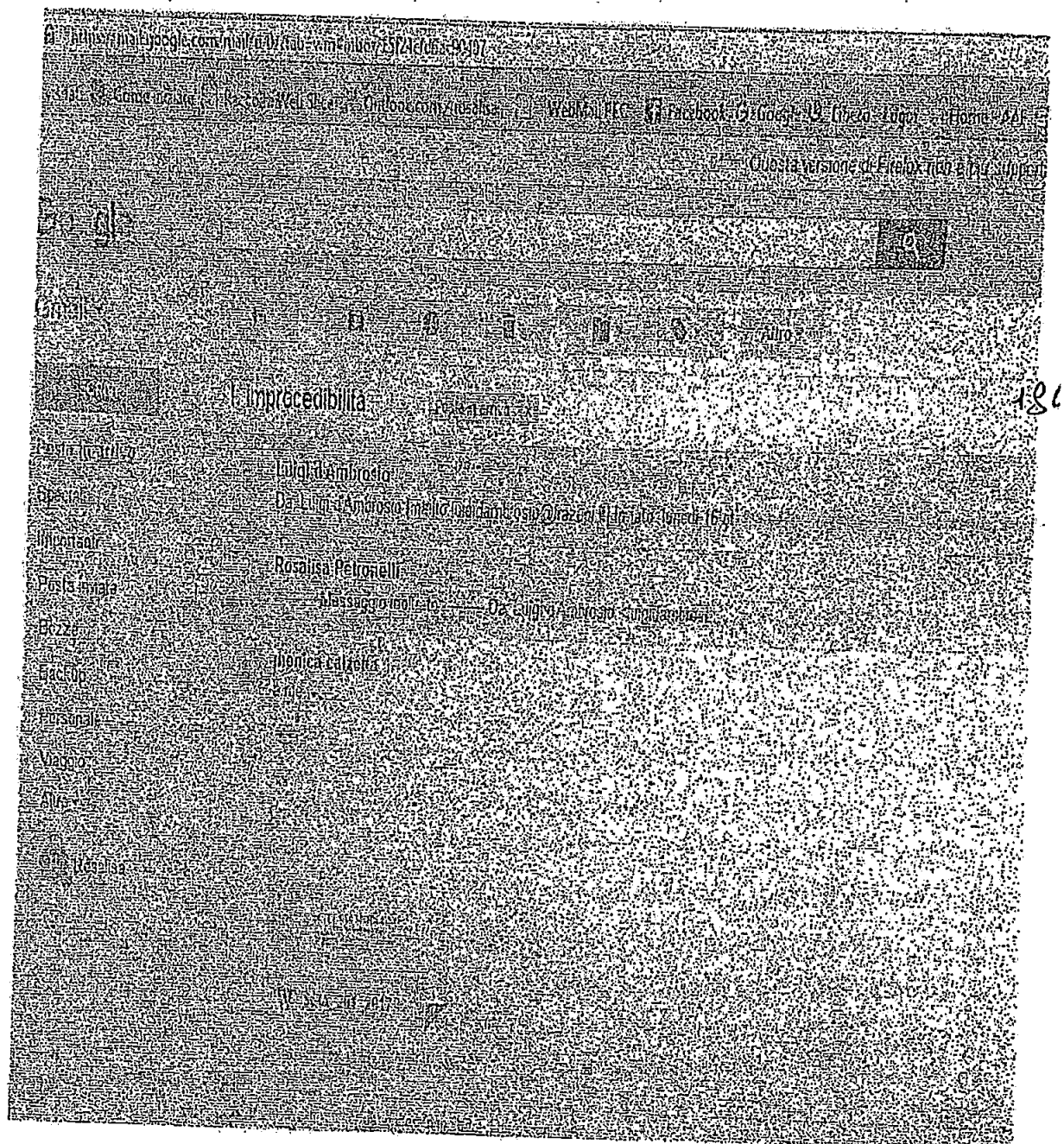
Tanto si doveva per quanto di propria competenza e per chiarezza del procedimento, sperando di aver soddisfatto tutte le richieste della Interessata formulate in quattro note depositate in immediata successione.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 4
Assetto del Territorio
Arch. Rosalisa Petronelli



ALL 6



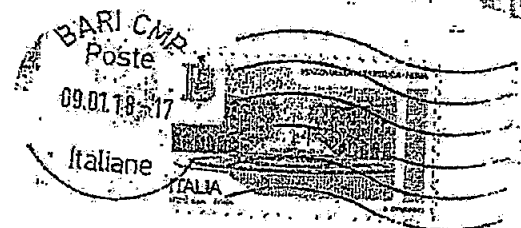
Egregia Signora,

L'architetto Ficarella ha fatto ciò che gli hanno detto di fare e poi è stato denunciato dal suo stesso dirigente (architetto Petronelli - Servizio Assetto del Territorio). Al contrario va tutto bene se lo stesso dirigente affida la sua pratica (scia 201/2017) ad un legale esterno (avvocato Luigi d'Ambrosio) e si fa redigere il provvedimento notificatole (improcedibilità) con il consenso del segretario generale (dott.ssa Monica Calzetta)

Un bel pasticcio. La saluto distintamente.

MITTENTE
G. Corriero
Via Giuseppe Maranda 52
70026 Modugno (Ba)

DESTINATARIO
Dr.ssa Magrone
Via Santa Caterina 14
70026 Modugno (Ba)



101 11111 1 111 11 111 11 111 111 1

185



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il
TRIBUNALE DI BARI

RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE

- artt. 408/411 c.p.p., 125 e 126 D.Lv. 271/89 -

Il Pubblico Ministero dott. Simona FILONI, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari,

Visti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe, instaurato nei confronti di:

J **LOCONTE Antonio, in atti generalizzato;**
PETRONELLI Rosalia, in atti generalizzata;
CRAMAROSSA Fabrizio, in atti generalizzato;
DEL ZOTTI Vito, in atti generalizzato;
FICARELLA Gaetano, in atti generalizzato;
AMATULLI Gaetano, in atti generalizzato;
ORO Giuseppe, in atti generalizzato;

per i reati p. e p. dagli artt. 323, 340, 328, 479 e 595 c.p.
in Modugno, in data 08.02.2017 al 03.08.2017;

RILEVATO CHE

Dalla disamina degli atti del fascicolo emerge l'impossibilità di sostenere l'azione penale in giudizio, atteso che, allo stato attuale, non risultava possibile individuare il soggetto o i soggetti che avevano partecipato alla diffusione, tramite il sito internet "quotidiano Nazionale", della relazione avente nr. pr.llo 10108 del 23.02.2017. In particolare, con riferimento alla posizione dell'Arch. PETRONELLI Rosalia e del dipendente FICARELLA Gaetano occorre sottolineare che, da un raffronto tra la nota pubblicata sul quotidiano online e quella "ufficiale", emergevano diverse differenze, tali da far affermare che la copia pubblicata sul web non corrispondeva a quella originale in atti. Pertanto risulta evidente che non è possibile asserire che i predetti indagati siano stati i responsabili della "fuga di notizie". Così come infondata risulta la condotta addebitata al direttore del Quotidiano Nazionale LOCONTE Antonio,

J

atteso che la pubblicazione della notizia da parte dello stesso non integra un'ipotesi di diffamazione a mezzo stampa essendo scriminata dalla causa di giustificazione del diritto di cronaca. Si osserva, infine, che non sussiste alcuna ipotesi delittuosa ascrivibile a carico dei consiglieri di minoranza del Comune di Modugno indagati, non sussistendo l'elemento materiale e psicologico del reato.

Richiamati tutti gli atti del procedimento;

Visti gli artt. 408/411 c.p.p., 125 D.Lv. 271/89

CHIEDE

che il Giudice per le indagini preliminari in sede voglia disporre l'archiviazione del procedimento e ordinare la conseguente restituzione degli atti al proprio Ufficio;

MANDA

Alla Stazione Carabinieri di Modugno, con facoltà di subdelega, per la notifica a MAGRONE Cristina Lucia, nata a Grumo Appula, il 24.07.1949 e residente in Toritto, località Quasano, al civico nr. 25 di Via Degli Asparagi, con avviso alla p.o. che nel termine di 20 giorni può prendere visione degli atti e presentare opposizione motivata.

Manda alla Segreteria per quanto di competenza.

Bari, li 18 SET. 2018

IL PUBBLICO MINISTERO
-d.ssa Simona FILONI-

Proc. Pen. n 3152/2018 RG NR mod 21

ATTO DI OPPOSIZIONE A RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE

(art. 410 c.p.p.)

Il sottoscritto avv. Enrico Rinella, nella sua qualità di difensore della dott.ssa Cristina Lucia Magrone, nata a Grumo Appula, il 24/07/1949, e residente in Toritto, località Quasano via degli Asparagi, 25 - persona offesa nel procedimento penale n 3152/2018 RG NR mod. 21, nomina in atti,

PROPONE OPPOSIZIONE

avverso la richiesta di archiviazione avanzata in data 10 gennaio 2019 dal Pubblico Ministero dott.ssa Simona Filoni il cui avviso è stato notificato alla parte offesa in data 18 gennaio 2019.

La richiesta riguarda una denuncia per

Diffusione e pubblicazione illegittima di atti interni agli Uffici "Assetto del Territorio del Comune di Modugno" (artt. 167 e segg. D. Lgs. n. 196/2003) - Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (Art. 326 c.p.) ed Abuso d'Ufficio (Art. 323 c.p.) - Falsità ideologica del pubblico ufficiale in atti pubblici (Art. 479 c.p.) - Interruzione di un ufficio o servizio pubblico (Art. 340 c.p.) - Diffamazione (art. 595 c.p.).

La denuncia è stata fatta a causa della diffusione illegale di una nota del "Servizio Assetto del Territorio del Comune di Modugno", avente protocollo n. 10108 del 23/02/2017, contenente una relazione redatta da un impiegato amministrativo del Comune di Modugno, arch. Gaetano Ficarella, che, al posto di un istruttore tecnico, come sarebbe stato legittimo - si occupava di una segnalazione apocrita (ritenuta tale dal Comando Polizia locale di Modugno e "dall'architetto amministrativo") sulla ristrutturazione edilizia di un modestissimo immobile urbano-rurale e rupestre della denunciante (dell'estensione di cinque metri quadrati - # in 5,20 # per la precisione) edificato prima dell'entrata in vigore della Legge Urbanistica del 17 agosto 1942 e prima dell'entrata in vigore della Legge Ponte del 1 settembre 1967, riportato nel n.c.e.u. a cavallo fra le particelle n. 1077 e n. 1079, al foglio n. 28 - ptc. n. 1078 - sub. 1).

Della nota dell' impiegato amministrativo Gaetano Ficarella, la denunciante è venuta conoscenza il 27 luglio 2017, del tutto inaspettatamente, tramite la pubblicazione sul giornale *on line*

STUDIO LEGALE RINELLA

"bari.ilquotidianoitaliano.com" (testata giornalistica iscritta al Tribunale di Bari Num. R.G. 2561/2011 Num. Reg. Stampa 31) di un articolo scritto e pubblicato dal direttore responsabile Antonio Loconte.

Va immediatamente rilevato che la richiesta di archiviazione riguarda gli indagati Antonio Loconte, Gaetano Ficarella, arch. Rosalisa Petronelli (Responsabile del Servizio Assetto del Territorio del Comune di Modugno), Fabrizio Cramarossa e Vito Del Zotti (consiglieri comunali del PD di Modugno), Gaetano Amatulli (sottufficiale della Guardia di Finanza ed esponente del circolo PD di Modugno) e Giuseppe Oro, pubblicista direttore responsabile della pubblicazione web "bso.amodugno.it" per i reati di cui agli articoli 323, 340, 328, 479, 595 c.p. commessi (secondo il Pubblico Ministero -vedi richiesta di archiviazione del Pm-) dall'8.2.2017 al 3.8.2017. Dalla richiesta, non è dato verificare come sia stato definito l'arco temporale.

Sono altresì contenute nella richiesta di archiviazione rapidissime valutazioni indefinite che non consentono di verificare neppure i fatti precisi che la parte offesa ebbe a fare oggetto di esposizione delle ragioni delle querele/denunce e quali valutazioni abbiano indotto il P.M. a formulare la sua richiesta di archiviazione. Un esempio obiettivo: nonostante sia stata presentata esplicita denuncia/querela anche per il reato di cui all'art. 326 c.p., nella richiesta di archiviazione non è indicato il predetto articolo del codice penale e nemmeno l'attribuzione ad alcuno del reato; appunto, l'art. 326 c.p. Reato che avrebbe dovuto riceversi la giusta importanza e che vistosamente ha disegnato uno scenario grave.

Il Pm si sofferma rapidissimamente sull'"impossibilità" - alla stregua "degli atti del fascicolo" - "di sostenere l'azione penale in giudizio atteso che, allo stato attuale, non risultava possibile individuare il soggetto o i soggetti che avevano partecipato alla diffusione, tramite il sito Internet 'quotidiano Nazionale', della relazione avente n. pr. llo 10108 del 22.2.2017". Vale la pena di sottolineare - almeno per evitare di incorrere in altri reati - che il giornale interessato non è il "Quotidiano Nazionale", bensì la pubblicazione *on line* "bari.ilquotidianoitaliano.com"

Come ben si vede, nella richiesta del pm, non è chiarito, anche solo con un cenno, quale sia il contenuto della relazione 10108 del 22.2.2017 (redatta da un istruttore amministrativo, Gaetano Ficarella, su incarico datogli dall'Architetto Petronelli, benché fosse necessario per quell'incarico avvalersi di un istruttore tecnico). Come dire: *l'uomo giusto al momento*.

STUDIO LEGALE RINELLA

La nota 10108 costituiva solo un atto istruttorio interno connesso a pratiche di edilizia privata riguardanti la denunciante. Era un atto *endoprocedimentale* nell'ambito di un procedimento che non si era concluso. Tuttavia, quella nota, essendo predisposta con false attestazione di fatti, non attendibili affermazioni ed erronee deduzioni, negava il dato di fatto: la legittima ristrutturazione del minuscolo manufatto rurale di cinque metri quadrati.

Il Pubblico Ministero formula, nella sua richiesta, sempre a proposito della "nota Ficarella", intrisa di illegittimità e di illiceità, argomentazioni tanto brevi quanto irrilevanti. Dice che "da un raffronto tra la nota pubblicata sul quotidiano online e quella ufficiale emergono diverse differenze, tali da far affermare che la copia pubblicata sul web non corrisponde a quella originale in atti (sic). Pertanto risulta evidente che non è possibile asserire che i predetti indagati (dal contesto si ritiene che il P.M. intenda qui gli indagati Petronelli e Ficarella) siano stati i responsabili della 'fuga di notizie'". Nessuna indicazione offre il P.M. sulle presunte differenze fra atto *originale* e atto *pubblicato* anche perché non ha acquisito l'atto pervenuto alla Direzione di "bari.ilquotidianoitaliano.com".

Al riguardo, pare opportuno solo sottolineare che:

- 1) Per la P.M. nulla rileva il paradosso che l'arch.Ficarella, impiegato amministrativo del Comune di Modugno, arbitrariamente venne destinato dal Responsabile del servizio Assetto del Territorio, Petronelli, ad un compito da istruttore tecnico, benché egli fosse, da tempo, coinvolto in un contenzioso finalizzato, appunto, al suo "trasferimento ordinamentale al settore tecnico da quello che attualmente e da anni gli si riconosce come 'amministrativo'".
- 2) Per la P.M. neppure rileva che la stessa Responsabile del Servizio Assetto del Territorio, Petronelli, con una formale denuncia, abbia attribuito a Ficarella la "fuga di notizie" prodotta dalla pubblicazione illegale della Relazione dell'istruttore amministrativo, Responsabile del Servizio, che deve comunque rispondere per omessa vigilanza, sugli obblighi e sui doveri di servizio, in relazione alle responsabilità dei vari soggetti implicati e dell'Ufficio da lei gestito soprattutto quanto alla diffusione di atti interni.

La diffusione della nota interna redatta dall'istruttore amministrativo - e infarcita di falsità ideologiche - non era naturalmente *fine a se stessa*: consentiva l'avvio di una pesantissima, durissima e rumorosissima campagna in danno di Cristina Lucia Magrone, per colpire non

STUDIO LEGALE RINELLA

certamente lei, ma suoi parenti; per consentire cioè che, attraverso lei, avversari politici evidentemente incapaci di fare opposizione politica in forme democratiche potessero tentare di denigrare l'attuale sindaco di Modugno, Nicola Magrone.

E infatti, sempre nel predetto articolo del 27 luglio 2017 di "bari.ilquotidianoitaliano.com", si cita una interrogazione consiliare presentata dai due consiglieri comunali del PD di Modugno, **Fabrizio Cramarossa e Vito Del Zotti**.

Nell'interrogazione (nota prot.0036689 del 12/7/2017, protocollata - dunque - ben 15 giorni prima della pubblicazione dell'articolo su "bari.ilquotidianoitaliano.com"), sono riportati interi stralci e in altri casi sintesi della relazione del Servizio Assetto del Territorio del Comune di Modugno (nota prot. 10108 del 23/02/2017).

Stralci e sintesi della "nota Ficarella", riportati e diffusi dunque 15 giorni prima della pubblicazione dell'articolo di Loconte e senza che vi fosse stato accesso agli atti, formale e informale, o presa visione, autorizzata, come attestato dal Segretario generale del Comune di Modugno, Monica Calzetta, nella sua qualità di Responsabile per la trasparenza e la prevenzione della corruzione (in data 1/9/2017).

L'intento di *colpire il Sindaco*, attraverso suoi famigliari, è persino dichiarato in premessa dell'interrogazione, giacché i due consiglieri sottolineano di voler avere informazioni su un "*presunto abuso edilizio a carico di proprietà del Sindaco*" (benché citino la *relazione Ficarella* nella quale è detto chiaramente che ci si sta occupando di una proprietà appartenente a una *persona diversa dal Sindaco*). I due consiglieri precisano anche, quasi con sarcasmo, di voler ottenere tali informazioni "*alla luce della continua attenzione riservata da questa Amministrazione al rispetto della legalità, con specifico riferimento alle questioni di carattere urbanistico e di tutela ambientale, in considerazione del conflitto sociale in cui sta la Città da tre anni sulle medesime questioni*". Solo per spiegare l'ultima frase, è appena il caso di ricordare che a Modugno si è costruito con norme illegittime, che non avevano ricevuto alcuna approvazione regionale, per 15 anni (1999-2014) e che per il *ripristino della legalità* è stato necessario un lungo iter, dopo che una prima amministrazione Magrone era stata fatta cadere nel 2014 dalla sua stessa maggioranza perché la questione edilizia non venisse risolta con norme finalmente legittime. Inoltre, sempre solo per contestualizzare, val la pena di ricordare appena che, proprio pochi mesi prima che Magrone venisse eletto sindaco, una indagine della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari su tangenti per illeciti edilizi a Modugno aveva portato agli arresti di vari esponenti politici locali, tra i

STUDIO LEGALE RINELLA

quali il sindaco PD allora in carica e il suo predecessore, sempre PD (entrambi amministratori comunali ininterrottamente dal 2001 al 2012), e tecnici del Servizio assetto del territorio di Modugno, rinviati poi a giudizio nel settembre 2015; questione giudiziaria ancora a processo, per reati pesanti tra i quali associazione per delinquere.

L'interrogazione prot.0036689 del 12/7/2017 dei due consiglieri Pd indagati in questo procedimento non venne ammessa alla discussione in Consiglio Comunale: il 20 luglio 2017 il segretario generale del Comune di Modugno dott.ssa Monica Calzetta e la presidente del Consiglio comunale, dott.ssa Valentina Longo, con una nota congiunta, rilevarono che *"l'istanza formulata non può ritenersi riconducibile alla ipotesi disciplinata dall'articolo 26 del regolamento e, pertanto, essere inserita all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale"*.

Ed è così che in data 27 luglio 2017, dell'interrogazione dei due consiglieri comunali PD di Modugno parla "bari.quotidianoitaliano.com", con l'articolo di Loconte, ma parla anche la pubblicazione on line "bso.amodugno.it" con un articolo del suo direttore, Giuseppe Oro, pubblicista legato ad esponenti politici locali. Anche dopo la pubblicazione su "bari.quotidianoitaliano.com", benché sia diventato ormai palese che la "nota Ficarella" si basa su false attestazioni di fatti, non attendibili affermazioni ed erronee deduzioni e, comunque, riguarda una comune cittadina, benché colpevole di essere sorella del sindaco, i due consiglieri comunali non desistono dalla propria opera di diffamazione. In data 4 agosto 2017 in un post su facebook, il Consigliere comunale di Modugno Fabrizio Cramarossa, a nome proprio, del collega consigliere comunale Vito Del Zotti e del Circolo PD di Modugno, *diffonde nuovamente la "relazione Ficarella"*, atto interno degli Uffici comunali datato 23/02/2017. Nel post su facebook sono presenti link del servizio Google Drive (spazio online per archiviare e condividere file) a diversi documenti creati, in qualità di proprietario dei predetti documenti, da Gaetano Amatulli, ufficiale della Guardia di finanza ed esponente del Circolo PD di Modugno. Tra questi documenti figurano l'interrogazione comunale, la nota di diniego alla discussione in aula dell'interrogazione e la *"relazione Ficarella"*.

Fa specie che i consiglieri Cramarossa e Del Zotti, invece di fare opposizione politica in forme democratiche, si siano serviti della diffusione di un atto riservato e interno agli uffici per diffamare e calpestare una cittadina comune e fa ancora più specie che abbiano reso disponibile al pubblico

STUDIO LEGALE RINELLA

quell'atto con la complicità di un militare della Guardia di Finanza, Gaetano Amatulli, per la creazione dei documenti stessi sul web e l'inserimento sul servizio di archiviazione on line di Google Drive.

Al quale Amatulli la P.M. non riserva stranamente alcuna considerazione, nonostante il suo ruolo finisca per essere decisivo nella vera e propria gratuita opera di **distruzione dell'immagine** di una persona che non rivestiva e non ha mai rivestito alcun ruolo pubblico.

Il ruolo strumentale della ormai famosa **relazione Ficarella** con la diffusione sulle pubblicazioni on line, sui post di facebook, e con un vero e proprio volantinaggio fatto nelle strade e nei luoghi pubblici, veniva, così, dichiarato. La funzione della "nota" si rivelava davvero "**chiave**" dell'intera vicenda: dal compito istruttorio conferito all'**impiegato amministrativo comunale** artificiosamente investito di ruolo tecnico alle valutazioni di merito intorno al manufatto rurale di **cinque metri quadri** della denunciante: valutazioni di merito espresse sbrigativamente, esclusivamente sulla base di atti lacunosi e carenti conservati in un archivio spesso definito dagli stessi addetti fatiscante e incompleto (a causa di incendi subiti) e formulate secondo deduzioni prive di basi scientifiche, senza alcun sopralluogo e studio di merito. Nel merito, infatti, quella relazione - come si è detto - è un campione di alterazione dei fatti e di atti, come la denunciante ha dimostrato con sei consulenze autorevoli di ingegneri, architetti, geologi e chimici.

Naturalmente per questi motivi, e altri, non è condivisibile la considerazione del P.M. che "non sussiste alcuna ipotesi delittuosa ascrivibile a carico dei consiglieri di minoranza del Comune di Modugno indagati, non sussistendo l'elemento materiale e psicologico del reato".

Per quanto riguarda i giornalisti indagati nella vicenda, il P.M. non dedica neppure una parola a **Giuseppe Oro**; per **Antonio Loconte**, ritiene che "*la pubblicazione della notizia da parte dello stesso non integra un'ipotesi di diffamazione a mezzo stampa essendo scriminata dalla causa di giustificazione del diritto di cronaca*".

A questo riguardo, è appena il caso di rilevare che, per entrambi i giornalisti, non costituisce causa di non punibilità diffondere notizie "false, esagerate o tendenziose" (ex art. 656 c.p.), come invece ben si possono definire quelle contenute negli articoli di **Loconte** e **Oro** del 27 luglio 2017 e della campagna di stampa successiva. Come per i due consiglieri, a maggior ragione per i giornalisti vale la considerazione che fingono di parlare di questioni riguardanti un "*presunto abuso edilizio a carico di proprietà del Sindaco*" (benché citino la *relazione Ficarella* nella quale è detto

STUDIO LEGALE RINELLA

chiaramente che ci si sta occupando di una proprietà appartenente a una *persona diversa dal Sindaco*). Inoltre, si configura il reato di diffamazione se si comunica qualcosa che offende la reputazione altrui, a prescindere dalla verità del fatto raccontato (artt. 595, 596 e 596 bis c.p.). Come ben è, calpestare una persona senza alcun ruolo pubblico, attribuendo un abuso edilizio inesistente avendo come fonte uno sbrigativo atto endoprocedimentale redatto in un procedimento che è ben lontano dal concludere il suo iter.

Conclusivamente, il sottoscritto ritiene indispensabile che il P.M. inizi delle serie indagini, sequestrando in primo luogo l'atto pervenuto a "bari.quotidianoitaliano.com" e poi facendo operare accertamenti tecnici per individuare se sussistono, e in che misura, le denunciate differenze tra la nota alla quale si fa riferimento nell'articolo web e quella "ufficiale" alla quale fa riferimento la P.M. Inoltre, è necessario che vengano sentiti i protagonisti della vicenda (funzionari comunali, consiglieri comunali e giornalisti), per accertare in che modo si sia avuta l'acquisizione dell'atto incriminato ed utilizzato.

Sul punto, il sottoscritto difensore ritiene di poter sollecitare quanto segue:

- 1) le indagini da avviare e da approfondire provverebbero documentalmente che con la "*relazione Ficarella*", che fu diffuso senza pudore dagli indagati, sarebbe stato posto in essere il reato di falso materiale in atto pubblico, per il quale è indispensabile l'iniziativa penale d'ufficio.
- 2) devono essere compiute tutte le indagini opportune per l'individuazione dell'autore o degli autori della falsificazione dell'atto, della quale parla la P.M., e della utilizzazione dell'atto stesso, mettendo in giusta luce quanto segnalato dalla stessa Petronelli nel contesto delle dichiarazioni da lei fatte dinanzi ai Carabinieri di Modugno quando presentò una denuncia ai Carabinieri indicando l'arch. Ficarella come più probabile autore della diffusione della sua "relazione" ai giornalisti e ai consiglieri comunali. Quella denuncia, a parere del sottoscritto, va acquisita al presente procedimento.

Si precisa inoltre che:

- la normativa in vigore ex art 326 c.p. protegge la segretezza della notizia contenuta nell'atto e tale segretezza è stata violata a prescindere dalla falsità dell'atto che l'ha diffusa;
- il reato di cui all'art 326 c.p. sanziona anche l'agevolazione colposa;

STUDIO LEGALE RINELLA

- la tutela del diritto di cronaca protegge la diffusione di una notizia - a condizione che vengano rispettati i limiti della verità, della continenza e della pertinenza della notizia, come ribadito più volte dalla Suprema Corte di cassazione - e non la pubblicazione di un atto falso;
- la diffamazione in danno della persona offesa sussiste comunque e soprattutto se operata a mezzo di un atto falso;

- è motivazione soltanto apparente scrivere che *"non sussiste alcuna ipotesi delittuosa ascrivibile ai consiglieri di minoranza del Comune di Modugno indagati non sussistendo l'elemento materiale e psicologico del reato"*. L'"elemento materiale" al contrario, c'era, e a quanto pare c'è o in originale, in copia o falsificato: quello che vollero i Consiglieri di opposizione, progettare ed eseguire organizzando l'"evento" (l'aggressione alla dr.ssa Cristina Lucia Magrone e non solo, con post su facebook, manifesti, volantini, articoli on line, fino a sfinirla). Anche col supporto di un militare della Guardia di finanza che, pur nel suo ruolo di partito, trovandosi al cospetto della diffusione illegale di un documento interno e diffamatorio (anche solo per il mero fatto di essere un atto endoprocedimentale di un procedimento non concluso), avrebbe dovuto mantenere una dirittura di comportamento almeno rispetto alla legalità se non anche rispetto alla moralità.

Consentano il Giudice e il Pubblico Ministero che il sottoscritto torni a un'affermazione formulata nella richiesta del Pubblico Ministero. Dice il Pm: (...) *"impossibilità" - "alla stregua degli atti del fascicolo" - "di sostenere l'azione penale in giudizio atteso che, allo stato attuale, non risultava possibile individuare il soggetto o i soggetti che avevano partecipato alla diffusione, tramite il sito Internet 'quotidiano Nazionale', della relazione avente n. pr. llo 10108 del 22.2.2017"*.

Sia consentito rilevare che *"allo stato attuale"* non si addice alla conseguenza o non è premessa dell'archiviazione. Si attende, invece, dell'altro. Esattamente quello che chiede la p.o.

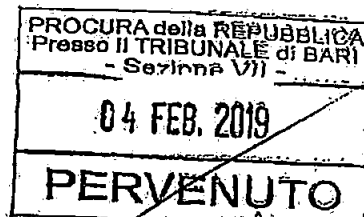
Alla stregua delle suesposte considerazioni, il sottoscritto difensore chiede che il Sig. Giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell'art. 409 co. 2 c.p.p., dopo aver fissato la data dell'udienza, voglia accogliere il presente atto di opposizione rigettando la richiesta di archiviazione e indicando al P.M. di svolgere necessarie e specifiche indagini in questa sede come atto dovuto, richieste, anche al fine di individuare falsità nell'atto utilizzato e comunque, se si dice che non si conoscono i suoi autori, anche con l'ausilio di un Consulente.

STUDIO LEGALE RINELLA

Voglia in ogni caso, ai sensi dell'art. 409 co.5 c.p.p. rigettare la richiesta e invitare il P.M. a formulare le imputazioni.

Bari,

Avv. Enrico Rinella



DEP
Dott. DE ROSA CARLO (TOK Bari
264/18)

Il Funzionario Giudiziario
Pasquale POPEA

dello STUDIO RINELLA

